



Digitized by the Internet Archive
in 2011 with funding from
University of Toronto





947

S A G G I O

SULLA STORIA

CIVILE, POLITICA, ECCLESIASTICA

E SULLA

COROGRAFIA E TOPOGRAFIA

DEGLI STATI

DELLA

REPUBBLICA DI VENEZIA

AD USO

DELLA NOBILE E CIVILE GIOVENTU'

DELL' AB. D. CRISTOFORO TENTORI

SPAGNUOLO.

TOMO QUINTO



I N V E N E Z I A


APPRESSO GIACOMO STORTI

MDCCLXXXV.

CON PUBBLICA APPROVAZIONE.

*Nescire quid antea quam natus sis
acciderit, id est semper esse Puerum.*

Cicero de Oratore.



M. 6289

INDICE

DELLE MATERIE

Contenute in questo

TOMO QUINTO.

C A P O X.

- Continuazione del Dettaglio della Storia Ecclesiastica Veneziana dalla fondazione della Città sin al Secolo XIII. Pag. I*
- XIII. *Monachismo dalla fondazione della Città sino al 1300. ivi*
- XIV. *Ospitali, Luoghi Pii, e Confraternite dalla fondazione della Città sino al 1300. 54*
- XV. *Traslazione di molte insigni Reliquie alle Chiese di Venezia dalla nascita della Città sin al 1300. 80*
- XVI. *Disciplina Esterna del Clero Veneziano e suoi rapporti colla Polizia Civile del Principato dalla fondazione della Città sin al 1300. 127*

LIBRO II. EPOCA II. DALL' ANNO 1300
SINO AL 1500 DI N. S.

C A P O I.

<i>Polizia Veneziana nel Secolo XIV.</i>	Pag. 143
I. Consiglio Maggiore.	ivi
II. Istituzione del Consiglio de' X dopo le Congiure di Marin Bocconio, e di Boe- mondo Tiepolo, e degli Aggiunti al me- desimo dopo la Congiura di Marin Fa- liero.	198
III. Consiglio Minore.	287
IV. Senato.	291
V. Collegj di Savj nel XIV. Secolo.	297
VI. Consiglio delli Quaranta.	303
VII. Correzioni riguardanti la Dignità del Doge.	306
VIII. Uffizio de' sei Nobili Capi de' Sestie- ri.	315
IX. Tre Auditori delle Sentenze.	317
X. Avogadori del Comune.	320
XI. Collegio alle Biade e Proveditori alle stesse.	326
XII. Ragioni Vecchie, e Nuove.	329
XIII. Prima Aggregazione al Consiglio Mag- giore, o sia alla Veneta Nobiltà nell' an- no 1379	333
XIV. Leggi Veneziane Civili, Criminali, e Marittime nel Secolo XIV.	374

S A G G I O
 SULLA STORIA VENETA
 LIBRO PRIMO

*Prima Epoca dalla fondazione della Città,
 e Repubblica di Venezia sin' al Secolo di
 N. S. XIII.*



C A P O X.

CONTINUAZIONE DEL DETTAGLIO DELLA
 STORIA ECCLESIASTICA VENEZIANA
 DALLA FONDAZIONE DELLA CITTA' SIN
 AL SECOLO XIII.

*Monachismo dalla fondazione della Città
 sino al 1300.*

XIII. **B**ENCHE' il Monachismo così di
 uomini, come di donne sia sta-
 to piamente accolto da' Vene-
 ziani sin da' primi Secoli della loro Repub-
 blica, e benchè l'erudito Senatore Cornaro
 nelle copiose sue Deche abbia rintracciata
 TOM. V. A l'ori-

l'origine e fondazione di tutti li Veneti Monasteri superando in ciò certamente le deboli e scarse memorie degli antichi Cronologi ; è indubitato però , ch' egli non si prese il pensiero di registrarli in serie cronologica , onde riesce opera di non poca fatica il tessere la loro cronologia . Comunque sia , noi in grazia de' giovani studiosi segregando i Monasteri degli uomini da quelli delle donne descriveremo l'origine e le più rilevanti vicende sì degli uni come degli altri in piena serie storico-cronologica nella stessa guisa , con cui abbiamo esposta quella delle Parrocchiali Chiese .

S E C O L O V I I I .

Il primo tra gli Ordini Regolari accolto nel grembo della Veneziana Repubblica fu quello de' Monaci Benedettini dell' illustre Congregazione di Monte Cassino nel Regno di Napoli . Molti anni prima , che la Sede Ducale fosse trasferita da Malamocco a Rialto fu fondato ad uso de' Monaci di San Benedetto , e sotto l' invocazione di San Servilio (detto in Venezia *Servolo*) Martire di Trieste un Monastero nell' Isola , che dal Santo Titolare prese la denominazione di *San Servolo* ; anzi Bernardo Trevisan nel suo

Trat-

Trattato della Laguna afferma esservi memorie , che del 600 dell' Era Cristiana fosse fondato. Vivevano que' buoni Religiosi fra le paludi in somma ristrettezza di rendite penuriando il loro mantenimento; finchè li Dogi Angelo e Giustiniano Participazj, ricercati dall' Abate Giovanni di qualche soccorso, concedettero loro nell' anno 819 la Chiesa di *Sant' Ilario* posta ne' confini delle Venete Lagune verso il Territorio Padovano, acciocchè ad essa si trasferisse la maggior parte de' Monaci, a condizione però, che nell' Isola di San Servolo rimanesse un sufficiente numero di Religiosi per continuare il servizio della Chiesa, e l'ufficiatura del Coro, a' quali dovesse l' Abate di *Sant' Ilario* somministrar l' opportuno mantenimento. In questo primitivo Monastero adunque continuarono ad abitare benchè non molto numerosi i Monaci di San Benedetto, sinchè al principio del Secolo XII con permissione dell' Abate di *Sant' Ilario* cedettero l' Isola a ricovero delle Monache Benedettine fuggite dall' imminente rovina del vecchio Malamocco, come quì sotto diremo. Leggansi il Dandolo (*Lib. 8 Cap. 2*) e l' Ughelli (*Ital. Sacr. Tom. V.*)

S E C O L O IX.

Abbiamo testè accennata la fondazione avvenuta nel IX Secolo del celebre Monastero di *Sant' Ilario*. A questo in fatti Giustiniano Participazio figlio e Successore del sopramentovato Angelo imitando la paterna religione lasciò molte rendite per sostentamento de' Monaci, avendolo prima anche in vita beneficato con amplissimi privilegj d'intera esenzione. Crebbero in progresso de' tempi le possessioni dagli Abati acquistate ne' vicini territorj di Padova e di Trevigi; laonde Pietro Abate del Monastero (allora denominato col doppio titolo de' *Santi Ilario e Benedetto*) impetrò nell' anno 1110 dall' Imperator Enrico V, che con nuovo Diploma confermasse l' esenzioni tutte e privilegj accordati da Carlo, dalli tre Ottoni, e da quattro Enrichi di lui predecessori nell' Imperio Romano. Questo Diploma fu riconfermato nell' anno 1136 dall' Imperator Lotario III ad istanza d' Ugerio Abate, e leggesi registrato per disteso dall' eruditissimo Conrado Gianningo negli *Atti di Sant' Ilario Vescovo di Padova* nel Tomo V. A favore di questo cotanto celebre Monastero pubblicò graziosa Boilla il Papa Alessandro III

in Venezia nel giorno V Ottobre 1177 , con cui lo ricevette sotto la protezione di San Pietro con tutti i beni di esso . Confermarono poi nel progresso del tempo gli antichi privilegj gl' Imperatori Enrico VI nell'anno 1196 , ed Ottone IV nel 1209 ; ma nondimeno restò egli interamente atterrato e ridotto ad uso di militare fortezza nel 1247 dalla Diabolica furia del Tiranno Ezelino ; essendosi alquanto prima l' Abate Leone e tutti i Monaci per loro salvezza ritirati in Venezia , ove fissarono la loro permanenza nel Monastero di San Gregorio , che ad essi apparteneva ; come altrove più opportunamente diremo . Merita d'esser letta la bellissima Dissertazione dell'erudito Tommaso Temanza *sopra l' antichissimo territorio di Sant' Ilario nella Diocesi di Olivolo* , stampata in Venezia nel 1761 presso Giambatista Pasquali .

Ebbero pure in questo IX Secolo il loro principio i due nobili Monasteri di donne detti di *San Zaccaria e di San Lorenzo* . All'antica Chiesa di San Zaccaria eretta , come di sopra fu detto , nel Secolo VII Angelo Participazio , e Giustiniano suo figlio assunto Collega nel Principato , v'aggiunsero un Monastero di Monache sotto la regola di San Benedetto non solo per istinto del-

della propria pietà, ma per soddisfare ancora a' desiderj di Leone l' Armeno Imperator di Costantinopoli, che per la fabbrica di esso somministrar volle ragguardevole somma di soldo. Il Doge Giustiniano ne perfezionò l' erezione, e lo dotò poscia di moderate rendite, assegnando al mantenimento delle Religiose le terre ed acque circonvicine. Non erano passati molti anni dalla prima fondazione, allorchè il Monastero incominciò a dare manifesti indizj di non lontana rovina, cosicchè convenne alla Badessa Giovanna figlia del Doge Orso Participazio interamente rinnovarlo. Cresceva intanto sempre più la riputazione di questo Monastero, onde concorseto ad aumentarne le rendite riguardevoli esteri Personaggi; fra' quali Ingelfreddo Conte di Verona, e Notkero pur di Verona Vescovo assegnarono sul principio del X Secolo dilatate possessioni, che furono poscia confermate con molti Imperiali Diplomi, e Bolle Pontificie registrate dal Cornaro nelle sue Deche. Perirono la Chiesa e Monastero nel famoso incendio dell'anno 1105, e risorti dalle ceneri durarono per lungo corso di anni, finchè verso la metà del XV Secolo, vedendo le Monache la loro Chiesa logorata dagli anni, pensarono di riedificarla in quella augusta for-

ma

ma e maestosa struttura , in cui ora si vede . Ne furono gettati i fondamenti l'anno 1456, ed all'avanzamento di questa fabbrica furono eccitati i fedeli dalli Romani Pontefici Callisto III nel 1456, Pio II nel 1458, ed Innocenzo VIII nel 1485 . Concorse pure a promoverne più sollecita l'erezione la munificenza del Senato , che ricordevole d'aver ottenuto dal figliale affetto di queste Religiose a soccorso della guerra in Lombardia generose offerte di soldo , assegnò in ajuto della sacra fabbrica ducati mille . Viene questo Tempio annualmente visitato nel giorno solenne di Pasqua dal Doge e dal Senato . Non sappiamo con certezza , qual sia l'origine di quest'annua visita , e discordi tra loro ritroviamo i Veneti Scrittori . Alcuni vogliono , che incominciasse sin dal Principato di Giustiniano Partecipazio fondatore del Monastero : altri da' tempi del Romano Pontefice Benedetto III, il quale nell'855 mandò all'Abadessa Morosini le sacre Reliquie de' Santi Pancrazio e Sabina ; e quindi , dicon essi , fu stabilito con pubblico Decreto , che il Doge dovesse annualmente passare alla venerazion d'essi Santi . Altri finalmente la portano al Principato di Sebastiano Ziani , ma senza verisimile fondamento . Comunque sia è certo ,

che terminato il Sacro Tempio nell'anno 1515 nel giorno VII di Maggio nel 1543 fu solennemente consacrato da Giovanni Lucio Vescovo di Sebenico. Molte altre cose scrivono di quest'insigne Monastero il Cornaro, il Sansovino ed altri. Si può leggere l'Opera del Dottor Domenico Bozzoni intitolata: *Il silenzio di S. Zaccaria snodato nella publicatione dell'origine, ingrandimenti, & privilegj del suo Monastero di Venetia*. Ven. 1678 in 4. Bisogna però osservare, che sì in questa, come in altre Opere di simil fatta si inseriscono racconti favolosi, e mal sognate favole, le quali vengono dagli autentici documenti registrati dal Cornaro interamente riprovate.

La Chiesa di San Lorenzo fondata dalla famiglia Badoara essendo pervenuta per re-taggio della paterna eredità ad Orso Participazio (Badoaro) Vescovo d' Olivolo , questi col testamento dell'anno 853 dispose, che restar dovesse a Romana sua sorella con autorità di poter presso la Chiesa suddetta ergere un Monastero di Monache, al quale perpetuamente fosse soggetta la Parrocchiale Chiesa di San Severo, come altrove fu detto. Ordinò in fatti Romana la costruzione del nuovo Monastero, e n'assunse ella medesima il governo. Racconta Pao-

Paolino Fiamma d'aver letto in una Cronichetta, che Romana prima di trasferirsi a questo Monastero erasi già dedicata a Dio in quello di San Zaccaria, dal quale trasse seco *Ancilla Participazia* sua Cugina, che dopo la di lei morte fu istituita la seconda Abadessa di San Lorenzo. Succedette poscia ad Ancilla nel governo una Monaca di nome Trionissa, che sottopose il suo Monastero alla rinomata riforma dell'Ordine Benedittino, introdotta già in Clugnè dall' Abate Sant' Oddilone. Nel terribile incendio del 1105, più volte da noi memorato, restarono consumati dalle fiamme la Chiesa e Monastero; fu cura perciò delle susseguenti Abadesse il rifabbricare l'una e l'altro, e lo fecero con magnificenza e buon gusto. In progresso però di tempo del 1592 si dovette di nuovo fabbricare la Chiesa, la quale logorata dagli anni minacciava rovina; e per opera della diligente Abadessa Priuli il nuovo maestoso Tempio fu ridotto nello spazio d'un decennio all'intero suo compimento; dopo di che la benemerita Priuli, che fu l'ultima dell'Abadesse perpetue, passò a miglior vita nell'anno 1602. Il Cardinal Francesco Vendramino Patriarca di Venezia nel giorno IX Gennajo 1617 decorò della solenne consecra-

crazione così l'Altar maggiore come gli altri due dedicati a' Santi Paolo Vescovo, e Barbaro Martiri, e poscia nel giorno 18 dello stesso Mese ed anno seguì con pomposo apparato la consacrazione di tutta la nuova Chiesa. Innumerabili sono le grazie spirituali, esenzioni, e privilegj, che i Romani Pontefici accordarono di tratto in tratto a quest'insigne Monastero, e particolarmente Onorio III nel 1221, Innocenzo IV nel 1250, Alessandro IV nel 1257, Clemente IV nel 1267, Bonifacio VIII; Eugenio IV; Pio II; Paolo II; Alessandro VI; Leone X; Paolo III; e Giulio parimente III. I Diplomi di questi Romani Pontefici si leggono registrati dall'erudito Cornaro nelle sue Deche. Tratta copiosamente dell'origine, e progressi di questo Monastero il sovramentovato Paolino Fiamma dell'Ordine de' Crociferi nell'Opera intitolata: *L'origine delle Chiese di S. Lorenzo, e S. Sebastiano nell' Isole dette Gemine, & Gemelle, & Zimole, con l'inventario delli Corpi Santi, & delle Reliquie, che in San Lorenzo riposano, con le Vite di San Leone Bembo, e del B. Giovanni Piovano di San Gio: Decollato, che nella Chiesa di San Sebastiano riposano*. In Ven. 1645 in 4. Bisogna però avvertire, che il Fiamma fu uomo di

di feconda fantasia, e che inserì nella sua Opera molti fatti riconosciuti evidentemente per favole. Dal fin quì detto rilevasi a mio giudizio, quanto mal fondatamente scrive l'erudito Vettor Sandi, che il primo ce-
to di Monache accolto nella Capitale fosse quello di *Santa Croce della Giudecca* nell'anno 1100 dell'Era Cristiana.

S E C O L O X.

L'unico Monastero eretto in questo Secolo fu quello detto oggidì di *San Giorgio Maggiore*. In un' Isola situata in faccia al Palazzo Ducale la Nobile famiglia Badoara fondata avea ne' principj del IX Secolo una Chiesa in onore del glorioso Martire San Giorgio, e sin dalla sua origine la dichiarò di libera proprietà della Ducale Basilica di San Marco. Continuò nella di lei soggezione finchè essendo ritornato dal Monastero di Cussano Giovanni Morosini, ove col Santo suo Suocero Pietro I Orseolo professata aveva la regola di San Benedetto, impetrò nell'anno 982 dal Doge Tribuno Memmo l'Isola e la Chiesa di San Giorgio con l'acque e paludi circonvicine per fondar ivi un Monastero sotto la regola di San Benedetto con quell'austera osservanza, che ap-
pre-

presa aveva in Cussano; ed ebbe poscia dalla pubblica munificenza alcune possessioni per alimento de' Monaci. Ottenuto il possesso dell' Isola il soprammentovato Giovanni Morosini, che divenne primo Abate, vi fabbricò un assai capace Monastero, in cui tosto sotto la di lui direzione si ritirarono a servir a Dio molti Giovani nobilissimi, e delle più cospicue famiglie della Città, tra' quali è degno di particolar menzione il gran Vescovo e Martire San Gerardo Sagredo. Si possono leggere nell' Ughelli, e nelle Deche dell' erudito Cornaro i molti Diplomi Pontificj ed Imperiali a favore di quest' insigne Monastero; e seguitamente le Bolle di Gregorio IX; Innocenzo IV; Clemente parimente IV; Gregorio X; Martino IV; Niccolò IV; Bonifazio VIII; Clemente V; e Giovanni XXII, e i Diplomi Imperiali degli Imperatori Enrico V e Federico Barbarossa, i quali accordarono esenzioni e privilegj per quelle molte possessioni, che a questo Monastero erano state donate ne' territorj allora imperiali di Trieste e Bologna. Era divenuta la Chiesa, per le molte insigni Reliquie ad essa trasportate, uno de' più celebri Santuarj della Dominante, onde si pensò a rifabbricarla in più maestosa struttura, e si gettarono in fatti i primi fonda-

men-

menti nell'anno 1564, avendone formato il disegno Andrea Palladio celebratissimo fra gli Architetti del suo Secolo . Cinquanta anni scorsero prima che il nuovo Tempio si riducesse al suo compimento, e nella Domenica IV di Gennaio dell'anno 1610 da Francesco Vendramino Patriarca di Venezia ebbe il decoro della Ecclesiastica consecrazione . Fu questo illustre Monastero dopo molte vicende unito dal Romano Pontefice Eugenio IV coll'assenso del Senato alla Congregazione Benedittina di Santa Giustina di Padova nell'anno 1441 .

S E C O L O X I .

Scarso fu pure in questo Secolo il numero de' Monasterj, distratta essendo la fervida pietà de' fedeli nell'erezione di quelle molte Chiese Parrocchiali, che abbiamo di sopra descritte . Domenico Contarini Doge di Venezia, Domenico Marengo Patriarca di Grado, e Domenico Contarini Vescovo di Olivolo s'unirono a fondar circa l'anno 1053 un Monastero per abitazione di Monaci Benedittini sotto l'invocazione di *San Niccolò per terra e per mare glorioso*, detto in Venezia *San Niccolò del Lido* dal sito, in cui fu eretta la pia fabbrica . Insieme col Mo-
na-

nastero assegnarono i religiosi fondatori molte possessioni per il necessario vitto de' Monaci, le quali furono accresciute nell'anno 1072 per la donazione di Remedio, il quale coll'assenso di Adalgerio Vescovo di Trieste concedette al Monastero di *San Niccolò* situato nel *Lido di Rialto* una sua Chiesa dedicata al glorioso Martire Sant' Apollinare nel distretto Triestino con tutte le Vigne, Oliveti e possessioni ad essa appartenenti. Divenuto celebre per l'esemplarità de' Religiosi questo Monastero, Bertoldo Vescovo di Parenzo nel 1114 gli assoggettò la Chiesa di Sant' Anastasio con altre Chiese e possessioni alla medesima spettanti. Una simile donazione fece nell'anno 1153 Pellegrino Patriarca d' Aquileja donandogli coll'assenso del suo Capitolo l' Abazia di San Pietro di Carso. Siccome poi per queste ed altre pie oblazioni possedeva questo Monastero molte terre nel Dominio Imperiale, così a difesa delle medesime l'Imperator Corrado III con suo Diploma segnato in Ratisbona nell'anno 1151 gli accordò molte esenzioni e privilegj sottoscritti da' più ragguardevoli Prelati e Principi dell'Imperio. Riedificato fu questo Tempio a peso del pubblico Erario nell'anno 1316; e di nuovo nel 1634 ridotto a più magnifica struttura. Anche que-

questo Monastero fu aggregato alla Congregazione di Santa Giustina di Padova dal Romano Pontefice Niccolò V nell'anno 1451 ad istanza di Bartolommeo Abate e de' suoi Monaci, e con l'interposizione del Veneto Senato.

Benchè l'erudito Vettor Sandi scriva, *che sino al Secolo XII non vi è documento, che altri Ordini Regolari siano stati accolti in Venezia* fuori de' Monaci Benedittini, è indubitato però, che l'ordine della Penitenza di Gesù Cristo i cui Religiosi chiamavansi *Sacchiti* o *Sacchini* a cagione della modesta veste, che portavano di grossa tela simile a quella, onde soglionsi fare i sacchi, fosse nel Secolo XI; di cui ora scriviamo, accolto in Venezia, e che questi Regolari fossero i primi abitatori del Monastero di *Santa Caterina Vergine e Martire*, di cui sono giusta la espressione del Senatore Cornaro egualmente rimoti che ascosi i principj. Vivendo questi Religiosi di sole elemosine, e queste di giorno in giorno minorandosi, furono finalmente costretti ad abbandonare un luogo, in cui sussister più non potevano, e che poscia giusta il Decreto del Concilio di Lione del 1274, in cui venne soppresso l'Ordine tutto, fu destinato a soccorso de' Crocesignati in Terra Santa.

Per

Per rispetto poi a' Monasteri di Monache uno solamente ne fu eretto in questo Secolo all'anno 1034 e fu quello dell' Isola di *San Secondo*, oggidì abitata da' Padri Domenicani. Un miglio incirca in distanza dalla Città in quella parte, che riguarda l' antico Castello di Mestre sopra una palude fu esposta, attaccata ad un palo, un' immagine del glorioso Vescovo di Formio e Martire Sant' Erasmo, che da' pescatori era invocata ne' più gravi pericoli di procelle. In questo luogo appunto la Nobile famiglia *Baffa* fece costruire una piccola Chiesa ed un ristretto Monastero per abitazione di Monache Benedettine. Ma tanta fu in que' primi tempi la povertà, da cui furono angustiate le buone Religiose, che mossone a compassione il Doge Vital Faliero nel giorno VII di Settembre dell'anno 1089 con solenne istromento, il quale ancora conservasi ne' pubblici Registri, donò alla Chiesa de' Santi *Secondo ed Erasmo*, ed a quelle che l'abitavano, alcune rendite per la loro sussistenza. Dopo molte deplorabili vicende, diffusamente riferite dal Cornaro nelle sue *Deche*, e nelle *Notizie Storiche delle Chiese e Monasteri di Venezia*, fu nell'anno 1529 soppresso questo Monastero dal Romano Pontefice Clemente VII; il quale comandò, che

che coll'assenso del Veneto Governo fosse dato a qualche Ordine Religioso: ed in fatti così avvenne, come altrove diremo. Domenico Codagli dell'Ordine de' Predicatori compose la Storia di questo Monastero, alla quale rimettiamo i Giovani studiosi.

S E C O L O XII.

Undici Monasteri ebbero il loro principio nel Secolo, di cui ora scriviamo. Trascorsa lunga serie d'anni dalla fondazione, altrove esposta, della Parrocchiale Chiesa di Santa Croce, fu essa nel 1109 da Badoaro Piovano di San Leone, e da Pietro Badoaro di lui fratello, che n'erano i Padroni, piamente donata alla celebre Congregazione Cluniacense dell'Ordine di San Benedetto, acciocchè a canto d'essa fosse innalzato per abitazione de' Religiosi un ben capace Monastero. Ad imitazione poi de' benefici Badoari molti fedeli offrirono doni, e rendite alla nuova Comunità, assoggettando alla medesima, come rileviamo dagli autentici documenti registrati dal Cornaro, sei Chiese fregiate del titolo di Priorato, le quali furono *S. Gregorio di Capodistria, San Martino di Sommocolle, Sant' Andrea di Tombello, Santa Marina di Munigo, i Santi*

Abdon e Sennen di Trevigiana, e Santi Giacomo e Bartolommeo di Grespignana. Posseduto fu questo Monastero dalla Congregazione Cluniacense per lo spazio di oltre due Secoli; nel qual intervallo di tempo essendosi intiepidito, anzi raffreddato del tutto il primitivo fervore della Monastica disciplina, si tirarono addosso que' rilassati Monaci talmente l'avversione universale del popolo, che giudicarono opportuno alla loro salvezza il ritirarsi furtivamente da' Chiostri circa la metà del XIV Secolo. Dopo la partenza de' Monaci fu questo Priorato ridotto in *Commenda* dal Romano Pontefice Urbano VI nell'anno 1378; ed indi soggiacque a quelle vicende, che saranno da noi esposte al Secolo XV; Epoca in cui le Monache Francescane entrarono ad abitare questo Monastero.

La Chiesa e Monastero de' *Canonici Regolari di S. Maria della Carità* riconoscono la loro origine e dotazione nell'anno 1120 da Marco Giuliani Nobile Veneto, il quale secondo il lodevole costume di que' tempi offrì a Dio ed all'Apostolo San Pietro i suoi averi nelle mani di Pietro Cardinale e Vescovo Portuense, allora Legato Papale in Venezia, ad oggetto di innalzare una Chiesa ed un Monastero ad uso di Canonici.

ci Regolari, promettendo perciò alla Sede Apostolica l'annuo censo d'un *Bisanzio* d'oro. Adunque il Romano Pontefice Callisto II con sue lettere dirette allo stesso Marco lodò la di lui divozione, lo animò all'esecuzione, e gli trasmise una pietra benedetta da porre la prima ne' fondamenti della Chiesa, che in fatti venne eretta sotto il glorioso titolo di *Santa Maria*. Fu offerto il dominio a' Canonici Regolari di *Santa Maria in Porto* di Ravenna, ma procrastinando essi d'assumerne il comando, il Pontefice Innocenzo II nell'anno 1134 commise loro o di accettarne tosto il governo, o di rifiutarlo per sostituirvi altri Canonici. Accettarono dunque i Canonici Portuensi l'offerto Monastero, e vi stabilirono un Collegio sotto la direzione di Druduno Priore. Ma essendo in progresso di tempo passato in Commenda il Monastero Portuense, e niente curandosi i Priori Commendatarj della Veneta Chiesa, fu questa unita alla Congregazione de' Canonici Regolari, appellati *Frisionarj di Lucca* con Bolla di Martino V assunto alla Sede Apostolica nell'anno 1417 dell'Era Cristiana. Perchè però la primitiva Chiesa consacrata solennemente dal Romano Pontefice Alessandro III nell'anno 1177, sembrava troppo ristretta al

frequente concorso del popolo, fu maestosamente ampliata con una Cappella Maggiore, per la di cui fabbrica Papa Eugenio IV mandò una pietra benedetta di porfido, encomiando la pietà de' Canonici con suo Breve segnato nel giorno III di Settembre dell'anno 1446.

L'insigne ordine de' *Cavalieri Templarj* istituito sin dall'anno 1118 sotto Baldoino Re di Gerusalemme, ottenne in Venezia due Chiese con fabbriche contigue ad uso di Monastero, l'una delle quali era chiamata *San Giovanni Battista del Tempio*, e l'altra *Santa Maria in Broglio*, ora detta *l'Ascensione*. Non sappiamo dire con certezza il tempo preciso, in cui si fondarono li due Veneti Monasteri di questa militar Religione, ma possiamo assicurare, che ciò avvenne nel XII Secolo di cui parliamo e qualche anno prima del 1187, in cui Gerardo Arcivescovo di Ravenna donò alla Religione de' *Templarj* un luogo chiamato *Fossa putrida*, perchè ivi fosse eretta una Chiesa et un Ospitale sotto la podestà del Prior di Venezia, come diffusamente racconta l'erudito Cornaro nelle sue Deche. Seguita l'abolizione memorabile dell'Ordine de' *Templarj* nell'anno 1312. Il Romano Pontefice Clemente V nell'anno stesso assegnò tutti i di
lui

lui beni alla *Religione* parimente *Militare* de' Cavalieri Gerosolimitani, detti poscia di Rodi, e finalmente di Malta; ed in fatti nel detto anno ne presero permanente possesso; ma siccome fissarono la loro principal residenza nel Monastero più ampio di *San Giovanni Battista*, quindi fu, che riuscendo alla Religione d'aggravio il mantenimento della Casa e Chiesa di *Santa Maria in Capo di Broglio*, con permissione del Pontefice Giovanni XXII nell'anno 1324 fecero di essa Chiesa e luoghi annessi perpetua ed assoluta vendita alli Procuratori di San Marco detti di *Supra*. Voglio osservare quì di passaggio esser assai controversa tra i Veneti Scrittori la vera etimologia della parola *Broglio*. L'erudito Cornaro fu di parere, che la Chiesa di *Santa Maria in Capo di Broglio* prendesse questo soprannome dalla vicinanza del luogo, ove solevano i Nobili aspiranti a qualche carica ridursi ad implorare i suffragj, il che da' Veneziani dicesi *Brogliare* e far *Broglio*: quindi reputa tradizione popolare, che per essere stata l'antica Chiesa fabbricata vicino all'orto delle Monache di *San Zaccaria* abbia desunta la denominazione di *Capo di Broglio*. Altri però, tra quali Bernardo Trevisan e Marco Foscarini, sostengono, che quello, che i

Latini dicevano *Ambitus*, in Venezia si chiamasse *Broglio* perchè il luogo ove i Nobili facevano le loro preghiere per ottenere i Magistrati, e gli onori della Repubblica, dicevasi *Bruolo*, nome comune appresso i Veneti ai luoghi chiusi e piantati di alberi. Ottavio Ferrari fu avvertito dell'origine di un tal nome dal Senatore Daniel Giustiniano, e la tenne per la miglior di tutte. Bernardo Trevisan *nella Laguna* pag. 66 prova lo stesso colla seguente terzina d'antico Poeta:

„ Dove li fari con l'angusto porto
 „ Per entro il qual entrando il mar si sparte
 „ In più lagune, e zugne a lo nostro Orto.

soggiunge quindi che quella parola *Orto* sta per *Bruolo*, il quale apparteneva alle Monache di San Zaccaria, ed era situato appunto nel luogo, dove oggi i Nobili si riducono a brogliare, e si estendeva fino alla Chiesa di Santa Maria posseduta una volta da' Cavalieri Templarj: e che da indi in poi si è conservata l'antica denominazione. Comunque sia è indubitato, che i ricercatori dell'origine delle voci hanno fantasticato assai intorno a questa. Il Ferrari suddetto inclinava a derivarla dal Greco; al Crame-

mero , e al Wagenseil passò per mente , che venisse dal Tedesco *Brul* , ovvero *Bryl* . Ma ritorniamo in cammino .

Ebbe ancora nel Secolo XII il suo primo incominciamento il celebre *Monastero di San Daniele* . Sin da' principj della nascente Repubblica la Nobile famiglia Bragadina fondata aveva una Chiesa ad onore del S. Profeta Daniele . Fatta questa in progresso di tempo soggetta alli Vescovi di Olivolo , Giovanni Polani nell'anno 1138 la donò con tutte le sue rendite a Manfredo Abate Cistersiense di Fruttuaria , perchè contiguo alla medesima ergesse un Monastero per abitazione de' suoi Monaci . Celebri si resero questi per l'esemplarità del loro vivere onde acquistarono molte possessioni , delle quali ottennero graziosa confermazione nell'anno 1165 dal Romano Pontefice Alessandro III ; riconfermate nel 1177 dal medesimo Alessandro , mentre si ritrovava in Venezia . Ma ne' primi anni del Secolo XIV andò sensibilmente decadendo nel Monastero l'antico fervore dell'osservanza , e minorossi pure a tal segno il numero de' Monaci , che nell'anno 1387 non era il Monastero abitato che dal solo Priore Giorgio di San Giorgio di Piemonte , uomo di perverso costume , e notoriamente Scismatico : onde sul

finire dello stesso Secolo dopo varie vicende fu conceduto alle Monache di Sant'Agostino, come a quell'Epoca più diffusamente diremo.

Il celebre Bonfiglio Zusto Piovano della Parrocchia di San Salvatore desideroso d'introdur nella sua Chiesa l'istituto de' Canonici Regolari di Sant'Agostino comunicò gl'interni suoi impulsi al Patriarca di Grado Enrico Dandolo, e da esso animato nella sua impresa trasse il Clero tutto della sua Chiesa nella medesima risoluzione, onde nel giorno terzo di Maggio dell'anno 1141 vestirono l'abito di Canonici Regolari di Sant'Agostino. Giovanni Polani Vescovo di Castello arse di sdegno a tal notizia, e perchè senza di lui licenza seguito era tal cangiamento sospese il Clero tutto di San Salvatore dalla celebrazione de' Divini uffizj. Fu cura del Patriarca Enrico d'informare il Romano Pontefice Innocenzo II, il quale con sua Bolla data li 13 Maggio del 1141 accolse la Chiesa di San Salvatore col nuovo Monastero sotto la protezione della Sede Apostolica, e comandò, che l'Istituto de' Canonici Regolari ivi fondato dovesse perpetuarsi. Dopo molte vicende, riferite per disteso dal Cornaro nelle sue Deche, ebbero questi Canonici anco-

ra a sostenere eterne contraddizioni da' Sacerdoti della confinante Parrocchia di San Bartolommeo, le quali terminarono soltanto nel Pontificato di Niccolò IV eletto nel 1288. La Chiesa poi, quantunque altre volte rifabbricata, dava contrassegni di prossima rovina sul principio del XVI Secolo; e quindi pensarono i Canonici a riedificarla in più ampia e maestosa struttura, quale al presente si vede, sul modello formato dal famoso Tullio Lombardo. Compita che fu nel lungo giro di molti anni fu decorata dell' Ecclesiastica Consacrazione nel giorno 30 Marzo 1739. Chi fosse voglioso di più circostanziate notizie può leggere oltre le Deche del suddetto Cornaro la Cronaca Latina di Francesco de Grazia intitolata *Chronicon Monasterii S. Salvatoris Venetiarum nunc primum editum Venet. 1766 in 4.*

Giusta il calcolo di Marin Sanuto il Cronista nell'anno 1150 fu edificata la Chiesa de' Crocechieri per Pietro Gusoni. Alcuni scrivono, che fu uno chiamato Cleto Grausoni, il quale anche fece edificare l' Ospedale ivi appresso. E dotò il Monastero, dove abbiano a stare Frati Crociferi, de' terreni, d'acque, e di paludi. E la Chiesa fu chiamata di Santa Maria de' Crocechieri. Col Sanudo s'accorda Francesco San-

sovino Lib. III; asserisce però, che i Crociferi entrarono ad abitar il Monastero nel 1148. Da questi Cronisti discorda Andrea Dandolo, a cui devesi maggior fede. Scrive egli, che il Fondatore fu *Cleto Grausoni*, e riponendo la fondazione della Chiesa e Monastero dopo aver raccontata l'elezione di Papa Adriano IV, eletto nel 1154, sembra che l'assegni all'anno susseguente 1155. Comunque sia, è indubitato, che la Chiesa nell'anno 1214 fu rovinata da un incendio, e rifabbricata poscia in più maestosa forma, nella quale durò sin' al Secolo XVIII, come altrove più opportunamente diremo. Decadendo di giorno in giorno la regolare osservanza de' Crociferi furono finalmente estinti nell'anno 1656 dal Romano Pontefice Alessandro VII; che assegnò i beni a favore della Repubblica di Venezia per la guerra di Candia.

In un' Isola della giurisdizione de' Vescovi Castellani fondò nell'anno 1175 Vital Michieli, allora Vescovo dello stesso Castello, un Ospitale sotto l'invocazione di Sant' Elena, riserbando a se, ed a' suoi Successori l'elezione del Priore, a cui con pubblico istromento si obbligarono d'ubbidire i Confratelli abitanti nel fondato Ospitale. Furo-no sin da principio il Priore ed amministra-
tori

tori del luogo Canonici Regolari; istituito a quel tempo assai esteso in Venezia. Nel decorso degli anni per le vicende delle cose umane, e molto più per que' gravi danni, che apportò alla disciplina Ecclesiastica la lunga continuazione dello Scisma, che travagliava allora la Chiesa, andò il Monastero in tal decadenza, che ne' principj del XV Secolo rimasto v'era ne' rovinosi edificj il solo Priore, che tutte consumava le rendite del Monastero. Consapevole di questi disordini il Pontefice Gregorio XII stabilì con suo Diploma segnato nel giorno 21 di Settembre dell'anno 1407; che il Monastero di Sant'Elena conceduto fosse alla Congregazione de' Monaci Olivetani, come a quell'Epoca esporremo.

Un altro Monastero fu innalzato nell'anno 1199 in due Isolette separate da picciol Canale, e non molto distanti da quella di Sant'Elena. Chiamasi oggidì da' Veneziani l'Isola *Sant'Andrea della Certosa*. Il fondatore fu Marco Niccola piissimo Vescovo di Castello, nella cui giurisdizione era compresa l'Isola. Desideroso il Prelato di stender il culto Divino la donò a Domenico Franco divoto Sacerdote della Parrocchia di Santa Sofia acciochè in essa fondasse ad onore di Sant'Andrea Apostolo un Tempio ed

un Monastero ad uso di Frati. Variano i Veneti Cronologi nel nominare l'istituto de' primi Regolari abitatori di quest'Isola. L'accurato Dandolo li chiama precisamente Canonici Regolari, ma la parte maggiore degli altri Cronisti co' quali è d'accordo pure il Senatore Cornaro, affermano che fossero *Frati Eremiti di Sant'Agostino*, come appunto vengono appellati negli antichi documenti, che ancora conservansi. Continuarono nel possesso di questo Monastero i Religiosi Agostiniani fin al Secolo XV in cui fu dopo lunghe vicende donato a' Monaci Certosini: del quale avvenimento in quel Secolo discorreremo.

Reca meraviglia il vedere che in questo XII Secolo non si fondasse di nuovo in Venezia alcun Monastero di donne, mentre tanti di Canonici e Monaci se ne videro sorgere. In fatti per rispetto a' Conventi di Monache dobbiamo soltanto inserire a questi tempi la traslazione delle Monache dell'antico Monastero di San Basso del vecchio Malamocco all'*Isola di San Servolo* per pia donazione di Pietro Abate de' *Sant'Illario e Benedetto* fatta a *Vita Abadessa de' Santi Basso e Leone* nell'anno 1109 dell'Era Cristiana, come di sopra abbiamo accennato al Secolo VIII. Sottoscrissero solenne-

nemente l'istromento di questa donazione il Doge Ordelafo Faliero e Giovanni Gradenigo Patriarca di Grado. Perchè poi le buone Monache poste in salvo da' pericoli delle inondazioni del mare non perissero oppresse dal rovinoso Monastero , a cui erano state tradotte , la famiglia Calbana , che poco prima partitasi da Capodistria fissata avea la sua dimora in queste Lagune , ne rinnovò da' fondamenti le fabbriche . Perseverarono in questo Monastero le Monache , e frequenti furono le loro vicende sia al Secolo XVII; in cui nel 1615 passarono ad abitare le fabbriche unite alla Chiesa di *Santa Maria dell' Umiltà* , già possedute dalla Religione de' Gesuiti , ad esse Monache donate con Decreto del Senato , che accolse le loro calde preghiere .

S E C O L O XIII.

Nuovi Monasteri e nuovi Ordini Religiosi ornarono la Dominante in questo Secolo. Fu primo in tempo quello di *San Domenico* o sia de' *Frați Predicatori* . Narrano concordemente molti Scrittori , che tra l' altre Città d' Italia abbia coll' Apostoliche sue predicazioni illustrata anche Venezia San Domenico glorioso Fondatore de' suddetti *Pre-*
di-

dicatori. Lasciando adunque da parte alcuni favolosi racconti del celebre Malvenda, è indubitato, che giunti quì dopo la morte del loro Santo Istitutore alcuni Religiosi fissarono la lor dimora presso la Chiesa Parrocchiale di San Martino, leggendosi in alcune Bolle Pontificie segnate negli anni 1226 e 1229 nominato il *Priore della Chiesa di San Martino di Venezia dell'Ordine de' Predicatori*. Diedero appresso tanti e tali esempi di virtù, di zelo, e di carità Apostolica che il benemerito Doge Giacomo Tiepolo giudicando a ragione necessaria al bene de' suoi Cittadini la loro permanente dimora, con pubblico istromento dell'anno 1234 donò ad essi un dilatato spazio di terreno allagato ancora dall'acque ne' confini dell'antica Parrocchia di Santa Maria Formosa. Pensarono adunque questi buoni Religiosi ad innalzare ivi ben tosto un ampio Convento, ed una magnifica Chiesa dedicata alli gloriosi Martiri *Giovanni e Paolo*. Per erezione di queste pie fabbriche il Romano Pontefice Innocenzo IV nell'anno 1246 concesse molte spirituali Indulgenze a chi colle sue elemosine avesse procurato di agevolarne il proseguimento. Tanto fu il fervore de' fedeli, e sì copiose furono le loro elemosine, che prima dello spirare del Se-
colo

colo XIII fu capace il nuovo Convento di ricevere i Religiosi tutti ragunati nell'anno 1293 per celebrare il Capitolo Generale dell'Ordine, essendo Maestro Generale Niccolò Boccassino, promosso poscia pel merito della sua virtù prima alla Sede Apostolica, ed indi all'onor degli Altari sotto nome del Beato Benedetto XI. Con Decreto del Consiglio Maggiore, a quest'Epoca annuo elettivo, fu ampliato il Convento nell'anno 1294. La Chiesa però e per l'ampia sua mole, e pel grandioso dispendio andava intanto lentamente proseguendo. Onde a facilitarne il compimento permise il Consiglio Maggiore nell'anno 1390, che all'avanzamento del Sacro edificio s'impiegassero Ducati dieci mila di ragione del pio legato del Procurator di San Marco Niccolò Lion. Con questi ed altri sussidj videsi ridotta a compimento la magnifica Chiesa, onde fu nel giorno XII di Novembre dell'anno 1430 solennemente consacrata dal Vescovo di Ceneda Antonio Corraro dell'Ordine de' Predicatori, onorando la funzione colla loro presenza molti altri Vescovi e Prelati di distinta qualità.

Contemporaneamente a' Religiosi *Predicatori* vennero pure in Venezia, e vi fissarono il loro domicilio i *Minori Conventuali* detti
vol-

volgarmente i *Frari*. Dopo la felice morte del Serafico loro Fondatore S. Francesco d'Assisi avvenuta nell'anno 1226 illustri furono gli esempi di Santità, co' quali si conciliarono questi buoni Religiosi l'amore, e l'ammirazione della Città. Perchè adunque uomini di conversazione sì santa fermar si potessero stabilmente in Venezia fu assegnata loro un'antica Abazia intitolata di *Santa Maria*, abitata già giusta il sentimento del Sansovino da Monaci bianchi. Non concordano i Cronologi nello stabilire l'anno preciso della fondazione del nuovo Convento. Il Sansovino la lega a' tempi d' Enrico Dandolo, ed il Wadingo seguito dal Tossignano ne mettono il principio all'anno 1225 sotto il Principato di Giacomo Tiepolo, che fu assunto al Trono Ducale solamente nel 1229, ovvero 1230. Noi adunque seguendo il calcolo dell'accurato Andrea Dandolo diremo che il Monastero fu fondato nell'anno VIII del Doge Tiepolo, cioè 1236 di Cristo. Fu dono di Giovanni Badoaro nel 1234 il terreno, su cui si cominciò ad innalzare la fabbrica. Andavansi frattanto disponendo l'opportune cose per l'erezione d'una magnifica Chiesa, nelle di cui fundamenta pose la prima Pietra Ottaviano Cardinale di Santa Maria *in via lata* Legato Apostolico im-

imponendo al nuovo Tempio il titolo di *Santa Maria Gloriosa*, e gli assegnò per festa Titolare la *gloriosa Assunzione della Santissima Vergine*, che celebrasi dall' universale Chiesa nel giorno XV d' Agosto . Cooperò all' accrescimento di quest' edificio nell' anno 1236 Daniel Foscari, ma Doge essendo Renier Zeno eletto nel 1252, il pubblico Erario somministrò ragguardevole somma di danaro, onde con questa, ed altre elemosine delle Nobili famiglie Veniera, Gradenigo, Giustiniana, Ziani, e Dandolo fu ridotto a totale perfezione il sacro Tempio, e poscia solennemente consacrato nel giorno 27 di Maggio 1491 da Pietro Trani Vescovo Telesino dell' Ordine de' Minori Conventuali. Risedette in questo Convento l' *Ufficio della Sacra Inquisizione*, di cui altrove abbiamo data l' origine: sin all' anno 1560, in cui fu collocato nel Convento di San Domenico di Castello, avendolo affidato il Romano Pontefice Pio IV all' amministrazione de' *Padri Domenicani*.

Pochi anni dopo, che le due illustri Religiose famiglie fondate da' Santi Domenico e Francesco vennero a fermare il loro domicilio in queste Lagune, fu in esse piamente accolto il Santo istituto degli *Eremiti di Sant' Agostino*, uniti in una Congre-

gazione appellata de' *Brittini*, o *Brettinesi* approvata dal Romano Pontefice Gregorio **LX** nell'anno 1228. Il loro primo domicilio fu nel *Sestiere* di Castello, in cui nel 1242 avendo comprato un sufficiente spazio di terreno vacuo, vi fabbricarono coll'assenso di Pietro Pino Vescovo Castellano un Monastero ed una Chiesa sotto il titolo delle *Sante Anna, e Caterina*. Tale fu l'esemplarità, e probità di costumi di questi primi Eremiti, che per Decreto dell'annuo Maggior Consiglio addì XIV Marzo 1284 ottennero indulti, ed elemosine dal pubblico Erario eguali a quelle già accordate alle due Religioni de' *Predicatori* e *Minori*. Ma siccome riusciva loro troppo incomodo agli esercizj del loro caritatevole zelo questo Monastero, così con l'assenso di Bartolommeo Querini Vescovo di Castello cedettero la loro Chiesa e Monastero a certe donne Religiose, come altrove riferiremo, ed essi si ritirarono a vivere nella Parrocchia di Sant'Angelo, ove fabbricarono un nuovo Convento con Chiesa dedicata al *Protomartire San Stefano*, e ne fu posta la prima pietra nel giorno VII di Giugno del 1294 dal già nominato Vescovo Bartolommeo Querini.

Dopo la demolizione del celebre Monastero

stero di *Sant' Ilario*, sopra da noi memorata al Secolo IX, ed avvenuta nell'anno 1247 i Monaci Benedittini si ritirarono al Monastero di San Gregorio, dove molto prima abitavano alcuni d'essi mandati dall' Abate di Sant' Ilario per officiare questa Chiesa Parrocchiale, che fin dal Secolo XII era di loro pertinenza: da questo tempo incominciarono gli Abati a chiamarsi ora col titolo de' *Santi Ilario e Benedetto*, ora con quello di *San Gregorio*, come con molti autentici documenti dimostra il Senatore Cornaro nelle sue Deche. Andrea Bon, scelto Vicario Generale nella Diocesi Castellana da San Lorenzo Giustiniano, fu l'ultimo Abate Regolare; e dopo la morte di Andrea il chiarissimo Monastero decaduto miseramente in Commenda perdette il suo lustro, finchè soppresso a giorni nostri, altro non rimane che la sola Chiesa la quale seguita a godere gli antichi suoi diritti Parrocchiali.

Il Serafico Ordine de' *Minori Osservanti di San Francesco*, da Marco Ziani figlio del Doge Pietro fu pure introdotto in Venezia, assegnandogli una sua Vigna, posta nella Parrocchia di Santa Giustina, in cui eretta vedevasi una Chiesa, acciocchè servisse d'abitazione a sei Religiosi. Segnò il suo Testamento il Conte Marco nell'an-

no 1253, e poco dopo morì. Fu in fatti costruito il nuovo Convento con approvazione del Romano Pontefice Alessandro IV. Dopo molte vicende accresciutosi il numero di questi pii Religiosi uopo fu di ampliare il Monastero, e rifabbricare di nuovo la Chiesa. Durò questa sin a' tempi del celebre Giacomo Sansovino, ma dando essa allora non pochi contrassegni di prossima rovina, si pensò a rifabbricarla da' fondamenti sul modello di quel rinomato Architetto. La prima pietra adunque fu posta nel giorno XV di Agosto dell'anno 1534; l'esteriore facciata però tutta di marmo fu innalzata sull'idea esibita dal Palladio; e Giulio Superchio Vescovo di Caorle decorò questo Tempio dell'Ecclesiastica consacrazione nel giorno II d'Agosto dell'anno 1582. Non posso tralasciare d'osservar quì di passaggio, esser costante tradizione tra' Veneti Cronisti, che l'antica Chiesa della Vigna, la quale credesi esser quella che ancora esiste nell'Orto di questo Convento, ed è dedicata all'Evangelista San Marco, il quale ritornando da Aquileja, (così scrive Andrea Dandolo latinamente) ove avea piantato l'Evangelio, a Roma, giunse alla palude chiamata Rivoalto, ove incalzando il vento, si fermò ad un luogo eminente nella Laguna,

na, e rapito in estasi udì dirsi da un Angelo: Pace sia con te, o Marco, quì riposerà il tuo Corpo. Credette l'Apostolo, che con ciò gli venisse predetto il naufragio, ma soggiunse l'Angelo: Non temer Evangelista di Dio; molto ti resta ancora a partire. Dopo la tua morte quì si fabbricherà una Città, ove sarà trasportato il tuo Corpo, e tu ne sarai il protettore. Soggiunge Marco Antonio Sabellico, che a quest'antica tradizione prestavasi tal credenza da' Veneziani, che soleva ogni anno portarsi il Doge accompagnato dal Senato a visitar questa Chiesetta, che reputavasi edificata nel sito preciso, ove avvenne la surriferita apparizione dell'Angelo.

Acquistò ancora stabile domicilio in Venezia verso la metà di questo Secolo la Religione militare de' Cavalieri Teutonici, illustre già nell'Oriente. Prestò questa validi soccorsi alla Repubblica nella guerra intrapresa l'anno 1256 per reprimere l'ingiuste violenze de' Genovesi, altrove da noi riferite. Il Doge Reniero Zeno, così scrive il suddetto Dandolo, non ingrato del favore, fece fabbricare un Monastero sotto il titolo della Santissima Trinità, ed avendolo dotato di possessioni l'offrì alla sopraddetta Casa de' Cavalieri Teutonici. Ove fos-

se però situata questa Casa de' *Teutonici* accennata dal Dandolo nol dice questo Cronista; ma il Cornaro (*Eccl. Ven. Tom. V Pag. 2*) senza veruna esitanza ne segna il sito vicino a quello dove il suddetto Doge Zeno fece ergere il Monastero della Santissima Trinità; dove cioè ora è quello de' PP. Somaschi intitolato *della Salute*, e dove ancora sussiste la Chiesa dedicata alla Santissima Trinità, della quale appresso diremo. E' indubitato però, che prima dell' anno 1221 essi aveano stabile domicilio in Venezia, poichè come scrive il Crunovio nel suo Trattato de' Maestri Generali di quest' Ordine, nel detto anno tennero in questa Capitale Città Capitolo Generale per l' elezione del Maestro Generale dell' Ordine. Avendo adunque preso possesso del nuovo Monastero innalzato dal Doge Zeno, ivi stabilirono la loro residenza, e seguita poi nell' anno 1298 la perdita di Tolemaide (ove aveano la sede principale della loro Religione) Conrado de Fauchtuvangen Gran Maestro dell' Ordine trasportò il domicilio principale di tutto l' illustre suo Ordine a Venezia. In questa nuova residenza furono eletti ne' Generali Capitoli due altri Gran Maestri cioè Gottifredo Hohenloe, e Siffredo Wucguvangen, il secondo de' quali trasferì

ferì la Sede del Gran Magistrato nella Città di Mergenburg nella Prussia l'anno 1309; restato essendo però, com'era prima il Monastero della Trinità sotto il governo d'un Maestro Provinciale, o Priore dell'Ordine. In processo di tempo ridottisi in questo Monastero a sempre minor numero i Cavalieri, ne fu dato in Commenda il Priorato per concessione Pontificia alla famiglia patrizia Lippomana, finchè l'anno 1592 restato essendo vacante per la morte di Pietro Lippomano, l'Arciduca d'Austria Massimiliano eletto Re di Polonia, e Gran Maestro dell'Ordine Teutonico, riputando un diritto della sua Dignità l'elezione del successore, istituì Priore il Conte Sforza di Porcia. Ricusò il Veneto Governo di accordarne al suddetto Conte il possesso; ed entrato essendo mediatore tra queste due Potenze, che erano già unite in amistà, il Romano Pontefice Clemente VIII eletto l'anno medesimo, furono sopite le nascenti differenze a condizione che contribuendosi una determinata somma di soldo all'Ordine Teutonico, dovesse il Veneto Monastero della *Santissima Trinità* interamente sopprimersi, e la di lui Chiesa e fabbriche annesse assegnarsi per la fondazione del Seminario de' Chierici, già universalmente co-

mandata dall' Ecumenico Concilio di Trento .

Gli Eremiti di Sant' Agostino , i quali , come di sopra abbiamo detto , eransi stabiliti prima nel Monastero di *Sant' Anna e Caterina* di Castello , e poscia nella Parrocchia di Sant' Angelo , furono ancora in questo Secolo introdotti al possesso dell' Isola appellata *Santa Maria di Nazareth* , oggidì *Lazzeretto Vecchio* . E' verisimile , quantunque ne ignoriamo l' anno preciso , che la detta Isola fosse loro conceduta ne' principj del 1200 , poichè in un autentico documento , riportato dal Cornaro nelle sue Deche , leggiamo , che *Pietro Pino Vescovo di Castello nel Mese di Maggio dell' anno 1249 ad istanza e richiesta del Priore , e de' Frati Eremitani di Santa Maria di Nazareth benedisse la prima pietra , e la pose nel luogo ove abitavano li detti Frati , e dove disegnavano di fabbricar una Chiesa di Dio , e della Beata Maria Vergine* . In quest' Isola dimorarono i buoni Religiosi , finchè desiderando il Senato di costruire nella medesima un Ospitale , come altrove più diffusamente riferiremo , il Romano Pontefice Eugenio IV nell' anno 1436 sopprese il Monastero , e la denominazione di *Nazareth* .

In-

Incerta è l'Epoca precisa in cui il *sacro Ordine del Monte Carmelo* fu accolto in Venezia. Racconta Francesco Mondini nel suo Libretto intitolato *Carmelo il favorito*, che Giovanni Zancarolo Nobile Veneto condusse nell'anno 1125 dall'Asia alcuni Religiosi Carmelitani, e che gli collocò in un angusto Tempio e Romitaggio. Ma come riflettono opportunamente gli eruditi Vettor Sandi e Flaminio Cornaro, è più verisimile, che quest'illustre Ordine fosse introdotto in Venezia verso la fine del Secolo XIII, di cui ora scriviamo. In fatti la Chiesa della *Madonna de' Carmini* fu edificata solamente nell'anno 1286, e consacrata solennemente nel giorno VI Aprile del 1348 da Marco Morello, già Priore del Convento, ed indi Vescovo Domocense, coll'assistenza di altri Prelati, che vollero decorare la sacra funzione.

E' parimente incerto il tempo preciso, in cui la Chiesa *di Santa Maria della Misericordia* fondata da Cesare Giulj, o pure secondo altri Cronisti dalle due famiglie Giulia e Moro, in un sito, che per esser coperto di terreno assai erboso era appellato allora *la val verde*, fu consegnata agli *Eremitani di Sant' Agostino*. Da' pubblici documenti però della pia *Confraternita della*
Mi.

Misericordia rileviamo, che nell'anno 1282 erano questi Religiosi in possesso della Chiesa suddetta e dell' annesso Monastero. Dopo molte vicende nell'anno 1369 per sentenza del Patriarca di Grado Commissario Apostolico delegato dal Romano Pontefice Urbano V fu assegnato in perpetuo il padronato di questa Chiesa, del Monastero già reso vuoto dalla peste, e del contiguo Ospitale, a *Giacomo Moro figlio, et alla discendenza di Marin Moro della Parrocchia di San Simeon Profeta*. Continuò sempre nella famiglia Moro la giurisdizione di presentar il Priore assunto per lo più dalle qualificate persone del medesimo Casato. Il Romano Pontefice Clemente VIII volendo decorare vie più questo *Priorato* nel giorno 27 Maggio del 1600 concedette, che i Priori della *Misericordia* tanto ne' Sinodi Diocesani, ne' quali ottengono il secondo posto dopo il Patriarca, quanto ne' Concilj Provinciali, potessero vestire il *Rocchetto*, e l' abito di Notai Apostolici, e nella propria Chiesa in ogni solennità usar la *Mitra*, ed altre Insegne Pontificali, e conceder al popolo in esso Tempio adunato la solenne benedizione.

Benchè cotanto numerosi fossero nel XIII Secolo i Monasteri edificati per abitazione
di

di *Monaci, Frati Eremitani, Mendicanti, e Canonici Regolari*, soli sei *Conventi di Monache* si aggiunsero alli quattro ne' precedenti secoli innalzati in questa *Dominante*; de' quali ecco le più precise memorie. In una parte rimota della Città, dove vedevasi una picciola Chiesa dedicata a' Santi *Martiri Giovanni e Paolo* sopra una palude non molto lontana dalla *Cattedrale* fu edificato un *Monastero* dal Doge *Pietro Ziani* ad impulso del *Cardinale Ugolino Vescovo d'Ostia*, Legato di *Onorio Papa III*. Prima però fece il pio Doge edificare una Chiesa, la quale in memoria della *Basilica* consacrata a *Maria Vergine in Gerusalemme*, e poco avanti da' *Saraceni* occupata, fu intitolata *Santa Maria Nova in Gerusalemme*. Anche il *Cardinal Legato* contribuir volle a questa pia fabbrica, onde pel mantenimento delle *Sacre Vergini*, nel nuovo *Monastero* adunate, fece comprare col suo soldo tredici possessioni del *Territorio Padovano*, le quali poi assunto alla *Sede Apostolica* col nome di *Gregorio IX* esentò d'ogni aggravio di *Decime* con *Bolla* data nel *Lateranense Palazzo* addì 4 *Gennajo 1234*. Fondato il *Monastero*, ed accoltevi alquante *Nobili Vergini*, fu loro, a norma di quanto praticavasi in quello di *Gerusalemme*,

me, assegnato l'abito, detto di San Marco, e la Regola di Sant' Agostino per professare. Fu più volte quest' illustre Monastero incenerito dalle fiamme, e segnatamente nell' anno 1487; in cui il pio Doge Agostino Barbarigo, conoscendo la total impotenza delle Religiose, impetrò dal Senato, che a pubbliche spese se ne risarcissero perfettamente i sofferti pregiudizj. Frequenti furono le vicende di questo Monastero, descritte per disteso dal Senatore Cornaro; noi ci contenteremo di osservare, che essendo egli illustre per il decoro della sua origine, e per le replicate prerogative con le quali fu in tutti i tempi distinto e favorito sì dalla costante liberalità de' Romani Pontefici, come pure dalla singolare munificenza del Veneto Principato, nel giorno 23 Aprile dell' anno 1613 il Senato decretò, che la Chiesa del Monastero di Santa Maria delle Vergini, perpetuo padronato de' Dogi dovesse ogni anno esser solennemente visitata dal Principe e dal Senato nel giorno primo di Maggio, come quello che era il primo de' due, ne' quali aveva Bonifacio IX concessa l' Indulgenza *di Santa Maria della Porziuncola*, e che pochi anni avanti, vale a dire nell' anno 1605, era stata da Paolo V confermata, e dichiarata *Plenaria*, e perpetua.

Qua-

Quasi nel medesimo tempo sorse altro Monastero nella Giudecca . La Beata Giuliana della nobilissima stirpe *de' Conti di Collalto* avendo ricevuto per mezzo dell' illustre Martire San Biagio Vescovo di Sebaste, che in visione le apparve, il divino comando, di partirsene da *Gemola* nell'anno 1222, e di trasferirsi in Venezia per ivi nell'estremo confine dell'Isola chiamata allora *Spinalonga*, ed ora *Giudecca*, come esposto abbiamo nella Dissertazione XX, costruire un Monastero sotto la di lui invocazione, eseguì tosto il divino volere; e giunta in Venezia ricevè per facoltà ottenute dal Senato in perpetuo dono una Chiesa col titolo dello stesso San Biagio, e una Casa, che fondate sin dal Secolo X dalle Nobili famiglie *Capovana*, *Pianiga*, ed *Agnusdei*, servivano di ricovero a que' pellegrini, che passavano in Terra Santa. La Casa fu perfezionata ad uso di Monastero da' Procuratori di San Marco avvisati in visione, (come è tradizione costante) dal mentovato glorioso Martire Biagio. Divulgatasi per la religiosa Città la notizia di fondazione sì prodigiosa, molte Nobili Vergini ricercarono di vestire sotto questa Santa Abadessa l'abito Monastico, onde ben presto divenne cospicuo e numeroso il Mo-

nastero. Ma dopo la gloriosa morte della Santa Fondatrice, avvenuta nell'anno 1262, l'austera osservanza della Regola di San Benedetto andò passo passo rilassandosi, cosicchè per rinnovare il primitivo fervore il zelante Patriarca Antonio Contarini fu costretto ad intraprenderne la riforma nell'anno 1519; impresa ch'ebbe la più felice riuscita. Minacciando però imminente rovina ne' principj del XVIII Secolo il sacro Tempio logorato dal lungo corso degli anni, convenne rialzarlo da' fondamenti in quell'ornatissima struttura, in cui ora si vede. A questi due segue quello detto di *Santa Chiara*.

Nell'anno 1236 Giovanni Badoaro unitamente a Maria e Lavinia sue Cugine, come rilevasi dagli autentici documenti che ancora conservansi nell'archivio del Monastero, diedero in libero dono per fondar un Convento di Monache dell'Ordine di *S. Damiano* (in questa guisa erano allora appellate le Suore Francescane) un ampio spazio di paludoso terreno nella Parrocchia di Santa Croce a Costanza destinata prima Priora, la quale nel seguente anno ne fu posta in possesso per Decreto del Doge Giacomo Tiepolo. Scrivono il Gonzaga, ed il Wadingo, che la Beata Agnes,

se, sorella di Santa Chiara si portasse a Venezia per porre in sistema il nuovo Monastero, e che ne costituisse prima Abadesa Auria discepolo della medesima Santa Chiara. Noi ignoriamo con qual fondamento ciò scrivano questi accreditati Annalisti, e solamente sappiamo, che da un informe principio di Cronichetta conservata nel Monastero, ed esaminata dal Senatore Cornaro, rilevasi, che un' Auria ne fu la prima Abadesa, e che Costanza fondatrice del luogo, nata dalla nobile famiglia *Calba* avesse due figlie Maria e Gabriela Monache in San Marco di Ammiano, le quali si fecero seguaci del Serafico Istituto. Comunque sia, è certo, che il primo titolo, di cui fu decorata la Chiesa, fu di *Santa Maria Madre del Signore*, e così viene appellata dal Doge Tiepolo nel sopraccennato Decreto, ed in molti Pontificj Diplomi di que' primi tempi, riportati dal Cornaro nelle Deche; finchè nel decorso degli anni in venerazione della *Santa Fondatrice dell'Ordine* la Chiesa andò poco a poco acquistando il nome di *Santa Chiara*. Dopo varie vicende soggiacquero il Monastero e la Chiesa nell'anno 1574 ad un terribile incendio, che distrusse la maggior parte di questi edificj. Accorse la carità de' fedeli a rialzare l'in-

cenerite fabbriche, onde nel giorno 28 Aprile del 1620 Giovanni Tiepolo Patriarca di Venezia decorò la Chiesa, ridotta già al totale suo compimento, dell' Ecclesiastica Consacrazione .

Coetaneo al Monastero di *Santa Chiara dell'Ordine Serafico* fu quello delle Monache *Cisterciensi di Santa Maria della Celestia*. Fioriva quest'Istituto nella Città di Piacenza allorchè Reniero Zeno, poi Doge, partito da Venezia nell'anno 1236 governava quella libera Città, da cui fu scelto *Podestà*. Ebbe egli molti incontri d'ammirare l'esemplare vita di quelle Religiose, e desideroso d'introdurle nella sua Patria ottenne finalmente, che dodici Monache, scelte fra le più capaci e virtuose, venissero per fondare in Venezia il nuovo Monastero. Furono in fatti esse accolte con quella venerazione, che era dovuta alla loro virtù, e fu con mirabile sollecitudine eretto loro il Convento, che nello stesso anno primo della sua fondazione, e di Cristo 1237, fu dal Romano Pontefice Gregorio IX accolto sotto la protezione della Sede Apostolica, e chiamato *Santa Maria de Celestibus*. Vivevano dopo lungo giro d'anni in perfetta quiete queste pie Religiose, quando nell'anno 1569, la notte precedente

te

te al giorno XIV di Settembre dedicato all' esaltazione della Santa Croce , accesosi improvvisamente violento fuoco nel pubblico Arsenale , e passata la fiamma alli depositi della polvere per l' artiglierie , avvampando questa in un istante scosse con tal impeto il contiguo Monastero della Celestia , che in un momento si ridussero in un mucchio di rovine tutte le fabbriche . Sin dal principio dello scoperto incendio le Monache eransi providamente rifuggite nelle case loro paterne , dalle quali passarono ad abitare nel Convento di San Jacopo della Giudecca , e quivi dimorarono per lo spazio di cinque anni , finchè rialzati in più ampia e magnifica struttura i rovinati edificj , fecero ritorno alla loro prima abitazione nel 1574 nel giorno XIV di Marzo accompagnate con festosa pompa dal Patriarca Giovanni Trevisano , e da numeroso concorso di Nobili . La Chiesa fu rifabbricata sul modello ben ideato di Vincenzo Scamozzio , e poscia nel 1611 dal Patriarca Francesco Vendramin solennemente consacrata a Dio sotto il titolo di Maria Vergine assunta al Cielo , e de' Santi Abati Benedetto , e Bernardo nel giorno XVI Aprile .

Verso la fine di questo XIII secolo ebbe pure il suo primo incominciamento il Mo-

nastero delle *Monache Agostiniane di Santa Caterina*. Reso vuoto il Convento de' Religiosi *Sacchiti*, de' quali di sopra abbiamo ragionato al Secolo XI, Giovanni Bianco pio Mercatante Veneziano deliberò d' acquistare il sacro luogo per assegnarlo a qualche religiosa famiglia, che ivi continuasse il culto divino; e ne fece in fatti l' acquisto nell' anno 1288 con licenza del Romano Pontefice Niccolò IV, il quale ne commise l' esecuzione al Vescovo di Castello Bartolommeo Quirini. Fedele il Bianco all' assunto si impegnò pochi mesi dopo consegnò in potere di *Bortolotta Giustiniana*, che fu la prima Abadessa, non solo l' antico Monastero de' *Sacchiti*, ma una casa contigua, e tutti li suoi averi, de' quali riserbòsi solamente sua vita durante l' usufrutto necessario per suo alimento, confermando poscia la pia donazione col suo testamento dell' anno 1291. Quest' illustre Vergine *Madre e Fondatrice* era figlia, giusta il racconto del Cornaro del celebre Niccolò Giustiniano prima Monaco in San Niccolò del Lido, e poi per dispensa del Romano Pontefice Alessandro III marito d' Anna Michiele, consorti d' eguale pietà; i quali dopo aver ricevuta da Dio la benedizione di numerosa prole, vollero terminar la loro

vita nel Divino servizio, ritirandosi Niccolò nel primiero suo Monastero, e chiudendosi Anna in quello di Sant'Adriano di Costanziaco; destinò d'accompagnarla *Bortolotta* una delle tre figlie; ed in quel monastero in fatti vestì l'abito di San Benedetto; ma prima di professare la regola, uscì da que' Chiostri desiderosa di stabilir in Venezia una nuova fondazione. Per la qual cosa avuto l'incontro d'ottener le fabbriche di Santa Caterina, ivi sotto la regola di Sant'Agostino radunate molte Nobili Vergini v'istituì un Monastero, che dal nome de' suoi primi abitatori continuò a chiamarsi *Santa Caterina de' Sacchi*. Da così fausti principj, e da così nobile fondatrice deriva questo Monastero giusta la relazione del Cornaro. Non potrà forse taluno comprendere, come questa narrazione s'accordi coll'invariabile cronologia de' tempi. Imperocchè il matrimonio di Niccolò avvenne nel Pontificato di Alessandro III e nel Principato di Vitale II Michiele dal popolo ucciso nell'anno 1172, la partenza di *Bortolotta* da Costanziaco viene segnata prima di professare la Regola di San Benedetto, e poi si soggiunge, che *Giovanni Bianco* le consegnò immediatamente il *Monastero di Santa Caterina*; ora questa consegna non

avvenne se non nell'anno 1289; sicchè dovea allora, a quel che apparisce, questa pia Vergine sorpassare gli anni 100 dell'età sua. Ma se riflettiamo all'intera serie de' fatti, possiamo calcolare, che l'età di Bortolotta al momento della consegna del Monastero fosse di soli anni 90. Infatti il Monaco Niccolò s'unì in Matrimonio nell'anno 16 dell'età sua, e di Cristo 1170 circa. Bortolotta fu l'ultima delle figlie, e figli da lui generati; sicchè facendo riflesso alla vita continente di que' secoli, si può arguire, che Bortolotta fosse procreata nell'anno quarantesimo quinto, di Niccolò, e dell'Era Cristiana 1199, sicchè nel 1289 in cui seguì la consegna del suddetto Monastero dovea avere Bortolotta anni 90 solamente: ed ecco una età niente inverisimile in una donna Abadessa e Fondatrice di Sacre Vergini. Io non voglio però tacere, che il Monaco scrittore della Vita di Niccolò, registrato dal Cornaro nelle Deche nulla scrive dell'andata di Bortolotta a Costanziano, nè della fondazione suddetta, e solamente riferisce, che visse *Nubile, innupta permansit*.

Benchè non ritrovisi memoria dell'illustre *Monastero di Santa Croce della Giudecca* anteriore all'anno 1328, sembra verisimile, però

però che questo fosse fondato, non già nel 1100 come scrive Vettor Sandi, ma nel giro del XIII Secolo. In fatti esisteva questo Convento in detto anno 1328, in cui il Maggior Consiglio accordò ad alcuni privati porzione delle paludi contigue al Monastero di Santa Croce. Ristrette furono in que' primi tempi le sue rendite in guisa tale, che bene spesso doveano quelle pie Religiose penuriare il necessario loro alimento; ma ciò non ostante numerose concorrevano molte Nobili Vergini a professare ivi l'*istituto di San Benedetto*. Nel principio del XVI Secolo ritrovandosi sollevato nelle sue ristrettezze il Monastero l'antica Chiesa indebolita dal lungo corso degli anni ebbe bisogno d'essere rifabbricata, ed in fatti nel giorno 25 Aprile dell'anno 1508 fu posta la prima pietra benedetta, e nel breve giro di sette anni si ridusse a totale compimento la fabbrica; laonde Antonio Contarini Patriarca di Venezia solennemente la consacrò nello stesso giorno 25 Aprile dell'anno 1515: Riuscì ella assai ragguardevole per la magnificenza degli altari ec., ma il decoro principale l'ottenne dalle preziose Reliquie, delle quali altrove discorreremo.

*Ospitali, Luoghi Pii e Confraternite dalla
fondazione della Città sin'al 1300.*

XIV. Non si fermò già la costante e religiosa pietà degli antichi Veneziani nella sola erezione di cotante Cattedre Vescovili; Chiese Parrocchiali, e Monasteri sì d'uomini, come di donne sinora succintamente da noi in serie descritti, ma si fece ella ammirare ancora nella fabbrica di molti *Ospitali e Luoghi pii, e Confraternite*, de' quali colla maggiore precisione siamo a ragionare in quest' Articolo.

S E C O L O X.

Il primo Ospitale, di cui ci resti qualche memoria, fu edificato dal Santo Doge Pietro I Orseolo assunto al Trono Ducale nell' anno 976 dell' Era Cristiana. Dopo aver egli ristaurata la Ducale Basilica di San Marco fece edificare a sollievo de' poveri non lungi dal suo Palazzo al Capo della Piazza un Ospitale in cui raccoglierne, e con sufficienti rendite alimentarne un buon numero. Fu allora appellato l' *Ospitale di San Marco*. Nel 1365 il Maggior Consiglio comandò addi X Luglio, che i Priori dell'

dell'Ospitale di *S. Marco* dovessero esser tratti dall'ordine de' Cittadini Veneti Originarj. Essendosi nell'anno 1581 decretata la fabbrica delle *Procuratie Nuove*, fu l'Ospitale trasportato in una picciola piazza situata nella Parrocchia di *S. Giminiano*, detta *Campo Orseolo*, ora volgarmente *Campo Rusolo*, e l'Oratorio, ossia Chiesetta prese il titolo di *San Gallo*, ed è di decente struttura. Ritiene ancora il Doge pro tempore sopra la detta Chiesa ed Ospitale il Padronato assoluto destinando alla cura dell'Oratorio un Ecclesiastico dell'ordine de' Veneti Cittadini Originarj. Secondo il racconto del Sansovino nel Lib. II l'antico Ospitale era situato al pie del campanile di *San Marco*.

In questo medesimo secolo fu istituito un altro Ospitale nell'Isola di *Spinalonga*, ora *Giudecca*, dalle nobili famiglie Agnusdei, Capovana, e Pianiga col titolo di *San Biagio* ad uso d'accogliere que' Pellegrini, che passavano a visitare i luoghi Santi della Palestina. Fu la Chiesa di questo pio Luogo solennemente consacrata, e decorata di spirituali Indulgenze nell'anno 1188 da Marco Niccola Vescovo di Castello. Continuò l'Ospitale, finchè fu donato alla Beata Giuliana di Collalto per l'erezione d'un Monastero nell'anno 1222, come di sopra fu detto.

Per quello che spetta alle *Confraternite* prima di tessere la loro serie voglio osservare, che degne esse sono di aver luogo in questo Saggio, perchè antichissime ed in gran numero in questa Città. Se vogliamo stare all'asserzione di Oderico Rinaldi negli *Annali Ecclesiastici* all'anno 1267: *primum*, sono sue parole, *Laicorum Sodalitium, cui vulgo Confraternitas nomen*, nacque in Roma nell'anno 1267, coll'essersi istituita la *Confraternita di Santa Maria del Confalone*, la quale fu confermata da Papa Clemente IV, *hujus exemplo*, segue il Rinaldi, *condita alia pia sodalitia, & a Summis Pontificibus accendende pietatis ergo probata, & confirmata fuerunt*. Di questo sentimento fu pure prima del Rinaldi Tommaso Bosio nel Lib. IX Cap. 5. *de signis Eccles.*, dove fa autore della prima *Confraternita San Bonaventura*. Ma ciò non ostante è più che certo, che in Venezia si trovano memorie di *Confraternite Laiche* sin dal Secolo X. Erano quivi appellate *Scuole*, nome che tuttavia in Milano, e in altre Città, come attesta il Muratori nella *Dissert. 75 sopra l'antichità Italiane*, si dà a simili Compagnie e *Confraternite Laicali*, perchè *Scuole* esse sono della *Pietà Cristiana*. Ma particolarmente in Venezia

zia il detto costume invalse; essendo in questa Città così copioso il numero delle medesime, come riflettono il Sansovino, il Cornaro, il Dottore Coletti, e particolarmente Niccolò Crasso nell'Annotazione X al Fiorentino Giannotti, che *in ciascuna Chiesa e Tempio molte, et almeno due si ritrovano, volgarmente chiamate scuole anche esse, o Fraterne; l'una ornata col nome del Santissimo Sacramento, l'altra alla Beatissima Vergine consacrata; ma inoltre appena alcuna Cappella, o luogo sacro si ritrova, dove non si riverisca, e si celebri la festività di alcun Santo. Onde nasce, che il numero di così fatte scuole sia quasi infinito con molto accrescimento del culto divino, e splendore della Città. In fatti a restar persuasi di questa verità predicata dal Crasso basta riflettere, che ognuna delle Arti in Venezia forma la sua particolare Scuola o Confraternita, essendo ben libero a ciascheduno professare ed esercitare in pubblico ed in privato quell'Arte, che più gli va a genio, ma fatta la scelta, deve essere ascritto ad un Collegio, che suole esser composto d'individui dell'arte medesima e Scuola si chiama, che ha le sue leggi, regole, e particolari costituzioni. Ora essendo le diverse Arti esercitate in Venezia,*

zia, come nel Tomo II abbiamo esposto, cento e dodici, quindi ne segue, che le sole Confraternite composte dall'Arti, cento e dodici sieno anch'esse. In mezzo adunque di così copioso numero di pie Confraternite non avendo potuto rintracciare la precisa origine d'ognuna per la non curanza degli antichi Nazionali scrittori, ci restringeremo a registrare di secolo in secolo quelle solamente delle quali ci restano traccie e monumenti sicuri.

Deve tra queste annoverarsi l'antica *Scuola* fondata ad onore di *Maria Vergine* nell'insigne Parrocchiale Chiesa di Santa Maria Formosa sotto il glorioso titolo della *sua Presentazione*; la quale gloriasi a ragione d'aver avuta la sua prima origine nell'anno di Cristo 933, ed in un Oratorio contiguo alla Chiesa suddetta frequenta i suoi divoti esercizi.

S E C O L O X I.

In questo avvenne la fondazione del più antico degli Ospitali, che ora esistono in Venezia, e fu quello fabbricato sotto l'invocazione de' *SS. Apostoli Pietro e Paolo* da una pia Confraternita di Persone coll'oggetto di ricoverare i Pellegrini, che andavano in Pa-
le-

lestina. Passò poscia l'Ospitale a dar ricetto alli poveri uomini infermi, o feriti. Un così misericordioso istituto si conciliò l'universale approvazione de' Cittadini, li quali concorsero con sì generose elemosine a perfezionare gli opportuni edificj, che coll'avanzo delle medesime potè la Confraternita acquistare le rendite necessarie per il sostentamento de' poveri. Destinò poscia la medesima al buon governo di questo pio luogo un Priore, ed alcuni Procuratori, in quali in progresso di tempo passò interamente l'amministrazione delle rendite, e l'economica direzione dell'Ospitale. Circa l'anno 1328 venne fortunatamente eletto Priore Marco Bonaccorso uomo di carità esemplare, il quale ampliò gli edificj per gl'infermi, fece costruire un'assai comoda abitazione ad uso de' Priori pro tempore, ed avendo ritrovate assai diminuite le rendite le accrebbe notabilmente colla sua industria, ed indefessa attività. Pensò poi a dare stabile sussistenza al bene da lui operato, e quindi implorò dalla sovrana autorità nell'anno 1348, che accoglier volesse con titolo di padronato sotto la valevole sua protezione l'Ospitale, e le sue rendite, delle quali avessero l'amministrazione il Priore, e cinque Procuratori, tre scelti dall'Ordine

Pa-

Patrizio, e due da quello de' Cittadini: Ma sebbene con queste regolazioni erasi provveduto sufficientemente alla corporal assistenza degli infermi, si pensò nel seguente secolo, che i poveri ammalati, massimamente i feriti, aveano bisogno del pronto ajuto ed assistenza spirituale d'un sacerdote. Quindi fu, che Marino Michele Priore nell'anno 1441 umiliò le sue istanze al Romano Pontefice Eugenio IV, acciocchè concedesse l'istituzione d'un Cappellano, che giornalmente celebrasse il Santo Sacrificio nell'Ospitale, ed amministrasse sì agl'infermi come al Priore, e Domestici gli Ecclesiastici Sacramenti. Rimise la supplica Eugenio al Santo Vescovo di Castello Lorenzo Giustiniano, il quale nell'anno 1445 accordò l'istituzione del desiderato Cappellano, il quale potesse cotidianamente celebrare, ed ascoltare la Confessione degl'Infermi, ma ordinò, che questi dovessero ricevere l'augusta Eucaristia ed altri Sacramenti dalli Parrochi della Chiesa Cattedrale. Il Pontefice Pio IV nell'anno 1560 ampliò questi privilegj ammettendò l'Ospitale, e i di lui ministri alla partecipazione di tutti que' privilegj, de' quali godono gli Ospitali di Santo Spirito in Saxia, di San Giacomo in Augusta, e di San Giovanni Laterano in
Ro-

Roma . La Chiesa di quest'Ospitale è piccola bensì , ma divota , pulita , e di bella struttura .

S E C O L O XII.

Allorchè in questo secolo i Veneti legni con gran frequenza approdavano alle scale mercantili della Sorìa , incontravano bene spesso i Veneziani la disgrazia di restar infetti dalla lebbra , morbo allora assai comune in quella Regione , onde ritornati poscia alla Patria lo comunicavano fatalmente anche ad alcuni de' loro Concittadini . A ricovero adunque di que' miserabili , che oppressi da questa schifosa infermità , non avevano la maniera opportuna di medicarsi nelle proprie case , ne fu destinata una nella Parrocchia de' Santi Gervasio e Protasio nel luogo appellato anche al presente *Corte di San Lazaro* , così detto perchè nel Dialetto Veneziano suol la lebbra chiamarsi *mal di San Lazaro* . Riusciva troppo angusto quest'Ospitale per dar ricetto a' numerosi infermi ; onde Leone Paolino uomo assai pio , avendo ricevuto in dono dall'Abate di Sant' Ilario un' Isola della Veneta Laguna , edificò ivi un nuovo Ospitale , ed una Chiesa sotto l'invocazione di *S. Leone Papa* , che offrì dopo

po nell' anno 1182 in libero dono alla Chiesa Cattedrale di Castello, acciocchè restasse in di lei perpetua giurisdizione, e padronato. Nel XIII Secolo ritrovasi cangiato il nome di quest' Ospitale di *S. Leone* il quale sin dall' anno 1262 chiamato viene negli autentici documenti con quello di *San Lazaro*. Raccoglievansi in questo pio alloggio uomini e donne, i quali secondo l' uso di que' tempi *Fratie e Suore* erano appellati. Ecco l' origine di questo pio luogo trasportato poi nel XVII in Venezia, ove prese il titolo di *Ospitale de' Mendicanti*, come a quell' epoca riferiremo.

Nell' anno 1154 Cleto Grausoni, fondatore della Chiesa e Monastero di *Santa Maria de' Crociferi*, fece ivi appresso innalzare un Ospitale, ove i poveri infermi fossero con attenta sollecitudine assistiti e medicati. Ebbero la cura dell' Ospitale i Religiosi Crociferi, ed in esso da principio, è verisimile, che fossero accolti indifferentemente uomini e donne, poveri ed infermi; ma nel decorso degli anni furono esclusi gli uomini e restò aperto alle sole donne; anzi dopo la soppressione de' Crociferi sopraccennata i Procuratori di San Marco protettori dell' Ospitale l' assegnarono al ricovero delle Vedove de' Soldati defunti in
pub-

pubblico servizio; questa limitazione però fu ben presto levata a favore d'ogni condizione di povere donne, come si osserva al presente.

Alquanti anni prima, vale a dire, nell'anno 1141 giusta il calcolo di Andrea Dandolo ad alloggio de' Fedeli, che con frequenza in questo secolo intraprendevano il pellegrinaggio de' sacri luoghi di Terra Santa in una elevata palude contigua al Canal Orfano fu istituito dal pio uomo Pietro Gatilesio un capace Ospitale sotto l'invocazione del *Santo Pontefice e Martire Clemente*. Fu questo sin da principio per volontà del Fondatore assoggettato alli Patriarchi di Grado, e diretto immediatamente da' Canonici Regolari, i quali eleggevasi in caso di vacanza il loro Priore, che veniva confermato dal Patriarca di Grado. Col medesimo oggetto di alloggiare i Pellegrini, che andavano in Terra Santa, furono ancora in questo Secolo istituiti i due Monasteri con li rispettivi Ospitali di *Santa Maria in Capo di Broglio*, e di *San Giovanni Battista* affidati alla direzione de' Cavalieri Templarj, de' quali abbiamo nel precedente Articolo a sufficienza ragionato.

Per rispetto alle pie Confraternite Laica-

li non sappiamo con certezza, che nessuna fosse istituita in questo secolo XII; sembra però verisimile, che quella eretta nella Chiesa di San Giorgio Maggiore ad onore e gloria del Protomartire San Stefano avesse il suo primo incominciamento immediatamente dopo la fortunata traslazione del suo glorioso corpo seguita nell'anno 1109, cioè nell'anno ottavo del Doge Ordelafo Falier: ecco come si spiega l'accurato Andrea Dandolo *quod* (il Corpo di San Stefano) *in Monasterio Sancti Georgii devotissime collocarunt; sub cujus vocabulo innumeri cives scholam celeberrimam perfecerunt*. Ma che molte fossero a quest'epoca le pie Confraternite già in Venezia istituite si rileva ad evidenza da ciò che aggiunge lo stesso Dandolo all'anno decimoterzo del Doge Pietro Polani, che fu di Cristo 1143, in cui racconta la lite insorta all'occasione *Processionis Scholarum antiquitus institutæ*; in fatti se antica era in quell'anno la *Processione*, più antiche doveano essere *le Scuole* che la facevano; come a ragione riflette l'erudito Muratori pubblicando il regolamento fatto dal Doge Polani per questa faccenda nell'anno stesso 1143. Quindi si rende deplorabile la non curanza degli antichi Cronisti, alla quale accoppiare dobbiamo

mo la continuata serie di tanti fortuiti ed improvvisi incendj, per cui arsero in gran parte gli antichi monumenti ed autentiche scritture di questa Dominante.

S E C O L O XIII.

Afferma a ragione l'erudito Senatore Cornaro che sopra ogni altra Città del Cristianesimo abbondasse Venezia ne' Secoli XI, XII, e XIII di Ospitali a ricovero massime de' Pellegrini, che in gran numero riducevansi a questa per intraprendere su i Veneti navigli il sacro viaggio di Terra Santa. Come però opere di tanta pietà erano singolarmente grate a Dio, così le case in cui s'esercitavano, cominciarono a chiamarsi *Case di Dio*, nome che tuttavia comunemente si conserva appresso i Francesi. Uno di questi caritatevoli Ospitali, detto da' Veneziani *la ca di Dio* fioriva in questa Città verso la metà del Secolo XIII, di cui ora scriviamo. In fatti sappiamo, che Marco Bollani Abate di San Giorgio Maggiore nel 1264 donò a *Fra Lorenzo Priore della Ca di Dio* (appellavansi i direttori de' luoghi pii *Frati e Priori*, quantunque fossero Laici ed ammogliati a riguardo della loro caritatevole incombenza)

una palude di ragione del suo Monastero, acciocchè sopra d'essa fondasse una *Casa di Dio* per ricovero de' pellegrini. Qualunque ne fosse la cagione, a noi ignota, l' Ospizio non si fondò su quella palude, ma bensì sopra un fondo posto nella Parrocchia di San Martino, che nell'anno 1272 allo stesso *Fra Lorenzo* donò Maggio Trevisano di professione Pellicciaio. Approvò la donazione il Maggior Consiglio nel giorno 30 d' Agosto del medesimo anno, e decretò, che fermo dovesse restare all' Ospitale il nome di *Ca di Dio*. Cinque Priori diressero dopo *Fra Lorenzo* questa Casa, i quali presero il titolo di *Frati* che durò sin al 1340. Doveano questi per Legge del Consiglio Maggior emanata nel 1367 esser *Cittadini Veneti*, e render conto ogni due anni della loro amministrazione al Doge, ed a' Consiglieri. Andato in disuso il pellegrinaggio de' Fedeli in Terra Santa, si diede principio a ricoverare permanentemente in questa *Ca di Dio* XXV povere donne di qualunque stato o condizione esse fossero. Con una nuova Legge emanata nel 1556, il Maggior Consiglio ampliò il numero delle povere donne assegnando al Priore una spaziosa Casa per sua abitazione, e Ducati 300 di stipendio. Finalmente uscì altro Decreto nel giorno XIX Agosto

sto del 1623, col quale fu prescritto dal suddetto Maggior Consiglio, che in avvenire non dovessero essere ammesse nell' Ospitale, che povere Donne o di Sangue Patrizio, o dell' ordine de' Cittadini originarj, di vita onesta, e sciolte da' legami del matrimonio. Leggasi il Libro della *Ducale Promissione* ove registrate si ritrovano molt' altre Leggi attinenti alla migliore direzione di questo Luogo pio.

Non molto dopo l' erezione della *Ca di Dio* Bartolommeo I. Quirini Vescovo di Castello determinò col suo testamento segnato nel giorno XV Febbrajo dell' anno 1291, che de' suoi beni fosse comprata una Casa di ragione di Tommaso suo fratello situata nella Parrocchia della Chiesa Cattedrale, acciocchè fosse eretto un Ospitale, in cui raccolti fossero da dodici in sedici poveri infermi della stessa Parrocchia, pel mantenimento de' quali assegnò alcune sue possessioni e campagne, appropriandone il padronato a' discendenti da Romeo suo Padre. Nell' anno poi 1296 lo stesso Bartolommeo Quirini II Vescovo Castellano permise al Priore di questo pio luogo di poter innalzare un Oratorio dedicato all' Apostolo San Bartolommeo, ove si celebrassero i Divini ufficj. Durò quest' Ospitale tre secoli incirca, fin-

chè nel 1588 passò in potere de' Religiosi di San Francesco di Paola, come a quell' Epoca esporremo. Ma forse prima di questi, benchè ignoriamo l'anno preciso, fu eretto l'Ospitale di San Giovanni Evangelista. Fra i molti attestati, che la Nobile famiglia Badoara diede anticamente della sua costante pietà uno fu l'erezione della Chiesa dedicata all'Apostolo ed Evangelista San Giovanni da lei fondata nell'anno 970 dell'Era Cristiana. Nel secolo poi XIII Marco Badoaro vi aggiunse un Ospitale, istituendovi un Priore, la di cui elezione fosse in perpetuo padronato de'suoi discendenti; onde per lo più i Priori furono assunti dagli individui della di lui famiglia. Fra questi si distinse Reniero Badoaro, il quale nell'anno 1472 ottenne dal Romano Pontefice Sisto IV il singolar privilegio, che i Priori, e la loro famiglia, e le povere donne abitanti nell'Ospitale potessero ricever l'augusta Eucaristia, e gli altri Sacramenti anche nel tempo Pasquale dal Sacerdote, che pro tempore officiasse la lor Chiesa. Appresso questa pose verso questi tempi la sua Sede l'antica Confraternita di San Giovanni Evangelista, della quale quì sotto diremo.

Nel famoso *Codice del Piovego* ritrovasi
me-

memoria di altro Ospitale fondato nel termine nel XIII Secolo sul canale volgarmente detto *Rio di Castello* verso la Chiesa di Sant'Anna. Fu il pio fondatore, un certo Medico Gualtieri, come rilevasi dalla Sentenza 118, la quale ci dà il seguente documento: *In nomine Dei æterni Amen. Anno ab Incarnatione Domini nostri Jesu Christi MCCCXXXIV Mensis Martii die tertia intrante, Indictione Secunda Rivoalti. Cum coram nobis Johanne Giorgio & Jacobo Storlato Judicibus Publicorum, vacante officio tertio consocio nostro, comparuerit Magister Gualterius Medicus de confinio S. Viti, proponens, & dicens, quod cum ipse a Majori Consilio alias obtinuerit gratiam de puncta sive Velma posita inter S. Blasium & S. Elenam, & S. Annam ultra id quod sibi concessum fuerat pro hospitali ibidem faciendo pro horto herbarum necessariorum artis sue &c.* Quest'Ospitale in progresso di tempo passò sotto la direzione de' Procuratori di Citra, e fu convertito in molti Ospizj, o sieno abitazioni a comodo de' poveri Marinari. Ma vendutesi ai dì nostri le case, dal censo che ne proviene dalle somme ricavate se ne fa da' suddetti Procuratori la distribuzione ogn'anno alli più poveri, ed ai più vecchi di essi Marinari.

Ora dobbiamo far menzione colla possibile brevità di altro genere di luoghi pii assai frequenti in Venezia nel presente XIII Secolo. Antico tanto fu l'istituto delle Donne solitarie, o *recluse*, come nei secoli rimoti chiamavansi, in angusti ritiri presso le Chiese, che il dottissimo Pietro Canisio non dubita riportarne l'origine ai tempi della Legge Mosaica, fondato sull'esempio della Santa Profetessa Anna di cui attesta San Luca, *che non partiva giammai dal tempio servendo al Signore in digiuni ed orazioni*. Di molte ancora ne fanno menzione il Martirologio Romano, e gli Scrittori Ecclesiastici. Una così severa forma di vivere fu introdotta anche in Venezia, ove in questo XIII secolo si videro molti pii *Romitaggi* o negli atrj, o su i tetti, o in contigue cellette di diverse Chiese, come ne apporta un illustre esempio Marco Antonio Sabellico nell'erudita sua Operetta *De situ Urbis*, ove riferisce, che Sofia piissima Vergine dopo aver nell'antico Monastero di Santa Croce di Venezia fondato l'istituto di Monache Serafiche, passò a chiudersi nell'atrio della Parrocchiale Chiesa di S. Niccolò, ove in solitudine e silenzio chiuse santamente i suoi giorni. Sappiamo pure da autentici documenti, registrati

strati del Cornaro nelle sue Deche , che di tali donne *Recluse* , *Eremite* , o *Solitarie* , ne abitassero in angusti Romitaggi accanto le Chiese di San Giovanni in Olio , di San Maurizio , di Sant' Agnese , in cui visse Caterina fondatrice del Monastero di Santa Maria Maggiore , di San Samuele , di Santa Margarita , de' Santi Gervasio e Protasio , di Sant' Ubaldo , de' Santi Apostoli , di San Canziano , di Santa Maria Nuova , di San Francesco della Vigna , e di Sant' Angelo . Convien credere , ch' oltre i suddetti Romitaggi altri ve ne fossero non nominati negli antichi documenti raccolti dal Cornaro , ne' quali non si fa nè meno menzione di quello situato sopra la Chiesa de' Santi Ermagora e Fortunato , quantunque egli fosse il più famoso di tutti , e forse il più antico , come quello che nel Pontificato di Leone X. Romano Pontefice riferiva il suo principio ad un tempo remotissimo ed immemorabile . Di questi Romitaggi tratta con diffusione il sopraddetto Cornaro nelle sue Deche .

Fra tutte le *Confraternite* , o *Scuole Laiche di divozione* erette in Venezia , sei principalmente se ne distinguono appellate comunemente *Scuole Grandi* in riguardo alla loro magnificenza , ricchezza e privilegj . Quattro di queste ebbero il loro primo in-

cominciamento nel Secolo XIII, di cui ora scriviamo. La prima adunque fu quella, che appellasi al presente *Santa Maria delle Carità*. Ebbe la sua origine nell'anno 1260 nella Chiesa Parrocchiale di San Leonardo; ecco come si spiega latinamente un antico Cronista: 1260 *Molti di Venezia fra loro fecero una Fraterna, e ridotti assieme a dì 6. Novembre nel giorno di San Leonardo con l'assenso del Dominio di Venezia, e di Papa Urbano IV l'istituirono nella Contrada di San Leonardo, e l'intitolarono Fraterna, ovvero Scuola di Carità imitando molte costituzioni, che per San Domenico furono date a certe Fraterne, ch' egli levò nella Città di Pisa, e fra loro fecero molte istituzioni ec.* Dalla Chiesa di San Leonardo si dipartirono poscia i Confratelli della Carità per fissar la loro Sede nell' Isola della Giudecca, ove fabbricarono un piccolo Oratorio sotto l' invocazione dell' *Apostolo San Giacomo il Maggiore*, che poi volontariamente cedettero per dilatar la Chiesa, ed abitazione de' Padri Serviti, ora dall'antico Oratorio chiamata *di San Giacomo*. Dopo aver adunque per così religiosa causa lasciato il loro Ospizio determinarono i Confratelli di stabilir perpetuamente la loro dimora appresso la Chiesa
di

di *Santa Maria della Carità*, ove appunto trovarono un terreno voto di ragion di que' Canonici Regolari opportuno al loro disegno. Nell'anno 1344 ottennero il ricercato sito, in cui eressero un magnifico Oratorio a comodo degli spirituali loro esercizj di orazione e di disciplina frequentemente usati ad onore de' patimenti di Gesù Redentore. Perchè però la pietà verso Dio scompagnata non dev'esser dalla misericordia verso i prossimi indigenti e miserabili, il Capitolo Generale della scuola deliberò nel 1411, che fosse eretto a ricovero de' Confratelli poveri un Ospitale, ove si alimentassero, e per tal pio oggetto acquistaron dal' attuale Priore de' Canonici Regolari suddetti Francesco Capello alquante case antiche e rovinose, sul fondo delle quali innalzato fu l'Ospitale. Questa così ben regolata pietà attrasse alla scuola gli applausi della Città tutta; onde molti illustri Personaggi anche esteri ricercarono d'esser ascritti nel numero de' Confratelli, tra quali il Cardinal Egidio Colonna, il Cardinal Bessarione, diversi altri Cardinali, Arcivescovi e Vescovi ed i tre Principi Giapponesi, che essendo stati a Roma Ambasciatori de' Re di *Bungo*, di *Arima*, e di *Tegen* Provincie della grand'isola ed imperio del Giappone,

pone, nel loro ritorno passando per Venezia l'anno 1585 vollero venerar le sacre reliquie custodite nell' Oratorio della Scuola, e chiesero poscia che i nomi dei loro Re fossero registrati nel ruolo de' Confratelli, come pur eglino stessi, vi furono ascritti, e come Confratelli vestiti dell' abito proprio dal Guardiano Grande; prendendo impegno con giuramento di erigere al ritorno ne' loro regni una consimile Confraternita sotto lo stesso nome di Scuola di Carità; il che indubitatamente eseguirono, siccome si raccoglie dalla Storia della Chiesa del Giappone pubblicata dal P. Crasset nel tomo III. Lib. XIV.

La seconda Scuola Grande fu quella di *San Giovanni Evangelista* istituita nel 1261 nella Chiesa Parrocchiale di Sant' Apollinare. Da questo luogo, forse poco opportuno agli esercizj della loro pietà, si trasferirono nel Secolo XIV i Confratelli all' Ospitale sopraccennato della famiglia Badoara sotto l' invocazione di *S. Giovanni Evangelista*, avendone ottenuto la permissione nell' anno 1307 da' Nobili Badoeri, e da Rogerio Cortesi, allora Priore dell' Ospitale. Geremia Badoaro concedette poscia nel 1340 porzione de' luoghi dell' Ospitale, in cui innalzato fosse un Ospizio adattato alle adunanze de' Confratelli.

fratelli ; il quale mentre si andava magnificamente fabbricando, morto il Priore Geremia, Giacomo di lui successore coll'assenso di tutta la pia famiglia Badoara, accordò a' Confratelli il possesso di tutti i luoghi dell'Ospitale onde l'intera fabbrica fu condotta a perfezione nell'anno 1405. Ammirando adunque il religioso fervore di questi devoti uomini molti insigni Principi, e chiari Personaggi dimandarono d'esser ammessi nel numero de' Confratelli. Tra questi debbo annoverare Filippo II Re di Spagna, D. Giovanni d'Austria suo fratello, D. Diego de Gusman Ambasciatore del detto Re appresso questa Repubblica, e molti altri registrati dal Sansovino Lib. VII.

La terza Confraternita Grande, atteso l'ordine de'tempi, è quella di *San Marco*, la quale ebbe in questo secolo i suoi principj presso la Chiesa Parrocchiale di Santa Croce di Luprio ; occupò però il quarto luogo fra le *Scuole Grandi* al momento della loro segregazione dal numeroso corpo di dette Confraternite, come altrove più opportunamente diremo. L'oggetto della sua istituzione fu d'impetrar da Dio l'affluenza delle sue Divine Misericordie sopra la Veneziana Repubblica per l'intercessione del di lei Protettore l'Evangelista San Marco .

Pen-

Pensarono poscia i Confratelli per maggior comodo delle loro adunanze di collocarsi presso la Chiesa de' Santi Giovanni e Paolo, ove in fatti nel 1437 acquistarono da' Padri Domenicani un terreno per innalzarvi un divoto Ospizio; questo però restò incenerito da fortuito incendio nell'anno 1485. Accorse la pietà de' Confratelli, appoggiata dalla pubblica munificenza del Principato coll'assegnamento di Ducati cinque mila, a rialzare in più magnifica struttura il divampato Ospizio; sicchè presentemente si annovera fra i primi ornamenti della Dominante.

Un'altra Confraternita, che col progresso del tempo fu annoverata tra le *Grandi*, fu quella di *San Teodoro*. Sin da' primi tempi della fondazione di Venezia, come nel Tomo II abbiamo detto, fu preso San Teodoro per protettore della nascente Repubblica, e fu a di lui onore, se vogliamo prestar fede ad alcune Cronache antiche, istituita una Confraternita, ossia scuola di divozione, il cui Ospizio arse insieme con quello della Scuola di San Marco, onde allora si sciolse l'unione de' Confratelli. Nell'anno però 1268 all'occasione della traslazione del Corpo di San Teodoro fu ristabilita sotto l'invocazione dello stesso Santo

Mar-

Martire. Crebbe ella poi in numero, ed in decoro a segno tale, che il Consiglio de' X nel giorno XXVI Marzo del 1552 la giudicò degna d'essere annoverata tra le *Scuole Grandi*, dando alla medesima il sesto ed ultimo luogo tra queste.

Oltre le surriferite *Scuole Grandi* molte altre pie Confraternite sorsero in questo Secolo, ma non avendo potuto rintracciare l'epoca precisa di tutte, mi ristringerò a discorrere di quelle poche, delle quali esistono nelle Deche del Cornaro, e nell'antiche Cronache documenti sicuri. Nella Ducale Basilica di San Marco vedesi una Cappella intitolata della *Madonna de' Mascoli*, perchè in una Confraternita, ivi al di lei culto eretta, non si permette l'ingresso che a' soli uomini con esclusione perpetua delle Donne. Fu questa istituita nell'anno 1211 nel sotterraneo della Basilica, allora chiamato *Confession di San Marco*. In seguito, per essersi reso impraticabile quel luogo dall'umidità, venne trasportato all'Altar delle Beata Vergine, e finalmente per concessione del Principe Antonio Priuli assegnata all'Altare della Cappella suddetta, dove al presente sussiste. Nella Chiesa di San Marziale fu istituita nel 1296 una Confraternita sotto l'invocazione di *Santa Maria*

ria di Grazia; a questa nel XV Secolo si aggregò un'altra prima eretta nella Chiesa della *Madonna dell'Orto* col titolo di *Santa Maria Odorifera*. Pochi anni prima, vale a dire nel 1261 appresso la Chiesa di *Santa Maria Gloriosa* de' Frati Minori, volgarmente detti i *Frari* fu istituita altra scuola sotto il titolo di *Santa Maria dei Mercanti*, e sotto la protezione di *San Francesco di Assisi*; questa si unì poscia nel XV Secolo alla Confraternita eretta nella Chiesa della *Madonna dell'Orto*; sicchè dopo la detta unione dilatossi la denominazione al triplice nome *Santa Maria dell'Orto, di San Cristoforo, e di San Francesco*. Di queste unioni stabilì il permesso il Consiglio de' X nell'anno 1424; e ne registra il Decreto il Cornaro nella sue Deche.

Crescendo sempre più la divozione de' Fedeli verso la *Santa Vergine e Martire Lucia*, alcuni divoti uomini al numero di otto pensarono di accrescere il di lei culto nell'anno 1284 col fondare una Scuola ad onore della Santa nella Chiesa ad essa Vergine dedicata nel sestiero di Canalregio. In fatti seguì l'istituzione con l'assenso di Giacomo Dedo Piovano di questa Parrocchia, e degli altri Preti, che componevano il di lei

lei Capitolo. Leggasi il Cornaro, che ne registra i relativi documenti. Debbo finalmente annoverare tra le Scuole devote di questo Secolo quella detta della *Madonna del Carmine*. Passati pochi anni dopo la surriferita fondazione della Chiesa alla gloriosissima Vergine consacrata sotto l'invocazione del Carmelo fu nella medesima stabilita ad onore della Madre di Dio una devota Compagnia di Donne vestite del sacro abito dell'Ordine, le quali furono nell'anno 1300 da Gerardo Prior Generale della Religione ammesse in perpetuo alla partecipazione delle pie opere, che ovunque si facessero nell'ordine del Monte Carmelo. Avvertiremo però essere questa Confraternita di donne diversa da un'altra sotto il titolo stesso di *Scuola della Madonna del Carmine* fondata presso lo stesso Convento de' Carmelitani da alcuni devoti uomini, della quale parleremo altrove, appartenendo questa al sedicesimo secolo. Ecco in succinto la serie di quegli Ospitali, Luoghi Pii, e Confraternite, che diedero a vedere la costante pietà, e religione de' Veneziani dalla nascita della loro Repubblica sin al 1300 dell'Era Cristiana, termine di questo Libro I.

Traslazione di molte insigni Reliquie alle Chiese di Venezia dalla nascita della Città sin al 1300.

XV. S. Pietro Damiano parlando alla Città di Venezia nel Sermone XVI, ed esaltandola per l'onore singolare d'aver accolto nella sua Ducale Chiesa un sì gran tesoro, come è il corpo dell'Evangelista San Marco s'esprime così: *Gaude igitur, & exultans in Domino plaude Venetia, quia per illud pretiosi thesauri talentum quod in te constat esse reconditum, facta es superni Regis ararium; & dum in tuo gremio virum Apostolicæ gratiæ suscepisti, & ipsa quodammodo sedes Apostolica fieri meruisti, &c.* Ma se ha ragione di parlare in questa guisa San Pietro Damiano, perchè Venezia custodiva il solo Corpo dell'Evangelista San Marco, cosa dovressimo noi dire a vista di quell'immenso tesoro di Sacre Reliquie, delle quali adorne e ricolme si vedono al presente le Venete Chiese? Non saremo certamente riputati adulatori, se diremo, esser questa Città un copioso Erario di Sacri Corpi, che la costituiscono *Città Apostolica, Città Santa, e veramente Beata*. In fatti dalla Serie storico-cronologica, che in-

seriremo in quest' Articolo , giudicheranno i Leggitori , se non fallo , esser Venezia dopo Roma la più ricca Città , anzi l' unica , che vantar possa il fortunato possesso di mille e mille sacre Reliquie che città veramente Santa e Beata la costuiscono . Reca però stupore il vedere la non curanza degli antichi scrittori nel tramandare a' posteri , e registrare nelle loro Cronache il tempo preciso , in cui avvenne la traslazione di cotanto celebri Depositi , anzi nessuno , che sia a mia cognizione , si ha presa la pena di tessere la loro serie cronologica ; per la qual cosa ho dovuto superare non poca e ben tediosa fatica , prima di poter rintracciare la loro serie . Debbo però avvertire i Giovani studiosi , che non essendomi riuscito di poter penetrare l' epoca certa in cui molte d' esse vennero a decorare ed arricchire questa Città , mi ristringerò a parlare di quelle soltanto , delle quali esistono autentici e sicuri monumenti .

S E C O L O VI.

Dacchè i popoli della Venezia terrestre incominciarono a rifuggirsi nelle Lagune per iscansare l'ira desolatrice de' Barbari trasportarono in esse i sacri arredi , e le più insigni

Reliquie, che ornavano le loro Chiese nel Continente. Ma nell'orrore e confusione di que' tempi non ebbero la conveniente sollecitudine di eternare con autentici documenti la loro traslazione. Ciò non ostante sembra indubitato, che sul terminare del quinto ovvero sul principio del VI secolo seguisse la traslazione de' preziosi Corpi de' Santi Martiri *Sergio e Bacco*, i quali furono depositati nell' antica Isola d' Olivolo, in cui la Nobile famiglia *Simacali*, poscia *Cavotorta* appellata, innalzò a loro onore una Chiesa. Seguì nel secolo VII la fabbrica della Chiesa dedicata nella stessa Isola all' Apostolo San Pietro per rivelazione di San Magno, ed essendo stata in progresso di tempo rinnovata dal pio Vescovo Orso Participazio, istituì la Cattedrale trasferendo in essa li Sacri Corpi de' Santi Sergio e Bacco, che furono onorevolmente riposti in un Altare al glorioso loro nome consacrato, dove ancora si conservano.

S E C O L O IX.

Sin verso la metà del Secolo IX noi non ritroviamo, che sia avvenuta alcuna traslazione d' *insigni Reliquie*. In questo secolo Domenico Tradonico, figlio del Doge Giovanni

vanni ucciso violentemente dal popolo nell'anno 824, essendo Cappellano e Cancelliere Ducale trasportò a Venezia dall'Oriente alcune Reliquie del *Precursore di Cristo San Giovanni Battista*; fu poscia fatto Vescovo di Olivolo. Ricordevole allora del merito de' suoi Progenitori, che aveano innalzata nell'Isole *Gemelle* una Chiesa al Santo Precursore, donò alla medesima le *Sacre Reliquie* da lui fortunatamente acquistate; dopo questo dono la Chiesa prese e conserva ancora il soprannome di *Bragola*, come altrove fu detto. Fu da' Veneziani cotanto applaudito un tal acquisto, che formò l'elogio del Doge Pietro Candiano, sotto la cui imagine posta nella Sala del Maggior Consiglio si legge latinamente *sotto di me nella Chiesa della Bragola fur deposte le Reliquie di San Giovanni*. Venne riferita questa traslazione da tutti gli Storici e Cronisti. Si leggano fra gli altri il Dandolo, il de Monacis, il Contarini e Francesco Sansovino.

Fecero pure i Veneziani altro prezioso acquisto in questi tempi. Leone l'Armeno Imperator di Costantinopoli coltivando l'amicizia, che l'univa a' Dogi Angelo e Giustinian Participazj, mandò ad essi in sacro dono insieme con molte altre Reliquie il

Corpo di S. Zaccaria Padre del Precursore, che riposava nella Chiesa di San Jacopo Minore Apostolo: fu egli decentemente collocato nell'antico Tempio, che ad esso Santo era stato innalzato sin dalla metà del secolo VII, come abbiamo altrove esposto. Nell'anno 855 essendosi rifuggito in Venezia il Romano Pontefice Benedetto III per iscansare l'insidie dell'Antipapa Anastasio andò a visitare il Monastero di San Zaccaria celebre per le sacre Reliquie in esso collocate, invitatovi dalle preghiere della piissima Abadessa Agnese Morosini, che diede al Pontefice le più vive rimostranze di filial affetto, e di rispettosa ubbidienza. Memore di ciò Benedetto ritornato alla Sede Romana mandò alla divota Abadessa una gran parte de' corpi de' Santi Pancrazio Martire, e Sabina Vergine e de' Santi Nereo ed Achilleo: fra questi Santi però fu venerato con ispezial culto il giovane Martire Pancrazio, cosicchè a di lui riguardo fu il Monastero per molto tempo anco ne' pubblici documenti nominato col doppio titolo de' *Santi Zaccaria e Pancrazio*. Fra le molte insigni Reliquie, che l'Imperatore Leone mandò in dono a' suddetti Dogi Participazj, e che collocate furono nella Chiesa di San Zaccaria,

de

devono annoverarsi una porzione del *Legno della Santissima Croce*, e della *Veste della SS. Vergine*, il *Velo della Vergine e Martire S. Agata*, cotanto prodigioso contro gl' incendj, ed una *Spina* altresì della corona, che cinse il sacro capo del Redentore.

Ma tra gli acquisti santi di questo Secolo merita il primo luogo quello del *Sacro Corpo dell'Evangelista S. Marco*; trasportato fortunatamente a Venezia da Buono Tribuno da Malamocco, e Rustico da Torcello dalla Patriarcale Città d' Alessandria nel Principato de' sopraccennati piissimi Dogi Angelo e Giustinian Partecipazj. Vulgatissime essendo negli Scrittori Veneziani le relazioni circostanziate di questo felice avvenimento io mi ristringerò ad osservare di passaggio, che concordi sono nell'asserire la traslazione del Santo Evangelista a Venezia i più celebri tra gli Ecclesiastici Scrittori; nè minor prova del fortunato acquisto sono le frequenti peregrinazioni intraprese per visitar il Santuario, ove il Sacro Corpo riposa, da' più ragguardevoli Personaggi o per santità e dottrina o per dignità, quali furono il piissimo Abate di Cossano Guarino nell'anno 978, Ottone III Imperatore nel 998, S. Leone Papa IX nel 1053, Enrico IV Imperatore nel 1094, e molti altri, de' quali parlano gli Storici

e Cronisti Veneziani. L' argomento però sopra tutti il più efficace, come riflette l' accurato Senatore Cornaro, dev' essere l' istesso edificio magnifico della di lui Basilica architettato e disposto col solo oggetto di riporre in essa, e di conservare un sì invidiabil tesoro. Rende finalmente la massima testimonianza di questa traslazione la miracolosa apparizione del Sacro Corpo avvenuta nel giorno XXV. Giugno nel Principato di Vital Faliero eletto nell'anno 1084. Di sì mirabile apparizione n'estese il racconto Zenone Abate di S. Niccolò del Lido, il quale ebbe la sorte di vedere, e venerare esposto nella Ducale Basilica il Sacro Corpo intero ed incorrotto. Lasciò la sua narrazione Zenone inserita in una sua Cronaca citata, ed esaminata dallo Storico Pietro Giustiniano; e ne fa pur fede l' Arcivescovo di Genova Giacomo de Voragine Dominicano. Con le autentiche testimonianze adunque degli Scrittori antichissimi, e non sospetti, perchè d'estero Dominio, e con la luminosa prova di cospicui miracoli unitamente alla concorde venerazione de' popoli, che o concorrevano a venerar il sacro Corpo, o trasmettevangli (come fece Ludovico XI Re di Francia) in attestato di lor divozione votive offerte, ne conferma l' eru-

l'erudito Cornaro nelle Deche l'acquisto fortunato, e il continuato possesso de' Veneziani; onde rilevasi falso e mal fondato il vanto, o l'impostura de' Monaci d'Augia presso il lago di Costanza, i quali pretendendo d'aver o tutto, o in gran parte il Corpo dell'Evangelista, stesero della di lui traslazione una così ridicola e contraddittoria narrazione, che ben dimostra, che nelle cose gravi suole la falsità smentirsi da se medesima.

Domanderà taluno, per qual causa i Veneziani sin da' primi tempi sì gelosamente nascondessero il Sacro Corpo? a questi risponde il Card. Baronio nell'anno 820 de' suoi Annali, perchè (dice egli) i Francesi allora potenti nell'Occidente erano avidissimi di *Santi Corpi*, de' quali ne avean già dall'Italia trasportati molti, furtivamente tolti da' loro depositi, alle Chiese di Francia. In secreto luogo adunque fu perciò deposto prima da Giovanni Participazio, e poscia da Vital Faliero; restandone la notizia appresso le sole Persone, del Doge, Primicerio, e Procuratori della Chiesa, come riferisce l'accuratissimo Andrea Dandolo, il quale attesta d'aver riconosciuto il sito preciso, ove riposava il Sacro Corpo sin dal tempo, ch'egli era Procurator

della Chiesa; e così pure rilevasi da documento autentico, registrato dal Cornaro nelle Deche, averlo il Doge Antonio Venier nell'anno 1391 palesato, esigendo giuramento di segretezza al Primicerio Francesco Bembo. Mostrò finalmente di saperlo anche il Doge Francesco Foscari il quale promise al Santo Patriarca di Venezia San Lorenzo Giustiniano di rallegrar la Città con la dimostrazione del Sacro Tesoro, tosto che finisse l'aspra guerra col Duca di Milano Francesco Sforza, come riferisce nella sua Storia Bernardo Giustiniano, ma essendo prima della pace volato al Cielo il Santo Prelato, non seguì tale manifestazione. Vanno frattanto molti curiosi anche al giorno d'oggi ricercando, ove possa il Doge Vital Falier aver collocato il prezioso Pegno. A noi sembra verisimile, e ben fondata l'opinione dell'erudito Senatore Cornare, il quale coll'appoggio di molte ragionevoli congetture crede, che nella Mensa dell'Altare maggiore fosse egli collocato, e già prima del Cornaro furono dello stesso sentimento Bernardo Giustiniano, il Card. Baronio, ed altri, che trasandiamo per amore di brevità. Nel seguente X secolo non accadde traslazione veruna che sia a nostra notizia; ma non così nel seguente.

S E C O L O X I .

Cospicue furono le Reliquie, che in questo Secolo vennero a decorare le Venete Chiese; fra queste è degna di singolar memoria la *Destra del Precursor di Cristo San Giovanni Battista*, che si venera nella Chiesa de' Santi Ermagora e Fortunato, e che come unica fra tutte le preziose Reliquie della Dominante soleva a' tempi di Marco Antonio Sabellico, come egli attesta nelle Deche, portarsi nelle solenni processioni coperta da baldachino. Seguì la traslazione di essa ne' principj del secolo XI, in cui Andrea Memo Nobile Veneto l'ottenne in dono da Atanasio Patriarca di Alessandria d'Egitto mercè la mediazione del Patriarca di Gerusalemme; e fatto ergere nella Chiesa suddetta un Altare ad onore del Santo Precursore, nella mensa di esso fece chiudere il sacro tesoro. Trascorso qualche tratto di tempo dal fortunato acquisto, Vital Michele dubitando, che col corso degli anni potesse perire la memoria d'una sì preziosa Reliquia, stabilì nell'anno X del Principato d'Ordelafo Faliero, vale a dire nel 1112, di cautamente ricercare nel segreto dell'Altare suddetto il sacro deposito. Scel-

ti

ti adunque alcuni pii Sacerdoti visitò la Chiesa de' Santi Ermagora e Fortunato, ed ivi a porte chiuse ricercato avendo nell'interno della Sacra Mensa vi ritrovò in un nobile vaso la venerabile Destra del Precursore insieme con alcuni frammenti d'altre di lui ossa. Al primo spiegarsi del panno di seta, in cui involte erano le sante Reliquie uscì da esse una tal fragranza d'insolito odore, che non solo riempì la Chiesa, ma si diffuse ancora pei vicini canali e per le strade: onde reso palese l'arcano, v'accorse numerosissimo popolo, ed onorò Iddio la memoria del suo Precursore con molti prodigj, e segnalati miracoli, i quali noi tralasciamo di riferire per brevità. Avvenne ancora verso l'anno 1020 la traslazione del glorioso *Corpo di San Sabba Abate*, trasportato da Costantinopoli a Venezia con pio furto dal Patrizio Pietro Centranico, che poi fu assunto al Dogado nell'anno 1026; E' riflessibile, che Marin Sanudo il Cronista ne segna la traslazione all'anno 911, asserendo con intollerabile anacronismo, che poco dopo fu il Centranico elevato al Trono Ducale. Il venerabil Corpo venne collocato nella Chiesa Parrocchiale del Martire Sant'Antonino. Col Sacro Corpo pure fu portata a Venezia, e posta nel medesimo

Tem-

Tempio una *Croce di Legno*, che per tradizione dicesi fatta per mano del Santo Abate nell'eremo, e di cui si serviva per risanare benedicendo gl' infermi, decorata da Dio in Venezia con molti prodigj. Non debbo però dissimulare, che la nobil famiglia Tiepolo, che per collocar il venerabil Corpo, eresse nella Chiesa suddetta una magnifica Cappella, gloriasi, essere stato uno de' suoi Maggiori quegli, che arricchì la patria d'un sì pregiato tesoro di che se ne legge incisa in marmo nella Cappella stessa la memoria.

Verso l' anno 1047 dell' Era Cristiana nel Principato di Domenico Contarini giusta il racconto di Andrea Dandolo, con cui concorda il Senatore Cornaro, essendo arrivati nella Puglia a cagione di commercio Mauro Torcello e Bartolommeo di lui figlio, ottennero da certi Monaci Greci di Benevento a forza di preghiere, e di soldo un *braccio dell' Apostolo San Bartolommeo*, che al loro ritorno in patria collocarono nella Chiesa Parrocchiale di San Geremia, dove onorevolmente si conserva. Convenono tutti i Cronisti in questa narrazione, Marin Sanudo però fa ascendere l'acquisto della Sacra Reliquia al Dogado di Domenico Flabanico predecessore del Contarini;

varietà di nessun rilievo. Sin all' anno 1058 noi non ritroviamo accaduta traslazione veruna. In quest' anno che era il secondo di Giusto Abate del Monastero di San Giorgio Maggiore, fu condotto a quest' Isola da quella di Candia il *Sacro Corpo dell' Eremita San Cosma*; e di questa fortunata traslazione si conserva autentico registro nel copioso archivio di quest' insigne Monastero. Avvenne la traslazione nel Mese d' Aprile, ed ora riposa il glorioso incorrotto Corpo nella Mensa dell' Altare dedicato al Patriarca de' Monaci San Benedetto.

Benchè sia del tutto ignoto l' anno preciso in cui dall' Isola di Eraclea, situata nella Veneta laguna, fu trasferito alla Chiesa Parrocchiale di San Geremia l' incorrotto *Corpo del Gran Vescovo San Magno*, sembra però verisimile, che ciò avvenisse nel decorso del Secolo XI, in cui l' antica Isola d' Eraclea si rese per le passate calamità, e per l' aria insalubre disabitata, ed abbandonata.

La traslazione del *Sacro Corpo* di San Magno viene segnata nel Martirologio Romano al giorno VI Ottobre; e di lui scrivono molti Scrittori Ecclesiastici, i quali registrano concordemente la fondazione delle *otto Chiese* da esso fatte fabbricare in Venezia

nezia per celeste avviso in visione, come di sopra fu esposto .

Avvenne pure in questo secolo , ignoriamo però l'anno , la traslazione del *Corpo di S. Tarasio Eremita* , il quale tratto con pio furto da un Monastero del Promontorio Chilendro poco lungi da Costantinopoli , fu da un divoto Sacerdote di Malamocco trasferito a Venezia sopra la nave mercantile di Domenico Dandolo nobile Veneto , e depositato nella Chiesa di San Zaccaria , come nel più celebre Santuario della Città , in cui attesta Andrea Dandolo , che dugento Monache allora servivano al Signore . Chiuse il Secolo XI la felice traslazione del Sacro Corpo o almeno della maggior parte , di *S. Niccolò Vescovo di Mira* trasportato a Venezia e collocato nel nobile Monastero di San Niccolò del Lido a suo onore edificato . Andrea Dandolo , Pietro Calò Dominicano , Marin Sanuto , Pietro Natali Vescovo d'Equilio , ed il Senatore Cornaro con molti altri rapportano per esteso la narrazione di questa traslazione , e perfettamente concordano con gli antichi *Passionarj* della Basilica Ducale di San Marco ; e con gli autentici documenti del Monastero , ne quali fu registrata da un Monaco allora vivente all'anno 1096 dell'Era Cristiana

Unitamente al Corpo di San Niccolò furono trasportati altri due Sacri Corpi, vale a dire, quello di San *Niccolò Zio* di *San Niccolò il Grande*, ambidue Vescovi di *Mira*, e quello di *San Teodoro Martire*. Seguì l'invenzione di questi tre Santi Corpi nel giorno XXX di Maggio, ed il loro arrivo a Venezia sull'Armata, che ritornava dalla Crociata in *Soria*, nel giorno dedicato alla festività di San Niccolò. Infiniti, e molto strepitosi furono i miracoli seguiti in Venezia, dopo che i tre Santi Corpi furono con magnificenza indicibile collocati nel Monastero del Lido. Collo scorrer degli anni andossi poco a poco intepidendo la divozione, con cui da' Veneziani veneravasi il *gran San Niccolò* al suo sepolcro, onde dopo la metà del XIII Secolo cominciò ad insorger nel popolo qualche dubbio, se veramente il Monastero di San Niccolò possedesse le di lui venerabili Reliquie. Per calmar tal dubbiezza fece l'Abate Pietro Balastro, giusta la testimonianza di *Marin Sanudo*, nell'anno 1282 schiuder i sepolcri de' Santi, ed espor le Sacre Ossa alla pubblica venerazione de' Fedeli. Furono esposte parimente alla venerazione pubblica negli anni 1287, 1399, 1449, e 1634, come più diffusamente racconta il *Cornaro* nelle

De

Deche . Oltre i mentovati Scrittori si può leggere la Storia di questa fortunata traslazione nelle due seguenti Opere : *Niccolò Albricio: Venezia favorita da Dio nella invenzione, e traslazione del Corpo di S. Niccolò Arciv. di Mira con digressioni circa l'aria di Lido e di questa Dominante. Venezia 1698 in 4. Fortunatus Ulmus: Historia translationis Corporis S. Nicolai Episcopi e Mira Lyciæ Venetias factæ anno 1100, quo tempore Nicolai alterius, ac Theodori corpora deducta sunt per Henricum Contarenum Castellanum Episcopum, & Joannem Michaellem Vitalis Veneti Ducis filium, reconditaque apud Littorenses Monachos prope eandem urbem. Ven. 1626 in 4.*

S E C O L O XII.

Si arricchirono ancora notabilmente le Venete Chiese in questo Secolo a cagione delle continue spedizioni all' Oriente . Il primo loro acquisto fu il Corpo prezioso del *Santo Protomartire Stefano* trasportato nell'anno 1110 da Costantinopoli alla Chiesa di San Giorgio Maggiore da Pietro Monaco e Priore del Monastero sotto il governo dell' Abate Tribuno Memmo . L' accurato Cronista Andrea Dandolo ne registra
la

la storia della traslazione nella sua Cronaca, e più diffusamente si legge scritta ne' vecchi registri del Monastero, da' quali ricavò il Senatore Cornaro le notizie inserite nelle Deche. Fece Iddio con molti Miracoli riconoscere la verità ed identità del Sacro Corpo del Protomartire Stefano dopo che fu collocato nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, i quali noi trasandiamo per non distenderci oltre il dovere.

Nel tempo in cui andavansi rimettendo i danni sofferti dalla Ducale Basilica, per il funesto incendio dell'anno 1105, il Doge di gloriosa memoria Domenico Michieli, eletto nel 1117 dell'Era Cristiana, che con poderosa armata passato era a soccorso di Terra Santa, acquistò in Tiro una gran parte di quella *Pietra*, su cui v'è tradizione fondata aver seduto Gesù Cristo, e in dono poscia portolla alla Ducale sua Chiesa di San Marco. Trasferitosi indi il vittorioso Doge a Rodi, e poscia a Scio, mentre svernava nell'Isola da se acquistata, un Sacerdote Veneziano, di nome *Cerbano*, determinossi di toglier il prezioso corpo del celebre *Martire Sant'Isidoro*. Invitati adunque per ajuto dell'impresa alcuni suoi Concittadini, entrò con essi nel sotteraneo, e ne schiuse a grande stento un sepolcro, nel
qua-

quale ritrovarono tre Corpi di Santi Martiri senza il ricercato di Sant'Isidoro. Posti perciò in maggior attenzione s'avvidero d'una picciola fessura, da cui usciva una mirabile fragranza, e quindi rinvennero il desiderato Corpo, benchè senza il capo additato anche dalla di lui imagine, e da un'iscrizione in argento postagli accanto. Ne arrivò del fatto notizia al Michieli, che lodato il pio attentato, stabilì d'arricchirne con esso la Ducale Chiesa. Arrivato dunque a Venezia il Corpo del Santo Martire fu secondo il costume di que' tempi deposto in un secreto luogo, ove giacque, sinchè scoperto poi sotto il Dogado d'Andrea Dandolo, fu in una nobil arca di Marmo rinchiuso, e collocato in una decente Cappella, la quale il pio Doge comandò, che fosse eretta ad onore del Santo.

Nell'anno 1453 la Chiesa del Monastero de' Canonici Regolari di Santa Maria della Carità si vide decorata dalla presenza del *Sacro Corpo di Sant'Aniano* discepolo, e successore di San Marco Evangelista nel Patriarcato d'Alessandria. Fu questo giusta la testimonianza di Andrea Dandolo portato a Venezia nel Principato di Pietro Polani eletto Capo della Repubblica nell'anno 1128, e fu allora depositato in forma

convenevole nella Chiesa di San Clemente in Isola, da cui poscia nel sopraccennato anno lo trasferirono i Canonici della Carità nel giorno IV di Novembre. Tra le molte beneficenze, che dall' Abate Pasquale, eletto nel 1149, ricevette il Monastero di San Giorgio Maggiore, è degna di osservazione quella del prezioso tesoro de' Corpi o sieno parti notabili, de' Santi *Martiri Cosma, e Damiano* arrivati a decoro di quest' insigne Monastero nell' anno 1154. Erano queste Reliquie contenute in un vaso d' argento di manifattura Greca, in cui fra le ossa, e le ceneri, delle quali era ripieno, furono rinvenute due lastre di piombo coi nomi in esse incisi a caratteri Greci de' Santi Cosma e Damiano. Il Maurolico nel suo Martirologio fa menzione di questa traslazione, e l'asserisce seguita nel giorno X Maggio del 1154: nel che pure concordano altri Martirologj da me a bella posta consultati. Qualche parte di queste venerabili Reliquie fu poscia donata alla Parrocchiale Chiesa di *San Giovanni in Olio*, ed alle Monache del Monastero Padovano di *Santa Maria della Misericordia*, come riferisce il Cornaro. Fu pure decorata nell' anno 1174 dal Principe Sebastiano Ziani la Chiesa Parrocchiale di San Paterniano colle

Sacre Reliquie d'un *dito del Santo Titolare*, e di alcune ossa de' *Santi Innocenti* trucidati in Betlemme. Furono esse dono del Romano Pontefice Alessandro III, come rilevasi dalla costante tradizione di questa Chiesa.

E' ben giusto dolersi della non curanza degli antichi Veneti Cronisti, i quali non ci conservarono memoria alcuna nè da chi fossero trasportati i corpi venerabili de' Santi, che ora riposano nella Chiesa di San Lorenzo Martire. Ma quantunque nulla possa asserirsi con sicurezza, egli è verisimile però, che questi sieno porzione illustre di quelle molte Reliquie donate già a' Veneziani verso la fine del Secolo XI da Alessio Comneno Imperator d'Oriente in grata riconoscenza de' sussidj ottenuti dalla Repubblica contro i Normanni, o pure che a Venezia fossero trasferiti nel corso del Secolo XII, di cui ora scriviamo, come pensa l'erudito Senatore Cornaro. Comunque sia, le Sacre Reliquie conservate in questo Santuario, ed illustrate da Dio con prodigiosi e replicati miracoli, sono il *Corpo di Santa Candida Martire* trasportato giusta la tradizione in questo Secolo da Bolsena non lungi da Viterbo da' Parenti dell'Abadessa Renda Albizo; quello del *Martire S.*

Paolo Patriarca di Costantinopoli, il quale d'ordine dell'empio Imperator Costanzo Arriano fu in Cucusa di Cappadocia strozzato: il *Corpo di San Barbaro Martire* trasportato in Venezia da Modone, ove era stato collocato da certo Vescovo appellato Felizio. Registrano questa traslazione il Maurolico, il Galesino, ed il Ferrari nei loro Martirologj, e Costanzo Felizio altresì nell'*Efemeridi Storiche*. Giace nell'Altare del Crocifisso il sacro *Corpo di San Ligorio Martire* di nazione Greco, che fu trucidato nel giorno XIII di Settembre. Oltre questi Corpi Santi possiede questa Chiesa molte altre insigni Reliquie, registrate dal Cornaro nelle Deche. Non posso però tacere, che in essa riposa il *Corpo del Beato Leone Bembo* Patrizio Veneto morto gloriosamente in Venezia nell'anno 1187, ed illustrato da Dio con continuati prodigj, e manifesti miracoli. Oltre le Deche del Senatore Cornaro si può leggere da chi però sia fornito di sano criterio, l'Opera di Paolino Fiamma altrove da noi riportata.

Debbo ancora registrare in questo Secolo i sacri corpi del *Beato Pietro Acotanto*, di *S. Costanzo Confessore*, e di *San Leone Vescovo di Samo*. Riposano ora i Sacri Corpi de' due *Cittadini Celesti*, per usare la fra-

fra-

frase di Marco Antonio Sabellico il Beato Pietro, e San Costanzo nell' Altare dedicato al transito di San Giuseppe della Parrocchiale Chiesa di San Basilio. Finì di vivere il Beato Pietro Acotanto Nobile Veneto nel Mese d' Agosto dell' anno 1187 decorato da Dio con molti miracoli; e fu trasportato a Venezia dalla Città d' Ancona il Corpo del glorioso Confessore S. Costanzo. Le circostanze di questa fortunata traslazione sono passate sotto silenzio dagli Scrittori Veneziani, ma si possono leggere nella *Storia d' Ancona* composta da Guglielmo Saraceni, da cui sappiamo, che fu rapito il sacro Corpo nella Chiesa di San Ciriaco da alcuni Marinari delle Galere Veneziane approdate nel porto d' Ancona col carico di molte Statue di marmo destinate per ornamento della facciata esteriore di San Ciriaco. Finalmente riposa presentemente nella Chiesa di Santa Maria dell' *Umiltà* il Sacro Corpo del glorioso Vescovo di Samo S. Leone trasportato da quell' Isola a Malamocco nel Secolo undecimo, e di colà nel duodecimo all' Isola di San Servolo, dalla quale passò nel 1615 alla suddetta Chiesa dell' *Umiltà* al momento, in cui le Monache di San Servolo ottennero dalla munificenza del Senato quella Chiesa

e fabbriche, come altrove diremo. Di questa Traslazione si conserva la narrazione in un antico Codice intitolato *Cimiteriale di San Servolo*, assai lodato dal Senatore Cornaro.

S E C O L O XIII.

Sorpassò di gran lunga la dovizia di questo tutti i secoli precedenti; e videsi in esso Venezia santificata, per così dire, ed arricchita d'un immenso tesoro di Sacre Reliquie, le quali anche al presente formano l'ornamento più prezioso delle sue Chiese. Seguita nel 1204 la gloriosa conquista di Costantinopoli, altrove da noi esposta, il Doge Enrico Dandolo mandò in dono alla sua Basilica di San Marco un'ampolla, che contiene alcune gocce del *Sangue Prezioso di Gesù Cristo* insieme con una porzione della *Santissima Croce*, con *parte del Cranio di San Giovanni Battista*, ed un osso del *braccio di San Giorgio Martire*. Queste preziose Reliquie restarono illese nel terribil incendio dell'anno 1230, come racconta il Doge Renier Zeno in varie sue lettere dell'anno 1265. Nè sono già queste le sole Reliquie, che allora pervenissero alla Chiesa Ducale, ma si debbono fra esse nominare le seguenti. Alcune gocce del *Di-*

vin

vin Sanguè chiuse in una picciola teca d'oro posta nella sommità d'un Reliquiario d'argento dorato, e di forma quadrata, in cui conservasi una riguardevole porzione, della *Santissima Croce*, ivi riposta da Maria Imperatrice d'Oriente, che dal Patriarca Giovanni Tiepolo vien creduta *Maria Armeniaca* moglie di Andronico I Imperatore di Costantinopoli nel 1183, e dall'eruditissimo Padre Montfaucon, moglie di Niceforo Botoniate Imperatore nel 1078. Conservasi pure nella detta Basilica, un'altra *Croce* d'insigne grandezza formata del vivifico Legno, la quale, come si rileva dalla Greca iscrizione, fu della pia Imperatrice Irene, che dopo la morte dell'Imperator Alessio Comneno essendo stata dal figlio rinchiusa in un Monastero lasciò per ultimo attestato della sua religiosa pietà questa *Croce* alla Patriarcale Chiesa di Costantinopoli. Una terza Reliquia del Legno della *Santissima Croce* dell'altezza d'un palmo, e della larghezza di due terzi di palmo, vedesi chiusa in una teca d'argento quadrata con iscrizione Greca, da cui si ricava esser stata questa posseduta già da Costantino Patrizio Prefetto delle Galere Imperiali, per di cui cura fu adornata con ornamenti d'oro e di perle.

Di non dissimil figura conservasi pure altra teca, a cui vedesi legato *uno de' Chiodi*, che confissero il nostro Redentore sulla Croce. Queste due venerabili Reliquie stettero per molti anni nascoste in luogo secreto della Basilica, sinchè scoperte nell'anno 1468 furono esposte alla pubblica adorazione. Acquistò pure la Ducale Basilica molte altre insigni Reliquie, e le possede ancora, ma siccome non abbiamo potuto penetrare l'epoca precisa della traslazione di molte d'esse, benchè ab antico siano state in questo Santuario venerate, così rimettiamo i Leggitori allo Stringa, al Sansovino, ed all'erudito Cornaro, che hanno di queste tessuto il catalogo: si può ancora consultare l'Opera del celebre Patriarca Giovanni Tiepolo intitolata: *Trattato delle Reliquie ultimamente ritrovate nel Santuario della Chiesa di San Marco. Ven. 1617 ap. An. Pinelli in 4.* Ora che ho discorso delle sacre Reliquie della Chiesa di San Marco non voglio passare sotto silenzio, che nell'Altare di questa Basilica dedicato alla gran Madre di Dio, si conserva una di lei prodigiosa immagine, che come dipinta da San Luca veneravasi già famosa per miracoli nell'Imperial Città di Costantinopoli, donde fu a Venezia trasportata al tempo del-

della Conquista, come dimostra il Cornaro nelle Deche, e può leggersi nell'Opera di certo *Alessandro detto l'Eremita* intitolata: *Narratione intorno all'immagine della Vergine dipinta da S. Luca, et collocata nella ducal chiesa di San Marco in Venezia. Ven. 1745 ap. Gio. Batis. Recurti in 8.*

Non fu la sola Basilica di San Marco quella, che s'arricchì colle spoglie del soggiogato Oriente, ma nel decorso di questo Secolo molt'altre Chiese si videro anch'esse decorate di venerabili insigni Reliquie, delle quali siamo quì a ragionare. Già sin dall'anno 1204 famoso per la conquista sopraccennata di Costantinopoli era stato condotto a Venezia il Sacro Corpo della *Vergine, e Martire Santa Lucia*, e collocato nella Chiesa di San Giorgio Maggiore, ove concorreva a venerarlo innumerabile turba di popolo, massimamente nel giorno consacrato dalla vittoriosa di lei passione, e morte. Ma perchè in quel giorno per lo più burrascoso succedevano nel tragitto della Laguna gravissime disgrazie di naufragj, determinò la pubblica provvidenza nell'anno 1279, in cui per improvviso turbine perì gran numero di persone, che il Sacro Corpo fosse trasportato alla Chiesa Parrocchiale dedicata alla stessa gloriosa Vergine in Venezia, do-

ve al presente riposa. Fu accompagnata questa terza traslazione da varj prodigj riferiti dal Cornaro, e prima di lui da Giorgio Polacco nell'Opera: *Della triplicata traslazione del Corpo di S. Lucia, Trattato*^o, dove si vanno sciogliendo ancora molte questioni delle Reliquie, et in speziale del Sangue prezioso del Signore portato a Venezia col Corpo d'essa S. Lucia, et ritrovato quest'anno presente nel Santuario della Chiesa di S. Marco. In Ven. 1617 in 4.

La Chiesa Parrocchiale ora detta di S. Ubaldo, ed anticamente di Sant'Agata, come altrove fu esposto, ottenne anch'essa dalle spoglie della soggiogata Costantinopoli un braccio della Santa Vergine e Martire Agata; seguì la felice traslazione nell'anno 1204 giusta l'asserzione de' più accurati Cronisti, co' quali concorda il Senatore Cornaro. Nel seguente anno 1205 ovver 1206 divenne illustre la Chiesa di San Simeone Profeta per il possesso del di lui sacro Corpo, che dalla Cappella di Santa Maria contigua all'Imperial Basilica di Santa Sofia di Costantinopoli trassero, giusta il racconto del celebre Andrea Dandolo il Cronista, due Veneti popolari Andrea Balduino e Angelo Drusiaco; i quali ritornati alla Patria

lo

lo donarono alla Chiesa, di cui il Santo Profeta era Titolare. Riposò il prezioso deposito più d'un secolo in un monumento di marmo Greco, sinchè nell'anno 1317 per mano di Giacomo Albertini Vescovo Castellano, e di molti altri Prelati, che intervenire vollero a decoro della Sacra funzione, venne solennemente depositato in un nobile avello sopra la mensa dell'Altar maggiore al di lui nome dedicato. Non ignoro che nella Città di Zara nella Dalmazia si venera incorrotto il sacro Corpo di *San Simeone*, ma so ancora, non esistere documento alcuno, dal quale si possa dedurre a qual de' tanti Santi, che furono nell'Oriente Chiesa con tal nome chiamati, appartenga quel per altro venerabilissimo Corpo, la cui traslazione secondo il calcolo del Cornaro è posteriore alla Veneta di 75 anni incirca: anzi l'integrità del corpo stesso fa vedere; che egli non è del santo vecchio Simeone, un braccio del quale, (che manca al Veneto Corpo) fu trasmesso in dono dall'Imperator di Costantinopoli con molte altre Reliquie all'Imperator d'Occidente Carlo Magno, che lo collocò nella sua Cappella d'Aquisgrana giusta il racconto d'Andrea Dandolo. Coetanea alla traslazione del Corpo di San Simeone stimasi fondatamen-

te quella dell'insigni Reliquie del glorioso *Martire di Nicomedia S. Ermolao Prete*; queste furono bensì condotte a Venezia insieme col corpo del Santo Profeta, ma poste furono separatamente in un'urna di marmo Greco, nel di cui coperchio vedendosi scritti con greci caratteri i nomi d' *Ermolao*, e *Pantaleone* convien credere, che a quelle di Sant' *Ermolao* unite vi siano alcune ossa del celebratissimo Medico *San Pantaleone Martire*, da lui rigenerato a Cristo con la predicazione Evangelica. Molte altre insigni e venerabili Reliquie possede questa Chiesa, registrate dal Cornaro, le quali noi trasandiamo, per esserci ignoto e da dove e quando fossero trasportate.

Nel seguente anno 1206 fu dall'Imperial Città di Costantinopoli trasportato a Venezia, e collocato poco dopo in una magnifica Cappella della Parrocchiale Chiesa della Santissima Trinità il *Corpo di Sant' Anastasio Persiano Monaco e Martire*, la cui memoria è solenne sì nella Chiesa Greca come tra i Latini nel giorno XXII di Gennajo. Fu questo venerabil Corpo trasportato prima da Cesarea di Palestina, ove soffrì il Martirio, al Monastero di Gerusalemme, in cui menò vita religiosa, ed indi levato, e condotto a Costantinopoli dall'

dall' Imperator Eraclio dopo la celebre vittoria riportata contra Cosroe Re di Persia. *Valaresso* della Nobil famiglia de' *Valaressi* lo trasportò a Venezia al tempo della gloriosa conquista di Costantinopoli giusta il calcolo di Andrea Dandolo; aggiunge Pietro Calò Dominicano, che dalla tomba, ove giaceva il Sacro Corpo nella Chiesa della Santissima Trinità uscir sentivasi a suo tempo (vale a dire nel principio del XIV Secolo) soavissimo odore di sorprendente fragranza. M'è noto, che Roma si gloria di posseder le Sacre Reliquie di questo beato Martire, e quindi passò a registrarne il suo preteso possesso sì nel Martirologio, come nel Breviario Romano; ella però non può dimostrarci documento veruno, che ne comprovi l'acquisto, quando la traslazione de' Veneziani viene registrata dal Dandolo, dal Calò ed altri, con cui poscia sentirono Pietro Natali Vescovo d'Equilio, il Maurolico nel suo Martirologio, ed il Senatore Cornaro nelle dottissime sue Deche. Altra traslazione assai pregevole avvenne nell'anno VIII del Doge Pietro Ziani, che fu dell'Era Cristiana 1211, Aicardo Canonico Regolare del Monastero di *Sant' Elena*, altrove da noi descritto, trasportò con pio furto da Costantinopoli alla Chiesa del suo Mo-

nastero il sacro Corpo della Sant'Imperatrice, che custodivasi in un Monastero di quell'Imperiale Città dedicato al di lei nome giusta il racconto dell'accurato Andrea Dandolo. Bisogna però avvertire, che i Romani pretendono di possedere questo Sacro Corpo; ed i Francesi ancora, lo voglion da Roma furtivamente rapito, e condotto in Francia; ma come osservano i più giudiziosi Cronisti, molto migliore è il fondamento del Veneto Monastero, il quale acquistò questo tesoro in Costantinopoli, ove per testimonianza di molti Storici Greci assai accreditati fu sepolta la Santa Imperatrice, ivi trasportata per ordine di Costantino il Grande suo figlio. Tratta diffusamente di questa traslazione il Senatore Cornaro nelle sue Deche.

Due anni dopo la traslazione del Corpo di Sant'Elena seguì quella del Corpo della gloriosa *Vergine Santa Marina*, che nell'anno 1213, rapito dalla Chiesa di un Monastero situato poco lungi da Costantinopoli, fu trasportato a Venezia. *Giovanni de Bora* (scrive latinamente il Dandolo) *Veneziano corrotti con preghiere e con soldo i custodi rapì il corpo di Santa Marina, la quale in un Convento de' Monaci accusata d'adulterio visse penitente, e lo collocò in*

Ve-

Venezia nella Chiesa, ch' allora era detta di San Liberale. Nella detta Chiesa in fatti, che ora viene chiamata *di Santa Marina*, riposa al presente il Sacro Corpo di questa Vergine in un magnifico Altare alla medesima consacrato. Nuovo pio rapimento, e nuova traslazione avvenne nel seguente anno 1214. Essendosi trasferito a Costantinopoli pochi anni prima Roaldo Priore, ossia Abate del Monastero di San Daniele di Venezia, alla visita d'un Monastero al Veneto assoggettato dalla pietà della famiglia Zorzani; ebbe l'opportunità di involare di notte tempo da una Chiesa appellata *Theotocos* il *Corpo di S. Giovanni Martire*, che, come scrive il Dandolo, era stato coronato del Martirio in Cesarea di Bitinia nella crudele persecuzione dell'Imperator Diocleziano; e lo depositò nel suo Monastero segretamente, finchè nell'anno 1214 ritornato a Venezia, fu da lui collocato nella sua Chiesa di San Daniele, ove per i di lui meriti opera Iddio molte meraviglie.

A questi tempi ritrovavasi pure a Costantinopoli Paolo Venerio nell'incarico di Priore del Monastero detto di *Pantepopti* donato dalla Repubblica a' Monaci di San Giorgio Maggiore della Dominante. Questi fu eletto Abate dell'insigne Veneto Monastero
in

in vece del defunto Marco Giorgi nell'anno 1220. Prima del suo ritorno fu tanta la sua sollecitudine per ottenere, che il sacro Corpo del famoso Martire *San Paolo*, il quale intero ed incorrotto conservasi nel suddetto Monastero di *Pantepopti*, fosse condotto a Venezia, che finalmente colla protezione di Marino Storlato, allora Podestà per la Repubblica in Costantinopoli, adempì il suo desiderio. L'invenzione e traslazione di questo Sacro Corpo fu diffusamente descritta da un Monaco testimonio presente di vista, la di cui narrazione si conserva nel copioso Archivio del Monastero di San Giorgio Maggiore.

Da una antica Tavoletta appesa all'Altare di *San Secondo*, martirizzato a' tempi dell'Imperador Adriano, ricaviamo che nel Principato di Giacomo Tiepolo nell'anno 1237 essendo stata espugnata da' Veneziani confederati con Gregorio Papa IX la Città d'Asti, ne fu da essa tratto il Corpo di San Secondo suddetto, ed a Venezia condotto, venne quindi collocato decentemente nella Chiesa dell'Isola di *Sant'Erasmo*, che d'indi in poi fu chiamata de' Santi *Erasmo e Secondo*, e più comunemente *Isola di San Secondo* si appella. Questo è il racconto dell'erudite Codagli; ma siccome il Dandolo,
e gli

e gli altri Veneti Cronisti nulla ci dicono di quest'assedio, ed espugnazione d'Asti, ci sembra arbitraria la narrazione di lui; che merita pure correzione, ove asserisce, che la Chiesa di Sant'Erasmus incominciò a nominarsi de' *Santi Erasmo e Secondo* dopo l'arrivo del *Corpo di San Secondo* nell'anno 1237, giacchè come altrove fu detto, sin dal 1089 nel Diploma del Doge Faliero viene espressamente appellata de' *Santi Erasmo e Secondo*. E' riflessibile ancora, che gli Astesi contrastano a Venezia il possesso di questo sacro Corpo, e producono in loro favore gli Atti d'una traslazione di esso fatta da Guidotto Vescovo d'Asti nell'anno 1213, e d'altra eseguita da Scipione Damiano loro Vescovo nell'anno 1471, la quale fu accompagnata da molti miracoli. In mezzo a quest'imbarazzo ci sembra fondata l'opinione dell'eruditissimo Ughelli *Ital. Sacr. Tom. IV*, il quale concilia le pretese d'ambe le Città dando ad Asti il *Corpo di San Secondo Martire*, che si venera incorrotto nella sua Cattedrale, ed assegnando a' Veneziani quello di *S. Secondo Confessore Vescovo d'Asti*. Segue pure, e loda l'opinione dell'Ughelli il Senatore Cornaro.

Nove anni dopo la surriferita traslazione aggiunse nuovo decoro alla sua Chiesa di

San Giorgio Maggiore l'Abate Pietro Quirini coll'acquisto del *Sacro Corpo di Sant' Eutichio Patriarca* di Costantinopoli, da quell'Imperiale Città condotto a Venezia nell'anno 1246. Fu onorevolmente collocato il Santo deposito nel giorno XXII d'Aprile dello stesso anno, ed ora riposa nella Mensa dell'Altare dedicato al nostro Redentor Crocifisso. Non si fermò in questo acquisto la sollecita pietà de' Veneziani. Risedendo in Costantinopoli Giacomo Tiepolo Podestà per la Repubblica nell'anno 1217 intesi i prodigj, che Iddio operava per l'intercessione di *San Giovanni Elemosinario Patriarca d' Alessandria*, deliberò d'arricchir la Patria col possesso del di lui sacro Corpo: ma sublimato non molto dopo al Trono Ducale commise a Lorenzo Bragadin Capitano delle Venete Galere di farne l'acquisto. Non seguì però la desiderata traslazione se non nell'anno 1249 nel Principato di Marin Morosini giusta il racconto del Dandolo. Riposa presentemente il Sacro Corpo nella Parrocchiale Chiesa di *San Giovanni in Bragora*. E' degno di riflesso, che gli Ungheri pretendono di posseder questo Sacro Corpo, come donato da Maometto II Gran Signore de' Turchi a Mattia Corvino Re d'Ungheria, che riponer lo fe-

ce nel gran Castello di Buda. Ma senza entrare in lunghi dibattimenti dirò solamente, che avendo preceduto la traslazione fatta da Alessandria del Santo Corpo più di due secoli la donazione asserita di Maometto II, e che essendo riconosciuto l'antico possesso de' Veneziani concordemente dagli Scrittori sì Greci; come Latini, si può agevolmente credere, che il Corpo donato da Maometto sia quello di *San Giovanni il Digimatore* Patriarca di Costantinopoli, detto anco *Elemosinario* per la sua mirabile misericordia verso i Poveri.

Nell'anno poi 1255 essendo con una sua Nave mercantile passato a Costantinopoli Rafael Basegio nobile Veneto, ivi ottenne dal Custode d'una Chiesa dedicata al Salvatore il *Corpo di Santa Barbara*, che da lui trasferito a Venezia fu donato al Tempio di Santa Maria de' Crociferi ad istanza del Doge Renier Zeno Avvocato, ossia Protettore del medesimo. Voglio quì osservare, che alcuni poco avveduti, tra quali il Dominicano Calò e Pier de' Natali confondono questo Santo Corpo con quello di *Santa Barbara di Nicomedia* decapitata da Dioscoro suo Padre, il quale oltre due secoli prima era stato trasportato a Venezia, e quindi donato alle Monache di San Gio-

vanni di Torcello. Nè ciò recar dee meraviglia, essendo manifesto, che molte furono nell'Oriente le Sante di tal nome. Si può leggere oltre il Calò ed il Natali la storia di questa traslazione nell'Opera di Matteo Palmerio, o Palmieri intitolata: *Historia della traslatione del glorioso corpo della B. V. M. Santa Barbara di Nicomedia, portato a Venetia da Costantinopoli dal N. H. E. Rafael Baseggio l'anno 1258, e riposto nella Chiesa di S. Maria de' P.P. Crociferi, scritta da Matteo Palmieri Fiorentino Istorico famoso de' suoi tempi. In Padova, et in Venetia appresso Giacomo Zatonni 1671. in 8.* Quest' Opuscolo del Palmieri viene citato dal Senatore Cornaro nelle Deche, e dall'eruditissimo Apostolo Zeno nelle Dissert. Vossiane Tomo I. Pag. 123. Sette anni dopo la fortunata traslazione suddetta vale a dire nell'anno 1262, terminò la gloriosa sua vita la *Beata Giuliana di Collalto* nel Monastero de' Santi Biagio e Cataldo da lei fabbricato nell'Isola della Giudecca. Riposa tuttavia il sacro suo Corpo nella Chiesa di questo Monastero illustrato da Dio con replicati prodigj, e decorato di totale mirabile incorruzione. Apportò ancora onore, e decoro grande alla Chiesa de' Canonici Regolari di San Sal.

Salvatore altra traslazione avvenuta nell'anno 1267 dell'Era Cristiana. Giacomo Dau- ro Nobile Veneto trasferitosi a Costantino- poli nel 1257, ivi fu destinato Capitano di molte Galere contra i Vallachi, colle quali avendo espugnata Messembria, dalla Chiesa maggiore di Santa Sofia estrasse il *Corpo del glorioso San Teodoro* Capitano de' sol- dati, e glorioso Martire di Cristo in Era- clea Città della Provincia di Ponto, che se- co portò a Costantinopoli. Quivi riposò per dieci anni, sinchè Marco Dauro, parente di Giacomo, lo tradusse a Venezia, e collo- collo nella suddetta Chiesa del Salvatore, ove fu da Dio glorificato con molti strepi- tosi miracoli. Verso questi tempi, ignoria- mo però l'anno preciso, acquistò la Ducale Basilica di San Marco *Quattro Spine* della corona del Signore donate alla Repubblica da San Luigi IX Re di Francia, allorchè ricuperò le Reliquie impegnate a' Veneziani da Balduino II Imperator di Costantinopo- li. Dal medesimo Santo Re riconosce an- cora la Chiesa delle Monache di Santa Chiara il sacro tesoro, che gloriasi di pos- sedere, cioè a dire, quell'*adorabile Chiodo*, che trafisse sulla Croce i piedi del nostro Redentore. I documenti autentici della sua identità perirono fatalmente nel fortuito in-

cendio dell'anno 1574, e solo per attestato del Senatore Cornaro nelle Deche si conserva una semplice relazione del fortunato acquisto registrata fra le carte del Monastero da Suor Maria Felice dalla Vecchia, che ne fu Abadessa nell'anno 1592.

Molte altre furono le insigni Reliquie, trasferite dalla Imperial Città di Costantinopoli a Venezia nella felice epoca della conquista di quella Metropoli giusta la costante tradizione delle Venete Chiese; benchè ignoto sia a cagione de' replicati funestissimi incendj, e della non curanza degli antichi Cronisti l'anno preciso della loro traslazione. Tra queste debbonsi annoverare *Tre Sacre Spine* della Corona del Redentore, ed un frammento *del Cranio del Precursore San Giovanni Battista*. Di queste ne fece liberal dono alla Chiesa Parrocchiale di San Paterniano il Nobile Giovanni Zeno commosso dal vedere le sacre Spine improvvisamente rosseggiare di vivo sangue; prodigio che molte volte dopo replicossi, massimamente nel giorno del Venerdì Santo. Altre *due Sacre Spine*, condotte nel medesimo tempo a Venezia possiede la Chiesa anch'essa Parrócchiale di San Luca, la quale acquistò pure a quell'Epoca porzione del *Sacro Capo dell'Evangelista*

sta

sta *San Luca*, suo Titolare, ed altra porzion più grande del *Cranio di San Gregorio Nazianzeno*; il *Capo di Sant'Adriano Martire*, un *Osso di Sant'Anastasio Martire*; e porzione del *Cranio di Santa Trifonia Martire*. Venne a parte di questi preziosi tesori ancora la Chiesa Parrocchiale di *San Pantaleone*, la quale nell'anno 1314 ottenne da' Procuratori di San Marco porzione delle sacre Reliquie del Martire glorioso di lei Titolare, le quali sin dal momento dell'espugnazione di Costantinopoli furono a Venezia trasferite, e riservate in custodia de' suddetti Procuratori di San Marco.

La Chiesa Parrocchiale di San Giuliano arricchita ab antico di un *Osso del Santo Martire suo Titolare*, ed' un *Osso di S. Floriano martire*, e a nostri dì del *Corpo di S. Germano* pur martire estratto da' sacri sotterranei di Roma, questa Chiesa, io dico, acquistò anch'essa all'Epoca della conquista di Costantinopoli un tesoro assai pregevole, cioè a dire, il *Sacro Corpo di San Paolo primo Eremita*, che ancora in questo Tempio riposa. Fu questo glorioso Anacoreta sepolto dopo la felice sua morte nell'Ere-
mo, ove visse, da Sant'Antonio Abate, e quindi dall'Imperator Emmanuele, tratto

dal seno della terra, e trasportato nella sua Imperiale Città di Costantinopoli, fu deposto nella Chiesa del Monastero di Santa Maria Speziosa dal medesimo Imperatore fabbricata. Essendosi adunque trasferito a quella Metropoli dopo la di lei espugnazione Giacomo Lanzolo Nobile Veneto, udita ch'ebbe la fama de' miracoli, co' quali Iddio tuttodi illustre rendeva la memoria del santo Solitario Paolo, adoperò spinto dalla sua ardente pietà, ogni mezzo per farne l'acquisto. Ottenne egli finalmente dall' Abate e Monaci il *Santo Corpo* il cui venerabile *Capo* era stato per l'innanzi trasferito a Roma, e lieto per così fortunato dono lo trasportò tosto a Venezia, ed in onorevole avello lo fece depositare nella Chiesa suddetta di S. Giuliano l'anno 1240. Voglio quì osservare di passaggio, che quantunque sia cotanto certa la traslazione di questo Sacro Corpo, e cotanto manifesto e continuato il possesso, non mancò qualche Scrittore, cui venisse in mente, di contendere a Venezia questo pregio. Il Saussajo nel supplemento al *Martirologio Gallicano* asserisce trasportato il corpo di questo Venerabile Anacoreta dall'Egitto alla Francia nel Monastero di Glugnì, e che il di lui Capo riposò nell'Abazia di S. Vincenzo di Laon;
all'

all' opposto alcuni Scrittori Ungheri lo confessano bensì trasferito da Costantinopoli a Venezia, ma soggiungono poscia essere stato donato dalla Repubblica a Lodovico I Re d' Ungheria, che lo fece deporre nella Regia sua Cappella di Buda, d' onde poi fu trasportato nel Monastero di San Lorenzo un miglio distante dalla suddetta Città di Buda. Siccome i dottissimi Bollandisti hanno diffusamente ragionato di queste pretese traslazioni, l' insussistenza delle quali eruditissimamente dimostrò già il Senatore Cornaro, così io credo superfluo ogni ulteriore ragionamento su quest' argomento.

Se fortunati furono per i Veneziani il principio, e progresso di questo XIII Secolo per tanti Sacri acquisti, non fu meno felice il fine, in cui venne a decorare la Chiesa dell' insigne Monastero di San Giorgio Maggiore un *Braccio* del glorioso martire suo Titolare con quella mirabile maniera, che leggesi descritta negli antichi Registri di quell' Archivio. Riposava questa Reliquia nell' Abazia di *San Giorgio di Fiore in Calabria*, da dove fu piamente rapita da certo Nobile appellato *Francesco*, che venuto a Venezia la pose in custodia di un virtuoso Monaco di San Giorgio Mag-
gio-

giore , il quale allora dimorava dentro i recinti di San Zaccaria alla direzione spirituale di quelle Monache . Giunta indi a poco la notizia al Doge Pietro Gradenigo , procurò questo Principe , che per ordine pubblico fosse la Sacra Reliquia collocata nella Chiesa di San Giorgio Maggiore , non essendovi in Venezia luogo , al quale con maggior convenevolezza appartenere dovesse . Seguì in fatti la traslazione con gran pompa nel giorno XXV d' Agosto dell' anno 1296 essendo Abate Saladino Dandolo uomo dottissimo , ed adoperato da' Romani Pontefici in molte importantissime Legazioni .

Oltre le surriferite Sacre Reliquie , delle quali si vedeva ormai adorna e ricolma questa Dominante , volle Iddio decorarla con due pregevoli Immagini della Santissima sua Madre nel giro di questo Secolo XIII. In fatti nel fine del Chiostro del Convento de' Santi Giovanni e Paolo presso la Scuola di S. Marco si vede una Cappella dedicata a Maria Vergine sotto il titolo della *Pace* : In questa si venera un' antica Immagine della Gran Madre di Dio di lavoro Greco , e che per antica , e ben fondata tradizione si asserisce esser quella stessa , avanti a cui orando San Giovanni Damasceno ricuperò miracolosamente

mente la mano, che per difesa delle Sacre Immagini gli era stata recisa. Fu questa trasportata da Costantinopoli da Paolo Morosini Nobile Veneto, e donata (non sappiamo però l'anno preciso) ai Padri di questo Convento, i quali dopo averla per molti anni conservata all'Altare del loro Capitolo, finalmente la trasportarono nell'anno 1505 nella detta Cappella. Scrisse diffusamente la storia di questa traslazione Gio: Maria Zilotti nell'Opera intitolata: *Il Tempio della Pace inalzato alle glorie di Maria nell'espositione dell' historia e traslatione della di lei Immagine, che fu di S. Gio. Damasceno, riconosciuta ab antiquo pittura di S. Luca Evangelista, conservata sotto nome di Santa Maria della Pace in decoroso Sacello nel Chioostro esteriore de' SS. Gio: e Paolo di Ven. 1675 in 12.*

Avvenne ancora in questo tempo la portentosa traslazione della *Immagine venerabile della gran Madre di Dio*, che si conserva nella Chiesa Parrocchiale di San Marziale; la quale dalle spiagge della Città di Rimini con sorprendente prodigio arrivò a questa Dominante verso l'anno 1243 nel Pontificato di Niccolò IV, e con intervento del Vescovo di Castello e del Senato fu

solennemente collocata in un Altare a di lei onore eretto; continuando tuttavia la divozione frequente de' Fedeli a venerarla massimamente nel giorno secondo di Luglio, in cui si celebra il mistero della *Visitazione di Maria Vergine*. Voglio osservare quì brevemente, che molte essendo le Sacre Immagini miracolose della gran Madre di Dio, le quali si venerano in questa Città sarà opportuno a' giovani studiosi per istruirsi delle più minute circostanze di sì portentose traslazioni leggere le seguenti Opere: *Venezia favorita da Maria: Relazione delle Immagini miracolose di Maria conservate in Venezia. Padova 1758 in 12.* l'altra è, *Apparitionum, & celebriorum imaginum Virginis Mariae in civitate, & dominio Venetiarum Enarrationes Historicae. Ven. 1760 in 12.* Se qualcuno poi desiderasse copiose notizie intorno a' Santi che spettano alle Venete Chiese può consultare l'Opera intitolata: *Vite, e memorie de' Santi spettanti alle Chiese della Diocesi di Venezia con una Storia succinta della fondazione delle medesime. Ven. 1761, 1762, 1763 in 8. Volumi VII.*

Dovressimo quì inserire secondo il disegno da noi divisato la serie storico-cronologica di quelle molte Chiese, Monasteri, Con-

Confraternite, e Luoghi pii, che sin da' primi tempi della nascente Repubblica innalzati furono dalla fervida pietà de' Cittadini nelle diverse Isole, le quali nel decorso de' secoli formarono il *Comune di Venezia*, ma siccome abbiamo stabilito di compilare nel secondo Saggio Geografico lo stato *Civile ed Ecclesiastico* delle medesime, così daremo fine per ora alle nostre ricerche colle sensate parole di Marco Cornaro nella sua *Deposizione al Magistrato all' Acque M. SS.* del 1442: *Questa benedetta Città, egli scrive, la qual merita esser detta Gloriosa dicta sunt de te Civitas Dei, per la qual cosa voglio dir che se no fosse i prieghi delle bone persone, cioe Servi di Dio, e Sante Donne, et boni Secolari, questa Città non saria in tanta dignità et esaltazione come la se trova, e questa perchè i nostri santi passati vecchi cercò con somma diligenza e studio di chiamar et adunar in essa molte compagnie de Santi Religiosi, in modo che questa nostra Laguna era piena de molti Devoti et buoni Monasterj, come se pol veder per le cose passade, e massime per la Città Nova appellada Recliana, (vale a dire Eraclea) in la qual era infinite Giesie. Et etiam come se pol veder per la Città de Giesolo, do-*

ve io trovo per l'adventario de essò Vescovado, come in quella giera XXXXII dignissime Giesie, la mazor parte lavorade el salizzado de Musaico come al presente ze la Giesia di S. Marco. Et cussi anca el Lio Mazor in el qual era sette dignissime Giesie, con degnissime collone di marmoro, et alcune lavorade mirabilmente a Mosaico. Et etiam come se pol veder de que' de Lio Mazor otto dignissime Giesie appellade fu i Mani (Ammiano) le qual sono tutte de sopra Torcello, tutte mirabilmente adornade de admirabili edifizj, con grandissima quantità de degne collone de marmoro, et nelle quali sono sepulti Principi e Procuratori de Venesia e Zentilomeni infiniti, come se pol veder per le sepulture messe in diti loghi. Et cussi le Giesie molte se vede a Torcello, Mazorbo, Muran, non parlando de Venesia. . . . Verso mezzodì se vede e trova Giesie mirabili scorrendo per fina a Poveja e Malamocco . . . et da altra banda la ricca e nobil Badia de S. Ilario e Benedetto, nel qual logo è sepulto cinque Dosi de Venesia, et molti Procuratori et dignissimi Zentilomeni e Populari, come se pol veder per le sepulture messe in dito logo ora distrutto. Nelle qual tutte Giesie, loghi, Monasterj, et

Iso-

Isole, se laudava Dio notte e giorno e benediceva.

Disciplina Esterna del Clero Veneziano e suoi rapporti colla Polizia Civile del Principato dalla fondazione della Città sin al 1300.

XVI. Per formare una giusta idea della Gerarchia Ecclesiastica Veneziana, quale appunto fu stabilita nella Città, e nell' Isole tutte componenti l' *antico Dogado e Comune di Venezia*, necessario si rende sviluppare il sistema gerarchico, che regolò ab antico l' Occidentale Chiesa, e principalmente l' Italiana. Riconosciuto San Pietro in qualità di *Capo, e Principe* degli Apostoli, istituito il *Presbiterato*, e conferitane la soprintendenza ad uno appellato *Vescovo*, vale a dire *speculatore*, ovver *Ispettore*, ebbe l' Apostolica Cattedra di San Pietro la successione sua non mai interrotta ne' Romani Pontefici, siccome le altre Chiese ne' loro Vescovi. Non in ogni Chiesa però fu dagli Apostoli istituito un Vescovo, da cui dipendessero con giusta subordinazione gli altri Sacerdoti, ma quest' onore si diede alle più considerabili Città, onde, incominciarono a sorgere le particolari Diocesi.

Era

Era ne' primi tempi eguale in tutti i Vescovi la giurisdizione e preminenza finchè crescendo di giorno in giorno nello splendor esteriore la Chiesa, acquistarono grado anch'essi a proporzione del rango, e figura, che faceva quella Città, ove risiedevano; e quindi s'introdussero passo passo i titoli di *Patriarchi*, *Primate*, e *Metropolitani*. Ricorrevano perciò nelle loro emergenze le Chiese della Provincia al Vescovo della Metropoli; il quale ottenne col tempo l'autorità d'ordinare, e deporre i Vescovi Provinciali, di convocarli in Sinodo ec. cose tutte confermate da' Romani Pontefici, e da' Concilj Generali per rafferma la più saggia direzione delle Diocesi e Chiese. Si possono leggere su quest'importante argomento il Tomassini de *Veteri & nova Ecclesiae disciplina*, Pietro de Marca *Concordia Sacerd. & Imper.* Natal Alessandro, l'eruditissimo Francesco Antonio Zaccaria, e cent'altri. Sulla medesima base videsi fondata la Gerarchia delle Venete Chiese Vescovili, di sopra già da noi descritte. Infatti la traslazione della Patriarcale Cattedra di Aquileia all'Isola di Grado, la concessione del *Pallio* co' diritti Metropolitani, lo stabilimento delle nuove Cattedre Vescovili, e la loro subordinazione al *Patriarca*, *Primate*, e

Me-

Metropolitano di Grado , tutto fu opera della Sede Apostolica di Roma riconosciuta anche da' Veneziani *Primate* dell'universale cattolica Chiesa ; ed il tutto fu regolato a norma della in allora corrente disciplina nel Continente d'Italia . Per rispetto all'elezione sì del Patriarca , come de' Vescovi a lui suffraganei , questa facevasi ne' primi secoli dal Clero e dal popolo delle rispettive Isole della Laguna ; ed eccone il come . Si chiamavano due almeno o tre Vescovi della Provincia , e questi uniti al Clero ed al popolo procedevano all'elezione . Il popolo rendeva testimonio de' costumi di quelli che venivano proposti , eleggeva il Clero il più degno che veniva poi dal Patriarca di Grado ordinato . Questo Patriarca però era immediatamente dal Romano Pontefice consacrato , quando altri Vescovi non delegava egli a far le sue veci ; il che spesse fiate avvenne siccome altrove fu detto . Era adunque giurisdizione propria perchè *spirituale* , del Clero confermare i Vescovi eletti , ed altri sagri Ministri , riconosciuta non meno dal Sovrano Governo della Repubblica , che dagli altri Cattolici Principati : giacchè non altra cura apparteneva a questi se non che quella di proteggere , come era lor dovere , la Chiesa , e difenderla sì dagli insulti stranieri ,

nieri, che dagl'interni sconcerti, proibendo cioè i tumulti nell' Elezioni, ed i torbidi, provenienti dello smodato ambito o broglio de' concorrenti, le fazioni ec. Eletti adunque che erano il Patriarca di Grado, ed i Vescovi delle Venete Lagune non entravano nel temporale possesso delle loro Mense senza Mandato del Doge, come Capo visibile della Repubblica, secondo la legge emanata, come attesta Andrea Dandolo all' anno 697, all' Epoca cioè dell' istituzione del Dogado.

Altro rilevante punto di Disciplina fu la convocazione de' *Concilj Provinciali* e *Sinodi Diocesani*. Celebravansi quelli dal Patriarca di Grado, e questi da' rispettivi Vescovi per regolare la esterna ed interna economia del Clero non meno Secolare, che Monastico. Riflettendo adunque il Governo, che le adunanze Clericali potevano talvolta essere di natura non indifferente alla Civile polizia del Principato, ed alla Sociale tranquillità; fu ben tosto dopo la creazione del primo Doge promulgata una Legge, colla quale si comandava, che senza l'assenso del Doge nè Concilj nè Sinodi potessero ragunarsi; dovendo essere a di lui notizia il tempo, il luogo ed il modo delle dette adunanze, senza ingerirsi però nella discussione o deliberazione delle materie spirituali le quali

si lasciavano alla podestà Ecclesiastica, di cui erano proprie. Voglio quì osservare, che i Veneziani antichi accordarono al loro Doge alcune giurisdizioni, per così dire, *Ecclesiastiche*, comportando ciò que' tempi pericolosi, ne' quali l' autorità de' Principi giovava molto a reprimere ne' cattivi Chierici l' audacia massime quando v' era pericolo d' Eresia. Onde acciò non fosse lecito ad ogni Vescovo il chiamare, e ragunare i Concilj forse con pregiudizio della cattolica fede, che fu sempre dalla Repubblica sostenuta e difesa con tutte le sue forze, vollero che niun Concilio fosse convocato senza la sopraccennata licenza del Doge; e ad oggetto d' impedire, che non si riempissero le Chiese del Dogado di altri, che di buoni Vescovi e Parrochi ordinarono ancora, che ricevessero questi l' investitura dal Doge, il che *possesso temporale* abbiamo chiamato di sopra, come si costuma dire al presente: *Decreverunt*, scrive Bernardo Giustiniano Lib. 20, *ut Concilia Episcoporum & Clericorum non nisi permittente Duce cogerentur. Prelatura, & Ecclesiastica Beneficia a Clero & a populo delata acciperent a Duce possessionem, quam appellant investitionem.* Ma siccome il Governo desiderava di formare queste prescrizioni con buona grazia della

Apostolica Sede di Roma, quindi fu, che vennero spediti alla medesima quegli Ambasciatori riferiti da Pietro Giustiniano, e de' quali discorso abbiamo nella Dissertazione I. Soggiunge Girolamo Giglio coll' appoggio d'una Cronaca antica, che essi ritornarono a Venezia dopo aver ottenuta dal Romano Pontefice la confermazione delle dette prescrizioni nel mese di Giugno dell'anno 697. Perseverò invariata questa disciplina sin' al 1300 dell' Era Cristiana giusta la testimonianza di Vettor Sandi, e fa a questo proposito una lettera di Benintendi de' Ravignani, lodata dall'erudito Marco Foscarini, e premessa alla Cronaca d'Andrea Dandolo; si lagna in questa, che l'antico diritto de' Dogi di dare l' Investitura alli Prelati a giorni suoi non fosse in molta osservanza: *ipse Andreas Dandolus*, così scrive, *ut inter cætera, sic in servandis & ampliandis juribus & honoribus Patriæ curiosus, crebro perquirens, unde investitura illa, quam a Duce percipiunt Ducatus Venetiarum Prælati, sumpsisset exordium, compertum habuit antiquissimis monumentis Duces Venetiarum olim ex longeva consuetudine nedum hujus investituræ, sed electionis & confirmationis Prælatorum, a quibus insuper de fidelitate, ut a ceteris laicis, consueverunt juramentum*

tum exigere , usque ad tempora Petri Polani Ducis prerogativam plurimam habuisse .

E' degno ancora di osservazione, che da' primi tempi della Repubblica sino al Secolo XV dell'Era Cristiana il Clero tutto dell'Isole era riguardato come membro della Società Civile, onde era ammesso a' pubblici incarichi, essendo egli considerato in quanto alle temporali cose indistinto da' Laici . Infatti se si scorrono gli antichi Storici e Cronisti, rileveremo ad evidenza, che i *Chierici* intervenivano alla pubblica Concione insieme coi Nobili del *Comune*, vale a dire, il Patriarca di Grado, i Vescovi d'Eraclea, di Equilio, di Caorle, di Torcello, di Malamocco, e di Olivolo, e gli Abati eziandio de' Monasteri regolari . Quindi è che il giuramento di non ammettere alla dignità di Doge il figlio di Pietro Candiano III fu prestato anche da' Vescovi e Chierici, come attesta con molti altri Bernardo Giustiniano nel Lib. 5. Nel Principato di Pietro Candiano IV uscì un Decreto, che proibiva alli Veneziani Cittadini il far commercio di schiavi Cristiani, e questo leggesi sottoscritto da Buono Patriarca di Grado, Pietro Vescovo d'Olivolo, Giovanni di Torcello, e da altri Vescovi, non

meno che dal Clero di tutte le lagune. Bisogna riflettere però, che il diritto attivo de' Cherici nella Civile polizia era soltanto dipendente dagli Incarichi, che il *Corpo nobile Sovrano* voleva addossare alli medesimi; quali furono per lo più Ambascerie a' Principi Stranieri, Magistrature provisionali, la reggenza talvolta del Dogado in caso di vacanza, ovver assenza del Doge, e simili ministeriali Ufficj, ma non già perchè il Clero entrasse a formare il Corpo Sovrano della Nazione, il quale costituivasi da' soli Nobili Secolari, come altrove fu esposto. Fu ancora proprio de' Cherici l'esercitare l'*Ufficio Notariale*, siccome pure quello di *Cancelliere Ducale*, finchè loro fu proibito nell' anno 1514 con quelle Deliberazioni che abbiám dilucidate nella Dissertazione VIII. Da questa armonica intelligenza tra il Sacerdozio ed il secolare Principato nasceva, che tanto i Chierici quanto i Secolari si reputavano a ragione membri dello stesso Corpo, onde nutrivano tutti eguale desiderio ed impegno di cooperare allo stesso oggetto di felicitare la Patria, dalla quale ricevevano sostentamento, protezione, e difesa.

Discendiamo ora ad esporre succintamente alcuni punti li più essenziali dell'interna

eco-

economia delle Chiese Parrocchiali della Dominante, a norma delle quali reggevasi quelle dell' Isole tutte della Laguna. Ogni Parrocchia in Venezia era diretta dal suo Pastore, che assumeva il titolo di *Piovano* in Latino *Plebanus* dalla plebe, che gli era affidata. E' riflessibile però, che non rare volte i *Piovani* in Venezia sono ne' pubblici documenti appellati *Rettori*, ovver *Vicarj*. In fatti in una sentenza di Stefano Natale Vescovo di Torcello nel 1248 si legge *Homobonus Vicarius S. Stephani*, (di Murano) *qui dicitur Plebanus*. Aironne ancora, o Alarone Vescovo di Torcello promulgando gli atti del Concilio celebrato in Grado dal Patriarca Egidio, così dirige la sua lettera registrata dall' Ughelli: *Dilectis in Xpto filiis Plebano Sancte Mariæ, ejusque Collegio seu Capitulo; Plebano Sancti Stephani, & Collegio, Plebano S. Salvatoris, Vicario, seu Rectori, suoque Capitulo, nec non Plebano, Vicario seu Rectori S. Martini &c.* Ove Rettore, Piovano, Vicario sono lo stesso. Il Dandolo ci somministra altre prove: all' anno 938 scrive egli: *Ursus Episcopus Olivolensis ... hic fuit Vicarius Ecclesie S. Cassiani*: l' istesso Cronista all' anno 1109 dice: *Badoarius Ecclesie Sancti Leonis Vicarius*,

ed all'anno 1068 *Andreas Venturellus Plebanus, seu Vicarius Sancti Raphaelis*. Di questo uso ed antico costume trattano diffusamente il Cornaro nelle Deche, il Dottor Coleti nell'Opera: *Monumenta Ecclesie Venetae S. Moysis*, ed il Padre de Rubeis nell'erudito suo *Discorso Istoric-Cronologico-Diplomatico* sopra una *Pergamena antica Veneziana*: stampato nel 1749. Questi Piovani e Rettori, o Vicarj ne' tempi andati passavano da Chiesa a Chiesa secondo l'uso, e la disciplina, che allora fioriva, e persistette nel suo vigore sin'al 1628, in cui fu totalmente abolita siffatta usanza poco vantaggiosa a' Fedeli, ed al Clero medesimo.

Governavano i Piovani le loro Chiese, ed acudevano all'amministrazione de' Sacramenti, servizio della Chiesa, e celebrazione delle Messe ed Ufficj divini con l'ajuto di alcuni *Prete, Diaconi, Suddiaconi, e Cherici*, molto prima, che nel Secolo XIII i Collegj Presbiterali, che noi diciamo ora *Capitoli*, prendessero quella forma e consistenza, che conservano al presente. Fanno testimonianza di questa verità molti antichi documenti registrati dal Senatore Cornaro nelle sue Deche, e dal Dottore Coleti nell'Opera soprammentovata, i quali noi trasandiamo.

diamo per amore di brevità. Questi Preti e Chierici *coadiutori*, per così dire, de' Piovani erano ab antico ordinati *titulo Servitutis Ecclesie*, ed infatti dalla servitù della Chiesa, cui erano ascritti, ritraevano e il *Titolo* delle loro Ordinanze, e il congruo loro sostentamento. I Piovani adunque godevano le rendite certe e stabili, ed i Ministri subalterni partecipavano de' proventi avventizj, che devenivano alla Chiesa in ragion di decime personali, e di spontanee elemosine somministrate, o legate ne' Testamenti dalla pietà de' Fedeli. Da questo rilevasi ad evidenza il volgato errore di quelli, che pensano essere stato dal Romano Pontefice Sisto V istituito in Venezia il *Titolo Servitutis Ecclesie*, ma di quest' argomento altrove più diffusamente discorreremo.

Per rispetto poi alla formazione de' *Capitoli* avvenuta nel Secolo XIII, come di sopra accennai, sentasi l'erudito Archivista della Patriarcale Cancelleria D. Giovanni Scomparin, il quale così scrive in certa sua Scrittura intorno ad una Bolla del Romano Pontefice Innocenzo VII: *E' cosa certissima, che nei rimoti secoli esistevano i Collegj in quasi tutte le Chiese parrocchiali, e che non v'era determinato numero di*
Ca-

Capitolari; avvegnachè oltre gli eletti da' rispettivi Capitoli, molti n' erano introdotti da Sommi Pontefici.... Per comprovare questa verità basta riflettere, che in quei tempi di confusione non incontrasi mai la distinzione di primo, secondo, terzo, quarto Prete; ma semplicemente Prete Titolare della tal Chiesa. Bartolommeo Quirini II Vescovo di Castello al terminate del Secolo XIII. Scorgendo, che le rendite e i proventi delle parrocchie non erano bastanti al sostentamento di tanti beneficiati, dal che ne nascevano continue dissensioni e controversie, pubblicò una Costituzione nella quale ordinava ai Capitoli tutti di riformare e restringere il numero de' Capitolari a norma delle rendite, determinando un competente numero di Preti, Diacono, Suddiacono e Acoliti Titolati. In esecuzione di tal Decreto il Capitolo di S. Niccolò si restrinse in due Preti, Diacono, Suddiacono, e due Accoliti, come rilevasi dall' Istromento sopra di ciò formato nell' anno 1293, il qual ritrovasi registrato negli Atti della Curia Castellana dell' anno 1331. Parimenti il Capitolo di San Moisè nell' anno suddetto 1293 si ridusse al numero, che sussiste oggidì ec. Dal fin quì detto io ricavo; e penso di non ingannarmi, che le Chiese
Par-

Parrocchiali di Venezia furono sin dalla primiera loro origine Chiese veramente *Collegiate*; e che tutta l'innovazione avvenuta nel XIII Secolo versò solamente sul numero e rendite de' *Collegiati*, ossia *Capitolari Titolati*, i quali ordinavansi a titolo di mera servitù, e da questa ritraevano la congrua necessaria loro sustentazione in guisa tale, che alcuno non ordinavasi, il quale dal suo *Titolo* non ricavasse il mantenimento congruo e dicevole allo stato Clericale. Dobbiamo finalmente accennare, che cinque Chiese parrocchiali sono, e furono ab antico riguardate in qualità di *Chiese Matrici*, alle quali le altre tributano l'omaggio dovuto alla loro distinta qualità e preeminenza: queste sono la Chiesa Patriarcale di San Pietro di Castello, la Ducale Basilica di San Marco, e le Parrocchiali di Santa Maria Giubenico, Santa Maria Formosa, e San Silvestro.

A compimento di quest' Articolo resta soltanto, che dello Stato Monastico facciamo qualche parola. I Monaci domiciliati in queste Lagune erano sottoposti, siccome in tutte le contrade del Mondo Cattolico, all'ordinaria ubbidienza de' rispettivi Vescovi. Durarono in questa soggezione, finchè incominciarono ad ottenere dalla sede Apostoli-

ca il singolare privilegio dell' *Esenzioni* : in virtù adunque di queste erano diretti immediatamente da' rispettivi loro superiori sotto la protezione della Sede Apostolica, senza che perciò sfuggissero la forza direttiva del Principato, siccome si erano sottratti a quella de' Vescovi. E' cosa degna d'esser saputa, che gli antichi Monasteri di Monache in Venezia erano *doppj*, vale a dire, che i Monaci abitavano in Ospizio unito a' Monasteri delle Monache, onde dirigere le Religiose nelle cose spirituali. Non ignoro, che il dotto Prevosto Muratori nella Dissertazione 66 *Antiq. Ital. Tom. V.* confessa essere a lui ignoto, se un tal uso in Italia vi fosse anticamente: *ignotum mihi est*, sono le sue parole, *an apud Italos spectata unquam fuerint Monasteria duplicia, hoc est, conjuncta Monachorum & Monialium domicilia, seorsim tamen habitante utroque sexu, & in alterius septa ingredi vetito.* Ma, oltrecchè in Padova, in Firenze, in Brescia, ed altre Città era comune questo costume, come dimostrò l'erudito Abate Giovanni Brunacci, Venezia certamente ne ha avuti moltissimi, giacchè come scrive il Senatore Cornaro Decad. XIII Par. II. *Monasteria fere omnia Monialium in eodem Monasterii ambitu Mo-*

nachos habuisse, ex quibus Sacerdotes Spiritualium rerum moderatores erant, Conversi vero ad Abbatissæ nutum temporalia administrabant; e questa dic' egli, ch'era communis ejus ævi consuetudo.

Quest' è per l' appunto l' idea, che deve formarsi de' Monasteri doppj, e però doppio si deve dire, che fu il Monastero di S. Maria della *Celestia*, delle *Vergini*, di San Zaccaria, di San Lorenzo, di Sant' Andrea, e tanti e tant' altri, come dimostra il soprallegato Cornaro. Sin quì niente v' è di singolare in Venezia, poichè abbiamo detto di sopra, che anche in Padova ed altre Città vi furono de' Monasterj, ne' quali le Monache erano le principali, e i Monaci, per così dire, *Accessori*. Ma quello che negli altri Regni non si è ancora scoperto, e che forse è singolare, e unico, si è, che nell' insigne Monastero di San Giorgio Maggiore, benchè da prima pei soli uomini istituito, vi coabitano pure con essi delle Monache, e fu perciò doppio, restando però i Monaci principali, e *accessorie* le Monache. Questa verità rilevasi ad evidenza da due Istromenti autentici degli anni 1204, e 1206, che conservansi originali nell' Archivio di quest' insigne Monastero, e furono pubblicati in una Lettera dal dottissimo ed

eru-

eruditissimo Monaco D. Giannagostino Gradenigo, che fu poi Vescovo di Chioggia, indi di Ceneda, pubblicata sotto il nome di Dorasio Accademico Agiato al Chiarissimo Sig. Abate Giovanni Brunacci, stampata in Venezia da Antonio Zatta nel 1760: noi però li trasandiamo per amore di brevità .

S A G G I O
SULLA STORIA VENETA

L I B R O II.

*Epoca II. dall' anno 1300 sino al 1500.
di N. S.*



C A P O I.

POLIZIA VENEZIANA NEL SECOLO XIV.

Consiglio Maggiore.

I. **B** Enchè sin dagli ultimi anni del Secolo XIII. incominciassero i Nobili Veneziani a dare un sistema più giusto al Consiglio Maggiore, come abbiamo accennato nel precedente Libro, onde togliere gli abusi, e le sconvenienze, che tuttodi s' accrescevano, non ebbero però compimento le loro civili meditazioni se non in questo Secolo, di cui ora scriviamo. Quindi è, che per presentare a' Giovani studiosi in
tut-

tutte le sue viste la seguita Riforma ripigliremo il filo delle Leggi emanate su questa materia sin dall'anno 1286, ed andremo sviluppando lo spirito delle medesime poco finora conosciuto, ed a mio credere male inteso non solamente dal Giannotti, dal Bodino, dal Botero, dal Card. della Cueva, e dall' Ab. Laugier tra gli esteri Scrittori, ma dalla maggior parte ancora de' Veneti Storici, e Cronisti, presso i quali leggiamo in molte e diverse guise descritta la suddetta Riforma, volgarmente appellata la *Serrata del Maggior Consiglio*. Il Doge Pietro Gradenigo, dicono i Veneti Cronichisti, comprendendo la necessità di stabilire con sodo fondamento quel Corpo della Repubblica, in cui consisteva la maggiore autorità, e la maestosa apparenza del Principato, fece proporre dalli due Capi del Consiglio di Quaranta Leonardo Bembo e Marco Badoaro nella Quarantia, e poi approvar nel Consiglio Maggiore, che questo Consesso non avesse in avvenire ad esser elettivo, nè creato come si praticava per ciascun anno dalli dodici Elettori delli sei Sestieri della Città, i quali avevano facoltà di nominar tre ovvero quattro al più per ogni famiglia sin' al preciso e determinato numero di quattrocento e cinquanta,

ovvero 470 , ma che una sola volta per sempre fosse fatta l'elezione di quelli , che co' loro discendenti avessero ad essere i soli membri attuali e permanenti del detto Consiglio , ad esclusione degli altri Cittadini della Città . E perchè quelli che aveano sin allora assaggiata l'autorità del comando , tra' quali v'erano molti Nobili del primo rango , ed altri pure d'illustre nascita , non si commovessero ad una deliberazione , che li escludeva in perpetuo dall'onore loro dovuto di essere ammessi al Governo , fu dichiarato , che s'intendessero del gran Consiglio tutti quelli , che vi fossero stati ne' quattro anni precedenti , e che rimanessero approvati da dodici voti almeno del Consiglio delli Quaranta . Soggiungono l'Autore dello Squittinio , ed il Laugier , che il Maggior Consiglio fosse prima dell'esposta riforma del Gradenigo formato indistintamente di Nobili , Cittadini , e Plebei , non vi escludendo alcuno l'antica costituzione della Repubblica . Ricavano i suddetti Scrittori il disegno di cotanto mirabile Riforma da certa Legge , che dicesi emanata nel giorno ultimo di Settembre dell'anno 1297 , la quale è concepita in questi termini .

Nell'anno del N. S. 1297 adi ultimo Settembre fò presa Parte di Serrar il gran

Conseio in questo modo. Questa Parte fò
 messa per li Chavi di 40, et dapoi fò
 messa in gran Conseio. Et li Chavi di 40.
 fò s. Lunardo Bembo, s. Marco Badoer,
 la qual dixeva così Per chaxon che
 infina mò el sia stado chonsuetudine, e di
 uxanza di elezzer el gran Chonseio, zòè,
 che da San Michel el se soleva elezer
 per 6 Sestieri da Venetia dò per Sestier,
 et quelli 12 dapoi ne elezeva da tutta la
 Terra quelli, che doveva essere per quel-
 lo anno del gran Chonseio. I quali chonti-
 nuamente e li ne elezeva da 450 infi-
 na 470, et non più, et ciascheduno met-
 teva li soi quelli, che poteva mettere;
 non passando però mettere più tre, over
 quattro per Chaxa; et se algun vegniva
 eletto in officio, giera fuora del gran Chon-
 seio per quell'anno. Et però l'anderà Par-
 te, che quelli, li quali se atrovano del
 gran Chonseio, et che sono stadi per anni 4
 per avanti, debia romagnir loro, e li soi
 heredi del gran Chonseio, e che de cetero
 non se ne eleza più: et chosì fò observa-
 do. Questa e non altra è la famosa Legge
 della Serrata del Maggior Consiglio, e la
 base, su cui innalzarono il loro sistema i
 suddetti Storici e Cronisti, da me letta ed
 esaminata in più e più Cronache Naziona-
 li:

li: e questa è pure quella Legge, che servì di scorta al Card. della Cueva Autore dello Squittinio, ed all' Abate Laugier per offuscare la gloria della Veneziana Repubblica coll'asserire, che fu allora violata la prima costituzione d'essa, che calpestati furono i diritti della Cittadinanza, e della Plebe con sorpresa e meraviglia delle confinanti Nazioni. Ma sebbene volgatissima sia la loro asserzione, io usando di quella libertà imparziale, che deve esser propria d'un Storico, dirò con buona grazia de' suddetti Scrittori, che non posso non far a meno di non istupire, come s'è fatta favola sia stata scritta, e giudicata vera non solo dagli Esteri, ma anche da' Veneziani medesimi; e tanto più s'accresce il mio stupore, quanto giustamente rifletto, che fra questi si ritrovano uomini dotti, eruditi, e valenti Critici. Volendo adunque, prima di sviluppare la vera economia del Maggior Consiglio in questo secolo, dimostrare, per quanto mi sia possibile, la manifesta falsità della suddetta Legge 1297 ultimo Settembre, l'esaminerò parte a parte colla maggiore precisione e brevità.

Primieramente io osservo, che la finta Legge ultimo Settembre 1297 non ritrovasi registrata nel Libro *Pilosus* dell'Avogaria

ria del Comune, il quale contiene tutte le Leggi emanate dall'anno 1290 sin al 1299, segno evidente io dico, che ella mai non fu presa, nè pubblicata.

Si manifesta ancora falsa la suddetta Legge dalle parole: *Questa Parte fo messa per li Chavi di 40 Et li Chavi di 40 fo s. Leonardo Bembo, S. Marco Badoer.* Ecco l'autentico Registro della Quarantia del 1296, il cui titolo è: *MCCXCVI Indictione X. Isti sunt de Consilio XL. a Januario in antea;* ora si rifletta, che cominciando dal primo Gennajo 1296 *More Veneto*, è certo che secondo il costume Romano viene ad essere l'anno 1297 la data della finta Legge. In questo Registro adunque si nominano i Nobili infrascritti senza far menzione delli *Chavi di 40 Leonardo Bembo e Marco Badoer.*

De Sexterio S. Marci

- I. Jacobus Bragadin.
- „ Joannes Bembo.
- II. Joannes Superancio.
- III. Andreas Doro.
- IV. Paulus Michael.
- V. Rainerius Venerio.
- „ Gabriel Marcello.

- VI. Marcus Antolinus .
 „ Joannes Acotanto .
 „ Orius Pasqualico .
 VII. Petrus Caveo .
 VIII. Henricus Minio .
 IX. Andreas Sustennub .
 X. Nicolaus Viadro .
 „ Jacobus Polini .
 XI. Gabriel Vecò .
 XII. Philippus Gorrarius .

De Castello:

- „ Marinus Ruzini .
 XIII. Petrus Faletro .
 XIV. Jacobus Vitalis .
 „ Andreas Maripetro .
 XV. Marcus Gradonico .
 XVI. Marinus Businago .
 XVII. Nicolaus Secreto .
 „ Joannes Orio .
 „ Joannes de Canali---Rubri .
 XVIII. Thomas Truno .
 „ Severinus Babilonio .
 XIX. Petrus Gausoni . --- Zulli .
 „ Jacobus Zorzi .
 XX. Joannes Marignon .

De Kanareglo.

- „ Vitalis Cornario.
 XXI. Zaneolus de Musto.
 XXII. Joannes Delphino.
 XXIII. Joannes Gisi.
 XXIV. Jacobus Baseglo.
 XXV. Marcus Lauredano.
 XXVI. Petrus Boldù.
 „ Andreas Geno.
 XXVII. Nicolaus de Canal---Mastelletto .
 XXVIII. Bocacius de Priolis.
 XXIX. Nicolaus Pizzomanus.

De Sexterio S. Pauli.

- XXX. Andreas Sanudo .
 XXXI. Gabriel Dandulo .
 XXXII. Marcus Quirino .
 XXXIII. Joannes Foscareno---Maramati .

De Dorso Duro.

- „ Petrus Manulesso .
 „ Andreas Maurocenus .

De Sancta ✱ .

- XXXIV. Franciscus Contareno.
 XXXV. Badoarius Badoarius.
 „ Andreas de Mollin.
 XXXVI. Flabianus Nicola.
 XXXVII. Jacobus Meglani.
 XXXVIII. Angelus de Pesaro.
 XXXIX. Nicolaus Minoto.

Si osservi di grazia, che in questo Registro ve ne sono alcuni, da noi segnati con due virgolette, sotto il nome de' quali viene nell' Originale tratta una linea, che sembra dia ad intendere, che que' Nobili o per esser eletti in altro Ufficio, o per altra cagione fossero dalla Quarantia esclusi, ovvero fossero di rispetto, e di riserva per supplire al caso, che qualcuno de' membri attuali mancasse; infatti si vede, che lasciando da parte essi segnati dalla linea, resta il numero degli altri di soli 39, tra' quali non si veggono nè *Lunardo Bembo*, nè *Marco Badoer*. So ben io che qualche Cronista in vece di *Marco Badoer* mette *Giovanni Badoer*, e non manca chi lo chiami *Marco Sanudo*, come osserva l' erudito Autore del *Saggio d' Istruzioni Aristocratiche*

che testè pubblicato in questa Città. Ma dovea sapere il benemerito Scrittore, che l'autentico Registro suddetto smentisce a pieno tutte queste asserzioni, giacchè in esso non ritrovasi nè *Marco Badoer*, nè *Giovanni*, nè *Marco Sanudo*. Perdonabile però si rende questo fallo comune a quasi tutti i Veneti Cronichisti.

Nè meno falsa apparisce la detta Legge da quelle parole *Per chaxon che infina mò el sia stado chonsuetudine, e di uxanza di elezer el gran Chonseio, zoè che da S. Michiel el se soleva elezer per 6 Sestieri da Venetia dò per Sestier; et quelli 12 dappoi ne elezeva da tutta la Terra &c.* Con le quali parole l'autore sinora incognito, di questa favola pretende (come fanno tanti e tanti Cronisti e segnatamente *Vettor Sandi*, e *Giacomo Diedo*) far credere, che prima dell'anno 1297. si solevano creare 12 Elettori, due per ciascun Sestiere, da' quali fosse eletto il gran Consiglio. Ma si consultino, io dico, gli autentici Registri del Gran Consiglio; per via di esempio si esaminino gli anni 1261: 1264: 1266: 1267: 1268: 1269: 1270: 1275: 1276: 1277: 1278: 1279: 1280: 1281: 1282: 1283: 1293: 1294: 1295: e 1296. Ora dal confronto di questi anni apparisce, che

che in nessuno di essi vi fu il preteso numero de' 12 Elettori, ma bensì o tre soli per tutto un anno, ovvero tre primi appellati *Electores medii anni*, ed altri tre dell'altra metà. Osservo inoltre, che talvolta non si leggono tre, ma quattro, e qualche fiata oltre gli Elettori ordinarj del Gran Consiglio se ne ritrovano tre ovver quattro destinati ad eleggere un determinato numero di Nobili in accrescimento di detto Consesso, ed allora vengono detti *Electores, qui eligant centum de majori Concilio: Electores, qui eligant viginti quinque de majori Concilio*, più o meno secondo le emergenze. Ma non si ritrovano mai li 12 Elettori, detti da qualche Cronichista i 12 *Tribuni*; per la qual cosa io sospetto, che l'asserzione de' 12 Elettori sia derivata dalla falsa opinione, che la Repubblica fosse diretta dappprincipio da soli 12 *Tribuni*; nel che hanno inciampato Scrittori per altro degni di lode. Accrescono la falsità alcuni Cronisti, da me esaminati, i quali affermarono, che i dodici *Tribuni*; erano due per sestiere; giacchè è indubitato, come apparisce dal Tomo III, che quando si stabilirono i Sestieri nell' anno 1171, la magistratura de' *Tribuni* era andata da lunga pezza in disuso.

In

In comprovazione di queste nostre asserzioni registreremo quì le seguenti Leggi, onde si rilevi evidentemente la verità. *Ex Lib. Fractus pag. 172: 1228: 29 Septembris; Capta fuit Pars, quod fiant quatuor Electores anni duo de citra, & duo de ultra Canale, cum illa conditione, qua fuerunt anno elapso. Nello stesso Lib. a carte 214: 1286: 29 Septembris: quod eligantur quatuor Electores dupli per rodulum duo de citra, & duo de ultra Canale, quì debeant eligere antequam de Palatio discedant centum de C. M. & de Consilio Rogatorum, & postea sint extra Electoriam.* Nel medesimo Libro a carte 174 leggiamo: 1286: 6 Octobris quod debeant fieri Electores medii anni, & si capiatur: projicientur texera, si debeant eligi modo de citra Canale, & in alio medio anno de ultra Canale. Finalmente per non attediare i leggitori sentasi altra sola Legge registrata nel sopramentovato Libro, 1286: 12 Februarii: *Quod revertamur ad primum statum (si noti bene) sicut, quod eligantur tres Electores anni ad medium annum, qui eligant illos de Majori Consilio.* Con queste poche Leggi resta a mio giudizio verificato ciò, che di sopra ho detto sulli pretesi dodici Elettori.

Afferma ancora la finta Legge che i dodici pretesi Elettori elegessero in ciascun anno 470 Cittadini e non più a formare il Maggior Consiglio: *i quali chontinuamente e li ne elexeva da 450 infina 470 et non più.* Si consultino però gli autentici sopraccitati Registri, e si rileverà ad evidenza, che il numero era vario ed ineguale ogni anno, ora cioè minore, ed ora maggiore di 470; per via di esempio:

Nell'anno	1264	furono Nobili	- -	317.
Nel	1265.	- -	- -	454.
Nel	1266.	- -	- -	481.
Nel	1267.	- -	- -	502.
Nel	1268.	- -	- -	445.
Nel	1269.	- -	- -	501.
Nel	1270.	- -	- -	481.
Nel	1275.	- -	- -	567.
Nel	1276.	- -	- -	444.

Tralascio gli altri anni, perchè le lettere e cifre numerali essendo consumate dal tempo non ci danno perfetta la somma. La stessa varietà seguì in appresso, come qui sotto diremo.

Segue la pretesa Legge ad insegnarci, che prima dell'anno 1296 non si eleggevano se non quattro al più per casa a comporre il Maggior Consiglio. *Non possanda però mettere più di tre over quatro per casa.* Ma

Io prendo dagli autentici Registri suddetti due anni l'uno rimoto, l'altro prossimo al 1296, e con questi dimostro, e penso di non fallare; che molte più di quattro Persone dello stesso Casato vi furono insieme membri attuali del gran Consiglio senza verun impedimento. In fatti leggiamo il Registro dell'anno 1261, e ritroveremo, che le infrascritte famiglie superarono il numero di quattro, e furono nel detto anno:

<i>B</i>	Badoeri	-	-	-	Num.	8.
	Bellegni	-	-	-		6.
	Barozzi	-	-	-		8.
	Basegli	-	-	-		6.
	Barbarighi	-	-	-		8.
<i>C</i>	Contarini	-	-	-		20.
	Cornari	-	-	-		6.
	Canali	-	-	-		9.
<i>D</i>	D'Oro	-	-	-		5.
	Dandoli	-	-	-		19.
	Delfini	-	-	-		8.
<i>F</i>	Foscarini	-	-	-		7.
	Falieri	-	-	-		11.
<i>G</i>	Ghisi	-	-	-		6.
	Gradenighi	-	-	-		7.
	Giorgi	-	-	-		8.
	Giustiniani	-	-	-		5.
<i>M</i>	Morosimi	-	-	-		15.
	Micheli	-	-	-		12.

Ma-

	Mariglioni	-	-	Num.	5.
	Mocenighi	-	-		7.
	Molini	-	-		9.
<i>P</i>	Polani	-	-		5.
<i>Q</i>	Quirini	-	-		19.
<i>V</i>	Venieri	-	-		9.
<i>Z</i>	Zeni	-	-		5.
	Zani	-	-		8.

Nell'anno poi 1293 ritrovo registrate le seguenti famiglie, le quali pure oltrepassarono il numero di quattro :

<i>B</i>	Barastri	-	-	Num.	5.
<i>C</i>	Contarini	-	-		18.
	Canali	.	.		8.
<i>D</i>	Dandoli	-	-		7.
<i>F</i>	Foscarini	-	-		10.
<i>G</i>	Gradenighi	-	-		10.
	Giustiniani	-	-		5.
<i>M</i>	Morosini	-	-		11.
	Micheli	-	-		7.
<i>P</i>	Polani	-	-		8.
<i>Q</i>	Quirini	-	-		10.
<i>V</i>	Venieri	-	-		8.

Ho tralasciato per maggiore brevità di nominare quelle Nobili famiglie, le quali sebbene entrarono anch'esse a formare ne'suddetti anni il Maggior Consiglio, come apparisce da' medesimi Registri o non superarono il numero di quattro, o non ci arri-

varono. Nè più fondato è il fine della suddetta Legge 1297, la quale si esprime così: *e che de cetero non se ne eleza più: e così fò observado*. In fatti gli stessi autentici Registri smentiscono a pieno questa asserzione, e ci dimostrano, che seguitarono le elezioni annue, siccome annuo continuò ad essere il Consiglio. Nell'anno 1297 ritroviamo gli Elettori di anno *Electores anni*, ed altri che doveano eleggere 25, *Electores qui eligant viginti quinque de majori Consilio*, cioè in supplimento di quelli, che passavano ad altro Ufficio o Magistrato: e parlandosi degli Eletti si costuma pur dire come per l'addietro: *Isti sunt de Majori Consilio, qui electi fuerant per Electores, & fuerunt approvati per Quadraginta*, ed altre simili espressioni secondo la pratica di que' secoli. Nell'anno poi 1298 se ne elessero molti in diversi tempi: onde il titolo del registro è così formato: *isti sunt de Majori Consilio a S. Michaelis in antea*: e quindi passa a registrare un grosso numero d'ogni sestiero. Vi si leggono poi in quello di San Marco i nomi degli Elettori, e quanti furono da loro eletti in questa guisa:

„ Ad vocem Michaelis Gradonici - nullus.

„ Ad vocem Ermolai Gezo - Nu. 1.

„ Ad

„ Ad vocem Angeli Martinazzo - Nu. 2.
 „ Isti sunt extra - - - - - Nu. 13.
Approbati per Quadraginta die 4 Augusti: si leggono XI. Die 12 instante Augusti fuerunt probati isti: e furono 2: così segue il Registro in ogni Sestiere ne' susseguenti anni 1302, 1305, 1308, 1311 ec.
 Si vede adunque che il Maggior Consiglio seguitava a rifarsi ogn'anno col solito metodo della ballottazione nel Consiglio delli Quaranta, dodici Pallotte del quale erano necessarie, perchè i Nobili proposti venissero approvati: ciò dimostrano li medesimi titoli del Registro; *MCCXCVIII Indictione XIII. Isti sunt de Majori Consilio, qui esse debent a S. Michaeli in antea, qui probati fuerunt inter quadraginta: e nel 1300: Isti sunt de Majori Consilio, qui approbati fuerunt inter quadraginta, qui sunt, et esse debent a S. Michaeli in antea.* Tralascio i Registri degli anni immediati per non apportar noja a Leggitori, e passo all'anno 1324, in cui leggiamo: *In nomine Dei æterni amen. Anno ab Incarnatione D. N. Gesu Christi MCCCXXIII Mensis Septembris Indictione VIII approbati de Majori Consilio inter Quadraginta &c.*
 Seguì la medesima pratica, e forma di registrare ne' seguenti anni 1325, 26, 27,
 28,

28, e 1329, il di cui Registro in cotal guisa incomincia:

„ *De Sexterio S. Marci. De Contrata*
 „ *S. Marci.*

„ Non debet probari:

„ *Marinus Superantio fil. D. Ducis.*

„ *Gratonus Dandulo Procurator.*

„ *Marinus Fuscareno Procurator.*

„ *Marcus Mauroceno Procurator.*

„ *Nicolaus Faledro Procurator.*

„ *Petrus Grimani Procurator.*

„ *Angelus Mudatio Procurator.*

„ *Laurentius Mauroceno filius Marci*
 „ *Procuratoris.*

Seguono poi gli altri eletti nel detto anno da tutti li Sestieri. Ho voluto inserire qui il principio di questo Registro, acciò si vegga manifestamente, che il Maggior Consiglio seguitava ad esser elettivo, e che i membri eletti erano approvati secondo l'antico, e non mai interrotto costume nella Quarantia; non perdonandosi la pruova e ballottazione nè anco alli Procuratori di San Marco, i quali a quel tempo concorrevano all'adunanze del Maggior Consiglio. Il solo figlio del Doge Soranzo viene dispensato dalla pruova, e ciò in riguardo della su-
 pre-

prema Dignità della Repubblica. Come adunque si può dire con sano criterio, che dopo il 1296 non si facesse più elezione nè pruova, e che il Maggior Consiglio divenisse sin da quell'anno ereditario, perpetuo, e di tutti? Leggesi ancora ne' Registri del 1349 il seguente titolo: *In nomine Dei aeterni amen. Anno ab Incarnatione Domini Jesu Christi MCCCXLVIII Indictione III Mensis Septembris. Tempore Nobilium Virorum Dominorum Joannis Marcello, Nicoleti Mauroceno, et Jacobelli Cauco: Honorabilium Capitem de Quadraginta. In praesenti Libro continentur omnes illi, qui approbati fuerunt inter XL de Majori Consilio, ut describitur in singulis Sexteris et Contratis.* Da questo si rileva, che continuava tuttavia nel 1349 la ballottazione della Quarantia per provare i Nobili eletti a comporre il Consiglio Maggiore di anno in anno.

Oltrecchè io rifletto, se è vero, che sin dall'anno 1297 il Consiglio divenne ereditario, e di tutti i Nobili, che furono non esclusi per parlare con la frase degli Avversarj; a che fine si continuò a tenere esatto Registro de' Nobili, che di anno in anno lo formarono, e donde nacque che il loro numero continuò ad esser vario, sic-

come vario fu prima della finta Legge 1297.

Per convincere di questa costante varietà darò quì la serie di alcuni anni cavata da' mentovati Registri.

1297: furono eletti — 589 — Passati ad altri Ufficj 40, segnati colla ✠ cioè morti 18: Restano 531.

1298 - - 582 - 61 - 4 - restano 517.

1299 - - 513 - 49 - 0 - 464.

1300 - - 607 - 81 - 0 - 526.

1302 - - 568 - 44 - 0 - 524.

1306 - - 458 - 2 - 0 - 456.

1311 - - 1017 - 46 - 0 - 971.

Nè si dica, che questi Nobili provati dalla Quarantia furono non già eletti a formare ne'suddetti anni il Maggior Consiglio, ma *aggregati alla Nobiltà* giusta le Leggi allora emanate. Imperocchè chi mai si può persuadere, che in un solo anno gli aggregati sormontassero al prodigioso numero di 1017; i quali uniti a que' de' precedenti anni formerebbero un Corpo di Nobili cotanto numeroso, che nè prima nè dopo si vide il simile nella Repubblica? Rifletto inoltre, che dal confronto da me fatto de' suddetti annui Registri risulta, che gli stessi Nobili approvati nella Quarantia colla clausula *isti sunt de majori Consilio, qui probati sunt inter Quadraginta &c:* gli stessi

stessi Nobili, io dico, si leggono approvati ne' susseguenti anni colle clausule medesime; adunque l'approvazione non riguardava la loro aggregazione alla Nobiltà, la quale accordata una volta non costumossi mai di rinnovarla. Oltrecchè come si può nè meno pensare, che i Procuratori di San Marco, ed i figliuoli de' Dogi avesser uopo d'esser aggregati, e graziati della Nobiltà! Aggiungasi, che di quelle stesse famiglie, le quali giusta l'asserzione di tutti i Cronisti rimasero alla pretesa *Serrata* del Consiglio nel 1297. si ritrova la approvazione, e ballottazione annua nella *Quarantia*, vale a dire, si leggono nel 1308 e seguenti le clausule *isti sunt de Majori Consilio, qui probati sunt inter Quadraginta a S. Michaelis in antea*, parlando de' Contarini, de' Memi, de' Sanudi, de' Badoari, de' Gradenighi, de' Tiepoli, de' Giustiniani, de' Polani ec: onde se le suddette clausule dinotassero non già l'annua elezione, per mezzo della quale continuava a rifarsi di anno in anno il Consiglio, ma l'aggregazione alla Nobiltà, converrebbe dire, che la Legge 1297 escludesse una ad una tutte le famiglie di Venezia, non eccettuata nè meno quella dell'attuale Doge Pietro Gradenigo, giacchè tutte si ritrova-

no approvate e ballottate ne' susseguenti anni. SÌ fatto ed inaudito Paradosso confessar debbono i patrocinatori dell'immaginarìa *Serrata* del Consiglio.

Osservo ancora, che le parole medesime con le quali si faceva in questi tempi a qualcuno la grazia o di riconoscerlo Nobile, o di aggregarlo alla Nobiltà dimostrano ad evidenza, che annuo continuava ad esser il Consiglio non già perpetuo. In fatti a chi dimandava la aggregazione, non si accordava colle parole *sia del Consiglio, sia Nobile*, ma *possa esser eletto per gli Elettori d'anno del Maggior Consiglio*; poichè siccome dopo la riforma del 1296 ultimo Febbrajo, non poteva esser eletto ovver nominato dagli Elettori chi non era manifestamente Nobile, così accordandosi a qualcuno la grazia di poter concorrere all'annuo Consiglio, e di poter esser nominato, o eletto dagli Elettori, veniva nel tempo stesso ad esser o riconosciuto, o graziato della Nobiltà. Così per via d'esempio leggiamo nel *Libro della Quarantia in Bombasina* a Car. 157, che conservasi nella Ducale Cancelleria: 1301 *Januarii* 17: *Quod Thomas Signolo possit eligi de majori Consilio*: ed a Carte 183: 1302 *Maji* 18: *Quod Marcus Scafolo possit eligi de majori*

Majori Consilio — 1307 Novembris 22 Indictione Sexta: Quod Stephanus Benedicto possit eligi per electores de majori Consilio Capta Quod Antonius Gambarino fil. Petri possit eligi de Majori Consilio : Captum de non &c, ed in questa guisa continua ne' Libri del Consiglio delli Quaranta il registro degli approvati; e di quelli pure che rimasero riprovati ed esclusi, perchè non riuscì loro di poter dimostrare la requisita palese Nobiltà. Riflettasi finalmente, che stante la pretesa riforma degli Avversarj, sin dall'anno 1297 il Consiglio divenne Aristocratico perpetuo, e de' soli Nobili non esclusi, talmente che non v'era Nobile, che non fosse membro attuale del medesimo, e chi non era tale non era nè meno Nobile, siccome si verifica a giorni nostri. Ma io ritrovo, che nell'anno 1310 al tempo della congiura di Bajamonte Tiepolo v'erano in Venezia Nobili, i quali entravano a compor il Maggior Consiglio in quell'anno, e Nobili, che sebbene avevano il diritto di concorrere, non furono in quell'anno nominati o approvati, e quindi fuori del Consiglio se ne stavano: il che dimostra ad evidenza, che questo Consesso continuava ad essere annuo, elettivo, e non

di tutti i Nobili, come ci si vorrebbe far credere. Ricavo questa verità dalla seguente deliberazione dello stesso Maggior Consiglio: 1310 *Die 17 Junii in majori Consilio Infrascripta sunt ordinamenta facta per Dominum Ducem, & suum Consilium occasione excessus facti per Baiamontem Theupolo, & ejus seguaces, & participes ipsius excessus Quod ipse Baiamons, & predicti sui seguaces debeant de presenti exire Venezias & districtum, & ipse Baiamons debeat ire, & stare per quatuor annos completos ad confines, & mandata Domini Ducis in partibus Sclavoniae ultra Jadram, exceptis terris, & locis inimicorum nostrorum.*

Reliqui vero, qui erant de majori Consilio (si noti bene) vel esse poterant, debeant ire, & stare ad confines, & ad mandata Domini Ducis, ubi videbitur, exceptis civitatibus Tauriscii, Paduae, & Vicentiae, & earum districtum, & exceptis terris, & locis nostri Dominii, & terris, cum quibus habemus, vel habebimus guerram per quatuor annos completos.

Ceteri vero qui non erant de majori Consilio (si rifletta di grazia) nec esse poterant, si venerunt ad mercedem Domini Ducis, Dominus Dux faciet eis misericordiam

diam ad largum modum, & Dominus Dux, & suum Consilium pro se & Comune Venetiarum remittent eis observantibus supradicta, & perdonabunt offensiones per eos factas. Non intelligendo propterea, quod non teneantur illud restituere, quod derobassent. Ecco Patrizj Veneti dentro, e fuori del Consiglio nel 1310. Ritrovo pure un' altra Legge emanata nell'anno 1335, la quale prescrive, che nessun Nobile Veneto sia capace d'esser assunto all'incarico di Avogadore del Comune, se non sarà membro attuale del Maggior Consiglio. Adunque, io dico, nell'anno 1335, vale a dire 38 anni dopo la pretesa *Serrata*, tutti i Nobili non entravano a formare il Maggior Consiglio; e potevano prima di questa Legge 1335 esser eletti alle Magistrature, e nominatamente all'importante, e cospicuo Posto di *Avogadore*, senza essere membri attuali del Corpo del Consiglio Maggiore: adunque sarà parimente vero, e certo quel che abbiamo sinora dimostrato, cioè, che questo Consesso nell'anno 1297 non divenne in attualità *Ereditario* e di tutti i Nobili, come senza fondamento si suppone sull'esempio dell'odierna Polizia.

Ora che abbiamo fatto motto della Congiura di Baiamonte Tiepolo (di cui dare-

mo la vera e sincera serie nel seguente Articolo) non dobbiamo dissimulare di passaggio che l'Autore dello Squittinio, il Laugier ed altri molti si servono della medesima per provare, che il Maggior Consiglio prima della pretesa *Serrata* fosse indistintamente formato di Nobili, Cittadini, e Plebei, e che l'esclusione della Cittadinanza e della Plebe fu la principale cagione di quella forsennata sedizione. Seguono essi la relazione di Gio: Giacomo Caroldo Segretario del Consiglio de' X, il quale visse circa l'anno 1523 nel Principato di Andrea Gritti, di cui scrive il Sansovino, *Gian Giacomo Caroldo Segretario del Consiglio de' X huomo dotto et intendente delle cose di stato, fece la Historia Veneta volgare, cominciando dal principio della Città sino a i tempi suoi*. In questa storia all'anno 1310 inserisce il Caroldo una diffusa relazione della Congiura del Quirini e del Tiepolo, la quale copiata fuori dal suo volume manuscritta ed a stampa ritrovasi in quasi tutte le Biblioteche e private e pubbliche. Concedo, ed accordo anch'io, che il Caroldo come Segretario del Consiglio de' X abbia forse ritrovato nell'Archivio di quel Consesso qualche processo formato contro i congiurati, dal quale abbia ricevuto molti lu-
mi

mi sopra alcuni fatti particolari , onde gli riuscì di formare un'istoria molto diligente . Ma dico ancora , che non de' soli autentici strumenti , ma di memorie private e di poco valore si servì egli pure per compilare questo pezzo di storia ; onde , salvo l'onore di sì degno Personaggio non è inverisimile il dire , che come Cittadino , e non Nobile Aristocratico , piegasse anch'egli a credere e scrivere que' fatti , che all'ordine suo Cittadinesco erano per apportar qualche riputazione e decoro ; essendo anche egli uomo soggetto ad ingannarsi al pari di chiunque , che ami ed apprezzi la propria condizione , ed il rango della sua nascita . Quindi io sospetto , che alle sue mani pervenisse la finta Legge 1297 registrata in molte Cronache , all'età del Caroldo anteriori , onde prevenuto dalla volgata popolare tradizione della *Serrata* del Consiglio , benchè fosse uomo dotto si lasciasse ingannare scrivendo molti fatti , i quali sembrano indicare la supposta esclusione de' Cittadini e Plebei . Dirò adunque per ora , che la pretesa *Serrata* del Consiglio non fu cagione della Congiura Tiepolo , come ciaccia l'Autore dello Squittinio , ma a siffatta sedizione spinti furono i Conjurati dal malvaggio spirito di privata vendetta , e dagli odj per gran

gran tempo nutriti; onde Giacomo Quirini conoscendo la malnata passione de' Congiurati, si studiò per quanto ci rappresenta il Caroldo medesimo di ritirargli dall'impresa con queste parole: *Conoscendo io nel parlar vostro smisurata passione, la qual però non posso negar, che non proceda da giusta causa, non debbo salvo che biasmare, che voi per far vendetta delle ricevute ingiurie (si noti bene) vogliate poner la Città, la Patria, e questa Repubblica in pericolo della comun ruina ec.*

So ancora che per sostenere la *Serrata* del Maggior Consiglio, fingono i Cronichisti, lodati, ed esaltati per ciò dall'Autore dello Squittinio, che molte e molte famiglie, le quali prima della legge 1297 avevano libero l'ingresso nel Consiglio, fossero escluse da quel Consesso; ma de' Cittadini esclusi, ovvero non provati quì sotto con giusto criterio faremo parola. Convinta adunque di manifesta falsità la Legge 1297 ultimo Settembre, la quale mai non fu promulgata, passiamo ad esporre la *vera Riforma* tentata, ed a buon fine condotta dal Doge Pietro Gradenigo; onde maggiormente apparisca la caducità della pretesa *Serrata*. Nel Principato di Giovanni Dandolo eransi moltiplicate le civili sconvenienze e disordini a ca-
gione

gione dell'ambito di que' Cittadini , che divenuti ricchi e potenti affettavano di voler introdursi nel Governo , dandosi in nomina per l'elezione annua delle Magistrature Aristocratiche , ed appoggiate a soli Nobili a norma dell'antico ed invariato costume , da noi dimostrato ne' Tomi III e IV. Tentavano per questa via di nobilitarsi coll'essere a parte del Sovrano governo , onde più facilmente eseguire il secondo e più importante passo d'entrare a compor l'annuo elettivo Maggior Consiglio , in cui era posta la maestà del Veneto Principato . Si pensò adunque a levare sì fatto disordine , e per frenare l'ambito di que'inconsiderati Cittadini nell'Ottobre dell'anno 1286 i tre Capi del Consiglio delli Quaranta , Consesso allora il più ragguardevole dopo il Maggiore , proposero che nessuno potesse esser eletto membro di alcun Consiglio , Collegio , o Magistratura , se esso , il Padre , o li Progenitori suoi paterni non fossero stati in qualche anno eletti a formare il Consiglio Maggiore . Questa fu la prima parte della Legge . Soggiungeva la seconda , che non perciò s'intendesse tolta al Doge , suoi Consiglieri , ed al Consiglio delli Quaranta la facoltà d'ammettere colla maggior parte de' loro Voti taluno de' Cittadini , il quale benchè

chè spoglio del suddetto requisito, fosse giudicato meritevole di tanto onore. Vedesi questa Legge registrata per disteso nel Libro *Factus* dell'Avogaria del Comune alla Pag. 215, la quale è concepita in questi termini: *Cum per Capita de Quadraginta poneretur Pars una talis, quod aliquis, vel aliqui non possint esse de aliquo Consilio, si ipse, vel Pater, vel Progenitores sui a Patria supra unde traxerint originem ex parte Patris non fuerit, vel fuerint de Consiliis Venetis. Salvo si aliquis, qui non esset de conditione predicta eligeretur de aliquo Consilio non possit esse, nisi primo acceptum fuerit per majorem partem Domini Ducis, & Consiliariorum, & majorem partem Majoris Consilii. Et alia Pars erat D. Ducis de stare firmi ad morem consuetum. Capta fuit Pars de stare firmi, & fuerunt non sincere 4: de Parte Capitum de 40 numero 48 de Parte de stare firmi 82.* Ecco il primo divisamento, ed il primo passo alla riforma del Gradenigo; ed ecco avverato quanto da noi fu detto nel Tomo III, che l'esser del Maggior Consiglio, ed esser Nobile Veneto fu sempre riputato in Venezia una stessa cosa. Non sappiamo però per qual cagione la soprammentovata Legge non si approvò in quell'anno 1286,

e si

e si lasciò correre e serpeggiare il minaccian-
te disordine.

E' bensì vero, che dieci giorni dopo fu
proposta altra nuova Parte poco diversa del-
la suddetta la quale non fu nemmeno pre-
sa: la ricopieremo quì dallo stesso Libro
Fractus a Car. 216: 1286: 16 Octobris ,
Cum proponeretur Pars de eligendis illis
de Majori Consilio , quæ inferius continetur ,
& Pars alia de stare firmi . Pars autem ,
quæ proponebatur , erat hæc ; quod eligan-
tur tres Electores per rodulum de' Majori
Consilio , & illi qui eligentur per eos de
Majori Consilio debeant approvari ad unum
ad unum cum D. Duce , & Consiliariis , in
Consiliis Rogatorum , & Quadraginta per
majorem partem eorum , qui ad hoc fuerint
congregati , & post Kalendas Aprilis eligan-
tur alii tres eodem modo , & forma , qui
sint usque ad festum S. Michaelis . Non
essendo stata abbracciata nemmeno questa
parte, continuò ad esser infinito per così
dire il numero de' concorrenti al Maggior
Consiglio, e per conseguenza infiniti gli
uffizj, i raggiri, e le pratiche, sforzandosi
ognuno degli elettori d'introdurre i suoi
dipendenti senza distinzione di nascita, di
dignità, o di merito.

Innalzato perciò al Trono Ducale Pietro
Gra-

Gradenigo uomo di robusto spirito, e di cuor magnanimo, riflettendo, che le sconvenienze crescevano alla giornata, e che passo passo i Cittadini ignobili, perchè divenuti doviziosi, tentavano d'ingerirsi nel governo, e principalmente d'entrare nel Consiglio Maggiore, per acquistare in tal guisa la Nobiltà, di cui si riconoscevano privi, si credette in dovere di pensar maturamente a riformare questi abusi per conservar nitido e purgato il Corpo Nobile Sovrano della Nazione, non già rendendolo ereditario, successivo e permanente, come dicono i Veneti antichi e moderni Storici e Cronisti; ma collo stabilire quel metodo, e nuovo rito di eleggere il Maggior Consiglio d'anno in anno, che fosse capace di serrare l'ingresso a chi non aveva nessun diritto di goderlo per mancanza di Nobiltà, e che escludesse nell'istesso tempo gli intrusi ed immeritevoli, de' quali incominciava ad accrescersi il numero. Nel giorno adunque ultimo Febbrajo 1296 *More Veneto* fece proporre ed approvare ne' due Consigli Maggiore e delli Quaranta la seguente Legge, che noi quì inseriremo ricopiandola dal Libro *Pilosus* dell'Avogaria del Comune, ove si ritrova registrata a Carte 67, eccola:

„ 1296 ultimo Februarii in Majori Consilio.

„ Capta fuit Pars, quod Electio Majoris
„ Consilii quæ fiet amodo usque ad S.
„ Michaelem, & inde ad unum annum fiat
„ hoc modo.

„ Quod omnes illi qui fuerunt de Ma-
„ jori Consilio a quatuor annis infra ponan-
„ tur in Quadraginta ad unum ad unum,
„ & quicumque habuerit 12 Ballottas, &
„ ab inde supra, sit de Majori Consilio
„ usque ad Festum S. Michaelis, & a Fe-
„ sto S. Michaelis usque ad Annum unum,
„ approbando eos ad unum ad unum in di-
„ cto Festo S. Michaelis per modum istum.

„ Et si aliquis perderet Consilium pro
„ exire extra Terram, quando redibit, pos-
„ sit requirere Capita de Quadraginta, qui
„ ponant Partem inter 40: Utrum videatur,
„ quod debeat esse de Majori Consilio,
„ vel non: & capita de 40 teneantur po-
„ nere ipsam partem; & si habebit 12 Bal-
„ lottas, & inde supra, sit de Majori Con-
„ silio.

„ Et insuper eligantur tres Electores,
„ qui possint eligere de aliis, qui non fuis-
„ set de Majori Consilio, sicut per D.
„ Ducem, & suum Consilium erit eis in-

„ jun-

„ junctum , & quod illi , quos ipsi elegerint , ponantur inter 40 ad unum ad unum ,
 „ & quicumque habebit 12 Ballottas , &
 „ abinde supra , sit de Majori Consilio .

„ Et prædicti tres Electores sint de Majori Consilio usque ad Festum S. Michaelis , & alii tres , qui eligentur in Festo S. Michaelis , debeant esse per unum Annum , & sint de Majori Consilio .

„ Et hæc non possint revocari nisi per 5 Consiliarios , & 25 de 40 , & duas partes Majoris Consilii : & in capite Anni per 15 dies ante ponantur ad Majus Consilium , utrum videatur quod hæc Pars debeat amplius durare , vel non , & sicut captum erit in Majori Consilio , sic debeat esse firmum .

„ Et injungatur in Capitulari Consiliariorum , quod ipsam Partem debeant ponere ad Majus Consilium , ut prædictum est , sub pœna Librarum decem pro quolibet , & Advocatores Communis teneantur excutere dictam pœnam ; & non intelligatur per hoc quod debeant esse de Majori Consilio illi , qui sunt prohibiti per Consilia ordinata .

„ Et injungatur Capitibus de 40 , quod quando debuerint probare aliquem de Majori Consilio debeant id notificare inter 40

„ per

„ per tres dies ante, & quod non facient
 „ approbationem aliquam de Majori Consi-
 „ lio, nisi fuerint congregati 30 de 40,
 „ vel inde supra, & hoc addatur in Capi-
 „ tulari.

„ Et si Consilium vel Capitulare est con-
 „ tra, sit revocatum. ” Questa e non altra
 è la vera e sincera legge, e la cotanto ri-
 nomata Riforma del Doge Pietro Gradeni-
 go, la quale non so comprendere in qual gui-
 sa possa chiamarsi la *Serrata* del Consiglio nell’
 aspetto, e nell’ampiezza pretesa da’ Venezia-
 ni, e dagli Esteri Scrittori. In fatti chiu-
 que studierà di penetrare nel vero spirito
 della medesima, non iscorgerà abolita l’an-
 nua elezione del Maggior Consiglio, e nè
 meno che questo venga dichiarato ordinario
 e perpetuo con successione invariata da Pa-
 dre in figlio. E’ vero bensì, che dirigendosi
 questa Legge a chiudere l’ingresso nel Cor-
 po Sovrano a chiunque non era palesemen-
 te riconosciuto Nobile, ed accordando sol-
 tanto a’ Nobili libero l’ingresso, si deduce
 manifestamente, che i figliuoli i quali da
 questi discendessero, goder dovessero anche
 essi il diritto proprio della loro nascita
 senza necessità di grazia o privilegio,
 vale a dire, il diritto di darsi in nomina,
 e di concorrere a tutti li Consigli, Collegj,

e Magistrature salvo però il metodo delle consuete Ballottazioni, non altrimenti che si costuma al tempo presente, in cui i Nobili Veneti pervenuti all'età prescritta dalle Leggi, usando del diritto annesso alla loro nascita concorrono a tutti li Consigli, Collegj, Magistrature, ed altri pubblici Incarichi, ma non possono ottenere l'attualità degl'impieghi, se prima non si sottopongono all'elezione, ed alla ballottazione de' rispettivi Consessi. Essendo adunque annuo ed elettivo in quel secolo il Consiglio Maggiore, e composto non già da tutti i Nobili, ma da determinato numero ora maggiore, ed or minore, doveano sottoporsi di anno in anno alla ballottazione del Consiglio delli Quaranta, cui era affidata questa faccenda. Si conchiuda pertanto, che lo scopo della legge ultimo febbrajo 1296 altro non fu, che di serrare l'ingresso a que' Cittadini ambiziosi, i quali confidando nelle loro ricchezze, ma privi essendo di nobiltà, si davano abusivamente in nomina alli tre Elettori, l'umanità de' quali sedendo talvolta proponeva alla Quarantia uomini nuovi, i quali nè essi nè i loro Maggiori non avevano mai avuto parte nel Sovrano Governo, e ne' Consigli, Collegj, e Magistrature della Repubblica. Ma per comprendere meglio il vero
spi-

spirito della soprallegata Legge; esaminiamola parte a parte con sano ed imparziale criterio.

In primo luogo io osservo; che il solo titolo della Legge incontrastabile del 1296 ultimo Febbrajo smentisce la pretesa abolizione dell' annua elezione; e rifacimento del Maggior Consiglio. Infatti esso non solamente non indica la detta abolizione, ma anzi suppone, o per meglio dire comianda, che l' elezione debba continuare d' anno in anno con nuovo metodo ed ordine: *quod Electio Majoris Consilii, quae fiet amodo usque ad S. Michaelem; & inde ad unum annum fiat* (si rifletta di grazia su questo *fiat*) *hoc modo*; ed ecco, che la Legge è diretta non già a togliere l' annua elezione, ma a regolare il metodo e rito della medesima. Segue, e prescrive:

Che tutti quelli, che erano stati membri del Maggior Consiglio per quattro anni addietro, fossero proposti in Quarantia ad uno ad uno, e ciascheduno, che avesse XII Ballotte o più a suo favore fosse del Gran Consiglio sino a San Michele, e da San Michele per un solo anno, dovendo rinnovarsi nello stesso modo la ballottazione: ove sono riflessibili le parole *ad annum unum*; due parole che distruggono la pretesa perpe-

tuità. Che se qualcuno perdesse il Consiglio, perchè andasse fuori del Dominio della Repubblica, potesse al suo ritorno ricercare i Capi di 40, i quali dovessero mettere Parte, se dovesse essere del Consiglio, ovvero nò; e che se avesse XII Ballotte favorevoli, fosse del Consiglio. E quì dobbiamo avvertire, che le parole *perdere il Consiglio* indicano, che la legge suddetta non lo costituisce ordinario, permanente, e perpetuo, ma bensì lo suppone annuo; onde que' Nobili, i quali nell'attualità del loro incarico si allontanavano dal Dominio, lasciavano per quell'anno d'esser Membri di questo Consesso; ma se nel corso del detto anno facevano ritorno alla Dominante, e desideravano essere riammessi al loro Incarico, avevano uopo d'essere ballottati di nuovo nel Consiglio delli 40.

Nel terzo articolo comandato fu, che di più si dovessero eleggere tre Elettori (oltre gli Elettori d'anno) i quali potessero eleggere del Gran Consiglio altri Nobili, che di esso non fossero, vale a dire, che non fossero stati membri ne' quattro anni precedenti; ma dentro quel numero che fosse loro imposto dal Doge e suoi Consiglieri, ed in guisa tale, che li nominati dalli tre Elettori suddetti fossero proposti nella Quarantia

ad

ad uno ad uno, e chi avesse le consuete 12
 Ballotte o più rimanesse del Gran Consiglio
 per quell'anno. Si rileva quest'articolo di-
 retto a non escludere dal Maggior Consiglio
 chi ne godeva il diritto d'ingresso per la
 sua nascita. In fatti si conobbe in seguito
 l'importanza di questi tre Elettori, da'
 quali furono nominati molti Nobili Cittadi-
 ni, che per incuria s'erano tenuti fuori di
 quel Consesso ne' quattro precedenti anni,
 benchè da' loro Maggiori avessero col san-
 gue nobile ereditato il diritto d'ingresso, e
 di concorrere all'annua elezione del medesi-
 mo. Si prescriveva inoltre, che li tre men-
 tovati Elettori durassero in Carica sin al
 giorno di San Michele, nel qual giorno si
 creassero altri tre Elettori; e che questi
 continuassero per un anno, e fossero anch'
 essi membri del Consiglio. Ora io rifletto,
 se il Maggior Consiglio fu serrato, e reso
 perpetuo, come volgarmente viene creduto,
 a qual fine si ripete in ogni articolo, sin
 al *giorno di San Michele per un anno ec.*
 ed a che oggetto si comanda, che gli Elet-
 tori s'intendano anch'essi Membri del Con-
 siglio in quell'anno? Imperocchè giusta il
 divisamento degli Avversarj dopo la suppo-
 sta *Serrata* que', che rimasero inclusi, di-
 vennero essi, e i loro discendenti membri at-

tuali e perpetui non altrimenti che si costumava al presente. Ora essendo Nobili non esclusi gli Elettori godere doveano il diritto d'ingresso senza nuova prescrizione la quale Membri attuali gli dichiarasse: se adunque uopo ci fu di questa dichiarazione, bisogna confessare, che la surriferita Legge non cangiò l'essenza di questo Consesso, ma ridusse a miglior sistema l'annua elezione del medesimo.

Col seguente Articolo si comandava, che questa Legge non potesse esser revocata se non co' voti di cinque Consiglieri, vinticinque della Quarantia, e due parti del Consiglio Maggiore; e che in capo all'anno (vale a dire alla fine del 1297) vinticinque giorni prima del suo termine fosse proposta in Gran Consiglio per rilevare se essa dovesse durar più, o no; e siccome fosse allora deciso, così dovesse tenersi per fermo. Una Legge io dico, di tanta importanza, quale viene rappresentata dagli Avversarj, una Legge innovatrice dell'essenziale costituzione della Repubblica; una Legge che la fece tutta ad un tratto cangiar essenza innalzandola dall'esser suo Democratico al grado della più perfetta Aristocrazia, non doveva lasciarsi per così dire in uno stato di sospensione e tuttavia indeciso.

Le

Le grandi rivoluzioni se riescono felicemente, devono per lo più la loro fortunata riuscita all'intrepidezza, ed alla prontezza nel eseguirle. Quanti maneggi, quanti ragiri, quante fazioni potevano formarsi contra la suddetta Legge da' Cittadini, da' Plebei, e da' medesimi Nobili, esclusi per sempre dalla partecipazione del Sovrano Governo della Repubblica, stante lo stato vacillante in cui lasciavasi dall'ultimo Febbrajo sin' alla fine dell'anno? La mente sublime del Doge Gradenigo doveva comprendere, che la di lui rivoluzione divenuta sarebbe pericolosa, qualora con un sol colpo irrevocabile non fosse tosto condotta al suo termine. Ma siccome egli si tenne lontano da cotanto strana innovazione, e siccome altro scopo non ebbe, che di riformare il rito dell'elezione per estirpare gli introdottisi abusi; il che non importava cangiamento essenziale nella costituzione del Governo, lasciò alla esperienza de' Nobili il necessario tempo per maturare il loro giudizio, onde alla fine di quell'anno decidere potessero, se il nuovo metodo da lui proposto fosse creduto opportuno a scansare il serpeggiante disordine. In fatti questa deliberazione non leggesi mai rivocata, anzi come sequele della medesima emanarono pas-

so passo quelle molte Leggi, che da noi furono registrate in serie cronologica nella Dissertazione VII, cui rimettiamo i nostri Leggitori.

I due seguenti Articoli della Legge ultimo febbrajo 1296 sono diretti a far aggiungere nel Capitolare de' Consiglieri, che la detta Parte dovesse esser proposta al Maggior Consiglio, come di sopra fu detto, sotto pena di dieci Lire per ciascheduno; la quale fossero tenuti gli Avogadori di esigere giusta il costume. Il penultimo Articolo prescriveva, che non s'intendesse abile ad esser eletto del Maggior Consiglio chi non era idoneo, nè godeva libero ingresso ne' Consigli, Collegj e Magistrature ordinarie della Repubblica. In quest'Articolo si ravvisa la perfetta Aristocrazia, poichè si vede esservi stato ab antico un Ordine di persone, al quale era affidata la massa tutta del Governo, ad esclusione degli altri Cittadini; talmente che nessuno poteva entrare a comporre il Maggior Consiglio, se non godeva parimente il diritto di entrare negli altri Consessi e Magistrature. come fu da noi esposto ne' Tomi III e IV. L'ultimo Articolo comandava, che fosse aggiunto al Capitolare della Quarantia, che quando s'avessero per l'avvenire ad approvare

vare alcuni, ovvero a riconoscerli come abili a formare il Maggior Consiglio, dovessero gli Elettori ciò significare alli Quaranta, tre giorni avanti, e che non si facesse prova alcuna, se non fossero ragunati 30 di detti Quaranta almeno. E che questa prescrizione fosse aggiunta al loro Capitolare, onde se questo si rilevasse contrario venisse rivotato per li stessi Quaranta. Ecco le sole deliberazioni contenute nella vera e genuina Legge dell'anno 1296 ultimo Febbrajo; Legge, torno a ripetere, in cui non iscorgesi nemmeno ombra della Riforma pretesa dagli Avversarj. Si rende quì osservabile, che in progresso di tempo non fu mai proposta regolazione alcuna, la quale abbia avuto forza di alterare la Legge 1296 ultimo Febbrajo, anzi negli anni susseguenti 1298, e 1299 fu espressamente riconfermata, come apparisce da questi Decreti: 1298 *die Septembris undecimo*: — *Capta fuit Pars, quod Consilium continens de Maiori Consilio* (si noti bene) *fiendo, sit deinceps, sicut est modo*. Nè parendo, che la suddetta conferma bastasse, emanò altro Decreto nello stesso Mese: 1298 *die ultimo Septembris*: — *Capta fuit Pars, quod dictum Consilium supra* (si rifletta di grazia) *electionem Majoris*

oris Consilii adhuc durare debeat, sicut ipsum continet Consilium; (vale a dire la Legge 1296 ultimo Febbrajo) item quod omnes illi, qui sunt electi tam de Consilio Rogatorum, quam de Maiori Consilio debeant ire simul in Consilio de Quadraginta ad unum ad unum, & illi, qui non habebunt maiorem partem dicti Consilii debeant esse cassi. Nel seguente anno 1299 fu ancora deliberato nella stessa forma: 1299 ultimo Septembris: — *Capta fuit Pars, quod ipsum Consilium super electione Maioris Consilii debeat adhuc durare, sicut ipsum continet.* Sembra verisimile, che si continuasse di anno in anno a confermare la Legge 1296, finchè passò in consuetudine irrefragabile, la quale tuttavia sussiste.

Per sostenere tuttavia il vano sogno della *Serrata* del Maggior Consiglio affermano alcuni Cronichisti seguiti dal Cueva, e dall'Abate Laugier, che restarono allora escluse molte Famiglie, le quali prima erano del Consiglio; come i *Bendelotti*, i *Berenghi*, i *Baluchini*, i *Verardi*, i *Denti*, e li *Frunzani* ec. Io però sono di parer fermo, che non può dirsi giammai, che altri restassero fuori del Consiglio in virtù della Legge 1296 ultimo Febbrajo se non que'

que' soli, de' quali si dice ne' pubblici Registri del Consiglio delli Quaranta *cecidit ad probam*; vale a dire, che non poterono dimostrare con sodo fondamento essere discesi da Antenati, i quali in qualche anno fossero entrati a formare il Consiglio Maggiore; ma non ritrovando io fra questi nè *Bendelotti*, nè *Berenghi ec.* ne' soprammentovati Registri dall'anno 1261 sin al 1300 dentro o fuori del Consiglio nominati, son costretto a dire, che gli *Avversarij* s'immaginano molte cose, che mai non furono, ovvero che senza accurato criterio le trascrivono da fallacissimi scartafacci: onde conchiudo, che perciò di fatto non furono del Consiglio ne' detti anni queste famiglie, perchè non tutti, ma un determinato numero di Nobili di anno in anno era nominato a comporlo. Si osservi ancora, che ritrovandosi allora molte Nobili famiglie, le quali a tutto loro potere attendevano alla mercatura, e che perciò poco, o nulla si curavano di farsi dar la nomina per l'annua elezione del Consiglio, queste non erano nè nominate nè proposte dagli Elettori di anno, e quindi nè meno ballottate; onde conseguentemente nè riprovate rimanevano, nè approvate; e di questo genere io giudico, che fossero i *Bendelot-*

ti ec. Quando poi furono le medesime riconosciute Nobili, ed elette a formare il Maggior Consiglio, ciò seguì per mezzo delle prove della lor antica Nobiltà, le quali eseguiransi col metodo già dilucidato nella Dissertazione VII.

Ma mentre queste prove camminavano con gran rigore, avvenne che molti Nobili non avendo l'opportune Scritture per poter apertamente dimostrare la loro Nobiltà con que' documenti che aveano soverchiamente trascurato di custodire, rimasero esclusi, e fuori del Consiglio sino a tanto che riuscì loro di produrre le prove ricercate. Così per via d' esempio fu riprovato nella Quarantia Niccolò Polini, del quale leggiamo ne' Registri: *Quod Nicoletus Paulini q. Felicis possit eligi de majori Consilio. Captum de non.* Non potè egli allora dimostrare, che alcuno de' suoi Maggiori fosse stato di quel Consesso, nè di alcun altro della Capitale, nè in verun Magistrato, che avesse posto nel Gran Consiglio, perchè gli antichi Libri si erano bruciati nel Principato di Renier Zeno. Avendo usata però diligenza maggiore venne a capo finalmente di provare con antiche Scritture, che molti della famiglia Polini dugento anni prima erano stati ammessi al Governo; e che nel

nel 1296 Giacomo Polini era stato membro del Consiglio delli Quaranta, (vedasi il surriferito Registro) che le sue armi Gentilizie erano simili, e che Felice suo Padre nell'anno 1282 fu eletto *Stimador dell' Oro in Zecca* insieme con Giovanni Memo. Vedute pertanto queste ed altre prove il Consiglio delli Quaranta tornò a ballottarlo, e fu riconosciuto per Nobile, ed abile a concorrere alla nomina dell'annuo Maggior Consiglio: 1307: *Decembris 7 Indictione Sexta*: ecco il Registro: *Quod Nicoletus Paulini possit eligi de majori Consilio: Capta*. Tralascio infiniti altri esempi di questa fatta, de' quali pieni sono gli antichi Libri della Quarantia. Quì però conviene osservare, che quando i suddetti Nobili vennero approvati, non furono già fatti Nobili, nè messi nell'ordine Aristocratico di nuovo, dove prima non fossero stati i loro Antenati, ma fu soltanto ridotta per ispiegarmi così, all'atto quella potenza, e quell'attitudine, che avevan essi lasciata inoperosa.

E' vero altresì, che si ritrovarono a que' tempi non pochi Nobili cotanto neghittosi, che essendo assuefatti al solo numero delli 470 in 500, i quali ogni anno erano eletti a compor il Consiglio, e vivendo da
lun-

lunga pezza spensierati senza ingerirsi nel Governo, sebbene dopo il 1300 vedessero accresciuto il numero degl' Individui componenti il Maggior Consiglio, come quì sotto diremo; e quindi più facile rilevasse il rimanere di anno in anno eletti, non volendo ciò non ostante da' proprj privati comodi partire, anzi stimando fra se stessi peso gravissimo il dover ogni anno sottoporre le loro persone alla discrezione del Consiglio delli Quaranta, si tennero lontani dal farsi dar la nomina all'annuo Consiglio, siccome pur oggidì il medesimo fanno tanti e tanti Patrizj; i quali fuggono d'esser ballottati del Corpo del Senato, giacchè non era diversa la pratica a que' tempi di concorrere al posto di membro del Maggior Consiglio, da quella che sia al presente la maniera ed usanza di concorrere alla Dignità Senatoria. E questa fu la vera cagione, che tanti Nobili nulla curando la Legge soprallegata 1296, tralasciassero di far le prove, e le concorrenze; onde rimasero esclusi non dal Doge Pietro Gradenigo, ovvero dalli di lui Successori; ma da se stessi, cui deve imputarsi cotanto biasimevole negligenza in pregiudizio massime della loro posterità. In fatti avvenne in progresso di tempo, che molti Cittadini, i quali

quali riprovando la non curanza de' loro Maggiori, si disponevano a concorrere a quel Consesso, di cui sapevano esser degni per l'antica loro Nobiltà, si ritrovarono per altrui colpa involti in difficoltà cotanto gravi, che non fu loro possibile ricuperare quel grado, che in loro pregiudizio era stato da' Maggiori negletto e trascurato.

Abbiamo accennato di sopra, che dopo il 1300 incominciò ad accrescersi il numero de' membri annui del Maggior Consiglio. In fatti io ritrovo ne' pubblici Registri, che nell'anno 1311 furono i Nobili eletti al numero di 1017, nel 1340 di 1212, nell'anno 1349 di 960, e nel 1350 furono ballottati ed approvati 897. Seguì in appresso un'altra importante innovazione, nè sappiamo il perchè, la quale passo passo prese fermezza, e fu che quel Consiglio, il quale secondo l'antico costume durava un solo anno, poi si vide durare due, indi cinque, di seguente sei e più anni, finchè per via di fatto (giacchè Legge veruna non si può produrre su questa materia) fu dismesso del tutto; il rito de' tre Elettori, e la ballottazione annua della Quarantia: il che noi non abbiamo potuto rilevare in qual tempo sia precisamente avvenuto; ma essendo

sendo vero ed incontrastabile, che il Doge Pietro Gradenigo tal mutazione non vide, quindi possiamo dire a ragione, che il Governo Sovrano di Venezia non passò, come cianciano il Bodino ed il Cueva col Laugier, *ab omnibus ad paucos*, ma si bene *a paucis Nobilibus*, che erano li 470 in 500 Nobili dell'annuo Consiglio, *ad omnes Nobiles*, i quali dismessa l'annua ballottazione formarono il Consiglio nella guisa, che lo compogono al presente.

Ma sebbene non possiamo asserire con certezza l'anno preciso, in cui cessò del tutto la ballottazione annua nella Quarantia; è certo, che questa continuò sin al 1351, giacchè i pubblici Registri descrivono sin a quest'anno i nomi di tutti i Nobili, che furono ballottati, ed approvati per formare il Maggior Consiglio. Sembra ancora probabile l'asserzione degli *Annali Magno*, di Gaspare Zancarol nella sua Cronaca inedita, e di altro Codice anonimo intitolato *Cronica del Governo di Venetia*, i quali s'accordano nell'affermare, che si continuò la ballottazione annua nel Consiglio delli Quaranta sin al 1436, in cui a cagione della fatale pestilenza, che affliggeva la Dominante, si tralasciò del tutto; tanto più, che ella sembrava a quell'Epoca superflua es-

sen-

sendosi già col vigore delle molte precedenti Leggi purgato il Corpo nobile Aristocratico , e represso l' inconsiderato ardire de' Cittadini e Popolani .

Non voglio dissimulare , che i Veneti Cronichisti in vedendo il notabile accrescimento de' membri eletti a compor il Maggior Consiglio dopo il 1300 , sospettarono senza fondamento , che alcune famiglie fossero allora aggregate alla Veneta Nobiltà in remunerazione della virtuosa loro condotta contro Boemondo Tiepolo ; ma il vero è , che furono eletti allora in attualità di Governo que' Nobili stessi , i quali molto prima avevano la naturale idoneità , ed il diritto , e che per ciò solamente soleano rimaner fuori del Gran Consiglio , perchè soli 500 incirca erano i membri di esso ordinarj ogni anno . Delle famiglie che diconsi aggregate al tempo della congiura Tiepolo nel seguente Articolo discorreremo . Questa fu a mio giudizio la sola Riforma tentata , ed a buon fine condotta dal Doge Pietro Gradenigo , sequela della quale furono le molte Leggi di poi emanate , tendenti a conservare nitido e purgato il Corpo Aristocratico , delle quali abbiamo ragionato nella sopraccitata Dissertazione VII ; Leggi per verità , che non introdussero nuo-

vo essenziale sistema nella Repubblica, ma che dirette furono a conservare l'antico invariato costume coll'opporre argini e ripari all'ambito de' molti Cittadini divenuti superbi, perchè doviziosi.

Ora è tempo di far qualche parola sul rito pratico, con cui si celebravano l'adunanze del Consiglio Maggiore in questo XIV Secolo: argomento che sarà da noi prolungato a' Secoli susseguenti, non meritando d'esser riassunto in questo Saggio. Seguivano sempre le adunanze di questo augusto Consesso dopo pranzo, fuorchè ne' Mesi di Giugno, Luglio, ed Agosto; e durò un tal costume sin al 1589, in cui con nuova Deliberazione si comandò, che ne' tre suddetti Mesi farsi pure dovessero dopo pranzo. Ma nell'anno 1596 si cangiò il metodo, e cominciò a ragunarsi il Consiglio nella mattina ne' dodici Mesi dell'anno, eccettuati quelli di Giugno, Luglio, Agosto, e Settembre. Riguardo poi alle Ballotte, con cui i Nobili davano il loro voto nel Consiglio, queste sin all'anno 1282 furono di cera; ma sin da quell'anno per iscarsare lo strepito, il quale spesse fiate palesava i suffragj con pericolo della pubblica armonia e tranquillità, fu prescritto, che si formassero di tela nella guisa, che sussisto-

no

no al presente, come ricavasi dal Libro *Cerber* dell'Avogaria del Comune Cap. 13. Due sole erano le urne, in cui si raccoglievano le Ballotte, e queste scoperte portavansi una per mano distinte di bianco e verde colore; l'urna bianca era destinata per i suffragj affermativi, e la verde per gli esclusivi ovvero negativi. Perseverò l'uso delle urne scoperte sin all'anno 1492; ma fattasi allora sensibile la sconvenienza, che da' Nobili si rilevasse la qualità del mutuo suffragio; il Consiglio de' X e sua *Aggiunta* colla solenne approvazione del Consiglio Maggiore stabilì l'odierna forma delle urne, ossia bossoli chiusi, ne quali penetra sì la mano, ma non l'occhio nemmeno dello stesso Nobile ballottante. Queste urne erano portate sin dalla metà del XIV Secolo dagli stessi Nobili che formavano il Consiglio delli Quaranta; per sollievo de' quali furono ad essi uniti gli *Ufficiali alla Messetaria, i Giustizieri Vecchj, e li Visdomini alle tre Tavole d'introito*: come apparisce nelle seguenti deliberazioni. 1409, 22 *Octobris in Majori Consilio*. (Libro Leona della Can. Ducal. Pag. 188.) *Cum sicut manifestum est, Consilium de Quadraginta, & ceteri Officiales portantes bussolos in M. C. sint mul-*

tum gravati in portando sæpius solitos bussolos, & hoc quia per Dei Gratiã Regimen nostrum plus solito auctum est, sicut notum est, ac etiam quia tenentes bussolos continuo non veniunt ad M. C.; & etiam de ipsis sunt multi qui propter ætatem ad portandos bussolos absolvantur, quod est bene actum, & pro comodo prædictorum providere bonum sit V. P: quod addantur ad portandos bussolos, & sic portare debeant, & teneantur in nostro M. C., ut faciunt prædicti de Consilio de 40, & ceteri Officiales Messetariæ, Giustiziarii Veteres, & V: Dominis Trium Tabularum, præsentibus, & futuri, qui procedere debeant, & teneantur ad loco solita, ut faciunt, & tenentur Quadraginta, & alii portantes bussolos in nostro M. C: & fuit posita, & Capta. Tre anni dopo si pubblicò un'altra Legge, che ritrovo registrata nel medesimo Libro Leona a Carte 214; 1412: 26 Septembris in M. C. — Cum multoties occurrat, quod projectis tesseris per Capita nostra de 40 pro illis, qui debent portare bussolos in M. C. unus alius ex illis, qui non tenentur, pro serviendo alicui suo Amico vadit circum cum bussolo dicendo Daila Daila, (vale a dire, dateli la Ballotta a favore) quod est pessimum, V. P. quod ne-

mo possit portare bussolos, nisi illi quibus
evenerit tessera, & si aliquis alius porta-
bit bussolos qui non habuisset tesseras, per-
dere debeat Quarantiam, aut aliud Offitium,
quod haberet, non intelligendo, quando ali-
quis portare non posset propter Parentelam.

Accresciutasi susseguentemente la mole
degli affari, si reputò necessario sollevarli
da questo peso, e perciò nell'anno 1434
il Consiglio Maggiore sostituì que' giovani
Nobili, che per privilegio loro accordato
nel giorno di Santa Barbara, godevano an-
ticipatamente l'ingresso nel Maggior Consi-
glio, come rilevasi dal Libro *Compilazione
delle Leggi* Vol. I. Quindi io osservo,
che quanto più gelose erano le materie, di
cui si trattava, tanto più decorate e distin-
te erano le Persone, le quali presiedevano,
vegliavano, e custodivano le ballottazioni,
ed i suffragj de' Nobili nel Gran Consiglio.
Si destinarono in progresso di tempo a por-
tare i bossoli venti Servi col nome di *Bal-
lottini*, ma scoperta la poca fede, e grave
negligenza di questi, nell'anno 1443 fu de-
cretato, che fossero posti a questo incarico
li poveri giovanetti alimentati negli Ospita-
li pii della Dominante; pratica che sussiste
al presente con quelle molte prescrizioni di-
chiarate nella Legge del 1579 registrata nel

Lib. C dell' Avogaria del Comune a Cart. 8. Si possono leggere su quest' argomento Gaspare Contarini , Niccolò Crasso , Vettor Sandi , ed altri.

Istituzione del Consiglio de' X dopo le Congiure di Marin Bocconio , e di Boemondo Tiepolo , e degli Aggiunti al medesimo dopo la Congiura di Marin Faliero .

II. Mentre il Doge Pietro Gradenigo era applicato a perfezionare la Riforma del Maggiore Consiglio nel modo da noi descritto, si risvegliò negli animi di alcuni malvagi uomini il pensiero di cose nuove, onde deliberarono nel 1300 di unirsi per turbare la quiete della Città con una aperta sedizione in cui s'erano determinati di togliere la vita al benemerito Doge; il quale per altro era sì poco propenso alla Plebe, che anzi secondo alcuni Scrittori era essa da lui indiscretamente odiata. Capi della temeraria Congiura furono Marino Bocconio e Giovanni Baldovino, i quali essendo di condizione media tra la Plebe e la Nobiltà ritrovarono non pochi aderenti a' loro pravi consigli, e stabilirono di far cangiar aspetto al governo della Repubblica, e colla strage del Doge, e di molti Nobili istituire nuo-

Ve regole per aprirsi la strada a migliore fortuna. Non potendo però non trapelare manifesti indizj della macchinata cospirazione, furono tosto arrestati alcuni, che a cagione o della loro più ardita natura, o della minore sagacità non furono solleciti a salvarsi colla fuga, e tra gli altri il Bocconio; il quale fu condannato all'ultimo supplizio nella pubblica Piazza; altri rinchiusi furono in oscuro carcere; e quelli, a' quali riuscì sottrarsi colla fuga da' rigori della Giustizia, con severo bando furono scacciati dalle terre tutte del Veneto Dominio. In cotal guisa s'acquietarono apparentemente l'interne turbolenze, finchè la mala sementa germogliò di bel nuovo nell'anno 1310, come quì sotto diremo.

Non posso dissimulare, che l'Autore dello Squittinio attribuisce la suddetta Congiura al nuovo rito degli Elettori quarantuno del Doge, ed alla pretesa *Serrata* del Consiglio Maggiore; e coll'Autore dello Squittinio vanno d'accordo il Laugier e molti tra li Veneti Storici e Cronichisti. Produce il Card. della Cueva l'autorità di Gio: Giacomo Caroldo, Scrittore per verità moderno dell'antica Congiura del Bocconio. E' però riflessibile, che il Caroldo non parla così francamente, come ci vuol far credere

il Card. della Cueva; poichè quegli non iscrive già *fu un Marin Boccon*, ma parlando per fama così s'esprime: *dicesi che a questo tempo Marin Boccon ec.* e più sotto non dice, come asserisce il detto Cueva, *non obstante che il ditto Boccon fosse per avanti querelado; ma vien detto da alcuni, che questo Boccon non potendo tolerar ec.* dalle parole adunque *dicesi*, e vien detto si rileva, che il Caroldo non era sicuro di quello che scriveva. Ma ad ogni modo la di lui asserzione è insussistente; perciocchè questa Congiura del Bocconio è collocata da Giulio Faroldo, con cui sentono gli altri Cronisti, all'anno 1300, e l'elezione del Doge per li Quarantuno, siccome afferma lo stesso Caroldo, fu determinata nell'anno 1249, e nell'anno 1268 furono secondo il medesimo levati li quattro Nobili, che eleggevano li 41, introducendosi sin d'allora il metodo, che si osserva al presente. Quindi io arguisco, che sarebbe stato assai tardo il risentimento del Bocconio 51 anno dopo la deliberazione del 1249, essendosi frattanto eletti cinque Dogi sin a Pietro Gradenigo creato nell'anno 1289. Scrisse meglio perciò il Sabellico di non saper, da quale spirito fosse egli invaso e condotto alla congiura: *sed consilio ne Reipu-*

publicæ invadendæ , an quia Gradonicum ipsum non ex sua , sed Patrum sententiâ paucis ante annis summam dignitatem adeptum dolebant , atque ob hoc non solum Ducem ipsum , sed ejus etiam creationis Auctores obtruncare in animo erat ; id paucum compertum habeo . A maggior lume ricorderemo col Caroldo , quanto fu di sopra accennato ; vale a dire , che Pietro Gradenigo odiava i Plebei , li quali avanti la elezione sua havevano chiamato Dose Messieri Giacomo Tiepolo . Potè adunque dar cagione alla congiura del 1300. la di lui elezione , non già perchè non fossero i Plebei accolti nel numero degli Elettori quarantuno , in cui non ebbero mai luogo , ma perchè i Nobili non ebbero riguardo al tumultuario grido della Plebe , che domandava per Doge il suddetto Tiepolo . Raffaello Caresini nella sua Continuazione alla Cronaca del Dandolo dice , che la congiura s' indirizzò contra la Persona del Doge : *Quidam Marinus Boco-
no popularis cum certis suis consortibus ,
& sequacibus ordinaverat , & tractaverat
versus Dominum Ducem proditionem , &
principaliter in destructione sue persone .
Propter quod sciens dictus Magnificus Dux ,
hunc Marinum præfatum cum aliquibus aliis
fecit capi , & detineri , nec non inter duas*

columpnas marmoreas, quæ sunt prope januam Palatii magnam, eos, ut decebat, turpissime fecit suspendi. E' riflessibile, che nè il Caresini, nè il Faroldo, nè molti altri Cronisti, da me a bella posta esaminati, mettono la favola dello strepito fatto dal Bocconio alle porte del Maggior Consiglio, finta senza dubbio dal Caroldo per provare la *Serrata* di questo Connesso, ma dicono semplicemente, che il Bocconio congiurò contro la Persona del Doge. In cotal guisa restano pur confutati Pietro Giustiniano, il Caroldo, l'Autore dello Squittinio, ed altri, giacchè la *Serrata* del Consiglio, in virtù della quale fossero esclusi dal Governo e Cittadini e Plebei è favola insussistente, come abbiamo dimostrato; e nell'elezione de' Dogi non ebbe la Plebe altra parte, che il solo tumultuario grido, o sia acclamazione in quella guisa che da noi fu esposta nel Tomo III.

Tra i funesti avvenimenti, che perturbano la Repubblica ne' principj del medesimo Secolo un più pericoloso emergente finì di sconvolgere la Città con aperto pericolo dell'universale salute della medesima, e con totale rovina di coloro, che spinti dal desiderio di cose nuove erano concorsi ad effettuare la perniciosa deliberazione. Questo fu
la

la Congiura Quirina, Capo della quale fu Boemondo Tiepolo. Da motivi privati di odio, e di vendetta, e principalmente dalla guerra di Ferrara, di cui discorreremo nel seguente Capitolo, nacque questa fatale sedizione, descritta diffusamente da Raffaele Caresini, da Marin Sanudo, Marco Barbaro, e Gio: Giacomo Caroldo, da cui la copiarono quasi tutti i posteriori Storici e Cronisti. Noi adunque avendo osservata non poca discrepanza nelle narrazioni de' suddetti Scrittori, ci studieremo di tessere la Serie Storica di cotanto rinomato successo colla maggiore chiarezza, criterio, e brevità, che ci sarà possibile in mezzo alle tenebre, che regnano ne' Cronichisti Veneziani.

Quando il Romano Pontefice Clemente V. mandò ad intimar al Doge Pietro Gradenigo, che dovesse rilasciare la Città di Ferrara colla minaccia, che altrimenti procederebbe contro la Repubblica facendo uso delle armi temporali e spirituali, Giacomo Quirini della Casa Grande parlò nel Maggior Consiglio persuadendo, ed insinuando, che Ferrara dovesse esser al Pontefice rilasciata; e seguirono la di lui opinione gli altri Quirini, alcuni delle Famiglie Tiepolo, Badoeri, ed altre. Il Doge riflettendo, che quella Città era situata sul Pò, e
che

che nè il Papa, nè alcun altro Signore da lui dipendente, gli poteva esser Superiore di forze navali, fu di parere di non abbandonare quell'importante Città, onde come s' esprime Marco Barbaro, *fu risposto al Querini, & poi fu conteso di tal cosa sopra li Banchi, luoco non deputato al parlare, e dalli fautori dell' una, e dell' altra opinione furono dette parole puoco pensate, & male ordinate. Sicchè in fine coloro della opinione del Querini disseno ignoranti alli altri, & li protestarono, che ne seguirebbe vergogna, & danno di tal impresa; & li fautori della opinione del Dose disseno a quelli paurosi, & nemici del ben della Patria, & altre pungenti parole si disseno una parte all' altra, nè alcuno fu ripreso dal Dose, nè punito da Magistrato alcuno.*

Perduta in progresso di tempo da' Veneziani la Città di Ferrara, e fatti prigioni moltissimi Veneti in diverse contrade d' Europa, Giacomo Quirini e i di lui seguaci dicevano improprij pubblicamente per le piazze della Dominante contro il Doge Gradenigo, e contro quelli che vollero sostenere Ferrara, imputando come falsa la lor opinione, ed ostinato il loro giudizio; e questi all' opposto sostenevano, che Marco Qui-

Quirini non doveva abbandonare la Fortezza senza l'assenso della Signoria, e senza battaglia o difesa alcuna, onde soggiungevano, ch'egli ed il Conte di Duino erano passati d'intelligenza secreta col Legato del Papa, ed erano perciò veri traditori della Patria. In mezzo a queste turbolenze nè il fallo del Quirini fu punito per riguardo al suo cospicuo Casato, nè la calunnia di tradimento (se fu calunnia) venne espurgata. Ritornò egli intanto a Venezia non senza macchia d'infamia; e all'opposto il Doimo Conte di Veglia fu accolto con molta distinzione, e lodato pel suo valore e fedeltà; sicchè pochi giorni dopo dovendosi procedere all'elezione d'un Consigliere al Doge, come rilevasi dal Libro *Universo* della Ducale Cancelleria, furono eletti gl'infrascritti, tra quali rimase approvato il Doimo: 1309... Settembris.

„ Fantinus Dandulo - Plegius ε. Andreas Malipiero.

„ * Comes Doimus - Plegius ε. Petrus de Molino.

„ Philippus Bellegno - Plegius ε. Zianus Baduario.

Giacomo Quirini allora non saprei dire se mosso da zelo delle Leggi, ovvero perchè gli sembrasse l'esaltazione del Conte Doimo

mo fatta per deprimere via più Marco suo fratello, montò in Bigoncia dimostrando, che il Conte non poteva esser nè ballottato nè provato Consigliere; e per sostenere la sua opinione fece leggere la seguente Legge registrata nel Lib. *Fractus* a Carte 62. 1266 Die 5 exeunte Januario; (cioè li 27) *Capta fuit Pars, quod Comites Dalmatie de cetero esse non possint, nisi de Majori Consilio, & de Consilio Rogatorum.* Al Quirini rispose Ugolino Giustiniano Cognato d'esso Conté; ed a questo replicò Badoer Badoer parente del Quirini: quindi dal parlare ordinato si vennè agli insulti in guisa talé; che, come scrive il soprammentovato Barbaro, *li fratelli, e parenti del Quirini, & altri gridavano su banchi, che non doveva esser provato. Alcuni Michieli parenti del Conte, & loro su banchi gridavano doveva essere provato.* Dal parlare inordinato si passò alle ingiurie, onde nominandosi il fatale successo di Ferrara, furono senza riserva i Quirini appellati *Traditori*; e perciò incominciarono i due partiti a battersi con pugni, ma alla per fine fu dichiarato, che il Conte Doimo rimanesse approvato. Sciolto il Consiglio, erano frequenti ne' seguenti giorni i circoli per le piazze; sicchè la Città pareva divisa in due partiti.

Quin.

Quindi fu, che dubitando il Doge Pietro Gradenigo, che la discordia si accrescesse in guisa da poter partorire maggiori mali, fece col parere de' suoi Consiglieri rinnovare la proibizione di portar armi, e fu commesso alli *Signori di Notte*, che dovessero invigilare anche di giorno alla osservanza del Decreto massime nelle pubbliche piazze. Ma il diavolo (sonò parole del suddetto Marco Barbaro) che attendeva alla rovina di questo governo pose in animo a Marco Morosini Signor di Notte di voler sapere, se Pietro Quirini della Casa grande fratello del detto Messier Marco haveva armi, & accostandosi a lui, li disse con voce alta, lasciate cercare, perciò lui irato con un piede gettò per terra esso Morosini. Onde tutti di Rialto tumultuarono, & poi esso Quirini fu condannato perciò dal Consiglio delli Quaranta, e pagò la pena.

Marco Quirini della Casa grande, il quale si riputava benemerito della Patria per aver dissuasa la guerra col Pontefice Clemente V, riflettendo che egli era stato calunniato di tradimento senza restituzione del suo onore, che il Conte Doimo eragli stato preposto nel grado di Consigliere; che nel Gran Consiglio alla presenza del Doge lo avevano impunemente disonorato gli altri
No-

Nobili dell'opposto partito; e che a tutte queste sventure il Consiglio delli Quaranta aveva aggiunta la condanna del fratello Pietro insultato senza ragione da Marco Morosini Signor *di Notte*, riflettendo, io dico, a questi spiacevoli accidenti, che offuscavano la gloria della sua famiglia una delle più onorate, potenti, e ricche di Venezia, deliberò di vendicarsene e principalmente del Doge Pietro Gradenigo, pronto, come egli diceva, a far punire i Querini, e lento a far le loro difese.

Mosso adunque ed irritato tutto il Casato, deliberarono i Querini di punire di propria autorità li loro calunniatori, i quali dalla pubblica autorità non erano stati castigati; ed ancora il Doge e gli altri Nobili, che dovevano, perchè costituiti in dignità, poner freno alli malevoli. Si persuase Marco Querini esser l'impresa di facile riuscita a cagione dell'odio, che il Popolo nutriva contro Pietro Gradenigo innalzato al trono Ducale, non ostante che fosse stato dalla Plebe acclamato il Tiepolo, non meno che a causa degli infelici successi dell'ultima guerra. Ma siccome conoscevasi egli odiato pure dal Popolo per aver abbandonata Ferrara, pensò di crear il Capo ed esecutore del suo disegno Boemondo (Baiamonte)

Tie-

Tiepolo suo genero , uomo intraprendente , nobile , amato dalla plebe odioso al Principe Gradenigo ; siccome questi era da lui odiato , e desideroso di vendetta , e grandezza . In fatti era Boemondo nipote del Doge di gloriosa memoria Giacomo Tiepolo , figlio di Lorenzo pur Doge , e Cugino di Giacomo acclamato dalla plebe , come abbiamo detto . Odiava ancora Boemondo il Gradenigo , perchè nell'anno 1300 nel dì 15 Luglio fu condannato dal Consiglio delli Quaranta a pagare 1222 Iperperi , da lui tolti oltre il suo salario , quando fu Castellano a Modon e Coron , e sospettava che il Doge fosse stato il principale motore di questa condanna : onde benchè nell'anno 1301 nel giorno 6. Giugno gli fosse stata fatta grazia di poter soddisfare il detto debito in tre anni ; e non ostante che nel 1302 fosse stato creato del Consiglio delli Quaranta , grado a que' tempi più cospicuo , che quello di Senatore ; con tuttociò sdegnato abitava poco in Venezia , e per lo più faceva la sua residenza nella Schiavonia presso i Parenti di sua Madre , ovvero nella Villa di Marrocco nella Marca Trivigiana .

Fu adunque Boemondo chiamato a Venezia dal Suocero Querini ; vi venne , ed

accettò l'impegno . Furono allora invitati a prender parte nel loro disegno molti altri della famiglia Querini , oltre non pochi Nobili , Cittadini , e Plebei , i quali si riputavano offesi dal Doge , e suoi aderenti ; e concorse pure buon numero di Forastieri ; quindi passarono a disponer le cose con quell'ordine o vero , o immaginato dal Caroldo , che noi trasandiamo per brevità . Riflettasi però di passaggio , che non già la pretesa *Serrata del Consiglio* , ma gli odii privati per gran tempi nutriti , ed i disgusti particolari , che di giorno in giorno si moltiplicavano , furono la vera cagione della Congiura , in cui ebbero parte molti Nobili membri attuali del Maggior Consiglio in quell' anno 1310. La notte adunque dopo li 14 Giugno partitosi Boemondo dalla sua Casa posta nella Parrocchia di Sant' Agostino , accompagnato da numeroso stuolo de' suoi seguaci andò a San Matteo di Rialto alla Casa del Suocero Marco Querini , ed ivi avendo ritrovato il tutto all'ordine , andarono a rompere l'Ufficio delli *Cinque Savj ed Anziani alla Pace* , ove date alle fiamme tutte le pubbliche Scritture assolsero in cotal guisa tutti i condannati , e banditi del loro seguito ; i quali sapendo , che nel Magistrato del Formento v'erano molti danari , sfor-

sforzarono le porte , e s'impoverarono di tutto ; il che fu permesso da Boemondo Tiepolo , e da Marco Querini sì per render contenti i loro complici , come per guadagnar tempo , ed aspettare l'arrivo di Badoer Badoer Podestà di Padova , il quale colla sua Corte ed altre genti doveva concorrere all'impresa .

Intanto incominciava l'aurora del seguente giorno quando passato da' Congiurati il Ponte di Rialto per la strada detta la *Merzavia* s'incamminarono con terribili grida alla Piazza di San Marco ; nella qual marcia vennero assai disturbati da un improvviso turbine di pioggia , da baleni , e da fulmini . Una donna sentendo il rumore s'avvicinò alla finestra della sua Casa , e vedendo que' Squadroni di gente armata , che furibonda gridava la morte del Doge Gradenigo , pigliò un Mortajo di pietra , e gettollo sul capo di colui , che portava la Bandiera di Boemondo , il quale fracassato dal fatal colpo finì di vivere , e gli altri abitanti della *Merzavia* passo passo si sforzavano pure di molestare i sediziosi col gettare grosse pietre dalle finestre . Seppe intanto Boemondo , che il Suocero Marco Querini essendo giunto alla metà della Piazza per la via del ponte del mal passo (ora

detto de' Dai) assalito dalla gente di Pietro Gradenigo era stato trucidato con molti de' suoi seguaci ; onde non potendo egli avanzarsi nella Piazza , e continuando il turbine , e la pioggia de' sassi sopra di lui , e del suo Squadrone , voltosi a banda destra , ritornò a passare il Ponte di Rialto , il quale dietro di se fece tagliare , prendendo le più accurate misure per mantenersi oltre il Canale in attenzione del soccorso de' Padovani , come più diffusamente viene scritto da altri . Oltre la disgrazia dell' Alfiere ebbe Boemondo a provarne un' altra assai più rilevante , e fu che le Barche , sulle quali conduceva da Padova la sua gente Badoer Badoer , restarono nelle secche in guisa tale alle sponde della Brenta , che non giunsero nell' acque salse prima dell' ora di Vespero , onde furono tutte prese da Ugolin Giustiniano Podestà di Chioggia , ed indi a pochi giorni Badoer Badoer fu sopra un Palco pubblicamente decapitato .

E' comune sentimento de' Veneti Scrittori , che se Boemondo Tiepolo non perdeva il tempo , assai per lui prezioso in quell' emergenze , nel saccheggiare gli Ufficj de' Cinque alla Pace , e del Formento , sarebbe riuscito Vincitore , imperocchè avrebbe avuto più soldati , sarebbe giunto alla Piaz-

za innanzi il turbine, ed il Doge Gradenigo non sarebbessi messo all'ordine per la difesa; ma avvenne tutto all'opposto, perchè i plebei, che accompagnavano Boemondo carichi di danaro, e molestati dalla pioggia, e da' sassi l'abbandonarono; ed il suo lento operare diede tutto l'agio al Doge di provvedere, e di scrivere alli Podestà di Chioggia, di Torcello, e di Murano acciò accorressero colle loro genti, come avvenne in fatti, eccettuati li Muranesi, de' quali ritrovo scritto, che non vollero venire in ajuto del Gradenigo. Ma ritornando alla nostra narrazione; sebbene Boemondo sapesse la morte del Suocero Querini, di Benedetto suo figlio, e di molti loro complici; e sebbene avea potuto arguire dalle pietre, che gli abitanti della *Merzaria* gettavano dalle finestre, che la sua impresa non incontrava la loro approvazione, con tutto ciò nè si diminuì l'ardire in Lui, nè perdette la lusinga di poter rifare il suo esercito, onde con miglior ordine assalire di bel nuovo la Piazza, e trucidare il Doge. Questa fu la cagione, per cui avendo dietro di se fatto tagliare il ponte di Rialto, pose molti uomini armati alla difesa di' quel passo, facendo condurre all'opposta sponda tutte le Barchette, ed altri piccioli navigli carichi di

vino, ed altre vettovaglie per se e pe' suoi seguaci.

Partito il Tiepolo, il Doge Gradenigo deliberò di fermarsi nella Piazza; e per scemare le forze del suo nemico, ed accrescere le proprie fece pubblicare un generale perdono a tutti quelli, che avevano seguito il partito di Boemondo, se ritornassero alla sua ubbidienza; ma quasi tutti i Cittadini presero la risoluzione di non uscire in quel giorno dalle loro case, finchè la vittoria non si dichiarasse per qualcuno de' pretendenti. La seguente mattina, che fu alli 16 Giugno, alcuni mercatanti Milanesi per desiderio di render tranquilla cotanto benemerita Città deliberarono di praticare maneggi d' accordo fra l' uno e l' altro partito, ma riuscì vano ogni loro tentativo. La stessa mattina Giovanni Soranzo, che poi fu Doge, e Matteo Manolesso uomini onorandi per la loro età, e per li molteplici affari pubblici da loro maneggiati, furono mandati dal Doge, Consiglieri, e Capi di Quaranta a persuadere Boemondo, che si umiliasse non già a Pietro Gradenigo, ma alla Serenissima Signoria, senza però presentarsi al Doge, anzi allontanandosi da Venezia con promessa sicura, che susseguentemente gli sarebbe usata benignità. Boemondo espose ad essi le mol-

molte ingiurie ricevute dal Doge , delle quali era risoluto di vendicarsene ; onde senza niente conchiudere partirono i Deputati . Allora Filippo Belegno uno de' Consiglieri pensò far prova del suo sapere , e potere con Boemondo ed ottenuta a questo fine ampla libertà dal Doge , Consiglieri , e Capi delli Quaranta , presentatosi a lui , giunse finalmente ad indurlo di abbandonare Venezia co' suoi partecipi e seguaci nella sedizione . Fu a questo desiderato oggetto distesa una Scrittura con tre Capitoli , i quali dovevano essere poi confermati dal Maggior Consiglio ; e il titolo di questa dimostrava , che erano stati fatti quegli ordini contro Boemondo , partecipi e seguaci , non già perchè essi fossero nemici della Patria , ma per occasione di certo eccesso , ossia errore di detto Boemondo e compagni . Il primo Capitolo , che riguardava la sua persona , lo distese a suo genio , vale a dire , elesse di essere confinato per quattro anni nella Dalmazia oltre Zara , disegnando di abitare nella Rascia fra li parenti di sua Madre . Il secondo prescriveva , che sotto nome di *Partecipi nell' eccesso* s' intendessero i Nobili della sua fazione , a' quali il Doge fosse padrone di costituire i confini ma per quattro anni solamente , acciocchè e Boe-

mondo ed essi finisero la condanna nello stesso tempo . Il terzo che sotto nome di seguaci s'intendessero gli altri complici sì Veneti , che Forastieri , e che questi si lasciassero alla discrezione del Doge e de' Consiglieri: Esito assai frequente nelle confederazioni , nelle quali i meno potenti per lo più restano disavvantaggiati a confronto de' più cospicui e potenti alleati.

Pensò il Doge Gradenigo da uomo accorto e prudente d'accordare gli articoli pattuiti , giudicando esser sempre sano consiglio fare a suoi nemici un largo e sicuro ponte ad uscire di Venezia ; e perciò nella seguente mattina fece ragunare il Maggior Consiglio , ed in quello fu letta la seguente Scrittura , alla quale fu aggiunto , che mancando Boemondo ed i suoi partecipi , e seguaci alle loro promesse , sarebbero in quel caso reputati , e trattati da Traditori :

1310 Die 17 Junii in majori Consilio:

„ Infrascripta sunt ordinamenta facta per
 „ Dominum Ducem , & suum Consilium
 „ occasione excessus facti per Bajamontem
 „ Theupulo , & ejus seguaces , & participes
 „ ipsius excessus.
 „ Quod ipse Bajamons , & prædicti sui se-
 „ gua-

„ guaces debeant de presenti exire Vene-
 „ tias, & districtum, & ipse Bajamons de-
 „ beat ire, & stare per quatuor annos com-
 „ pletos ad confines, & mandata Domini
 „ Ducis in partibus Sclavoniæ ultra Jadram,
 „ exceptis terris, & locis inimicorum no-
 „ strorum.

„ Reliqui vero, qui erant de majori Con-
 „ silio, vel esse poterant, debeant ire, &
 „ stare ad confines, & ad mandata Domini
 „ Ducis, ubi videbitur, exceptis civitati-
 „ bus Taurisii, Paduæ, & Vincentiæ, &
 „ earum districtum, & exceptis terris, &
 „ locis nostri Dominii, & terris cum qui-
 „ bus habemus, vel haberemus guerram per
 „ quatuor annos completos.

„ Ceteri vero, qui non erant de majori
 „ Consilio, nec esse poterant, si venerunt
 „ ad mercedem Domini Ducis, Dominus
 „ Dux faciet eis misericordiam ad largum
 „ modum, & Dominus Dux, & suum Con-
 „ siliium pro se, & commune Venetiarum
 „ remittent eis observantibus supradieta, &
 „ perdonabunt offensiones per eos factas.

„ Non intelligendo propterea, quod non te-
 „ neantur illud restituere, quod derobas-
 „ sent ” vale a dire dagli Ufficj de' Camer-
 „ lenghi del Comune, e Formento, da' quali
 „ furono tolte da' Congiurati Lire quattordec-
 „ mila

mila de' Grossi incirca, delle quali sappiamo che furono ricuperate solamente Lire dugento de' Grossi . Segue il pubblico Registro, che conservasi nel Libro *Presbiter* della Ducale Cancelleria:

Die 17 Junii . Hoc scriptum lectum fuit in majori Consilio: Quo lecto, posita fuit infrascripta Pars, & Capta &c.

„ Quod si Bajamons Theupulo , & illi ,
 „ qui fuerunt cum eo , & qui fuerunt par-
 „ ticipes istius excessus , qui erant de ma-
 „ jori Consilio, vel esse poterant, miserint
 „ sufficienter usque ad diem Sabbati proxi-
 „ me venturi per diem ad promittendum ,
 „ & ad jurandum de observare illud , quod
 „ lectum est , de capere illos confines , &
 „ infra illum terminum , qui designabitur
 „ eis per Dominum Ducem extra id , quod
 „ lectum est , quod observetur eis illud ,
 „ quod promissum est eis , sicut lectum fuit
 „ nunc , & si usque ad diem Sabati dictum
 „ per diem non miserint , vel non jurave-
 „ rint , & ceperint illos confines , qui desi-
 „ gnabuntur eis , & infra illum terminum ,
 „ qui dabitur eis per Dominum Ducem ,
 „ vel etiam si miserint , & non juraverint ,
 „ & non observaverint . Ex nunc sint per-
 „ pe-

„ petuo banniti cum omnibus suis heredibus
 „ de Venetiis, & districtis, & de omnibus
 „ terris, & locis nostri Dominii, & fiat de
 „ eis, & bonis eorum, sicut de proditori-
 „ bus rebellibus, & hoc revocari non pos-
 „ sit, per aliquem modum, vel ingenium,
 „ nec poni de revocare in aliquo Consilio,
 „ & addatur in Capitulari omnium, qui
 „ possunt, & poterunt per tempora ponere
 „ partem, & si Consilium, vel Capitulare
 „ est contra aliqua ragione, vel causa, quæ
 „ possit excogitari, sit revocatum quantum
 „ in hoc Nota, quod date fuerunt
 „ balotæ 377, de quibus fuerunt sex de
 „ non, decem non sincere, ducentum & se-
 „ xaginta una de sic. ”

Dopo la surriferita Parte del Maggior Consiglio Boemondo, e gran parte de' suoi partecipi nella congiura passarono alla Terra di Mestre, dove a ciascheduno di loro furono intimati, e prescritti i confini per anni quattro in diverse Città d' Italia, eccetto che a Paolo Querini figliuolo di Marco Procuratore, al quale fu data per confine la Città di Tunisi. Giurarono tutti allora d'ubbidire; ma avendo poi rilevato, che furono pochi i Membri del Gran Consiglio nel giorno 17 Giugno, in cui fu approvato l' Accordo, perchè la maggior parte de' No-
 bili

bili (eletti in quell' anno al numero di 900) non vi andarono , congetturavano non senza fondamento , che il numero de' loro segreti fautori oltrepassasse la comune credenza . Questa congettura rinnovò in Boemondo la speranza d'ottenere il suo fine ; e si accrebbe maggiormente colle lettere , che ebbe da Rizzardo da Camino Vicario Imperiale in Trivigi , e da alcuni Gentiluomini Padovani , i quali gli offerivano il loro ajuto , e protezione . Quindi nacque , che quasi tutti i suoi congiurati violando il giuramento tralasciarono di trasferirsi alli rispettivi loro confini , anzi alla giornata disponevano li mezzi più opportuni per arrivare al malvagio loro disegno .

All' incontro il Doge , Consiglieri , e Capitani delli Quaranta avendo convocato il Maggior Consiglio per trattare di così rilevante affare , e vedendo , che concorrevano solamente 377 , supposero a ragione esser maggiore il numero de' nemici secreti di quello che fossero i palesi e manifesti ; onde la concepita allegrezza per la partenza di Boemondo si cangiò in un confuso timore , per regolare il quale presero fra molte altre le seguenti deliberazioni .

1310 25 Junii, in Majori Consilio.

„ Quod Beatum Festum S. Viti , occa-
 „ sione prosperi successi, quem contra nos
 „ conspirantes in nos habuimus in ipso die
 „ sit de cætero semper solemne, & fiat sem-
 „ per omni anno processio suo die, sicut
 „ fit in Festo beati Marci, & prandium
 „ per D. Ducem ” così leggesi nel citato
 Libro *Presbiter* della Ducale Cancelleria :
 ed in fatti sino al presente osservasi la pro-
 cessione, e visita, che fa ogni anno il Prin-
 cipe alla Chiesa Parrocchiale di San Vito.

„ Item quod Domus Bajamontis Theu-
 „ polo diruatur usque ad fundamenta, nec
 „ plus possit construi ” Era situata la di
 lui Casa nella Parrocchia di Sant' Agostino.

„ Item quod dentur libræ quinque gros-
 „ sorum Ecclesiæ S. Viti pro paramentis
 „ necessariis ipsius Ecclesiæ, qui ponantur
 „ in manibus illorum, quibus videbuntur ”
 Non sappiamo però, se questo sussidio do-
 vesse esser continuato per molti anni, o
 pur si dovesse intendere per una volta so-
 lamente.

Merita pure d'essere registrato in questo
 luogo il privilegio, che nell'occasione di
 questa Congiura ottenne il Guardiano della

Scuo-

Scuola di Santa Maria della Carità. Odasi come ne scrive l'erudito Don Gio: Battista Schioppalalba nella dotta sua Dissertazione in *Perantiquam Sacram Tabulam Græcam &c.* altrove da noi giustamente lodata. *Quoniam vero* (dice egli a Carte 146) *hic de Magno Sodalitatis nostræ Custode sermo recurrit, religioni mihi ducerem, si ejus temporis privilegia ipsi concessa prætermitterem. Non solum enim Magnifici titulo decorabatur, & Veste, quam Ducalem vocant, exornabatur sed eodem amictus indumento in solenni supplicatione, quæ die S. S. Vito & Modesto sacra fieri solet, ad Serenissimi Ducis latus incedebat, Sodalitatis etiam Cancellario eodem habitu induto comitante: quod Privilegium illis concessum fuit, quia Caritatis Confratres anno 1310 adversus celebrem Bajamontis Theupoli conjurationem arreptis armis pro Principe, ac Patribus fortiter dimicarunt. Facti hujus memoriam Litteris consignavit Anonymus illius temporis dictæ conjurationis Scriptor, cujus mihi copiam summa humanitate fecit eruditissimus, præstantissimusque Senator Petrus Gradonicus de Confinio S. Justinae. In ejus autem rei perenne monumentum, ut laudatus Auctor tradit, purpureum illud Vexillum in Platea D. Luca erectum fuit,*

sodalitatis nostræ stemmate ornatum , quod adhuc erectum servatur .

La donna Vecchia , la quale col mortajo aveva ucciso l'Alfiere di Boemondo , essendo chiamata dal Doge Gradenigo per premiarla rispose con franchezza , che ella non avea tentato di fracassare il Portabandiere del Tiepolo coll'oggetto d'ottenere alcun premio , ma per favorire la libertà della sua Patria ; quindi domandò per grazia , che nel giorno di San Vito , ed in ogni dì solenne della Città a quella finestra , dalla quale gettò il fortunato mortaro , si dovesse metter fuori uno Stendardo con S. Marco in memoria di lei , e che li Procuratori di San Marco non potessero accrescere la pigione di quella Casa nè a lei , nè alla sua posterità : le venne accordata ogni domanda facilmente dal Doge , e sin da quel tempo incominciò quella costumanza , che osservasi anche al presente . Avvenne in progresso di tempo , vale a dire , nell'anno 1468 , che un certo Niccolò Rosso discendente dalla detta Donna dopo aver servito nella pubblica Armata della Repubblica fece ritorno alla Dominante , e ritrovò non solamente passata a miglior vita una sua Zia , che abitava in questa Casa , ma che li Procuratori di San Marco l'avevano pigionata per Ducati

cati XXVIII, nè a lui volevano accordarla. Laonde egli fece ricorso a' Capi del Consiglio de' X, i quali conoscendo la verità delle di lui asserzioni posero la seguente Parte in di lui favore: 1468 Martii XI. *Quod in signum, & memoriam illius supradictæ tantæ rei prima sua domus, completo anno, sibi supplicanti restituatur cum affictu ducatorum quindecim in anno, sicuti antea semper solvebatur.*

Ma le providenze più confacenti alle terribili turbolenze di questo tempo furono prese nel Maggior Consiglio in questa forma: „ 1310 Junii 25 in majori Consilio Quod per Dominum Ducem, „ Consiliarios, & Capita de Quadraginta „ ordinari possit, & provideri pro custodia „ terre tam in aqua, quam in terra, sicut „ eis, vel majori parti videbitur, possendo „ propterea expendere, & pecunias excutere, „ re, & mandare excuti, & de revocare „ consilia in tantum quantum spectaret ad „ custodiam dictam; & omnia alia facere „ in prædictis, quæ eis opportuna videbuntur, „ & totum id, quod factum, ordinatum, „ & promissum fuerit in prædictis per „ eos, sit firmum, sicut factum est per „ istud majus Consilium.” Riflettendo però il Doge Gradenigo, esser conveniente,

anzi necessario , che le providenze e misure fossero prese con ogni possibile maturità e prestezza deputarono X Nobili ad estirpare le radici della Congiura , e quindi ebbe la sua origine il Consiglio de' X , come quì sotto esporremo . In fatti le provisioni proposte , e nate dalla prudenza del Doge , Consiglieri , Capi delli Quaranta , e dall' istituito Consiglio de' X fecero sì , che ogni giorno si scemava qualche parte del concepito timore , e si accresceva la diminuita allegrezza . Ebbero ancora il Doge , Consiglieri e Capi delli Quaranta facoltà dal Consiglio Maggiore di premiare que' Cittadini , che s'erano distinti al tempo della Congiura in favore della Patria ; ed in fatti furono remunerati colla seguente deliberazione .

„ 1310 Julii 2: Quod officia illorum qui
 „ fuerunt in conspiratione cum proditoribus
 „ dentur illis, qui meruerunt, & fuerunt in
 „ Plathea , sicut videbitur Domino Duci ,
 „ Consiliariis , & Capitibus de Quadragin-
 „ ta , vel majori parti eorum . ”

Non si dileguava però affatto il timore assai ragionevole , che nuovi tentativi si facessero da' Congiurati : onde con nuova Legge fu decretato , che dovendo ragunarsi il Maggior Consiglio , fosse permesso a' Nobili di venire armati a questo Consesso ; ☉

ciò fecero, dice Marco Barbaro, non perchè la Congiura era de' Cittadini, & Popolari contra li Nobili, ma perchè questa era de' Cittadini Nobili contra Nobili Cittadini, & non erano conosciuti li amici dalli inimici di quel governo, volseno permettere, che generalmente, & pubblicamente si portasse armi in gran Consiglio. Anzi non potendo penetrare il Doge con certezza, se dovesse più temere da' Nobili, ch' erano membri attuali in quell' anno, ovvero da quelli che non entravano allora a formare il Gran Consiglio, gli parve più sicuro partito, che le porte di questo Consesso fossero aperte, onde facilmente potesse essere da' Cittadini, e da' Popolari soccorso nel caso di qualunque emergenza: e a questo fine furono fatte le seguenti deliberazioni:

„ 1310 Die 12 Julii in Majori Consilio:
 „ Item quod porta stet aperta quantum pro
 „ ista vice, non intelligendo, quod si quis
 „ recederet de Consilio, quin incurrat in
 „ poena librarum decem, sicut continet Con-
 „ silium; & si quis, facta proposta, veni-
 „ ret, recedat.” 1310 Die 19 Julii:
 „ Quod Porta stet aperta pro modo, & si
 „ Consilium est contra, sit revocatum.”

Ma ritornando a Boemondo, e suoi seguaci; questi spinti dall'amore verso la Patria,

tría , e dal desiderio di goderla prima delli quattro anni loro prefissi dalla Signoria , non vollero andare alle Città destinate , ma deliberarono , non avendo luogo più vicino a Venezia , nè più sicuro , e confacente al loro disegno , di fermarsi nella Città di Trivigi ; benchè per la loro disubbidienza sapessero d'esser banditi in vita dalle terre tutte della Repubblica , e benchè non ignorassero , che la loro vita era in continuo pericolo mercè il premio proposto , e i doni promessi a quelli , che li uccidessero , de' quali distintamente ragiona il Caroldo . Ad onta dunque di cotanto evidente pericolo prevalse la scelta di Trivigi , perchè in questa spesse fiato vedevano , parlavano , e godevano gli amici loro , ed erano in istato di sapere ciò , che in Venezia s'operava . Questa risoluzione di Boemondo molto spiacque al Doge , ed al Governo ; ma non potendo comandare alla Comunità di Trivigi , e conoscendo , che le insinuazioni sarebbero per riuscire poco efficaci a cagione delle vertenze della Repubblica con quella Città , fu deliberato dal Maggior Consiglio d'accordare le differenze , e terminarle pacificamente : ed a quest'oggetto fu decretato , che uscissero da quel Consesso tutti i Nobili , che possedevano terreni , o altri

Beni nella Marca Trivigiana ; ma essendo molto ampio il loro numero fu tosto rivotato il Decreto nel giorno 21 Maggio 1314: 1314 *Maii 14. in Majori Consilio . Quia multi exeunt pro facto Tarvisii, qui habent possessiones in Tarvisio: Capta fuit pars, quod ipsi non exeant, sed possint Capere partem in ipsis factis, sicut alii.*

In fatti in pochi giorni fu risoluto dal Maggior Consiglio con aggradimento de' Trivigiani di restituire le mercatanzie, ed i frutti delle possessioni mutuamente, e che per l'avvenire i Veneziani facessero giustizia a' Trivigiani, e quella Comunità a' sudditi della Repubblica. Leggasi il suddetto Libro *Presbiter* della Ducale Cancelleria a Carte 91: e seguenti. Conchiuso questo Accordo, nel seguente Luglio furono mandati a Trivigi due Ambasciatori, i quali avendo ottenuta la prima udienza nel giorno 27 di esso Mese dal Podestà, Anziani, e Consoli di quella Città: *Ipse Dominus Potestas (Cancelleria di Trivigi Lib. delle Riformaz. di essa Città segnato A Cart. 9) petiit Consilium sibi dari quid faciendum sit super Litteris, & Ambasciata exposita ex parte Domini Ducis, & Communis Venetiarum,* e conchiusero di rimetterla al loro Consiglio delli Quaranta; e questo deliberò di
ri-

rimetterla al Consiglio delli Trecento . Ecco l' Atto ovver Registro originale di questo Consesso: „ 1314 Julii 30 in Consilio
 „ CCC. Dominus Albertinus de Canossa petit Consilium sibi dari super & cœtera ,
 „ cujus Ambasciatæ (de' Veneziani) tenor talis esse dignoscitur . Hæc est forma Ambasciatæ , quam vobis Nobilibus Viris
 „ Domino Potestati , Ancianis , Sapientibus Consilii , & Comuni Civitatis Tarvisii faciunt , & facere debent Viri Nobiles
 „ Stephanus Gradonico , & Antolinus Dandolo Ambasciatores Domini Ducis , & Communis Venetiarum . Primo sicut decet , salutatione præmissa , & exposito vobis oretenus per ordinem proditoris scelerere , quem infrascripti proditores , & banniti Domini Ducis , & Communis Venetiarum annis circiter quatuor elapsis in Civitate Venetiarum in Festo S. Viti contra Dominum suum , Dominum Ducem , & alios Nobiles de Venetiis in subversione Status dictæ Civitatis Venetiarum , tamquam iniquitatis filii , & immemores totius honoris , & beneficiorum , quæ sui Majores , & ipsi semper honorifice habuerunt a Domino Duce , & Comuni Venetiarum , crimen læsæ Majestatis volendo interficere Dominum Ducem , & alios No-

„ biles de Venetiis, temere præsumperunt
 „ committere, & ad Civitatem, & distri-
 „ ctum vestrum Tarvisii declinarunt, & pro
 „ majori parte, sicut scitis, manserunt, &
 „ manent, sicut etiam apud nos, & omnes
 „ alios satis notorium est de prædictis, &
 „ vobis clare liquet. ”

„ Vos amicabiliter nos Ambasciatores
 „ præfati ex parte Domini Ducis, & sui
 „ Consilii, & Communis Venetiarum tam-
 „ quam veros, & fidos amicos, quos dicti
 „ D. Dux, & Commune Venetiarum nec
 „ non Civitatem vestram Tarvisii, & ipsius
 „ bonum, & prosperum statum, tamquam
 „ eorum proprium semper dilexerunt, &
 „ diligunt, & semper intendunt diligere in
 „ futurum pleno sinceræ mentis affectu re-
 „ quirimus. Quatenus vobis placeat quos-
 „ cumque ex dictis proditoribus infrascri-
 „ ptis, in Civitate Tarvisii, & districtu
 „ sunt ad præsens, & per tempora poterunt
 „ reperiri, taliter (ecco lo scopo tutto dell'
 „ Ambasciata) licentia, & bannire, quod
 „ nunquam in Civitate, & districtu Tar-
 „ visii valeant aliquo modo redire, & si
 „ redierint, quod ex tunc statuatur, & fiant
 „ contra eos illi processus, qui vobis vide-
 „ buntur expedire vel de dando eos, si re-
 „ dierint, personaliter captos D. Duci Ve-
 „ ne-

„ netiarum , vel aliter sicut vobis provide-
 „ re melius , & utilius pro honore vestro ,
 „ & amore D. Ducis , & Communis Vene-
 „ tiarum videbitur expedire , sicut de sin-
 „ cera dilectione vestra plene sperant , &
 „ confidunt D. Dux , & Commune Vene-
 „ tiarum , sicut velitis eos facturos in casu
 „ simili , & majori , ut verus amor , & fir-
 „ ma dilectio , quæ semper viguit , & vi-
 „ get in uterque Commune de bono in me-
 „ lius augeatur firmiter vinculo perpetuæ ,
 „ & indissolubilis dilectionis , quod D. Dux ,
 „ & Commune Venetiarum ut plurimum
 „ gratiosum reputabunt , nec eis majus do-
 „ num , & gratiam facere possitis .

„ Nomina vero ipsorum Proditorum
 „ sunt hæc .

„ Bajamons Theupolo Petrus Qui-
 „ rino Pizzagalo Marcus Quirino
 „ ejus Filius Petrus Quirino de Do-
 „ mo majori Nicoletus Quirino Zot-
 „ to Nicoletus Quirino filius Mar-
 „ ci Zaninus Quirino ejus frater
 „ Simonetus Quirino Nicolaus Qui-
 „ rino Durante Thomas Quirino ejus
 „ Nepos Andreas Daurus Ni-
 „ coletus Ba Thodescus Baroci . . .

„ Nicoletus Vendelinus Andriolus
 „ Teupolo Thomas Baduario q. ba-
 „ ve Nicoletus Teupolo Pe-
 „ trus Baduario S. Justinæ . ”

Non ostante tutti i maneggi ed isforzi fatti dalli suddetti Ambasciatori Stefano Gradenigo , ed Antolino Dandolo nulla poterono ottenere , onde convenne che ritornassero alla Patria con non poco loro dispiacere , e rincrescimento del Governo . Nel seguente anno 1315 il Doge Giovanni Soranzo destinò a sostenere una nuova Ambasciata Marino Zeno , ed Andrea Micheli colla lusinga di più felice riuscita . Arrivati essi a Trivigi , il Podestà Manno della Branca li accolse onorevolmente senza che però desse loro speranza di più felice successo . Ecco l'autentico Registro di quest' Ambasciata , il quale conservasi nel citato Libro della Cancelleria di Trivigi . „ 1315
 „ *Die Sabati intrante Majo 24*: Curia An-
 „ cianorum , & Consulum Communis Tar-
 „ visii coram Nobile , & potenti Milite
 „ Domino Manno della Branca honorabili
 „ Potestate Tarvisii in Camino solito , ut
 „ moris est solemniter congregato , proposuit
 „ idem Potestas , & sibi petiit consilium
 „ exhiberi , quid agendum sit super Amba-
 „ sciata noviter destinata pro parte Domini
 „ Du-

„ Ducis, & Communis Venetiarum . ” Fu in quell' Assemblea deliberato di eleggere venti Savj del primo e del secondo ordine, e di procedere secondo il loro giudizio : questi furono di parere , che l' affare dovesse essere rimesso al Consiglio delli Quaranta , il quale però nulla volendo risolvere determinò di portarlo al Consiglio Maggiore delli CCC ; ed in fatti in questo Connesso fu letta la Lettera Ducale del Soranzo , in cui contenevasi la commissione imposta dal Veneto Governo alli suoi Ambasciatori : la quale abbiamo voluto quì registrare a maggior lume di quest' importante affare :

„ Nos Joannes Superantio (eletto nell' anno 1312 dopo la morte di Marino Giorgio successore di Pietro Gradenigo) Dei gratia Venetiarum, Dalmatiæ, atque Croatiæ Dux, Dominus quartæ partis, & dimidiæ totius Imperii Romanicæ . Committimus vobis Nobilibus Viris Marino Geno, & Andreæ Michaeli fidelibus nostris dilectis, quod nostri Ambasciatores ire debeatis Tarvisium ad Potestatem, Ancianos, Consilium, & Commune ipsius terræ, quibus ex parte nostra, sicut convenit, & amicabiliter salutatis exponere debeatis, quod notorium, & manifestum

„ est,

„ est , quod inter eos , & Commune Ve-
„ netiarum , & homines Tarvisii fuit , &
„ continuavit semper affectus magnæ dile-
„ ctionis , & amoris , qui crevit per tem-
„ pora , & multiplicavit ob beneplacita , &
„ servitia collata insimul hinc inde , &
„ vere dicere possumus , quod inter omnes
„ circumvicinos nostros commune , & homi-
„ nes Tarvisii , & statum prosperum ipso-
„ rum & specialibus , & magnis intimè mo-
„ dis dileximus , & ad conservationem com-
„ munitatis ipsorum nos exposuimus , &
„ dedimus operam toto posse , & daremus ,
„ & dare intendimus tempore quolibet tam-
„ quam pro amicis , & fratribus carissimis ,
„ quos sincerè affectibus amplexamur , &
„ quia adeo carus est ipsorum amor , mo-
„ vemur merito dare operam cum affectu ,
„ quod ea , quæ ipsius amoris , & dilectio-
„ nis turbaticia , immo contraria tollantur ,
„ & removeantur de medio , & suam cum
„ nostra credimus conformari intentionem ,
„ & animum ipsorum , & si fuit unquam ,
„ vel est , res que posset turbare , & ob-
„ scurare perfectionem tante dilectionis fuit ,
„ & est id , quod proditores nostri , qui
„ commiserunt tam nepharium , & inaudi-
„ tum scelus , & perfidam proditionem no-
„ tam omnibus in subversionem , & necem
„ pa-

„ patriæ suæ , & Communis Venetiarum
„ contra Deum , & justitiam , & sine ali-
„ qua causa de mundo , immo habentestam
„ bonam causam conservandi , & defendendi
„ statum bonum Communis Venetiarum ho-
„ nores , gratias , & beneficia multum am-
„ plè , sicut notorium est omnibus , & pro-
„ pter tantum scælus , & iniquitatem ipso-
„ rum debent odio esse , & abhominabiles
„ toti mundo , & precipuè communi , &
„ hominibus Tarvisii dilectissimis amicis
„ nostris , qui rationabiliter habent statum
„ nostrum suum , sicut nos suum nostrum
„ rationabiliter reputamus , & pro eo etiam
„ quod præsumi , & comprehendere dare po-
„ test , quid in aliena patria agerent illi ,
„ qui suam propriam offendere , & subver-
„ tere taliter sunt conati . Et quoniam co-
„ gnovimus , & cognoscimus , quod stantes
„ proditores ipsi ibi , non cessant procurare
„ aliud , nisi ut inter nos , & eos scanda-
„ lum , & errorem inducant , & semina odii
„ inserant . Alias eos requisivimus , & ro-
„ gavimus instanter , & eis placeret dictos
„ proditores de Tarvisio , & districtu licen-
„ tiare , ut remotis obstaculis amoris affe-
„ ctus libere facerent cursum suum . Et quia
„ nobis dederunt bonam responsionem de
„ facto , expectavimus sperantes , quod illos
„ li-

„ licentiarent , & cum licentiati non videan-
 „ tur esse hucusque . Nos sperantes quod
 „ ipsi nostrum amorem carum haberent ,
 „ sicut nos suum , & quid ipsi cognoscunt ,
 „ & viderint aperte sicut & nos defectos
 „ prædictos , & quod nostri Nobiles , & alii
 „ nostri Fideles non frequentant , nec ve-
 „ niunt ad terram suam , & per districtum
 „ Tarvisii , sicut soliti erant , in qua fre-
 „ quentatione affectio mutua recipiebat mul-
 „ tum incrementum .

„ Providimus nos ad eos mittere ad re-
 „ quirendum , & rogandum eos instantes
 „ quantum possumus , quatenus eis placeat
 „ præferre amorem Communis , & hominum
 „ de Venetiis , qui expositus est ad sua be-
 „ neplacita , & honores rebus villibus , &
 „ nocivis , & intuitu , & consideratione
 „ Communis Venetiarum licentiare dictos
 „ proditores , & sua familia de Civitate
 „ Tarvisii , ut amor crescere , & multipli-
 „ care possit inter nos , & eos sicut con-
 „ suevit , & gens nostra confidentius , & li-
 „ berius possit conversari , & uti partibus
 „ suis , sicut erant consueti , qui multum
 „ cessaverunt , & cessant illuc venire , ut
 „ dictum est propter abominationem dicto-
 „ rum proditorum , & pro scandalo evitan-
 „ do , & pro securitate ipsorum . Nam li-

„ cet

„ cet velle nostrum sit dispositum, & ple-
 „ num ad eorum bonum, tamen si requi-
 „ sitionem nostram, sicut speramus, duxe-
 „ rint adimplendam obligabunt nos stri-
 „ ctius, si plus esse poterit, ad quæcumque
 „ sua beneplacita, & poterunt commune,
 „ & homines Tarvisii plenius, & confiden-
 „ tius in omnibus, quæ suum bonum res-
 „ piciunt sperare de nobis, sicut de se ipsis,
 „ quos invenient paratos, & expositos cum
 „ nostro posse omni tempore ad conserva-
 „ tionem status, & augmentum Commu-
 „ nis, & hominum Civitatis Tarvisii, &
 „ districtus, sicut unquam fuerimus per tem-
 „ pora retroacta, cupientes procedere facto
 „ prædicto, quod sit tanta unitas amoris,
 „ & dilectionis inter nos, & eos, quod nos
 „ integre statum suum reputemus nostrum,
 „ & ipsi nostrum suum. ”

Dopo maturi riflessi il Consiglio delli
 CCC deliberò, che i Veneti Ambasciatori
 lasciassero in iscritto li nomi e cognomi de'
 Congiurati; assicurando alli medesimi, che
 sopra così importante affare sarebbe ben to-
 sto presa qualche deliberazione, la quale sa-
 rebbe partecipata alla Repubblica col mezzo
 d'uno de' loro Nunzi; onde rimanevano essi
 Legati in libertà di dimorare in Trivigi, o
 di far ritorno alla Patria. Venuto indi a
 non

non molto il Nunzio della Comunità di Trivigi a Venezia espose, che l'intenzione del suo Comune era, che fossero eletti due Trattatori per parte, i quali ragunati in tempo e luogo opportuno conferissero sopra i Congiurati, e sopra qualunque altra cosa appartenente alla quiete, e durevole tranquillità dell'uno, e dell'altro Dominio. Compresero bene i Veneziani, che lo scopo della Città di Trivigi era di tirar l'affare in lungo, ovvero di licenziare i Congiurati con qualche loro particolare vantaggio: e quindi fu presa risoluzione dal Governo di licenziare il di lei Nunzio, e di non ispedire altri Ambasciatori, ma una Lettera Ducale, la quale infatti fu letta al Podestà, Anziani, e Consoli di Trivigi, da loro rimessa al Consiglio di Quaranta, e da questo a quello delli CCC. La Ducale era concepita in querti termini:

„ 1315 Junii 17. . . . Ad Ambascia-
 „ tam expositam Domino Duci, & Com-
 „ muni Venetiarum per discretum Virum
 „ Joannem de Maunico Nuncium Potesta-
 „ tis, & Communis Tarvisii, &c.

„ Res-

„ Respondet Dominus Dux pro se , &
 „ Commune Venetiarum . ”

„ Quod considerans perfectionem , & in-
 „ tegratam amoris , quæ fuit , & esse con-
 „ suevit inter ipsum Dominum Ducem , &
 „ Commune Venetiarum , & Potestatem ,
 „ & Commune Tarvisii speravit , & spera-
 „ bat firmiter , & indubite aliam , & plenio-
 „ rem responsionem , & cum alio effectu ,
 „ super Ambasciata , & requisitione ipsa ,
 „ & si grata Communis affectibus proveni-
 „ ret , respiciat etiam honorem Communis ,
 „ & hominum Tarvisii , quos affectare cre-
 „ dit Dominus Dux conservationem amoris
 „ prædicti , quem nulla alia causa posset
 „ tantum offuscari , & turbare , quantum si
 „ proditores prædicti ibi moram contraxe-
 „ rint , qui aliud non quærunt die , noctu-
 „ que nisi discordiam , & scandalum semi-
 „ nare , & propterea si adhuc requisitionem
 „ ipsius Domini Ducis adimplerint , fa-
 „ cient honorem suum , & obligabunt omni
 „ tempore ipsum Dominum Ducem , Com-
 „ mune , & homines Venetiarum ad sua be-
 „ neplacita , & omnia respicientia bonum
 „ suum .

„ Super requisitionem autem Tractato-
 „ rum ,

„ rum , non videt Dominus Dux , quod ex-
 „ pediat mitti , vel fieri aliquis tractatus
 „ pro facto prædicto . Sed si pro aliis , &
 „ super aliis requirit idem Ambasciatores ,
 „ vel Tractatores , & illa specificaverit ,
 „ ipse Dominus Dux ea intelliget , & da-
 „ bit ei illam responsionem , quæ fuerit con-
 „ veniens , atque decens .

„ Data in Ducali Palatio Venetiarum die
 „ 13 Junii Indiétione 13 : Ego Joanninus
 „ Lombardo dictus Calderius Imperiali au-
 „ ctoritate Notarius , & Ducatus Venetia-
 „ rum Scriba de mandato prædicti Domini
 „ Ducis scripsi , meumque consuetum signum
 „ apposui .

Deliberò il Consiglio delli CCC , che
 fossero creati quaranta Savj , incarico de' qua-
 li fosse dare la risposta al Doge Soranzo ;
 ma questi Savj nulla vollero decretare , an-
 zi la remisero di nuovo ad esso Consiglio
 delli CCC ; nel quale fu finalmente preso
 di scacciare da Trivigi Boemondo e i se-
 guaci di lui , come rileviamo dall' Originale
 Registro , che si conserva nella Cancelleria
 di quella Città concepito in questi termi-
 ni :

„ 1315 Die 27 Junii . Denique in re-
 „ formatione dicti Consilii , posito partito
 „ per dictum Dominum Potestatem , quod
 „ omnes

„ omnes volentes quod dicti Banniti (Boe-
 „ mondo e compagni) & proditores dicti
 „ Domini Ducis, & Communis Venetiarum
 „ licentientur ab habitatione Civitatis Tar-
 „ visii , & districtus prout supra consuluit
 „ dictus Ancianus sint una pars , & ponant
 „ balotas suas in bussolo albo .

„ Et qui noluerint , sint alia pars , & po-
 „ nant balotas suas in bussolo azuro ; com-
 „ pertum fuit , quod in bussolo albo fuerunt
 „ centum & decem & octo balotas , & in
 „ bussolo azuro fuerunt centum & sex ba-
 „ lotas : & octo balotæ non fuerunt in con-
 „ scientia ” . Il merito principale di questa
 risoluzione si deve ad Artico della Rosa uno
 de' più ragguardevoli Nobili della Città di
 Trivigi , il quale in ogni luogo e tempo
 aveva sempre favorito il partito de' Vene-
 ziani , e secondate le loro istanze . Fu per-
 ciò risoluto dal Governo , grato a tanti e
 sì importanti benefizj , di aggregarlo alla Ve-
 neta Nobiltà col seguente Decreto 1315
Junii 17 in Majori Consilio :

„ Item quod fiat gratia Artico della Ro-
 „ sa de Tarvisio qui se fideliter habuit, &
 „ habet in factis nostri Communis , & no-
 „ strorum fidelium , ut de cætero sit Vene-
 „ tus cum suis filiis , & hæredibus , emendo
 „ unam possessionem in Venetiis valoris , &

TOM. V.

Q

„ con-

„ consti Librarum Centum grossorum , &
 „ facendo imprestita nostro Communi de li-
 „ bris tribus mille , & alias factiones , sicut
 „ alii Cives Veneti faciunt . ” In conse-
 guenza di questa deliberazione il Doge So-
 ranzo gli spedì la Ducale , con cui rimane-
 va aggregato , la quale ritrovandosi registra-
 ta nel Lib. *Commemorial*. I. C. 251 della
 Ducale Cancelleria , da noi quì non viene ri-
 ferita a cagione di brevità .

Abbiamo accennato di sopra , che Boe-
 mondo contava nella Città di Padova molti
 fautori fra quella Nobiltà , i quali passava-
 no d'intelligenza con Rizzardo da Camino
 Vicario Imperiale in Trivigi , e Protettore
 smoderato di Boemondo . Per far adunque
 conoscere a' Giovani studiosi a qual grado
 fosse il fermento suscitato dal Tiepolo nella
 Città di Padova , registreremo quì il Do-
 cumento originale di questo fatto , che ritro-
 vo nel citato Libro *Commemorial*. I. C. 162
 della Ducale Cancelleria ; il quale a cagione
 de' molti lumi , che porge in questa materia
 mi lusingo non riuscirà ad essi discaro .

„ 1311 Die 16 Aprilis .

„ Talis dixit (un Esploratore , ovvero
 „ Spia venuto da Padova riferì al Governo
 „ al-

„ alla presenza del Doge e Consiglieri)
 „ quod die Veneris Sancti Bajamons Teu-
 „ polo fuit in Padua , & descendit ad Do-
 „ mum Domini Tisi de Campo S. Petri ,
 „ & pransus fuit cum ipso , & post pran-
 „ dium dictus Dominus Tisus cum sua fa-
 „ milia fuit ad Domum Domini Albertini de
 „ Carraria fratris q. Domini Bonifacii , &
 „ Marsilii , & post modum per parvam ho-
 „ ram discessit Bajamons a domo dicti Do-
 „ mini Tisi , & ivit cum uno altero ad
 „ equum , & duobus aliis ad pedes ad Do-
 „ mum Domini Albertini de Carraria , quia
 „ ibi erat ordinatum parlamentum , & de-
 „ bebat ibi esse dictus Dominus Tisus , &
 „ omnes de parte sua , quia semper in ipsa
 „ Domo illa pars consueta est facere sua
 „ parlamenta , & venerunt , & convenerunt
 „ illuc in ipsa Domo ipso die Dominus Ja-
 „ cobus de Carraria , Ubertinus de Carra-
 „ ria , & dictus Albertinus , Dominus Hen-
 „ ricus Scrovegno , Marsilius Papafava , Ma-
 „ caruffus , & Bernabo fratres de Macaruf-
 „ fis , Fricas de Malitiis , Musatus frater
 „ Abbatis S. Justinæ , Albertinus Musato ,
 „ duo filii Dominæ Ziliæ de Sanguenatiis ,
 „ Petrus de Altechivis , Rolandus de Plazuo-
 „ la , Mattheus Frilardus , & duo Monaci
 „ Nigri (di Santa Giustina) quos non co-

„ gnovit , & multi alii , quorum nomina
„ nescit , sed caminus erat totus plenus gen-
„ tis , & ipse talis , quia viderat ipsam gen-
„ tem illuc ire , & quia erat peximum tem-
„ pus , & pluebat fortiter , posuit se inter
„ eos in ipso camino expectando quid face-
„ rent , putans quod super aliis convenis-
„ sent ; dixit etiam quod ibi erant duo Am-
„ basciatores Domini Rizzardi de Camino
„ (Vicario Imperiale in Trivigi) Quidam
„ Nicolaus Quirino , sicut audivit vocari ,
„ & Dominus Joannes Quirino Clericus fi-
„ lius Turini . Et inter ipsam gentem su-
„ rexit Bajamons , & dixit sua verba , quo-
„ modo ipse , & alii expulsi de Venetiis
„ fuerant de parte , & voluntate ipsorum ,
„ & quod sciebat bene , quod eis doluerat
„ de expulsionem ipsorum , quæ vertebatur in
„ damnum omnium amicorum , & quod spe-
„ rabat inter viginti dies , quod ipse , &
„ alii redirent , & essent Domini , & face-
„ rent beccariam de illis , qui sic eos offen-
„ derant , & expulsaverant ; unde cum hoc
„ verteretur in bonum ipsorum requisivit
„ eorum consilium , & favorem , & consi-
„ lium ad perficiendum hoc factum , & sine
„ suo consilio facere volebat aliquid , & di-
„ xit , quod certum redebatur se , quod si
„ ponerent pedem in Venetiis , quod habe-
„ ret

„ ret intentum suum , & parum priusque
„ finivit dictum suum venit quidam Cleri-
„ cus , quem non cognovit , & quæsivit
„ ipsum Bajamontem , & præsentavit quas-
„ dam litteras ei , & receptis ipsis litteris
„ ipse statim dixit , quod ipsum statim op-
„ portebat equitare , & contentus erat , &
„ placebat ei totum id , quod facerent dicti
„ Ambasciatores Domini Rizzardi de Ca-
„ mino , & statim ascendit equum cum uno
„ alio , & duobus pueris ad pedem , quo
„ iverit , nescit , sed non vidit eum post
„ modum . Post recessum ipsius surrexerunt
„ Ambasciatores Domini Rizzardi , & dix-
„ erunt Ambasciata ex parte ejus , rogando
„ consultum , quod placeret eis , dicto Ba-
„ jamonti dare consilium , & succursum ,
„ quia expediens erat , quod amici se juva-
„ rent , & insimul , & quod si istud facta
„ bene procederet , sicut sperabat , quod
„ ipse Rizzardus , & omnes amici essent
„ exaltati .

„ Post hæc surrexit Dominus Henricus
„ Scrovegno , & dixit , quod non expedie-
„ bat Domino Bajamonti se faticasse illuc ,
„ nec Dominum Rizzardum tam solemniter
„ misisse , quia si misissent solum litteras ,
„ vel aliquem minimum erat satis , & fe-
„ cissent , & facerent mandata , & benepla-

„ cita eorum ; & dixit , quod ex parte o-
„ mnium ibi existentium , & sua offerebant
„ ipsi Bajamonti , & suis arma , gentem , &
„ personas eorum , & omnia quæ possent
„ ad suum placere , & sicut vellet præcipe-
„ re . Postea arrengevavit Philippus de Pera-
„ ga (Badoer Badoer , al quale fu tagliata
„ la testa , come di sopra fu detto , era fra-
„ tello dell' Avo di questo Filippo , ed in
„ Padova erano chiamati da Peraga .) &
„ dixit quomodo pridie venabatur prope
„ Mergariam , & quod vox erat , quod Ba-
„ jamons veniebat iosum , & quod Veneti
„ propterea reforzaverunt custodias S. Julia-
„ ni , & Turris , & quod tota terra fuerat
„ ad arma , & quod ipse offerabat ipsi Ba-
„ jamonti personas octingentas bene paratas
„ cum persona sua , & Deus dat mihi gra-
„ tiam , quod hoc sit cito ad faciendum bec-
„ cariam de his , quos desidero . Post enim
„ surrexit Dominus Maccaruffus filius Do-
„ mini Zilioli , & dixit , Domini , non est
„ ita faciendum in furore istud factum . Si
„ ipse Bajamons est certus , ut dixit de fa-
„ cto , & habet tot Amicos in Venetiis ,
„ procedat ad factum , & intret terram , &
„ postmodum nos omnes succurremus ei , si-
„ cut fuerit opportunum . Sed non habendo
„ certitudinem aliquam de facto , & dare ei
„ tam

„ tam palam auxilium , incurrere possemus
 „ periculum , & tales portarent pœnam qui
 „ non habuissent culpam ; unde consulebat
 „ non procedere ita de subito , sed quod
 „ expectarent , & postmodum daretur suc-
 „ cursus , si opus esset , ut dictum est . Post
 „ eum surrexit Mattheus filarolus , & di-
 „ xit , Domini , si fuit unquam tempus ,
 „ quod pars nostra , quæ adunata fuit jam
 „ annis quinquaginta in hac terra sit unum
 „ Corpus , & unus animus ad conservandum,
 „ & augendum se , & ad amplificandum , &
 „ amicos omnes , nunc tempus erat , quia
 „ defecerat eis fortitudo maxime eorum ,
 „ videlicet Domus Estensis , & adventus
 „ Imperatoris erat malus pro eis . Unde
 „ faciebat multum pro eis esse unum insi-
 „ mul , & procurare suum augmentum , &
 „ amicorum , & ideo dicebat , quod bonum
 „ erat , si ita verum erat , sicut ipse Baja-
 „ mons dicebat succurrere ei , sicut place-
 „ bat ; sed consulebat , quod ipse Bajamons
 „ faceret factum suum sapientius , quam fe-
 „ cerat alias . Et steterunt in dicto parla-
 „ mento usque ad Completorium ” . Dopo
 si lunga conferenza partirono i fautori di
 Boemondo senza nulla conchiudere ; ed in
 fatti tutti i loro disegni furono vani . Per
 la qual cosa Beomondo deliberò di fermare

la sua dimora in Trivigi, sinchè nel giorno 27. Giugno dell'anno 1315 fu licenziato con tutti i di lui complici, come di sopra fu detto. Molte altre providenze furono prese dall'istituito Consiglio de' X per isbarbicare le radici di questa Congiura, e riuscirono cotanto efficaci, che ben tosto si dileguò ogni timore, e la Città ritornò alla primiera sua tranquillità.

Esposta con sincera narrazione la serie storica di questa rinomata Congiura, siami permesso prima di progredir oltre di fare qualche riflessione sulla varietà e poca esattezza, che regna fra i Veneti Scrittori, e sulle false illazioni, che dalla medesima deducono, destituite a mio giudizio d'ogni probabile fondamento. Abbiamo accennato nel precedente Articolo, che l'Autore dello Squittinio, seguito dal Laugier ed altri sì Esteri, che Nazionali, si serve della surriferita sedizione per provare la *Serrata* del Maggior Consiglio, e la supposta esclusione da questo Consesso de' Cittadini non solo e Popolani, ma di molti Nobili ancora col totale sovvertimento dell'antica costituzione (secondo essi) Democratica della Repubblica. Fanno uso questi Scrittori della sola narrazione del Caroldo, la quale al presente passa per le mani di tutti dacchè fu

re-

resa pubblica nella moderna *Storia delle Congiure* testè divulgata in questa Dominante .
 Ma rifletto io, che dovea il Caroldo stesso sapere, che la storia della Congiura di Boemondo Tiepolo viene diversamente narrata : il Sabellico di fatto scrive : *scio ego non deesse , qui exitum conjurationis hujus diversum ab hoc , quem dixi , memorent sed celebrior fama* (non già autentici documenti) *id habet , quod prius memoravimus* .
 Ora se la narrazione del Sabellico pubblico Istoriografo , e che scrisse qualche anno prima del Caroldo , è fondata sulla sola fama , ma fama la più celebre e sicura , essendo questa diversa da quella del Caroldo , ne viene in conseguenza che questa non è la più certa . Anco Pietro Giustiniano dopo d'aver inserita nella sua Storia la suddetta Congiura , soggiugne : *Cæterum non desunt , qui seriem conjurationis hujus diversam memorent* . Per maggiormente comprovare questa discrepanza io osservo , che Rafaele Caresini continuator del Dandolo affermò , che lo scopo di Boemondo Tiepolo , e seguaci era il dividere tra Congiurati tutte le Provincie della Repubblica : *ordinaverunt , dice , proditionem Venetiis de interficiendo Ducem cum omnibus Nobilibus , & dividendo inter se omnes civitates , castra , jurisdictiones ,*
 & lo-

Et loca sub dominio Venetiarum posita. Ma l'opposto ricavasi dalla parlata di Marco Querini principal motore della detta Congiura: ecco le sue parole giusta la narrazione dello stesso Caroldo: adonque se dovemo muover per charità della Patria, e spenzer dal governo di questa Città Perazzo Gradenigo Dose; nel luogo del quale se affaticheremo tutti insieme che sia eletto un, ch'ami la pase della Città, Et el ben comun delli suoi Cittadini ec. Di quest'argomento ritornerà il discorso quì sotto.

Ma sia pure, come la vogliono i suddetti Scrittori, degna di qualche fede la narrazione del Caroldo, ci restano a pesare, e considerare le parole, dalle quali ricavar pretendono gli Avversarj, che giusta il sentimento del Caroldo medesimo avessero ingresso nel Maggior Consiglio insieme co' Nobili i Cittadini, e Popolani. Scrive il Caroldo: *volse (il Doge Gradenigo) admitter mazor numero de fameie, che fossero recognossude nobili, Et eguali all'altre; Et non che poche fameie dovessero essere le principali della Città, e più riverite. Tolendo alli Cittadini, e popolari el modo, che havevano, d'esser admessi nel mazor Consiglio. Noi però da queste medesime parole, che il Caroldo mette in bocca de' Congiurati,*

ti, ricaviamo, che dunque gl'individui, che formavano il Gran Consiglio, erano tutti Nobili, siccome fu da noi dimostrato nel Tomo III. Imperocchè se vero è, che quelle famiglie, le quali aveano ad esser introdotte nel Consiglio, diventavano tosto in forza di quell'ingresso eguali a' Nobili, e venivano ad esser riconosciute Nobili; dunque è certo ancora, che il Gran Consiglio formavasi di soli Nobili; perciocchè se introducendosi quelle famiglie popolari divenivano eguali a quelle che dentro del Consiglio v'erano, e l'esser eguali consisteva nell'essere riconosciute Nobili, dunque Nobili erano e gli uni e gli altri. Rifletto ancora, che tanto è lontano dal vero, che il Doge Gradenigo volesse, giusta il Caroldo, serrar il Consiglio, che anzi secondo lui sembra, che lo aprisse a quelli, che al di fuori se ne stavano. Le altre parole *tolendo alli Cittadini, & popolari il modo, che havevano d'esser admessi nel Magior Consiglio* procedono senza dubbio dall'affetto del Caroldo, il quale ciò scrisse ingannato dalla falsa credenza, che fossero gli antichi Cittadini e Popolani capaci del Consiglio.

Tuttavia io penso, che le suddette parole, possano anche significare il vero, perciocchè sappiamo da' Veneti Cronichisti, che
pri-

prima del Doge Gradenigo i Cittadini e Popolani potevano liberamente entrare, e ritrovarsi presenti all'adunanze del Maggior Consiglio, il quale facevasi a porte aperte e spalancate, e si stava a vedere la creazione delle istituite Magistrature non altrimenti che al presente si sta ne' Consigli, Collegj e Magistrati a sentir la discussione de' privati litigj; finchè nel Principato del Gradenigo suddetto fu ordinato, per iscansare i popolari strepiti, e le irriverenze commesse innanzi la Maestà pubblica, che fossero chiuse le porte, come si costuma al presente. Questo e non altro io giudico, che fosse il *Serrar del Maggior Consiglio* cotanto dagli Avversarj decantato. Potevano ancora i Cittadini per mezzo di qualche insigne benemerenzza, e servizio prestato alla Patria, essere graziati della Nobiltà, e col mezzo di questa esser eletti dagli Elettori di anno membri attuali del Maggior Consiglio; la quale strada a tutti aperta credono i Patrocinatori della supposta *Serrata* nel 1297, che fosse del tutto chiusa con quelle parole *e che de cætero non se ne eleza più*. Io ritrovo questa mia maniera di discorrere confacente alle parole medesime del Caroldo: *Questo Dose ha vogiù serrar el mazor Consiglio, e privar qualunque Virtuoso, e bono*
Cit-

Cittadino de poter pervenir alla prerogativa di Nobile Veneto . Dunque è vero il mio divisamento , che l'esser ammesso nel Gran Consiglio era lo stesso , che pervenir alla prerogativa di Nobile Veneto ; dunque l'esser membro del Gran Consiglio era diritto proprio de' soli Nobili .

Soggiungono ancora i difensori della *Serrata* del Consiglio , che questa fosse la causa principale, onde nacque l'esposta Congiura di Boemondo e seguaci esclusi violentemente dal Maggior Consiglio . Ma primieramente da quanto di sopra fu da noi esposto apparisce ad evidenza , ch'essendo la *Serrata* un sogno vano , una favola ridicola passata da Padre in figlio , e da tutti sinora descritta , e creduta genuina , perchè non si curarono di penetrare nel vero spirito della Veneta antica Polizia , non poteva cagionare la Congiura suddetta . Oltrecchè a qual fine andar rintracciando mendicati pretesti , quando è più che certo , che la Congiura di Boemondo fu effetto di mera privata vendetta , alla quale appianarono la strada le civili discordie fra le famiglie Gradenigo , Giustiniani , e Michieli dall'una , e le Querini , Badoari , e Tiepoli dall'altra ! Mi reca ancora non lieve meraviglia il leggere in alcuni Cronisti , seguiti incautamente dall'

eru-

erudito Vettor Sandi , che Boemondo congiurò perchè rimase escluso dal Maggior Consiglio nel 1297 . Ma sebbene fosse vera la supposta *Serrata* , con quali principj di giusta critica si può asserire , che Boemondo figlio legittimo del Doge Lorenzo Tiepolo , nipote dell' illustre Doge Giacomo , il quale avea occupato i posti più ragguardevoli della Repubblica , e che avea in Isposa una Querini della Casa Grande , famiglia ragguardevolissima della Città , rimanesse escluso dal Consiglio , cioè degradato dalla Nobiltà , e ridotto a privata condizione ? Dovea sapere l' erudito Sandi , che Boemondo fu creato membro del Consiglio delli Quaranta nell' anno 1302 , come si rileva da' pubblici Registri . Ora essendo questo Consesso il più cospicuo dopo il Consiglio Maggiore , non si può intendere , in qual guisa Boemondo fosse eletto a coprire sì distinto posto , se fosse stata vera l' esclusione dal Consiglio Maggiore nel 1297 e la privazione della Patrizia Nobiltà ; o converrebbe dire , che Boemondo fosse dappoi per grazia aggregato al Consiglio Maggiore ; ma desidererei che mi fosse presentato il Decreto di quest' aggregazione la quale certamente non ci fu mai . Aggiungasi un' altra non inefficace riflessione . Abbiamo esposto di sopra

tut-

tutto il maneggio del Doge Giovanni Soranzo per allontanare da Trivigi Boemondo e i suoi Nobili Compagni. Ora in una delle Ducali il Soranzo rinfaccia a Boemondo ed a' complici di lui la loro ingratitude, perchè dimentichevoli de' *Benefizj* ed *Onori* avuti nella Patria ardirono di congiurare contro la di lei tranquillità : *& immemores* (sono le precise parole) *totius honoris , & beneficiorum , quæ sui Majores , & ipsi semper honorifice habuerunt a Domino Duce , & Comuni Venetiarum , crimen læsæ Majestatis temere præsumpserunt committere*. Con qual verità, io dico, poteva il Soranzo così scrivere alla Comunità di Trivigi, se Boemondo fosse stato disonorato, privato della Nobiltà, ed escluso dal Consiglio? Ma passiamo ad altro.

Alcuni Scrittori poco avveduti a mio giudizio affermano, come nel precedente Articolo accennai, che quindici Cittadini furono graziati della Nobiltà per la loro virtuosa condotta contra Boemondo, ed asseriscono, che furono gl' infrascritti:

- „ Giovanni Agrinal *da Sant' Antonino*.
- „ Bartolommeo Adoldo *da San Giovan-*
 „ *ni in Bragola*.
- „ Marin Agadi *da San Giovanni Nuovo*.
- „ Bar-

- „ Bartolommeo Bininsegna *da San....*
- „ Niccolò Caotorta *da San Bartolom-*
„ *meo.*
- „ Alberto Caroso *da' Santi Filippo e*
„ *Giacomo.*
- „ Niccolò Dieselo *dalla Santissima Tri-*
„ *nità.*
- „ Francesco Dente *da S. Paterniano.*
- „ Lorenzo Devidor *da S. Maurizio.*
- „ Simon Ferro *da S. Fantino.*
- „ Andrea Grisoni *da S. Zaccaria.*
- „ Bartolommeo Mengolo *da S. Pietro di*
„ *Castello.*
- „ Antonio Papacizza *da S. Mosè.*
- „ Lorenzo Quintavalle *da S. Pietro di*
„ *Castello.*

Ecco li quindici Cittadini aggregati. Io però posso asserire con ogni fermezza che dal 1300 al 1400 non vi fu alcuno di essi aggregato alla Nobiltà, come si rileva da' pubblici Registri. E' ben vero che tra le famiglie Venete Patrizie si ritrovano i *Denti*, e li *Diesoli*, ma queste erano Nobili abantico, nè aveano uopo di aggregazione. Diversamente si racconta quest'aggregazione in una Lettera, che dicesi scritta dal Doge Pietro Gradenigo nel giorno 27 Giugno 1310 a Giorgio Delfino Bailo in Costantinopoli;
la

la quale in un Codice Manoscritto dello scelto Museo dell'Erudito Sig. Abate Matteo Luigi Canonici abbiamo letta . Forma questa come un' Appendice alla Congiura di Boemondo descritta dal Caroldo . In fondo adunque di questa Lettera così leggesi:

„ Questi sono quelli , che posero le pro-
 „ prie vite per conservazione del nostro Sta-
 „ to in detto tempo , (della Congiura) e
 „ da indi dichiariti Nobili con li loro de-
 „ scendenti .

- „ Simon Ferro .
- „ Niccolò de' Priuli .
- „ Marin Agadi .
- „ Alberto Carosi .
- „ Antonio Mastellici .
- „ Teodoro Meulo .
- „ Demetrio Olamigo .
- „ Teodorio Abramo .
- „ Arsenio Donao .
- „ Bortolo Adoaldo .
- „ Niccolò de Sole .
- „ Bortolamio Basadonna .
- „ Domitio Ruzini .
- „ Michiel Tomari .
- „ Alessio Costanzi .
- „ Polo Tanisi .
- „ Bortolo Menepolo .

Ma domando io, dove sono i registri di queste aggregazioni? E qual fede possiamo dare ad una Lettera, la quale contiene una manifesta falsità, ed anzi tale, che questa sola fa vedere, che ella non è parto del Doge Pietro Gradenigo, ma finta molto dappoi. In fatti dicesi in essa, che la Donna, la quale cacciò giù della finestra il Mortajo di pietra, uccidesse Bajamonte Tiepolo, e non già il suo Alfiere, come è più che manifesto. Ecco le precise parole, con cui si riferisce questo fatto: „ Una donna nominata „ Giustina abitante vicino alla Piazza, che „ pestava in un mortaro di pietra in un „ balcone (senza dubbio al lume e folgore „ de' baleni e de' fulmini del terribile turbi- „ ne di quella notte) per divina volontà, „ e favor di San Marco, in quel ponto, „ che il Traditor di Bajamonte rivolse il „ Cavallo, volendo la Donna farsi fuori alla „ finestra inavvedutamente diede del pet- „ to nel mortaro, quale miracolosamente ca- „ dendo (ci sembra assai strano, e ridicolo „ questo miracolo) colpì sopra la testa „ di esso Traditore, quale stordito cadde „ da Cavallo, restando subito dalle nostre „ genti trucidato; e vedendo il suo seguito „ estinto il loro Duce, prese la fuga alla „ volta di Rialto ec. ” Bastar deve a mio
giu-

giudizio questo solo passo della suddetta Lettera per rendere palese la falsità della medesima . Ma si ascolti di grazia il finto Doge , il quale segue indi a non molto a scrivere in questi termini : „ Et inoltre ab-
 „ biamo svergognato molte loro Case , e
 „ specialmente quella di Bajamonte Tiepo-
 „ lo , la quale per suo disonore l'abbiamo
 „ disabitata , e fattane pubblica beccaria , la
 „ quale è quella di Rialto , come voi ben
 „ sapete . ” Ma il Dolfino , cui è diretta la Lettera , dovea sapere benissimo , che la Casa di Boemondo Tiepolo era situata nella Parrocchia di Sant'Agostino , e noi tutti sappiamo , che la Casa ridotta in Rialto ad uso di pubblico Macello fu quella di Marco Querini della Casa Grande situata nella Parrocchia di San Matteo !

Abbiamo di sopra riferito ; che la Casa di Boemondo fu diroccata ed atterrata a terrore de' posteri ; sembra certo , che in essa fosse poco dopo piantata una colonna d'infamia , nella quale secondo l'asserzione di molti Cronisti seguiti dallo Stringa fu incisa la seguente Iscrizione :

„ De Bajamonte Tiepolo fu questo Ter-
 „ reno ,
 „ E mò è posto in commun , acciochè
 „ sia

- „ A ciaschedun spavento per sempre , e
 „ sempre mai.
 „ Del mille tresento , e diese
 „ A mezzo el Mese delle Ceriese
 „ Bagiamonte passò il Ponte ,
 „ E per esso fò fatto il Consegio di
 „ diese .

Ma essendo stata non ha guari disotterrata questa colonna dal sito in cui giaceva af-fondata e seppellita ed avendo l'eruditissimo Sig. Abate Giacomo Morelli , attuale Custode della pubblica Libreria di San Marco , esaminata l'antica iscrizione , rilevò la falsità di quanto viene da' Cronisti asserito , essendo ella concepita in questi termini :

- „ De Bajamonte
 „ Fò questo terreno e mo
 „ Per lo so iniquo tradimento
 „ Sè posto per comun spavento
 „ Azzo lo veda tutti
 „ In sempiterno .

Per compimento della Congiura Tiepolo può taluno ricercare , se Boemondo , e i di lui compagni debbano esser appellati *Ribelli* , e *Traditori della Patria* . So ben io , che quasi tutti gli Scrittori parlando della suddetta Congiura si accordano nel chiamare i Congiurati *Ribelli* , e *Traditori* . Io però sarei d'opinione , che più tosto ad essi con-

ven-

venga il nome di *sediziosi* , *fazionarj* , e *perturbatori della pubblica tranquillità* . Imperocchè chi mai si può persuadere , che se Boemondo , e i suoi Compagni si fossero prefissi per iscopo della loro Congiura la distruzione ed annichilamento della Repubblica , e della Patria (il che si rende necessario per riputarli *Ribelli e Traditori*) non avessero incontrata l' opposizione di quasi tutti i Nobili , Cittadini , e Popolani ; ne quali fu sempre costante lo spirito Patrio , e di Repubblicista come apparisce dalla continuata serie de' secoli trascorsi ? Donde nacque adunque , che ritiratosi Boemondo in Rialto dopo l' infelice pugna della precedente notte , non ostante il perdono generale pubblicato dal Doge Gradenigo , quasi tutti gli abitanti di Venezia presero la risoluzione di non uscire in quel giorno dalle loro case , finchè la vittoria non si dichiarava per qualcuno delli due Partiti ? Se l' affare versava sopra la rovina della Patria , sulla perdita dell' innata libertà cotanto gelosamente sinora custodita e difesa ; se si trattava o di continuare nello stato primiero d' indipendenza , o di passare sotto il giogo d' uno sfrenato e licenzioso Tiranno , donde mai io dico , nacque cotanta trascuraggine ne' Cittadini , che deliberassero tutti di starsene

spettatori indifferenti della loro sorte? Rifletto ancora, che se la maggior perdita e di roba, e di onore toccava al corpo de' Nobili, questi più de' Cittadini, e Popolani si doveano commuovere contra chi pretendeva renderli di Dominanti sudditi, di liberi dipendenti, di veri membri del Sovrano Governo, meri Ministri, ed esecutori. Ora avendo noi dimostrato di sopra, che il maggior fermento contra il Doge Gradenigo era nel Corpo de' Nobili, nel quale contava pure Boemondo molti secreti fautori; ragionevole a mio giudizio si rende il dire, ch'essi ben conoscevano, che la mente de' Congiurati non era di rovinare la Patria, di togliere ad essa la libertà, nè di farle cangiare la forma dell'antico Governo, ma di trucidare il Doge e i suoi partigiani da' quali si chiamavano odiati, offesi, ed invendicati. E' quì si rifletta ancora di passaggio, che se fosse stata vera la *Serrata* del Consiglio, e la violenta esclusione de' Cittadini e Popolani da quel Consesso, in cui prima aveano giusta il sentimento degli *Avversarij*, il diritto d'ingresso; non già i Nobili, ma i Cittadini e Popolani degradati per così dire dal Doge Gradenigo, sarebbero stati senza dubbio i più numerosi e principali fautori di Boemondo, perchè offesi, e
pri-

privati de' loro diritti ; ma la faccenda fu all'opposto ; i Nobili cagionavano il maggior timore al Doge ed a' suoi aderenti , i quali si compromettevano fondatamente nella costante fedeltà ed attaccamento de' Cittadini , e Popolani : adunque non li stimavano offesi , e malcontenti , come affermano i difensori della *Serrata* , dalla quale vogliono cagionata la Congiura . Tornando a Boemondo ritrovo , che Niccolò Crasso nell' Annotazione V. al Giannotti fu del mio sentimento : ecco le sue parole : *Ma delle seditioni , o congiure dirò solamente per hora de' Venetiani , ciò che Aristotile de' Cartaginesi . Nè seditione essere stata giammai memorabile , nè tirannide alcuna ; eccettuatone la sola congiuratione di Bajamonte , per la quale gran periglio era alla Republica fabricato , tutto che non havessero i congiurati nell'animo di sovvertire la libertà , ma scacciare dal governo i nemici , & avversarj loro ; in modo che quella stessa Congiura ancora non fu contra la Patria tessuta , ma contra il Doge per certo privato interesse nemico de' Congiurati ; fu però gravissimo l'incendio , che indi si accese , che non puote senza il sangue , e la ruina di molti essere estinto ec.*

E' degno finalmente d'osservazione , che

alcuni Scrittori in vedendo , che la Piazza principale della Città fu assalita da' primarj Cittadini , che seguitavano le Bandiere Tiepola e Querina , delle quali la prima era divisa in croce in quattro quarti , due bianchi , e due vermigli , e la seconda conteneva un Castello bianco in Campo azzurro ; e riflettendo , che la Città era divisa in due parti , *de qua da Canal Patron dubioso il Dose , e de la da Canal quasi Patron Bajamonte* , come si esprime Marco Barbaro nella sua Cronaca ; credettero , ed inavvedutamente scrissero , che la peste de' Guelfi e Ghibellini fosse così ben seminata e radicata in Venezia , che più non potesse ritornare al suo primiero stato di tranquillità. Fu di questo sentimento Albertino Muscato , il quale dopo aver lodata la prudenza del Governo Veneziano fino a' tempi della Congiura Tiepolo , gli parve , che le cose si fossero cangiate in peggio , onde scrisse in questa forma : *sed primum in his veluti morbosa contagio subit intestine livor invidie , & inter Primores innata de partitate contentio : unde & præstò exorta partium Gelfæ , & Gibolengæ vocabulà ec.* Leggasi il Muratori Tom. X Rer. Italicar. Script. Col. 583. Ma oltrecchè le fazioni Guelfe , e Ghibelline erano allora sul loro finire ,
la

la sperienza mostrò , che nemmeno in quel tempo inquietarono il Governo , e che le turbolenze , al primo aspetto delle quali il Mussato fece il cattivo augurio , presto si acquietarono . Nel medesimo inganno fu anche Giovanni Villani , come si può leggere nel Capo II del Libro IX . Ciò avvenne , perchè essendo famigliari a tutta l'Italia le parti Guelfe e Ghibelline , pareva agli uomini di allora , che non si potesse turbare lo stato di una Città , senza che vi entrassero questi nomi , e fazioni .

Sembrerà forse strano a chi voglia dal presente sistema della Civile polizia misurare le andate cose , come siasi potuto disegnare , e condurre al suo termine una Congiura , in cui entravano persone d'ogni classe , ed in tanto numero , senza che sul suo nascere se ne fosse penetrata dal Governo la macchina . Ma l'economia civile sul principio del XIV Secolo deve riguardarsi in aspetto assai dal presente diverso . Il Consiglio Maggiore non provvedeva se non alla creazione delle rispettive Magistrature e Concessi , Ambasciarie , Trattati con gli esteri Principati , imposizione , o diminuzione de' Tributi , promulgazione di nuove Leggi , o rivocazione delle già emanate ec. Il Consiglio delli Quaranta non aveva autorità So-

vana ed indipendente, e forse era anch' esso di numero troppo ampio per queste improvvise emergenze. Il Consiglio Minore de' Dogi era ben preside all' uno, e all' altro Consesso, ma senza potere assoluto nelle materie di Stato. Gli altri Corpi erano tutti delegati a particolari affari e materie. Quindi è, che mancava nella Polizia Veneziana un Consesso ristretto di numero, ma Sovrano nell'autorità, il quale di continuo vegliasse sopra i delitti di Stato, di tradimento, e di fellonia. Nel tempo adunque, che dimoravano i Congiurati in Trivigi, il Consiglio Maggiore deliberò di creare un *Consiglio di dieci Nobili*, uno solo per famiglia, e di delegare ad esso l'autorità sovrana sopra i delitti anche de' Nobili medesimi, ma di fellonia, e di Stato, con piena facoltà di disponer a questo fine del pubblico danaro, ordinare, e provvedere, come se il tutto fosse fatto dallo stesso Consiglio Maggiore. Ecco il Decreto Originale di quest' importante creazione.

1310. 25. *Junii in Majori Consilio.*

„ Quod super factis prædictis (la Congiura
 „ di Boemondo) eligantur decem cum bay-
 „ lia, & autoritate prædicta, cum quibus
 „ sint

„ sint Capita de Quadraginta , qui decem
 „ eligantur hoc modo . Quod per istud ma-
 „ jus Consilium eligantur decem per unam
 „ manum , & decem eligantur per Dominos
 „ Consiliarios , & Capita de Quadraginta ,
 „ qui omnes approventur in isto majori Con-
 „ silio , non possendo accipere ultra unum
 „ pro prole , & possit accipi de omni Con-
 „ silio , non perdendo propterea Consilium ,
 „ in quo essent , & sint usque ad S. Mi-
 „ chaelem , & sint cum illo ordine venien-
 „ di , morandi sub pœna , & pœnis , quæ
 „ videbuntur Dominis Consiliariis , & Ca-
 „ pitibus de Quadraginta ” . Leggesi regi-
 strato questo Decreto nel citato Libro *Pres-
 byter* della Ducale Cancelleria . Questa fu l’
 istituzione primiera di quel Consesso , che
 ha senza dubbio avuto notabile merito nella
 conservazione della Veneziana Repubblica col
 tenere in freno , uguaglianza , e riverenza
 alle Leggi il Popolano non meno , che il
 Cittadino , ed il Nobile .

Non abbiamo potuto peranche rintraccia-
 re , se il Doge fin dalla prima istituzione di
 questo Consiglio sia stato riconosciuto e di-
 chiarato Preside del medesimo insieme con
 li suoi Consiglieri . Crediamo però verisi-
 mile l’asserzione di Marin Sanudo il Cro-
 nista , il quale stabilisce la suddetta Presi-
 den-

denza contemporanea alla creazione di esso Consesso . Bisogna ancora osservare , che il Decreto istitutore di questo nuovo Consiglio non gli destinò una durazione perpetua ; onde fino al 1311 nel mese di Gennajo fu prorogato di due in due mesi , come scrivono tutti i Cronisti , e nominatamente Marco Barbaro , ed il mentovato Sanudo . Nel Gennajo adunque del 1311 si prolungò la sua durazione ad anni cinque col variare però di anno in anno le Persone , che lo formavano , e d'indi in poi fino al 1325 lo ritrovo continuato senza ulteriore rinnovazione , o Decreto . Si rende quì osservabile la saggia costumanza degli antichi Veneziani , i quali nell'istituire qualche nuovo Consiglio , o Magistratura vollero prima di stabilirlo perpetuo farne la esperienza , dalla quale si prende norma sicura e prudente , onde misurare l'utilità , e convenevolezza delle nuove istituzioni . Questa cauta condotta si rendeva anche più necessaria in questo caso , in cui si delegava ad un Consiglio di X Nobili autorità sovrana sopra tutti i sudditi del Principato , ed anche sopra i Nobili medesimi .

Calmate infatti le turbolenze dalla Congiura Tiepolo prodotte , l'esperienza fece vedere utile e proficua la durazione stabile di

di questo Consesso nella Repubblica; e perciò nell'anno 1325 si fece un Decreto dal Consiglio Maggiore, con cui si comandava, che dovessero esser eletti di anno in anno i Decemviri per un altro decennio; anzi per rassodare via più questo Consiglio fu prescritto, che fossero scelti a formarlo i Nobili più buoni, ed abili, e che nessuno degli eletti potesse accettare alcun altro pubblico Incarico senza l'approvazione dello stesso Consiglio de' X, onde fosse permesso alli Decemviri, siccome alli Quaranta, rifiutare ogni e qualunque uffizio, come rileviamo dal Libro *Brutus* dell'Avogaria del Comune a carte 34. Il fatto fece palese l'utilità di questo Decreto. Non erano estinte ancora le reliquie della passata Congiura; e Boemondo Tiepolo, Marco Querini, ed altri tutto tentavano per ritornare alla Patria, il che forse avrebbero ottenuto, se la vigilanza de' Decemviri non avesse penetrate le segrete loro intenzioni, e gli occulti loro maneggi senza rumore, e senza pericolosi tumulti. Ed in vero se l'antica Roma avesse istituita una simile Magistratura, non si sarebbe veduta involta nelle civili discordie, che di continuo l'agitarono, nè sarebbe finalmente caduta in balia di que' prepotenti Cittadini, che la privarono della sua libertà.

Ter-

Terminato il decennio nel 1335, fu in quest'anno reso ordinario e permanente. So ben io, che alcuni Cronisti ritardano quest' Epoca all'anno 1350; ma come osserva Agostino Agostini, nel Libro *Spiritus* della Cancelleria Ducale leggesi registrata nel 1335 la perpetuità di questo Consesso con Decreto del Consiglio Maggiore. Fanno pur fede di questa verità i Libri dell'Avogaria del Comune, e segnatamente il Libro *Philippicus* pag. 4, in cui sotto il giorno 20 Luglio del 1335 è registrato il Decreto, il quale dichiara, che essendo prossimo al suo termine il Consiglio de' X, ed essendo manifesto esser egli utile Conservator sì dello Stato, sì dell'onor del Dominio della Repubblica, s'intenda confermato in perpetuo cogli stessi ordini e metodi sino a quel tempo praticati; riserbata però al Consiglio Maggiore la facoltà Sovrana di correggerli, modificarli, ampliarli ec. Con la stessa deliberazione fu comandata la durata annua de' membri del medesimo, a condizione però che gli eletti in un anno non potessero essere di nuovo nominati nel seguente: proibizione che nel decorso del tempo ritrovo prolungata ad anni due. E' ancora riflessibile, che essendosi calmate le turbolenze cagionate dalla surriferita Congiura, i Nobili elet-

eletti a formare questo Consesso amando la moderazione Aristocratica si ragunavano rare volte; onde nel Principato di Bartolomeo Gradenigo il Consiglio Maggiore all'anno 1339 comandò, che i Decemviri dovessero riunirsi nel loro Consesso quattro giorni almeno in ciascun mese per invigilare sopra la condotta massime de' Nobili: e questo risoluto Decreto comminava la pena di cassazione di quel Decemviro, che per il corso di tre settimane tralasciasse di presentarsi, ed assistere alle adunanze del Consiglio; pena di fatto che videsi talvolta eseguita.

Le materie a questo rispettabile Consesso sin dalla sua origine affidate furono le Congiure contro alla Patria, e le loro appartenenze, vale a dire tutti que' delitti, che potevano aver attinenza a sedizione, tra' quali si contavano il mal costume, e le violenze de' Nobili prepotenti. Nell'anno 1318 essendosi guadagnata questo Consesso la stima dell'intero Corpo de' Nobili, il Maggior Consiglio nell'angustie degli affari molto pressanti incominciò a chiamarlo a parte delle pubbliche cure insieme col Consiglio delli Pregadi, e quindi si rese stabile l'ingresso de' Decemviri nel Consiglio suddetto delli *Pregadi*, o sia nel Senato.

Mol-

Molte altre materie civili , economiche , e criminali furono in progresso di tempo affidate a questo Consesso , siccome a suo luogo più opportunamente diremo .

Non voglio dissimulare quì di passaggio , che alcuni Cronichisti poco accurati scrissero senza verun fondamento , che a questo Consiglio de' Decemviri fosse nella sua origine accordata la podestà assoluta di rivocare le Leggi del Consiglio Maggiore . Ma oltrecchè questa lor asserzione è priva d'ogni fondamento , ella è ancora , come ognun vede , direttamente contraria all'essenza della Aristocrazia . Di quest'argomento però discuteremo più diffusamente al Secolo XVII . Questa e non altra fu l'origine del Consiglio de' X contro lo splendore e merito impareggiabile del quale si sono scagliati molti esteri Scrittori , e nominatamente quattro Francesi , vale a dire , il Bodino , l'AmeLOT, il Laugier , ed il Conte d'Albon ; ma siccome le loro odiose calunnie sono state recentemente combattute , e senza opposizione confutate dall'erudito Autore del *Saggio d'Istruzioni Aristocratiche* , così crediamo superflua ogni ulteriore confutazione .

L'interna economia del Consiglio de' X non soffrì alterazione alcuna fino all'anno 1355 in occasione della Congiura di Marino

Fa-

Faliero Doge , della quale daremo quì un succinto dettaglio , giacchè della medesima hanno trattato tutti i Veneti Storici , e Cronichisti , e sopra gli altri più diffusamente Marin Sanudo , e Gio: Giacomo Caroldo nelle loro Cronache . Marin Faliero adunque era Conte di Valdimarino , castello nella Marca Trivigiana , del quale aveva ricevuta l'investitura nell'anno 1349 dalli Procuratori di San Marco per cessione di Rizzardo da Camino . Era egli uomo accreditato per l'età di anni 76 impiegati in pubblico servizio dentro , e fuori della Città , per la vivacità del suo spirito , e per la lunga esperienza riputato adattato a giovare alla Patria nelle difficili circostanze di questo tempo ; e tale forse sarebbe stato l'effetto , come riflette Giacomo Diedo , se salito egli al Trono Ducale non avesse deposto colla moderazione dovuta ad un Capo di Repubblica libera l'amore verso la Patria . Nel tempo in cui fu promosso alla Suprema Dignità si ritrovava il Faliero in Avignone appresso il Romano Pontefice Innocenzio VI. per trattare la pace cogli Ambasciatori de' Genovesi e de' Collegati . Gli fu mandato un Segretario , giusta l'asserzione di Gio: Battista Contarini , *dal quale tautamente avvisato , sollecito si espedì ,*

& incaminossi al ritorno , ritrovando per
 viaggio in Verona 12 Ambasciatori Vene-
 ti, che con numeroso equipaggio, & corteg-
 gio lo incontrarono, & accompagnarono in
 Patria; vicino alla quale entrato nel Buc-
 cintoro; questo per la gran turbolenza di
 quella giornata impedito a trascorrere lo ne-
 cessità a passare in un più lieve naviglio,
 & con quello non potuto introdursi nel Ca-
 nal stretto, impedendolo il Ponte, sbarchar
 convenne appresso le colonne di Piazza,
 che per essere locho solito a publici suppli-
 cii fu interpretato in infausto prodigio. Ri-
 fletto, che questa circostanza dell'ingresso
 del Doge Falier fra mezzo le colonne di San
 Marco sembrò degna d'osservazione a tutti
 quasi gli Storici, e Cronichisti Veneziani,
 laonde tutti fanno della medesima espressa
 menzione; *revertens per Mediolanum*, scri-
 ve Lorenzo de Monacis Libro XVI, *cum*
salvo conductu Johannis Vicecomitis Archie-
piscopi, & Domini dictæ Civitatis, & de-
scendens in Venetiis super ripam S. Mar-
ci, quæ est ex opposito Monasterii San-
cti Georgii Majoris cum maximo suscipi-
tur honore, & per medium duarum colum-
narum, ubi irrogatur malefactoribus cor-
porale supplicium, ducitur ad palatium,
quod tunc non animadversum post casum
sibi

sibi occursum reputatum fuit omen infaustum
&c.

Ritrovavasi la Repubblica a que' tempi in mezzo a continue vicende di vittorie , e di perdite , di Guerra , e di Pace assai vicina , quando appunto sul bollire di tante rilevanti inquietudini si ordì la Congiura del Doge Marin , della quale questa fu a mio giudizio la vera cagione . Michiele Steno giovane Nobile , e di aderenze molto possenti , non già *povero Gentiluomo* come lo chiama il Laugier Tomo IV , sosteneva allora il Carico di Capo del Consiglio delli Quaranta : questi vagheggiava secondo alcuni Cronisti una damigella della Moglie del Doge , e secondo altri con più fondamento la Consorte stessa del Faliero di età assai più fresca del Marito . Fu perciò in varj incontri ripresso acutamente dal Doge troppo geloso , ma giustamente attento agli andamenti dello Steno : questi operando da Giovane inavveduto ed incorrighibile osò di affigger al Trono Ducale un infame cartello , o nelle stanze private del Principe , o nella Sala del Consiglio Maggiore secondo altri , il quale giusta l'asserzione del Caroldo diceva così : *Marin Falier Vecchio dalla bella Mozer* , ovvero secondo altri Cronisti , *Marin Falier ha una bella moglie , ch' egli man-*

tiene pegli altrui piaceri . Parve a ragione grave quest' attentato , e principalmente fu considerato degno di riflesso in un Governo Aristocratico , in cui si deve gelosamente custodir la fama de' Cittadini , non che del Capo supremo ; e fu perciò portato l' esame al Consiglio delli Quaranta , non essendo il delitto riputato colpa di Stato , e quindi non appartenente al Consiglio de' X . Altri Scrittori però pensano sensatamente , che i vigorosi maneggi del numeroso e cospicuo Parentado dello Steno facessero sì , che l' affare fosse sottratto dalla giurisdizione de' Decemviri , e portato a quel Consiglio , il quale verisimilmente dovea esser meno severo contro chi allora n' era uno delli tre suoi Capi . In fatti si decretò bensì l' arresto dello Steno , ma altra pena non gli fu ingiunta , che un sol mese di carcere . Ritrovo , che il Caroldo , seguito dal Laugier , scrive , non sappiamo però con qual fondamento , che lo Steno fu giudicato dalli soli Avogadori del Comune ; ma comunque sia , è certo , che il Doge Falier Cittadino d' una Repubblica libera , e soggetto egualmente alle Leggi d' essa , sacrificar dovea il privato suo sdegno alle deliberazioni del Governo ; egli però riputando proprio e personale suo sprezzo la leggierezza della condanna , arse
d' ira ,

d'ira , prese di mira il Consiglio delli Quaranta , ed il Parentado dello Steno , non che il Corpo tutto de' Nobili , e Cittadini li più ragguardevoli della Dominante ; e al desiderio di vendetta si accoppiò l'innata sua ambizione , per cui aspirava secondo alcuni Cronisti a farsi Principe indipendente col sovvertire le Leggi fondamentali della Repubblica , anzi la stessa Repubblica , da lui odiata , perchè formata di Nobili .

Permise la Provvidenza , che ben tosto se gli presentasse l'occasione d' eseguire il reo disegno . Nella Camera dell' *Armamento* Giovanni Dandolo , non già un Nobile di *Casa Barbaro* , come senza fondamento scrive il Laugier , percosse con una guanciata *Israello Bertuccio* uomo di marina , come lo chiamano Gio: Battista Contarini , Vettor Sandi ed altri , o pure *Bertuccio Israello* , come lo appella Lorenzo de Monacis , o finalmente *Bertuccio Scarello* giusta il Caroldo . Avido costui di vendetta insidiava la Vita del Patrizio Dandolo con l'ajuto di molti suoi compagni . Essendo stato ad istanza del Dandolo chiamato il Bertuccio alla presenza del Doge e suo Minor Consiglio , fu simulatamente ripreso dal Doge con acri parole ; per la qual cosa se ne partì sdegnato , gettando fra li suoi molti semi di

sedizione, e discordia. Il mal affetto Doge giudicò costui strumento opportuno a' suoi fini, e perciò avendolo fatto a sè venire nella seguente notte con ogni segretezza, gli scoperse l'odio, che nutriva contro la Nobiltà, e quindi passò a disponer l'ordine da tenersi per eseguire con sicurezza la meditata vendetta. Convennero perciò di eleggere sedici Capi della Congiura tutti uomini popolari, e che ciascuno di essi arruolasse sotto il suo comando sessanta uomini armati, i quali al suono delle Campane di San Marco, che si farebbero a bella posta replicatamente sonare col finto pretesto, che l'Armata de' Genovesi fosse a' Lidi Veneti vicina (cosa nelle circostanze della guerra, che allora inferiva fra le due Repubbliche, non inverisimile) dovessero riunirsi nella Corte del Palazzo Ducale, e fermandosi sulle porte uccidessero indistintamente tutti i Nobili, che loro venissero incontro; e ciò eseguito salutassero, ed acclamassero il Falliero per loro Principe e Signore. Tuttavia sembrando ad essi difficile l'impresa meditarono la maniera di render odiosi i Nobili tutti alla Plebe; laonde andavano i Capi della Congiura co' loro seguaci dopo la mezza notte vagando per la Città e con modi insolenti inquietavano le famiglie Popolari

con

con queste parole: *O talis* (parla Lorenzo de Monacis nel Libro XVI del suo *Chronicon de Rebus Venetis*) *ego cum uxore tua , aut cum filia tua adulterabor , cum aliis inhonestissimis verbis . Cumque existimarent se auditos , sibilabant ad invicem quasi vellent in unum colligere , clamosis vocibus se appellantes nominibus domorum nobilium , ut populares inclusi crederent eos esse nobiles , & irascerentur contra universam nobilitatem .*

I Capi principali di questa Congiura oltre il Faliero, ed il Bertuccio furono giusta il Caroldo i seguenti :

Filippo Calandrina Tagliapietra a Saa
Severo .

Stefano Trevisan .

Niccolò Zuccolo .

Marco Torello .

Niccoletto Doro .

Antonio dalle Binde .

Marco Polonio .

Niccolò Riosa .

Giovanni de Corso .

Marco Muda Patron di Nave .

Giacomo Dogalino .

Niccoletto Biondo .

Girolamo Bruno : ed altri , de' quali
si è perduto il nome .

Prima di passar oltre voglio osservare ; qualmente il Laugier scrive , che il mentovato Bertuccio era *Ammiraglio dell' Arsenal* , quando tutti i Cronisti da me veduti s'accordano nell'affermare , ch'egli era uomo di marina e *Parron di Nave* , come espressamente lo chiama il Caroldo . Quel che per lo più suol accadere nelle Congiure o non si prevede dai Complici , o non si potè impedire e prevedere . Da uno de' Congiurati appellato *Beltrando pellicciajo* di professione , o secondo altri *Marco Negro* , o *Roberto Trevisano* , ovvero *Bembiol* , o finalmente da *Beltrando Pelizzaro* (parla *Giambattista Contarini*) *destinato partecipe della esecuzione* ; & forse da *Marco Negro* & *Roberto Trivisano* fu rivelato il malvagio disegno , e l'ordita trama a Niccolò Leoni uno degli attuali Decemviri . Dal Leoni fu tosto convocato il Consiglio de' X. nella Chiesa di San Salvatore per procedere con ogni segretezza , e questi comandarono al Magistrato delli Cinque alla Pace , che con gli Artefici dell' Arsenal , gente atta anche all'armi , e con li Capi de' Sestieri arrestassero nelle loro Case i Ribelli , come di fatto avvenne . Erano allora Consiglieri attuali del Doge :

Gio:

Giovanni Mocenigo ,
 Ermolao Venier ,
 Tommaso Viaro ,
 Giovanni Sanudo ,
 Pietro Trevisano , e
 Pantaleone Barbo .

Gli Avogadori del Comune giusta il racconto del Caroldo erano allora

Goffredo Morosini ,
 Orio Pasqualigo ,
 Niccolò Faliero .

I Capi del Consiglio de' X erano

Giovanni Marcello ,
 Tommaso Sanuto ,
 Michele Dolfino ,

gli altri Nobili poi , che formavano il picciol Consesso de' Decemviri erano

Luca da Legge ,
 Pietro da Mosto ,
 Marco Polani ,
 Marino Venier ,
 Orlando Lombardo ,
 Niccolò Trevisano , e
 Marco Faliero .

Seguito l'arresto de' Capi della Congiura ; si pensò ad assicurarsi della Persona del Doge Faliero ; ma dovendosi deliberare della pena da darsi al Capo sempre cospicuo , e rispettabile della Repubblica , il Consiglio de'

X non

X non giudicò spediante di pronunziare sentenza da se solo ; per la qual cosa dimandò , che si eleggessero XX Senatori li più prudenti e probi , i quali uniti al loro Consesso giudicassero della natura del delitto , e della qualità della pena a questo corrispondente ; ed in fatti furono eletti allora i seguenti Senatori

Marco Giustiniano ,
 Andrea Erizzo ,
 Marco Soranzo ,
 Garzano Marcello ,
 Reniero da Mosto ,
 Andrea Contarini ,
 Giovanni Gradenigo ,
 Simon Dandolo ,
 Bernardo Giustiniano ,
 Andrea Cornaro ,
 Niccolò Lioni ,
 Marino Morosini ,
 Stefano Belegno ,
 Filippo Orio ,
 Giacomo Bragadino ,
 Marco Trevisano ,
 Giovanni Foscarini ,

Marco Cornaro , ed altri due de' quali non abbiamo potuto rintracciare il nome , che fu pure ignoto allo stesso Caroldo , quantunque Secretario del Consiglio de' X. Usciro-

no fuori dal Consesso i due Falieri sopra-mentovati, perchè erano della famiglia del reo Principe; ed allora furono chiamati tutti i Nobili, e fu comandato, che tutti i Cittadini ben armati si unissero per tenere in freno i Congiurati, i sedici capi de' quali furono tosto impiccati ad uno ad uno, ed appesi alle colonne nella forca loro destinata.

Il Doge Faliero nella mattina vegnente dopo essere stato obbligato nell' adunanza del Consiglio Maggiore a confessare il suo esecrando delitto convinto di fellonia, e di tradimento, fu spogliato delle Insegne Ducali, sopra la Scala del pubblico Palazzo, ed ivi a vista del popolo fu dal Carnefice decapitato; il suo corpo venne poscia privatamente portato alla Chiesa de' Santi Giovanni e Paolo giusta il racconto del Caroldo, ovvero come scrive Gaspare Zancaruol nella sua Cronaca Manoscritta altrove da noi allegata, alla Chiesa di San Zaccaria, in cui erano soliti a seppellirsi tutti i Giustiziati. Dopo il supplizio del Faliero molti de' Congiurati, al numero di CCCC, secondo il Caroldo, con diversi generi di morte espiarono il loro scellerato disegno nello spazio di otto giorni. Ma quanto al Doge non fu la morte la sola pena imposta al suo
fal-

fallo . Gli furono confiscati ancora tutti i beni , e solamente gli fu per grazia permesso di lasciar qualche pio Legato in suffragio dell' anima , o a chi più gli fosse a grado dentro però la somma di Ducati due mille , come afferma con molti altri l' erudito Vettor Sandi . Fu dunque a pubblico nome preso possesso della Contea di Valdimarino , e degli altri fondi , e beni al medesimo spettanti .

Non si mostrò ingrata la Repubblica con Beltrando ; a cui non solamente fu perdonato il suo errore , ma fu assegnato ancora un onesto provvedimento di Ducati mille d' oro all' anno per lui , e successori in perpetuo , e le Case del Faliero a Santi Apostoli , o secondo altri nella Parrocchia di San Paolo , oltre la grazia singolare dell' ingresso nel Maggior Consiglio , o sia di Nobile Veneto : munificerza in vero da lui meritata ; ma di cui nè pago , nè contento lo sciocco proruppe in ingiurie scandalose contra il Governo , e quindi giustamente perdette il dono , e la libertà rinserrato in istretto carcere , finchè fu confinato nella Città di Ragusi per anni dieci . Scrive il Caroldo , che avendo egli non molto dopo rotto il confine , per passare in Ungheria , cammin facendo fosse da particolari suoi nemici trucidato .

to . Non voglio omettere una osservazione, che fa il Caroldo : *dicesi*, scrive egli, *che Iddio permise, che questo Dose così morisse* (parla del Faliero) *perchè essendo Capitano a Treviso, il giorno del Corpo di Cristo, essendo stato un poco tardo il Vescovo di quella Città a venire, gli diede una guanciata, e così lui confessò, che simile peccato era stato cagione della detta sua morte. Il Senato poi a fine che la memoria, & il nome di così scelerato Principe rimanessero del tutto spenti, tolsero via l'immagine dalla Sala del Gran Consiglio, dove al natural si rappresentano le immagini de tutti i Dosi per ordine ai loro luoghi per antico istituto, e vi lasciarono solamente il Trono tutto coperto di un velo nero con questa Inscrittione : Questo è il luoco di Marino Faliero, al quale per suoi errori le fu tagliata la testa.*

Benchè la vigilanza de' Deemviri facesse tosto svanire ogni ombra di timore ; con tutto ciò prima di procedere all'elezione del nuovo Doge (Giovanni Gradenigo) fu fatto , parla il Caroldo , *Capitan Generale de tutta la Città Marco Cornaro perfino che fu fatto l'altro Dose, e così il suo penon d'oro fù meso sopra il Palazzo .* Ma perchè dovevasi riconoscere la grazia di essersi

svelato l'empio attentato dalla sola Provvidenza Divina, fu religiosamente dal Governo stabilito, che per memoria della salute, e libertà preservata, discendesse in avvenire in ciascun anno il Doge nella Basilica di San Marco nel giorno dedicato a Sant'Isidoro per rendere a Dio le dovute grazie, alla di cui sola beneficenza conveniva ascrivere cotanto segnalato beneficio. Dopo questa pia deliberazione fu permesso a' Nobili di poter in que' giorni portar armi nelle pubbliche adunanze del Maggior Consiglio con proibizione severa a ciascun di essi di non uscir dalla Città se non dopo seguita la creazione del nuovo Doge, la quale avvenne di fatto nella Persona del suddetto Gradenigo.

Lo scoprimento adunque di questa malvagia Congiura fu la vera cagione d'instituire l'*Aggiunta al Consiglio de' X*, divenendo in cotal guisa l'anno 1355. Epoca memorabile nella Storia Civile Veneziana. Abbiamo esposto di sopra, che non volendo i Decemviri da se soli giudicare il reo Doge, dimandarono che al loro Consesso s'unissero altri XX Senatori; quest'unione illustre o perchè fosse riputata di singolar vantaggio alla Repubblica, o perchè nell'Ordine Aristocratico a tutti agevolmente piace
il

il maggior numero , si continuò per lungo giro di anni a praticare a tal che divenne ordinaria, e prese il titolo di *Consiglio de' X e Zonta*. E' riflessibile però , che nel primo anno non ebbero i Senatori aggiunti se non il solo voto consultivo , finchè passato a miglior vita il Doge Gradenigo 1356 nell' Interregno i Correttori proposero , ed il Consiglio Maggiore decretò , che ad essi fosse accordato il diritto di suffragio deliberativo eguale in tutto alli Decemviri. Agostin Agostini nella sua Cronaca ancora inedita ne registra per disteso il Decreto tratto da' pubblici Registri , il quale noi trasandiamo per amore di brevità . Colla stessa deliberazione fu finalmente comandato , che non potesse esser assunto a questo importante Carico chi non aveva li trenta anni compiti , età in cui deve ragionevolmente supporre maturo e prudente il giudizio de' Cittadini .

Consiglio Minore .

III. Sebbene questo illustre Consesso non abbia sofferto alterazione veruna essenziale nel XIV Secolo , di cui parliamo , ciò non ostante l' integrità della nostra narrazione domanda , che sieno quì registrate le molte

Leg-

Leggi emanate ad oggetto di regolare e migliorare sempre più l'interna economia di questo Corpo , a ragione considerato come il più notevole, e principal membro del Governo sovrano della Nazione . Con deliberazione adunque dell'anno 1304 , registrata nel Libro *Magnus* dell'Avogaria del Comune pag. 3 , fu comandato , che due Consiglieri in un tempo medesimo non possano uscire dalla Città senza l'assenso del Doge , e loro Colleghi , e ciò anche per un solo giorno . Undici anni dopo , vale a dire , nel 1315 fu prescritto (compilaz. Vol. *Signoria* al suddetto anno) che i Nobili eletti a sostenere il posto di Consigliere dimettano tosto ogni altro Ufficio , e Magistratura ; e se al tempo della loro elezione fossero assenti , e non si presentassero nel termine di giorni tre dopo il tempo loro stabilito per assumere l'Incarico ne siano esclusi . Due altre Leggi confermarono , ed ampliarono le predette , e queste furono prese negli anni 1323 , 1376 , e si conservano nel Capitolare de' Consiglieri , e ne' Libri *Neptunus* , e *Bifrons* dell'Avogaria .

Parimente con Decreti pubblicati negli anni 1304 , 1305 , 1323 , e 1327 (leggansi i Libri *Magnus* pag. 3 , *Neptunus* 223 , e *Brutus*) si ordinò in coerenza della polizia del

del precedente Secolo , che quando alcuno de' Consiglieri non potesse giudicare , o deliberare a cagione di parentela con li ricorrenti al loro Consesso , o per altre cause legali supplissero secondo l'antico ordine e costume i Capi della Quarantia , ora detta al Criminale , gli Avogadori del Comune , gli Auditori delle sentenze , ec. Fu confermata ancora agli Avogadori del Comune la podestà di placitare li Consiglieri colpevoli nel Consiglio delli Quaranta ; i Capi del quale s'intendessero obbligati ad ammonire gli Avogadori negligenti in questa parte del loro ufficio . Si consulti il Libro *Magnus* pag. 3 , e 19 , ed il Lib. *A* dell' Avogaria pag. 105 .

Continuava in questo stesso Secolo XIV il Minor Consiglio a consultare gli affari da proporre al Consiglio Maggiore , e delli Pregadi ; benchè talvolta al medesimo si univano alcuni Soggetti ragguardevoli col titolo di *Savj provisionali* , come avvenne negli anni 1304 , 1314 , e 1318 , in cui essendosi fortificato l'abuso di non registrare in qualche particolar Libro le deliberazioni consultive di questo Consesso , e quindi rimanendo aperta la via di ritrattare , o di alterare le già prese opinioni ; con particolare Decreto , notato nel Libro *Neptunus* pag. 48 , si comandò l'istituzione di un Quaderno ,

nel quale fossero registrate tutte le consulte tenute dalli Consiglieri, o queste riguardassero pubbliche faccende, ovvero privati ricorsi, domande ec. Riputavansi di tanto rilievo queste Consulte del Consiglio Minore, che da una Legge emanata nell'anno 1320 (Lib. *Neptunus* pag. 130) impariamo, che gli Ufficiali Nobili dell'altre Magistrature erano sovente chiamati dalli Consiglieri, onde prender lume nelle materie, che alla particolare loro cura erano affidate: costume lodevolissimo anche oggidì praticato dal Collegio de' Savj dell'una e dell'altra mano appellati. Siccome poi si reputava a ragione conveniente la più pronta spedizione degli affari alla Consulta de' Consiglieri portati, così nel 1325 (Libro *Neptunus* citato pag. 231) con risoluta Legge fu prescritto, che li Consiglieri due giorni per ogni settimana dimorar dovessero nel pubblico Palazzo dalla prima campana, ora detta la *Marangona*, sin' al suono dell'ultima vespertina: ed acciò non fosse dato ad essi luogo, e tempo di distrazione, si comandava dalla medesima Legge, che nello stesso Ducale Palazzo fosse lor preparato il necessario vitto a pubbliche spese del Principato. Ritrovo, che questa deliberazione fu riconfermata negli anni 1328 e nel susseguente,

come apparisce dal Libro *Brutus* dell'Avogaria . Fu pur diritto de' Consiglieri anche in questo XIV Secolo il poter proporre nuove Leggi ne' rispettivi Consessi della Repubblica, il che in Veneziana favella dicesi *diritto di poner Parti* : come ce lo dimostrano i Decreti emanati negli anni 1308 , 1314 e 1374 , i quali si possono leggere nella *Compilazione delle Leggi* Vol. *Signoria* . Fu finalmente riconfermato al Consiglio Minore de' Dogi il diritto di ricevere tutte le Suppliche de' ricorrenti al Principato , come in parte si costuma anche a giorni nostri , a tal che nell'anno 1308 fu comandato , che a nessuna memoria , domanda o supplica si potesse rispondere dal Governo senza la previa accettazione del Consiglio Minore colla pluralità de' suoi voti . Deliberazione fu questa tendente a chiudere il primo ingresso alle Suppliche sconvenienti , o contrarie all'interesse del Principato .

Senato .

IV. Splendido assai comparisce in questo XIV Secolo l'aspetto del Veneto Senato , o sia Consiglio delli *Pregadi* sì per la molteplicità delle materie di tempo in tempo al medesimo applicate dalla Sovranità del Con-

siglio Maggiore , come per l' ampliamento del numero , essendosi in questo Secolo istituita la *Aggiunta* al suddetto Consesso , onde sorsero le denominazioni di *Senato e Zonta* , anche oggidì usitate nella Veneziana favella . La prima Legge adunque riguardante quest' illustre Corpo fu presa dal Consiglio Maggiore nell' anno 1311 , e con questa si comandò , che nessun Nobile potesse esser eletto a formare il Consiglio delli *Pregadi* se non era ancora membro del Consiglio Maggiore . Distrugge questa Legge la pretesa *Serrata* del Maggior Consiglio nell' anno 1297 , per cui si finge dagli Avversarj , che quel Consesso divenisse ereditario , e di tutti i Cittadini Nobili non esclusi : imperocchè se allora si formò , come scrive Vettor Sandi con cent' altri , il *Corpo Nobile Aristocratico* di maniera che quegli il quale non era membro di questo , non era nemmeno Nobile Veneto , nè ammesso a partecipare del Governo , a che fine comandare nel 1311 , che nessun Nobile potesse esser creato del Consiglio delli *Pregadi* se non era insieme membro del Consiglio Maggiore ? Adunque nel 1311 tutti i Nobili non entravano ogni anno nel Consiglio , nè questo era ereditario , e di tutti . Ma passiamo ad altro .

Si reputava tanto interessante l' assidua

assistenza de' Senatori alle adunanze del loro Consesso , che nell' anno 1318 fu imposta pena pecuniaria, da esigersi dal Collegio de' Signori di Notte , a chiunque essendo stato chiamato tralasciasse d' intervenirvi . Questa deliberazione fu di tratto in tratto riconfermata, e segnatamente nel 1376 , in cui si affidò la cura di esigere l' imposta pena alli Consiglieri , agli Avogadori del Comune , ed a' Capi della Quarantia . Nel suddetto anno 1318 incominciò appunto il costume di delegare al Consiglio delli *Pregadi* la discussione , ed il maneggio di molte gravissime materie , vale a dire , la correzione importante delle commissioni da darsi a' Nobili Castellani , e Consiglieri delle gelose piazze , e fortezze di Modone , e Corone nella Morea ; (Lib. *Neptunus* pag. 28) indi la vigilanza , e disposizione sopra gli affari della Romania , dell' Istria , della Schiavonia , la navale costruzione delle Galee , o sia la direzione del pubblico Arsenale , la navigazione delle pubbliche Armate , e la materia de' Rescritti commendatizj alla Corte di Roma ec. Nell' anno parimente 1327 fu alli *Pregadi* accordata la facoltà di versare sopra le Rappresaglie coll' abolizione dell' istituito Collegio , come nel Tomo IV abbiamo più diffusamente dimostrato . Ma nell

anno 1331 si fece una nuova Legge , la quale per modo di regola generale affidò al Consiglio delli *Pregadi* unito a quello delli Quaranta tutti gli affari politici , ch' esigevano matura deliberazione , come rileviamo dalla *Compilazione delle Leggi* nel Volume sopraccitato . Ritrovo rinnovata ed ampliata quest' importante deliberazione ne' susseguenti anni 1343 , e 1381 . Questa fu la polizia del Veneto Senato sin alla metà circa del XIV Secolo . Nell' anno poi 1343 uscì una nuova regolazione fatta dal Consiglio Maggiore per dar maturo sistema alla creazione di que' rispettabili Soggetti , ch' entrar doveano a formare il Consiglio delli *Pregadi* . Si prescrisse adunque che abolito il rito delli tre Elettori , nel precedente Tomo da noi nominati , l' elezione delli *Pregadi* , non meno che quella delli Quaranta , si facesse per *quattro mani di elezione* , vale a dire , che ognuno de' membri fosse eletto da quattro Nobili , ed approvati dal Maggior Consiglio a sei a sei per ogni particolare adunanza , come ricava dal Libro *Spiritus* della Ducale Cancelleria Marin Sanudo nella sua Cronaca .

Alla sopraddetta Legge ne succedette un' altra del Maggior Consiglio emanata nell' anno 1363 , la quale commette alli *Pregadi*

di la definizione degli affari di pace e di guerra . La esperienza fece vedere l' utilità di questa delegazione , onde nell' anno 1381 , come si rileva dal Capitolare dell' Avogaria pag. 145 , fu di nuovo riconfermata dallo stesso Sovrano Maggior Consiglio . Siccome dalle surriferite Leggi videsi accresciuta la mole ed ispezione de' molteplici affari e materie gravissime al Consiglio delli *Pregadi* delegate con autorità sovrana nelle sue decisioni ; così ben a ragione pensò il Maggior Consiglio , che dovesse esser accresciuto il numero di que' Nobili Personaggi , de' quali esso venisse composto ; e quindi incominciò l' accrescimento del medesimo con civile Veneta favella denominato *Zonta delli Pregadi* . Diede occasione a quest' accrescimento di numero oltre la già indicata molteplicità delle materie al Senato delegate la vista civile di scansare le troppo frequenti elezioni di *Collegj straordinarj di Savj* nell' anno 1376 , come si rileva ad evidenza da' pubblici documenti esistenti nella più volte allegata *Compilation delle Leggi* alla Rubrica del *Consiglio delli Pregadi* . Decretò nel detto anno il Consiglio Maggiore , che si formasse un' *Aggiunta* stabile , ordinaria , e permanente di XX. Nobili , con due condizioni però ,

che giudico degne di speciale osservazione ; l'una che questi *Aggiunti* fossero eletti dallo stesso Consiglio delli *Pregadi* ; l'altra , che fossero creati i suddetti *Personaggi* uno per famiglia del numero di quelli , che erano di fresco ritornati dalle *Ambascierie* , *Reggenze* , o altri pubblici *Incarichi* fuori della *Dominante* coll'oggetto lodevole di riunire nel Senato que' *Nobili* , che potevano deliberarne con vera scienza pratica di que' medesimi affari che furono prima da loro maneggiati , mentre sostenevano le veci , e le ragioni della *Repubblica* o nelle suddite *Province* , ovvero nelle diverse *Corti straniere* .

Crebbe dappoi cotanto la giusta estimazione del *Corpo Sovrano* verso il *Consiglio delli Pregadi* , che nel giorno 14 Aprile dell'anno 1385 fu presa dal *Maggior Consiglio* una nuova deliberazione , colla quale fu ordinato , che le materie tutte già delegate alli *Pregadi* non potessero essere portate ad altro *Consesso* , eccettuato il solo *Maggiore* , e dal principio medesimo derivò la massima di affidare alla saggia maturità del *Senato* la generale faccenda delle pubbliche gravezze , eziandio di quelle da imporsi sulle conquiste , che si facessero nella *Terraferma d'Italia* : e quindi si rileva ad evidenza.

denza , che fin da questo XIV. Secolo fu appoggiata alli *Pregadi* la intiera economia del Principato . Ecco in qual guisa il Consiglio Maggiore con providenza degna di osservazione affidò al Senato la mole quasi tutta degli affari , che ricercano meditazione ed esperienza per ben maturarli , e deliberarli con vantaggio del pubblico e privato interesse .

Collegj di Savj nel XIV. Secolo .

V. E' verità incontrastabile , che il titolo di *Savio* sia antichissimo nella Polizia Veneziana . Ne fanno fede le pubbliche Carte sin dal 990 dell'Era Cristiana ; tempo in cui si leggono alcuni Nobili eletti a conservare il buon ordine nelle pubbliche concioni , o sieno adunanze del *Popolo Nobile* , come altrove fu detto . Questo titolo ben a dovere corrispondente alla matura prudenza de' Nobili a si fatto incarico destinati , passò col progresso del tempo , e non senza ragione si applicò pure a que' Nobili , che straordinariamente erano scelti a formare alcuni Collegj , o Consigli , ne' quali si deliberavano gli affari più urgenti , ed istantanei del Principato . Invalse di assai l'uso di creare questi *Collegj di Savj* nel XIV. Secolo ,

colo, di cui ora scriviamo. Frequenti furono di fatto i Consessi di Savj creati per trattare gli affari di Ferrara, dell' Istria, dell' Ungheria, del Trivigiano e della Dalmazia. Leggiamo nel Libro *Capricornus* della Ducale Cancelleria il seguente Decreto: 1308 25 Junii in Majori Consilio: *Quod eligantur septem Sapientes per rodulum duplices, qui debeant videre, & examinare damna, & gravamina Marchionis, & Ferrariensium, sicut eis cum honore nostro, & bono nostro, & reparatione jurium nostrorum videbitur, & duret officium ipsorum Septem per duos menses, & cum eo quod ipsi providerint, & examinaverint, & cum eo etiam quod videbitur D. Duci, Consiliariis, & Capitibus de Quadraginta superinde veniatur ad istud Consilium, & fiet quod melius videbitur, & nihilominus dividatur Terra, sicut videbitur.* Parimente nel giorno 11. Luglio dello stesso anno fu creato un Consiglio di Savj sopra gli affari di Ferrara, come apparisce dal sottoscritto Decreto, registrato anch'esso nel citato Libro *Capricornus*: *Quod super factis Ferrarie eligantur XX Sapientes per rodulum dupli in majori Consilio, cum quibus D. Dux, Consilarii, & Capita de Quadraginta babeant plenam bailiam faciendi, & pro-*

& providendi quicquid eis cum honore no-
 stro , & pro damno , & gravimine Mar-
 chionis , & Ferraria videbitur melius con-
 venire , & possint expendere , dividere ter-
 ram , mittere gentes , & exercitum , impo-
 nere pœnam , & pœnas , revocare consilia ,
 & alia circa hæc facere quæ eis bona , &
 utilia videbuntur ; & quicquid per eos ,
 vel majorem partem eorum , qui fuerunt con-
 gregati factum fuerit , sit firmum . Verum
 si pervenirent super aliquo tractatu pacis
 non possint ipsa capere sine isto majori
 Consilio . Et durent prædicti XX per qua-
 tuor menses , & quando aliquis de eis de-
 ficeret , eligatur in isto majori Consilio per
 electionem , & electis prædictis XX septem
 pridie electi sint revocati , & debeant esse
 prædicti XX cum illo Capitulari eundi , ve-
 niendi , standi , quod videbitur Dominis
 Consiliariis , & Capitibus . Quod de istis
 Sapientibus eligatur solummodo unus pro do-
 mo . Alli sei di Settembre dello stesso an-
 no 1308 fu eletto un altro Consiglio di
 XX Savj sopra le medesime faccende di Fer-
 rara , del quale noi tralasciamo di produrre
 qui le Deliberazioni per amore di brevità .
 Terminato il tempo , in cui durar doveano
 in Carica questi venti Savj , fu creato un
 Collegio di XV. per deliberare , e versare
 sulla

sulla stessa materia della guerra di Ferrara : A questi fu pure addossato il maneggio della ribellione di Zara ; ma crescendo sempre più la mole di que' molesti e difficili negozj pensò il Governo ad accrescere ancora il numero degli individui , che formavano il Collegio , che da indi in poi prese il nome di Consiglio , giacchè , come riflette Vettor Sandi , *da Consiglio e Collegio differenza non vi era oltre quella del numero minore ordinariamente nei Collegj* . Ecco il Decreto :
 1312 Die 18 Novembris in majori Consilio : *Item quod eligantur quinque Sapientes per Consilium quindecim , qui sint providendo , examinando , & corrigendo expensas inutilis , & inordinarias , ac superfluas , que fiunt & sint cum illo Capitulari , & conditione , & pœnis que videbuntur dicto consilio cum additione , quod consilium possit omnia , & singula facere , que sibi videbuntur in prædictis , vel occasione prædictorum* . Finalmente ritrovo , che il suddetto Consiglio formato già di XX. Savj fu accresciuto di altri dieci Personaggi nel giorno 4 di Gennajo dell'anno 1312 *more Veneto* ; che secondo il computo Romano era il 1313. In fatti nel Libro *Presbiter* della Ducale Cancelleria a quest'anno leggiamo
 1312 *Januarii 4 in Majori Consilio: Quod eli-*

eligantur decem pro additione facienda Consilio de Quindecim ultra aliam additionem, qui sint cum illis conditionibus, & pœnis; cum quibus fuerunt, & sint alii de alia additione, & non possint accipi ultra unum pro domo, & eligantur hoc modo decem per primam manum, & alii decem per Dominos Consiliarios, & Capita de Quadraginta, & approbentur omnes in isto majori Consilio, & illi decem, qui habebunt plures balotas habendo majorem partem Consilii sint firmi, & si aliqui deficerent nunc, vel alias de hac additione, vel prima fiant per Consilium de Quindecim.

Da questi, e molti altri documenti, che passiamo sotto silenzio si rileva, che nelle gravi urgenze erasi rafferma nella Polizia Veneziana ne' principj di questo Secolo il lodevole costume di crear alcuni Consessi di *Savj* non già ordinarj nè perpetui, ma per certo determinato tempo, e ciò perchè al Consiglio delli *Pregadi* non era peranche devoluta la mole intiera degli affari politici, ma la sola mercatura con altre inspezioni da questa inseparabili, come nel precedente Articolo fu detto. Molti in un medesimo tempo, se le circostanze il richiedevano, erano i Consessi *de' Savj*, ad ognuno de' quali si delegava il proprio affare, con-

consumato il quale s'intendeva sciolto l'Ufficio. Questi versavano sulle rispettive materie con dipendenza dal Sovrano maggior Consiglio, da cui veniva loro prescritta la misura dell'autorità di caso in caso. La mente riflessiva però di que' sensati Nobili prevede benissimo, che i pubblici affari, benchè diversi di nome, di luogo, e di aspetto, quando sorgevano in un tempo medesimo, doveano essere regolati da uno spirito solo, onde i diversi Corpi del Sovrano Governo avessero unità di fini e concordanza di mezzi nelle loro operazioni. Quindi fu, che avendo la esperienza dimostrato, che i diversi Consessi di Savj maturando separatamente il loro consultivo giudizio, non si uniformavano nelle deliberazioni, il Consiglio Maggiore ommettendo la pratica de' *Consigli provisionali di Savj* delegò verso la metà di questo XIV. Secolo la mole tutta delle politiche faccende al Senato, cui già erasi incorporato il Consiglio delli Quaranta.

Incominciò allora l'uso e il saggio costume di commettere, che i *Savj* straordinariamente creati si unissero al Consiglio delli *Pregadi*, e si minorò di assai il numero d'essi, talmenteche qualche fiata n'erano scelti soli tre, quando ne' primi anni talvolta
arri-

arrivò il loro numero sin alli Cento . Cre-
diamo inutile di registrare quì li Decreti ,
che fanno palese questa verità , i quali si
leggono per disteso nelle Cronache Mano-
scritte di Marco Barbaro , e di Gio: Gia-
como Caroldo . Dobbiamo finalmente osser-
vare , che Preside a sopraddetti Consiglj , e
Collegj di Savj fu il Doge colli suoi Con-
siglieri ; ed ecco in questi straordinarj Con-
sessi una vera immagine dell'odierno Col-
legio ordinario de' Savj , dell'una e dell'al-
tra mano chiamati , i quali ebbero la loro
origine nell'anno 1420 , come a quell'anno
diremo .

Consiglio delli Quaranta .

VI. Quel Consiglio delli Quaranta , che
si vide risplendere in aspetto assai lumino-
so nel XIII. Secolo , come nel precedente
Tomo fu da noi dichiarato , prende in que-
sto Secolo XIV due aspetti tra loro diver-
si , che per quattro Secoli e mezzo ritiene
tuttavia in presente . Il primo di parte in-
tegrante il Consiglio delli Pregadi , il secon-
do di Consesso Sovrano nelle faccende giu-
diciarie . Per quanto adunque spetta alla sua
incorporazione nel Senato , (punto forse si-
nora rimasto dubbio ed oscuro) questa se-
guì

guì verso l'anno 1300, poichè leggiamo nel Libro *Magnus* dell'Avogaria pag. 79. il Decreto di unione emanato dal Consiglio Maggiore a cagione de' gravissimi affari , che al Senato eransi devoluti . Quindi ben tosto fu ingiunta pena rigorosa a que' del detto Consiglio, e di lui Capi, che fossero negligenti nell'intervenire alle adunanze del Senato . Rilevasi ancora con maggior evidenza questa verità da altra Legge pubblicata nel 1318 la quale impone nuove pene alli *Pregadi*, ed alli *Quaranta*, *che si sono aggiunti a quel Consiglio*, quando non fossero assidui, e lasciassero d'intervenire. Ritrovasi questa deliberazione nel Libro *Neptunus* pag. 38, e nel Libro *Brutus* al suddetto anno . E' riflessibile però , che sin al 1338 quando il Sovrano Maggior Consiglio delegava qualche materia al Senato , nominava ne' suoi Decreti esplicitamente Consiglio delli *Pregadi*, e delli *Quaranta* ; ma dal 1338, e così nelle susseguenti Leggi degli anni 1343, 1363, e 1381 ec. non si ritrova più sì fatta distinzione, ma s'esprime nei Decreti solamente *Consiglio delli Pregadi*, con cui formava nelle deliberative materie un sul Corpo quello delli *Quaranta* .

Per rispetto poi all'aspetto di Consesso Sovra-

Sovrano nelle faccende giudicarie civili , e criminali , seguitava egli a decidere definitivamente delle sentenze , sì penali , come civili al suo giudizio appellate col mezzo dell' intromissioni portategli dagli Avogadori del Comune , o dagli Auditori delle Sentenze , de' quali quì sotto discorreremo . Prima di tralasciare quest' Articolo voglio osservare , che l' erudito Marco Barbaro nella sua Cronaca inedita suppone senza fondamento , che l' unione del Consiglio delli Quaranta a quello delli *Pregadi* seguisse soltanto nell' anno 1380 ; ma oltrecchè le Leggi sopraccennate distruggono la di lui falsa supposizione , leggiamo (nella *Compilazione delle Leggi Vol. I. della Quarantia*) un Decreto del Consiglio Maggiore del giorno 21. Dicembre 1324 , in cui viene minacciata eguale pena alli *Pregadi* ed alli Quaranta , che non intervenissero alle adunanze , e ciò in via d' equità *cum sit unum Corpus , & unum Consilium* ; la quale deliberazione fa chiara testimonianza , che prima dell' anno 1324 era già seguita l' incorporazione suddetta .

*Correzioni riguardanti la dignità
del Doge .*

VII. Essendosi abbondantemente provveduto nel precedente XIII. Secolo alla ben giusta riforma della Ducale Dignità dopo la creazione delli cinque Correttori sopra la *Promissione Ducale*, la vigilanza di questi nel XIV Secolo si ristrinse per lo più a perfezionare il rito pratico di eleggere i Dogi per modo che di poche innovazioni ed aggiunte uopo s'ebbe ne' secoli susseguenti . Due sono adunque gli anni , ne' quali versò il Governo sulle Elezioni Ducali , vale a dire l'anno 1328, ed il 1339 . Nel primo anno fu comandato , che nessun Nobile potesse entrare nel numero delli Quarantuno Elettori del Doge , se non avesse l'età completa di anni 30 ; e che il numero legale de' voti per creare il Doge fosse almeno di XXV . Ordinava pure questa Legge , che dovendo l'adunanza delli Quarantuno avere la sua Presidenza , ed essendo nelle vacanze della Ducal Dignità delegato il Consiglio Minore a sostenere le veci tutte eminenti del Principato , dovessero gli Elettori prima di procedere a qualunque scrutinio , o ballottazione eleggere del proprio Corpo tre
Pre-

Presidenti. Contemporanea a queste deliberazioni fu la saggia istituzione del fanciullo (ora detto il *Ballottino del Doge*), il quale estrae in vece de' Nobili le ballotte d'oro nelle diverse ballottazioni, che precedono la creazione delli Quarantuno Elettori in quella guisa che fu da noi esposta nel Tomo II: e con questi regolamenti fu innalzato al Trono Ducale Francesco Dandolo nell'anno 1328. Frequenti furono le deliberazioni su questa stessa materia negli anni 1339 e 1342, riguardanti il metodo puramente pratico, e per così dire, materiale di eleggere il Doge; le quali noi qui passiamo sotto silenzio. Si possono però leggere nel Libro *Philippicus* a Cart. 46, 93, e 94.

La seconda classe di Correzioni riguardava le prerogative annesse alla Ducale Dignità. Nel 1311 fu riconfermata a' Dogi la podestà di definire li giudicj civili pedanei, qualora tutti i Nobili componenti la Magistratura fossero tra loro discordi d'opinione; e ciò anche in caso di litigio attinente a' loro propinqui per Legge del 1334. In quest'anno medesimo fu dichiarato il Doge giudice competente sopra le risse tutte, che nascessero nel Ducale Palazzo, levata ogni ingerenza alli cinque *Anziani alla Pace*.

Questa è l'unica giurisdizione criminale de' Dogi , poichè nell'anno 1346 vietò ad essi il Maggior Consiglio ogni criminale giudizio eziandio nelli casi di discordia de' Magistrati Criminali . Nell' anno finalmente 1382 fu riconfermata , ed ampliata a' Dogi la facoltà di far eseguire le deliberazioni tutte sì del Maggior Consiglio, come di ciaschedun altro Consesso , secondochè rileviamo dal Libro della *Prmissione Ducale* esistente nell' Avogaria del Comune alla pagina 39.

La terza classe di Correzioni accrebbe le onorificenze Ducali . Fu comandato nel 1327, che li Consiglieri , e li Capi della Quarantia dovessero accompagnar i Dogi nelle pubbliche comparse; e perchè nella Persona del Doge sta riposta la rappresentanza del Principato , si vietò a' Dogi il vestire a guisa de' privati veste lugubre per qualunque si sia cagione . Coll'oggetto pure di onorare la persona de' Dogi si ordinò , che essi non possano allontanarsi dall' Isola di Rialto , o vi ritornino nello spazio di giorni cinque; e che nè essi , nè i loro figli , figlie , e nipoti per mezzo de' loro servi far possano alcuna Società di commercio ec. Fu finalmente riconfermata la superiorità del loro Padronato sopra la Ducale Basilica di San Marco con
mol.

moltiplici Leggi emanate dall'anno 1339 sin al 1367, le quali noi trasandiamo per amore di brevità; si possono però esaminare nel Libro *Magnus* dell'Avogaria pag. 43.

La quarta classe delle Deliberazioni riguardanti la Ducale dignità in questo Secolo XIV. tende a limitare a' Dogi la loro autorità. Nella vacanza dell'anno 1312, in cui fu eletto Giovanni Soranzo, si deliberò, che vietato fosse non solo alli figli, ma anche alli nipotì de' Dogi il poter proporre qualche Legge, Decreto, o suggerimento in ogni e qualunque Consesso della Repubblica. Apparisce molto ragionevole questa deliberazione, poichè essendo per antico istituto questo diritto proprio delle sole Presidenze ai Consessi, non doveva accordarsi a' figli e nipoti del Doge, i quali in forza delle precedenti Leggi non avevano carattere alcuno di dignità. Nell'anno 1342 prima di creare Doge Andrea Dandolo si comandò espressamente, che i figli, e propinqui del Principe vivente fossero incapaci di sostenere anche le minori, e subalterne Magistrature. Nell'anno medesimo a decoro della suprema dignità si vietò a' Dogi ricevere doni da private persone: la quale Correzione indica il costume di questo secolo; essendo le Leggi la più

certa prova delle costumanze, e degli abusi correnti. Fu rinnovato questo Decreto nel 1365 prima di innalzare al Principato Marco Cornaro; anzi allora si aggiunse, che i Doni quantunque dal Doge ricevuti, ed accettati fossero al donante restituiti; e si estese pure questo divieto anche ai figli del Doge vivente. In vero nella gran copia de' donativi, che presentavansi ai Dogi dalle suddite Terre, e Città del Dominio era facile a temere, che questi omaggj suscitassero ne' Principi la vana immaginazione dell'antico splendore Ducale.

Più ragguardevole delle sopraccennate apparisce la Correzione dell'anno 1339, in cui fu eletto Doge Bartolommeo Gradenigo. Era costume assai inveterato nel Governo, che i Dogi a loro talento rispondessero alle proposte fatte dagli Ambasciatori stranieri negli affari di guerra, di pace, e di commercio, porzioni ragguardevoli del sommo imperio. Adunque si comandò in quell'anno, o per meglio dire, si rinnovò la Deliberazione antica, in cui si prescriveva, che le suddette risposte dovessero prima essere maturate, e decise col suffragio del Consiglio Minore; e perchè il vigor di questa Legge non potesse essere sminuito o dall' autorità, o dall'industria s'impose alli Consigli-

siglieri , che se qualcuno de' Dogi si arrogasse l'arbitrio di rispondere , dovessero essi in quel medesimo punto solennemente protestare, non esser quella la vera deliberazione , nè il preciso volere del sovrano Governo . A fine pure di allontanare ogni immagine di Oligarchia , si stabilì nell'anno 1354, che nemmeno li Consiglieri potessero introdurre gli Ambasciatori de' Principi , se non si fossero riuniti in Consesso al numero di quattro . Coll' oggetto pure sempre costante di staccare i Dogi da particolari aderenze co' Principi esteri , nell'anno 1365 si fece una nuova Legge della quale ecco l'essenza . Fin dagli antichi tempi della Repubblica si costumò di accogliere i Principi , che o per amicizia , o per affari , o per curioso genio e diporto venivano a visitare la Città Dominante , colla più luminosa e decorosa munificenza ; ed a' medesimi si costumava di presentare nobili e ricchi donativi , la scelta de' quali apparteneva ai Dogi . Nel suddetto anno adunque si limitò loro la misura , e vi si aggiunse la condizione , che ciò eseguir non potessero senza il suffragio del Consiglio Minore . Altro limitativo Decreto degno di speciale riflesso erasi già pubblicato sin dall'anno 1354 . Abbiamo dimostrato ne' precedenti Tomi III, e IV , che

quando nell'occasione di qualche grave guerra andavano i Dogi Capitani Generali delle Venete Armate marittime, sosteneva le veci del Principato o il fratello, ovvero il figlio dell'assente Doge, come si praticò nella Conquista di Costantinopoli, in cui a sostenere le veci del Principe Enrico Dandolo rimase il figliuolo Reniero. Ad oggetto però di non comunicar ad altri Nobili per conto del solo titolo di parentela una Dignità sì gelosa, si decretò, che ne' casi di assenza de' Dogi fosse eletto dal Governo un *Vice-Doge*, che facesse le veci di Capo visibile della Repubblica.

Nella vacanza però della Ducal Dignità non fu riputato conveniente, che alcun Nobile rappresentasse l'immagine di Capo; ma non essendo nemmeno espediente, che senza Preside stasse il Governo, nel medesimo anno 1354 si comandò, che Capo e Preside del Dominio s'intendesse il Corpo tutto del Consiglio Minore colli tre Capi della Quarantia Criminale. Due anni dopo, vale a dire nel 1356, per riverenza alla vacanza del supremo Magistrato della Repubblica si decretò, che sin a nuova elezione fosse vietato ogni esercizio di giurisdizione alli Magistrati giudicjarj e deliberativi. In progresso di tempo però per conser-
vare

vare la necessaria tranquillità della Città Dominante , e dello Stato , si reputò conveniente eccettuare gli affari essenzialmente pubblici , lasciando libero l' esercizio della loro giurisdizione al Senato ed al Consiglio de' X , agli Avogadori del Comune , ed al Collegio de' *Signori di Notte al Civile* , del quale altrove discorreremo . Altre due importanti Correzioni furono stabilite negli anni 1361 , e 1365 . Colla prima si comandò , che non fosse più permesso ai Dogi di ristaurare , e rifabbricare col proprio danaro il pubblico Palazzo . Molte a mio giudizio furono le viste politiche di questa Legge , o perchè v. g. quel luogo si guardasse come Sede del Sovrano Governo della Repubblica , concesso graziosamente ai Dogi per loro abitazione , o perchè nessun Doge si prendesse la libertà di riedificarlo a proprio talento col formare altro che mero luogo di abitazione , e di foro . La seconda Correzione fu di maggior gravità , ed ebbe origine dalla vista sempre costante di staccare li Dogi da' legami cogli esteri Principati . Si comandò adunque , ch' essi non potessero posseder beni fuori del Dominio , onde chiunque de' Nobili fosse innalzato al Trono Ducale , si considerasse tosto astretto ad alienarli . A questa Correzione dobbiamo ag-
giun-

giungerne un'altra dell'anno 1367 emanata prima di eleggere il Doge Andrea Contarini, colla quale proposero i Correttori, ed il Maggior Consiglio approvò, che i Dogi, o la loro famiglia non potessero avere possessioni nella Marca Trivigiana, nel Padovano, nel Ferrarese, o altrove fuori dello Stato della Repubblica: onde non si framischiassero con parzialità negli affari vertenti tra quelle provincie ed il Governo sovrano della Nazione. Coll'ultima Correzione finalmente si comandò nell'anno 1382 secondo l'asserzione di Marin Sanudo il Cronista, prima di procedere alla creazione di Michele Morosini, che essendo diritto particolare de' Dogi l'intervenire alle adunanze del Magistrato antico del *Proprio*, in cui si giudicava contro i Malfattori, dovesse ne' casi di malattia, o di assenza de' Dogi intervenire il *Vice-Doge*. Queste sono le più importanti Correzioni spettanti alla Ducale Dignità nel XIV. Secolo. Molte altre però ne furono fatte, le quali noi abbiamo passato sotto silenzio, perchè meno importanti, e men degne della comune curiosità. Si possono per altro leggere nella citata *Promissione Ducale*, che si conserva nel Ufficio dell'Avogaria del Comune, come altrove fu da noi accennato.

Ufficio de' sei Nobili Capi de' Sestieri.

VIII. La custodia notturna della Città Dominante erasi appoggiata al Collegio de' *Signori di Notte*, come nel precedente Tomo fu detto. Sussisteva anche ne' principj di questo XIV. Secolo la medesima polizia, allorchè moltiplicatisi in Venezia i delitti col crescere della popolazione, si vide necessaria ed opportuna la creazione di un nuovo Magistrato, al quale si affidasse una porzione de' diritti, e delle ispezioni delegate a' *Signori di Notte*. Fu di sentimento il Cronista Marin Sanudo, che questo nuovo Ufficio, cui fu dato il titolo *di Capi de' Sestieri*, incominciasse nell'anno 1319; ma i pubblici registri, che si conservano nel Libro *Neptunus* dell'Avogaria alla pag. 124, lo dimostrano instituito nell'anno 1320 con Decreto del Consiglio Maggiore; il quale comandava, che fossero eletti sei Nobili del suo Corpo, i quali fossero dell'età di anni 30 almeno sino alli 40; e si prescriveva pure, che i membri durassero nell'incarico Mesi XVI. La cura principale loro addossata fu il rintracciare nel rispettivo Sestiere giorno e notte i malviventi, e turbatori della pubblica quiete con que' modi e

di.

diritti nel precedente Secolo accordati a' *Signori di Notte*, ora detti al *Criminale*; e con Camera destinata alle loro adunanze nell'antico Palazzo Ducale di Rialto. Quattro anni dopo fu confermato quest' Ufficio, come si rileva dal Libro *Brutus* dell' *Avogaria* pag. 5; e gli fu applicata pure la vigilanza sopra que' Forastieri che preso avessero domicilio in Venezia. Nell'anno poi 1342 (vedasi il Libro *Philippicus* p. 71) fu assoggettato alla Magistratura suddetta l'ufficio puramente ministeriale de' *Capi di Contrata*, ufficio antichissimo nella Dominante istituito ad oggetto d'impedire i delitti istantanei, ed affinchè i Consessi Criminali avessero pronte e fedeli relazioni d'ogni e qualunque misfatto, che accader potesse nella Città. Nel XV Secolo furono delegate dal Maggior Consiglio a questo Magistrato molt'altre materie, vale a dire, la vigilanza sopra le *Osterie*, e le meretrici, e sopra le strade ed i Ponti della Città pel necessario loro rassettamento non meno che sopra gl'incendj avvenuti in tempo di notte. Perseverò con questo sistema l'Ufficio de' sei Capi di Sestieri sin all'anno 1544, in cui fu egli abolito, essendosi allora creato il *Collegio de' Signori di Notte al Civile*, come a quell'anno diremo.

Tre Auditori delle Sentenze.

IX. Benchè per certa fatalità quasi comune a tutti i *Capitolari* delle Venete Magistrature manchi a quello degli *Auditori delle Sentenze* l'anno preciso della sua istituzione, sappiamo però dal Libro *Philippicus* dell'Avogaria del Comune, che quest'Ufficio fu creato nel giorno 7 Settembre dell'anno 1343. E quindi si rileva l'abbaglio di que' Veneti Cronichisti, che l'affermano istituito nel Secolo XIII. Ordinò adunque il Consiglio Maggiore la creazione d'un Magistrato formato di tre Nobili col titolo di *Auditori delle Sentenze*, perchè l'incarico loro fosse di ricevere le appellazioni da' giudicj civili delle subalterne Magistrature, e delle Reggenze del Dominio, e col loro mezzo fossero portate, quando giusto il giudicassero, alli Consessi Superiori, da' quali fossero o annullate, ovvero confermate a norma delle Leggi, e consuetudini della Repubblica. Ruscì cotanto utile questa Magistratura, che nell'anno 1349 fu con Decreto molto ad essa onorifico confermata; ma sin al 1352 non si veggono ben dichiariti i gravi oggetti, che ebbe in vista il Governo nel crearla. Era a questo tem-

tempo diritto proprio degli Avogadori del Comune il conoscere l'appellazione di tutti i giudicj, e sentenze de' Magistrati pedanei, e delle Reggenze esterne dello Stato; ma non essendo troppo sollecita la definizione a cagione della molteplicità de' privati litigj; comandò il Consiglio Maggiore nel suddetto anno, che le appellazioni di tutte le sentenze, condanne, *terminazioni*, o altri atti giudiciali si in Venezia, come in ogni e qualunque Città del Dominio, quando si tratti di pena di sangue, carcere, relegazione, esilio temporaneo, o perpetuo, e pene pecuniarie, appartengano all'Ufficio degli Avogadori del Comune; e che agli *Auditori delle Sentenze* s'intendano delegate, e privativamente applicate tutte le appellazioni di sentenze meramente civili. Questa separazione di giurisdizione fece acquistare agli Auditori nella dettatura di alcune Leggi posteriori il decoroso titolo di *Avogadori Civili*: per la qual cosa il Consiglio de' X nell'anno 1376 giudicò opportuno di destinare ad essi posto distinto nelle adunanze del Consiglio Maggiore, riconfermato poi nell'anno 1489, come si legge nel Capitolare di quest'Ufficio.

Volendo noi continuare quì la serie delle Deliberazioni riguardanti la suddetta Mag-
gi-

gistratura, la quale uopo non ha d'esser altrove dichiarata; conviene avvertire, che sin dalla prima creazione degli Auditori fu in loro libertà il portare le sentenze appellate a qualunque de' Consessi Superiori sin allora istituiti, e nominatamente al Consiglio Minore de' Dogi; ma dopo l'anno 1415 a sollievo de' Consiglieri oppressi dalla mole troppo pesante degli affari fu comandato dal Consiglio Maggiore, che ferma la facoltà degli Auditori di portar le Sentenze a qualunque Consesso, fosse solamente ad essi vietato di portarle al Consiglio Minore del Doge. Perseverò questa polizia sin all'anno 1425, in cui fu comandato, che le appellazioni riguardanti la somma di Ducati Veneti 20. sino alli 100. fossero devolute dagli Auditori al Collegio *delle Biave*, del quale quì sotto discorreremo. Abolito che fu nell'anno 1493 per la difficoltà d' eseguire le adunanze questo Collegio, le appellazioni de' giudicj eccedenti li Ducati 50 erano portate al *Consiglio Civile* delli Quaranta, ora detto *Vecchio*, finche nel 1505 furono questi minori litigj affidati per la loro definitiva sentenza agli Auditori stessi delle Sentenze. Non furono questi i soli diritti degli Auditori; ma nell'anno 1433; si affidò ad essi la materia de' *Compromessi*,

nel

nel 1441 quella de' *Breviarj*, vale a dire, de' Testamenti privilegiati e non solenni, nel 1469 l'appellazione delle *Sentenze Arbitrali*, le quali prima erano devolute all'Ufficio dell'Avogaria del Comune; nel 1462 l'appellazione delle sentenze fatte da' Giudici incompetenti; e all'ultimo nell'anno 1531 fu tolta agli Avogadori, ed a questa Magistratura applicata la revisione di spese litigiose, l'inosservanza dell'ordine forense: materie in progresso di tempo in gran parte devolute all'*Ufficio de' Sindici*, del quale a suo luogo discorreremo.

Avogadori del Comune.

X. Abbiamo stimato convenire all'integrità della nostra narrazione l'inserire quì con ragionata serie le molteplici Leggi, che in questo XIV Secolo furono prese, per migliorare, ampliare, e restringere i diritti dell'importante Magistratura degli Avogadori del Comune. Il sistema civile in fatti di quest'illustre Ufficio prese due diversi aspetti nel Secolo di cui parliamo, i quali derivano dalla natura delle Leggi del Maggior Consiglio; l'una classe di queste è diretta ad ampliare le prerogative degli Avogadori, e la loro giurisdizione; l'altra a re-

golare e riformare i loro antichi diritti ; lasciando però in manifesto splendore un Magistrato cotanto grave nella Veneta Aristocrazia . Incominciando adunque dalle Leggi ampliative ; nell'anno 1314 fu stabilita la durazione degli Avogadori nel loro Ufficio ad un anno, ma nel tempo medesimo si vietò il poter levare dentro quel periodo di tempo alcun Avogadore dall'incarico per crearlo, ed eleggerlo ad altro Posto col ragionevole oggetto , che essi potessero coll'acquistata esperienza consumare gli affari incominciati . Non ostante il vigore di questa Deliberazione nel medesimo anno uscì una nuova Legge , la quale comandava , che gli Avogadori anche nell'attualità dell'impiego potessero essere nominati alli dodici Reggimenti, detti allora *Maggiori*, alla dignità di Procuratori di San Marco , ed all' Ambasciate, che si mandassero al Romano Pontefice , e a Teste Coronate . All'opposto nell'anno 1323 deliberò il Maggior Consiglio , che ricercando la gravità dell'Ufficio Avogaresco persone abili , e di maturo discernimento , queste si potessero sciegliere da qualunque Magistratura anche nell'attualità dell'impiego , eccettuati però i Consiglieri , e Procuratori di San Marco , ed i Nobili componenti l'importante Magistratura

ra dell' Arsenalè . Esistono tutte le sopraccennate Leggi nel Libro *Neptunus* dell' Avogaria stessa del Comune . E' riflessibile una Legge dell' anno 1335 , la quale prescrive , che nessun Nobile Veneto sia capace d' esser assunto all' Incarico di Avogadore del Comune se non sarà membro attuale del Maggior Consiglio ; ma di questa Legge abbiamo di sopra ragionato nell' Articolo I. di questo Libro II. Cap. I. Crescendo sempre più la giusta estimazione del Corpo Sovrano verso gli Avogadori suddetti nell' anno 1376 si regolò la loro elezione , e fu comandato , che questa fosse demandata allo scrutinio del Senato adunato in que' tempi , e con que' riti consueti nell' elezione de' gravi Ufficj , e Reggenze della Repubblica .

Quanto poi alla giurisdizione di quest' onorevole Magistratura nell' anno 1304 si commise loro il far osservar alli Consiglieri il Capitolare ad essi prescritto . Due anni dopo fu a' medesimi accordato il diritto di proporre le loro opinioni in qualunque Consesso , sia nel Consiglio Maggiore , e nel Minore , sia in quello de' *Pregadi* , o de' Quaranta a loro piacimento e discrezione . Di più grave peso fu la Legge dell' anno 1310. Ordinò questa , che tutte le Leggi sparse in diversi Libri , le quali riguardava-

no il pubblico e privato interesse della Nazione , sì le passate , come quelle che in progresso venissero prese si debbano registrare in regolati e ben ordinati volumi , che rimangano custoditi nell' Ufficio dell' Avogaria del Comune , custode ed esecutore d' ogni Legge ; ed ecco l' origine de' pubblici Codici legali esistenti in questa Magistratura , de' quali ragionato abbiamo nel Tomo III. In conformità delle suddette deliberazioni furono pubblicate altre due Leggi negli anni 1325 e 1329. Con la prima si accordò agli Avogadori la podestà di chiamar in giudizio que' Rettori , che alienassero o beni , o diritti spettanti alla Repubblica , o come allora si costumava dire al *Comune di Venezia* . La seconda affidò ad essi l' onorevole incumbenza di far osservare i *Capitolari* delle rispettive Magistrature , oltre il diritto d' inquisizione contro de' trasgressori del Capitolare proprio dell' Avogaria : onde ad oggetto di rendere loro facili queste importanti ispezioni nel 1335 fu ad essi permesso di domandar al Doge e al suo Minor Consiglio l' adunanza di qualunque delli già istituiti superiori Consessi . Fin qui le Leggi ampliative .

Per rispetto poi alle deliberazioni riformatrici di quest' Ufficio la prima Epoca os-

servabile fu l'anno 1352, epoca contemporanea alla separazione delle materie allora delegate agli *Auditori delle Sentenze*, come nell' Articolo IX s'è detto. Fu pubblicata nel detto anno una Legge, registrata ne' vulgati *Statuti Veneziani* (*Negli Autentici Consulto 41*) la quale deve riguardarsi come principio radicale della polizia di questa Magistratura. La vera rettitudine d'un Governo domandava, che le diverse Magistrature non assumessero, o si arrogassero maggiore autorità di quella, che lor veniva accordata dalle Leggi, ed era espressa ne' rispettivi Capitolari. Quindi è, ch'essendosi affidata agli Avogadori del Comune la mole tutta degli affari Civili e Criminali appartenenti al Principato sin dalla prima loro origine, ed essendosi in progresso di tempo istituite altre Magistrature, alle quali molte materie, prima dagli Avogadori maneggiate, furono dalla Sovrana Autorità applicate, nasceva confusione e disordine, mentre gli Avogadori pretendevano l'ingerenza ne' negozj spettanti v. g. alli *Cinque Savj ed Anziani alla Pace*, alli *Signori di Notte* ec. Decretò perciò il Maggior Consiglio nel suddetto anno 1352, che gli Avogadori non debbano ingerirsi in altre materie, senon nelle *Criminali*, ed altre espres-

samente ad essi commesse , o che in progresso di tempo gli fossero dallo stesso Consesso delegate . Con la medesima Legge fu pure ad essi prescritto , che non possano più spedire comandamenti alli Rettori delle Città e Provincie del Dominio , nè alli diversi Ufficj della Dominante senza l'assenso de' rispettivi Consigli della Repubblica . Questa radicale decretazione fu registrata nel Capitolare della stessa Avogaria del Comune , e riconfermata nell' anno 1358 , come si rileva dal Libro *Regina* pag. 78.

Dobbiamo finalmente osservare altri due gravissimi punti di polizia riguardanti questa Magistratura . Quattro anni dopo l' istituzione del Consiglio de' X , cioè nel 1314 come leggesi nel Libro *Neptunus* pag. 20 , fu dal Consiglio Maggiore stabilito , che uno degli Avogadori del Comune per lo meno debba sempre ritrovarsi presente alle adunanze di quel Consesso , in cui abbia egli a sostenere le ragioni del *Comune* , *placitare* chi contravvenisse alle deliberazioni del detto Consiglio , come pure *placitare* i Decreti medesimi de' Decemviri , se fossero alle Leggi contrarj ; il che però s' intenda per modo che gli Avogadori non godano il diritto di suffragio in esso Consesso , ma la sola facoltà di proporre . L'

altro punto degno d'osservazione riguarda il numero degli Avogadori . Quanti fossero i Nobili eletti a sostenere quest'illustre Posto prima del XIV. Secolo nol sappiamo con certezza , atteso l'oscurità e contraddizione , che regna ne' Veneti Cronichisti osservata anche dall'erudito Vettor Sandi . Solamente si può asserire con verità , che nell'anno 1314 fu presa una Legge dal Maggior Consiglio , la quale prescrisse , che in avvenire non si eleggano che tre soli Avogadori ; e quindi possiamo conghietturare , che il loro numero per l'addietro fosse vario ed indeterminato . Non proibì però la medesima , che nelle emergenze del Governo non si potessero creare alcuni *Avogadori straordinarj* , come più e più fiate avvenne nella serie de' tempi .

*Collegio alle Biade e Proveditori
alle stesse.*

XI. Il Sovrano Governo d'ogni ben regolata Nazione non perdette mai di vista la pubblica Annona , ossia la *materia del Frumento* , il quale talvolta forma il solo alimento della plebe . Oggetto pertanto della cura de' Principi fu sempre l'abbondanza de' grani , l'arte di convertirli in pane , la
giu.

giustizia delle misure e pesi , onde il lucro de' venditori non sia eccedente o per la scarsezza del peso , e della misura , o per l' inonesto valore e prezzo assegnato alle Biade , ed al pane medesimo . Nella polizia Veneziana sin- dall' istituzione del Consiglio Maggiore delli quattrocento in 500. Nobili si ritrova una Magistratura detta l' *Ufficio al Formento* , Ufficio saccheggiato da' seguaci di Boemondo Tiepolo nella prima notte della Congiura . La cura adunque della pubblica annona stette affidata alla detta Magistratura sin all' anno 1349 , in cui per Decreto del Senato approvato dal Consiglio Maggiore fu creato un Collegio sopra le biade composto dalli Consiglieri , Capi della Quarantia , e dagli antichi Uffiziali al formento . Nel medesimo Decreto si leggono i diritti a questo rispettabile Consesso accordati , vale a dire facultà di proveder Biade , disporre delle stesse , e regolare la vendita del frumento , con podestà pure di proporre i loro divisamenti nel Consiglio di *Prejadi* ; onde le deliberazioni emanate acquistassero la stessa forza , come se fatte fossero nel Senato medesimo .

Nell' anno però 1365 conoscendo il Governo la difficoltà di radunare i membri componenti il soprammentovato Collegio ,

pensò a formare una nuova Magistratura di tre Nobili col titolo di *Proveditori alle Biade*, alli quali furono date molte commissioni, ed accordati molti diritti, cioè, rivedere le ragioni, o sieno i conti degli *Uffiziali al Formento*, e deciderne colla pluralità de' loro voti; acudire unitamente al sopraccennato Collegio alla compera delle Biade necessarie per provvedere la Dominante; decidere le controversie, che insorger potessero nel Collegio; e visitare finalmente ciascheduna settimana i pubblici depositi de' grani, onde impedirne la corruzione. Tanta fu la vigilanza prescritta dal Governo alla Magistratura de' *Proveditori* suddetti.

Per quello poi che spetta all' interna loro polizia fu prescritto, ch' essi durassero nell' incarico per un anno intero; che la loro elezione dipendesse dal Consiglio Maggiore, e che godessero il diritto di suffragio nel Consiglio de' *Pregadi* a guisa de' *Proveditori* del Comune. Molte altre ispezioni furono addossate a questa Magistratura in progresso di tempo; nell' anno v. g. 1367 furono ad essa assoggettati tutti i Pistori della Dominante, e li Rettori del Dominio nella sola materia delle Biade, con diritto d' inquisizione, di giudizio, e di pene; e que-

questo decreto fu confermato nell'anno 1374. Senza numero, per così dire, furono le deliberazioni, che ne' susseguenti anni vennero prese, riguardanti la qualità delle Biade, i mulini, navigli, forni, granaj, e simili appartenenze a questa materia; le quali si possono leggere ne' Capitolari del *Magistrato al Formento*, del *Collegio alle Biade*, e de' *Proveditori* alle stesse.

Ragioni Vecchie, e Nuove.

XII. Fra le molte Magistrature istuite ad esigere, e preservare con assidua vigilanza le pubbliche rendite del Principato occupano luogo distinto li due Ufficj delle *Ragioni Vecchie e Nuove* creati in questo XIV Secolo, come quì succintamente esporremo. Primo nella sua origine fu il Magistrato delle *Ragioni Vecchie*, e quindi prese questo titolo. Scrive Marin Sanudo il Cronista, che questa Magistratura fu formata nell'anno 1354; ma se consultiamo la prima Legge registrata nel più antico Capitolare, che oggidì esista in quest' Ufficio, la sua creazione non precede l'anno 1368; ed allora fu solamente istituito ad oggetto di domandare rendimento di conti alle Reggenze Patrizie di Asolo, Castelfranco, Novale, Me-

Mestre , ed altre , onde il pubblico danaro di quelle Casse passasse senza frode all' Ufficio de' Camerlenghi del Comune , i quali lo dovessero impiegare nell'edificare i borghi della Terra di Mestre . A questa medesima Magistratura delegò provvisionalmente il Senato nell'anno 1375 la regolazione del Cottimo troppo aggravato sopra il viaggio de' Veneti naviganti alla Tana . Ma nel medesimo anno 1375 con altro Decreto dello stesso Consiglio delli Pregadi prese questo Magistrato forma più stabile , ed acquistò diritti ed ispezioni più ampie . Comandava la sopraccennata deliberazione , che tutti i Rettori Veneti dovessero render conto all' *Ufficio delle Ragioni* , ritornati che fossero dalle loro Reggenze , ed accordavasi ad esso il diritto d' inquisizione , di dar giuramento , e condannare li Rettori difettivi alla restituzione del pubblico danaro usurpato . Conosciuta l' utilità di questa regolazione nel seguente anno 1376 fu estesa la vigilanza di questa Magistratura a tutti gli Ufficiali Veneti , non meno che a tutti gli Ambasciatori della Repubblica , onde ognuno di essi sapesse con certezza , che non dovea amministrare ad arbitrio gli averi del Principato . Resa così cospicua questa Magistratura , il Senato nell' anno 1381 affidò alla
me-

medesima la vigilanza sopra alcune gravezze , e le affittanze delle pubbliche pescagioni .

Sin al 1385 il Consiglio Maggiore non aveva in ciò interposta la sovrana sua podestà . In quest'anno adunque , che deve riguardarsi come l'epoca della base radicale di questo Magistrato , gli conferì il diritto di esazione sopra tutti i debitori del Dominio , e nel 1389 gli riconfermò in conformità alli sopraccennati Decreti del Senato la revisione de' conti di tutti li Rettori al di fuori , ed altre urbane Magistrature coll'obbligo preciso di rifondere il danaro esatto nella camera de' Camerlenghi del Comune . Con altra Legge del Maggior Consiglio dell'anno 1389 fu prescritto , che tutti li Rettori Nobili del Veneto Levante dovessero render conto della loro amministrazione agli *Ufficiali delle Ragioni* , non meno che li Rettori dell'Istria , e quelli del *Dogado da Grado sino a Cavarzere* . Nè dobbiamo passare sotto silenzio un'altra importante deliberazione del medesimo Maggior Consiglio emanata nell'anno 1394 , della quale ecco in poche parole l'essenza . Vegliò sempre il Sovrano Governo sopra la giornaliera residenza de' Nobili alle rispettive loro Magistrature , e quindi era preciso dovere del No-

tajo di ciaschedun Ufficio il tenere esatto registro, o sia appuntare i difettivi, e negligenzi. Riconosciuta pertanto in questo Secolo della maggior importanza sì fatta vigilanza, fu nel suddetto anno accordato alla Magistratura delle Ragioni il diritto d'inquisizione sopra le occorrenti mancanze in questa parte di civile disciplina.

In cotal guisa s'accresceva di giorno in giorno la pesante mole delle faccende commesse a questo Magistrato, onde nel 1396 fu rilevata dal Consiglio Maggiore la necessità di accrescere il numero de' Nobili, che lo formavano, da quattro sino alli sei in due separate e distinte mansioni, o sieno residenze; ed ecco l'epoca originaria della distinzione delle *Ragioni Vecchie, e Nuove*: distinzione anche a' dì nostri sussistente. Si comandò allora, che in avvenire si creassero sei Ufficiali, nessuno de' quali oltrepassasse l'età di anni 60, onde avessero il vigore al faticoso loro ministero opportuno e necessario: ed a' medesimi furono riconfermati gli antichi diritti ed ispezioni sopraccennate; diritti con sì ferma stabilità dal Governo ad essi affidati, che nel 1403 si vietò agli Avogadori del Comune il frapporvi impedimento, o sospensione alcuna. E' riflessibile però, che sebbene fossero questi

Uffi-

Ufficiali in tanta considerazione appresso il Corpo Sovrano della Nazione, prima dell' anno 1410 non fu ad essi accordato l' ingresso nel Consiglio de' Pregadi con diritto di Suffragio; diritto ad essi donato nel detto anno dal Consiglio Maggiore, essendo confacente alla natura del loro Posto, ch' entrassero a formare quel Consesso, cui era si affidata la pubblica Economia del Principato. Questa fu la polizia delle *Ragioni Vecchie e Nuove* nel decorso del XIV Secolo, di cui ora scriviamo, la quale soffrì alcuni cangiamenti ne' Secoli posteriori, come altrove diremo.

Prima Aggregazione al Consiglio Maggiore o sia alla Veneta Nobiltà nell' anno 1379.

XIII. Sebbene dopo la regolazione del Consiglio Maggiore da noi esposta nell' Articolo I di questo Libro II fossero stati dichiarati inabili a formare il Corpo sovrano del Consiglio Maggiore suddetto que' Cittadini, ch' erano privi di antica palese nobiltà a norma della costante polizia de' trascorsi Secoli, non fu però ad essi chiusa la via di grazia, onde in riguardo delle loro insigni benemerenzze non potessero essere graziati della

la Veneta Patrizia Nobiltà coll'ingresso in quel Consesso, che rappresentava la maestà pubblica del Principato. Registrate perciò furono da noi nella Dissertazione VII le molteplici Leggi emanate su questa materia, e formata abbiamo nel Tomo II di questo Saggio nell'Articolo del *Governo interno nella Dominante* la ben giusta apologia delle XXX Famiglie aggregate alla Nobiltà nell'occasione della Guerra di Chioggia contra li Genovesi. Ora senza attediare i nostri Leggitori con noiose ripetizioni tesseremo quì la serie Storica di questa prima Aggregazione, la quale serve di base e fondamento ad altre avvenute ne' susseguenti tempi, e delle quali segnata abbiamo l'Epoca nel Tomo II alle pagine 322, 323, e 324.

Ritrovavasi in estremo pericolo, ed era quasi imminente la totale rovina della Veneziana Repubblica nell'anno 1379 a cagione de' gravissimi infortunj sofferti nell'aspra e lunga guerra co' Genovesi, i quali essendosi impadroniti della Città di Chioggia, come altrove colla dovuta precisione esporremo, minacciavano l'ultimo eccidio alla Dominante, e tentavano di annientare la Repubblica stessa. Odasi come descrive il deplorabile stato di Venezia l'erudito Marco Barbaro nella sua *Cronaca inedita delle Fam-*
mi-

miglie Nobili : Inteso ciò la Signoria deliberò armare quaranta Galie, & feceno Capitano il Dose, & lui volse Missier Vettor Pisani per Armiraglio ; cavate le Galie dell' Arsenalè , & poste alla riva di S. Marco in tre giorni armade haveva li duoi terzi delli huomeni, ma non potevano have-
re il restante ; & già Novembre veniva al fine , & Venetia era in questo stato : il Padovano nemico, Treviso assediato, il Friul inimicissimo , quasi tutta l' Istria del Patriarca (di Aquileja) la Schiavonia del Re d' Ungheria , & Anconitani inimici : la libertà ristretta fra quelle pallade , come ho detto ; (piantate a bella posta per cuoprire Venezia dagli attentati de' Genovesi) Venezia con vittuaria di puochi giorni . Il Dominio ritornato quasi nel popolo, perchè haveva le armi , e la guardia del Litto , e della Cittade , haveva fatto perdonare la priggione al Pisani , (Vettor Pisani) lo haveva fatto eleggere Capitano generale , & haveva fatto armare le quaranta Galie . Sicchè questo fu il maggior pericolo , che habbia havuto Venezia dal suo principio fino al presente 1568 : fin quì il Barbaro ; poco prima aveva egli scritto su questo stesso proposito : Messier Pietro Doria , che haveva commissione , per quanto era fama nel-
la

la sua Armata , che se prendesse Venezia per forza di far morire tutti li Gentilbuomini dalli sessanta fino alli dodici anni , & li minori portare a vendere in Levante , & così le brutte Gentildone , rispose agli Ambasciatori ec.

Per rispetto poi alla gran carestia , che affliggeva in questo fatale momento la Dominante , registreremo quì le parole d' un Anonimo Cronista , la di cui Opera intitolata *Cronica di tutte le famiglie dell' inclita Città di Venetia ec.* possede inedita tra i molti suoi scelti Libri e Codici un erudito ed illustre Cittadino di questa Dominante. In questa Cronaca adunque a Carte 115 così leggiamo : *In questo tempo (del 1379) fu tanta Carestia e fame nel popolo di Venetia , sostenendo gran necessità , e disaggio nel viver ; & le vittuarie valevano in questo tempo assai : come*

- Il Formento il Staro	- - -	Lire 16
· La Segala il Staro	- - -	Lire 12
· La Fava trista	- - -	Lire 12
· Il Sorgo il Staro	- - -	Lire 5
· La Cesera il Staro	- - -	Lire 12
· Carne salada la Lira	- -	Soldi 8
· Carne fresca la Lira	- -	Soldi 6
· Formazo salado la Lira	- -	Soldi 9
· Legne il Carro	- - -	Lire 6

Oglo

Oglio cattivo la Lira	- -	Soldi	9
Sal il quartier	- - - -	Soldi	6
Vin della Marcha la quarta	-	Lire	12
Vin del Paese la quarta	- -	Lire	6
Ceole l'una	- - - - -	Soldi	2
Aglio il Centenaro	- - -	Soldi	6
Ovi l'uno	- - - - -	Soldi	2
Verze il torso	- - - - -	Soldi	2

Il Ducato d'oro valeva in questo tempo Lire 3 Soldi 4 in questo tempo molti si sono fatti ricchi, & molti sono divenuti poveri ec. Lo stesso calcolo ci lasciò Gaspare Zancarol nella sua Cronaca altrove da noi allegata pag. 69.

In mezzo a cotante calamità nel giorno primo di Dicembre dell'anno suddetto 1379 fu proposto dal Consiglio straordinario de' Savj creato giusta il costume (da noi esposto nell' Articolo V) per accudire agli affari della Guerra Genovese un Decreto, con cui si dichiarava, che donar si dovesse la Patrizia Nobiltà a XXX di quelle famiglie, che si fossero distinte nel dar ajuto alla Patria; ed a quelle d' inferior condizione, e di scarse fortune, cessata la guerra, fosse dispensata dalla pubblica Cassa la somma di Ducati 5000. E' particolarità riflessibile nel detto Decreto quella, che attese le pressanti circostanze di questo Secolo la

ballottazione fu commessa ad un Consiglio composto dalli *Pregadi* con la sua Aggiunta, e dalli Savj delegati alla suddetta Guerra; e fu stabilito che fosse sufficiente a' concorrenti l'oltrepassare la metà de' suffragj di quest'extraordinario Consesso; essendo ancora permesso ad ognuno de' Nobili, che formavano il detto Consiglio l'arringare sopra le benemerenze de' Candidati, onde in confronto degli altri si maturasse la scelta, e si rendesse palese la giustizia dell' elezione. Non riuscirà discaro a' Giovani studiosi, che registriamo quì l'originale Decreto, il quale farà loro vedere l'indole pietosa de' Nobili di questo tempo:

1379. *Die Primo Decembris in Consilio Sapientum guerre Capta.*

„ Quia vita, salus, & conservatio nostra
 „ est in dando expeditionem hujus benedi-
 „ ctæ armatæ nostræ (delle Quaranta Ga-
 „ lee) & omnes aliæ viæ sunt scarsæ ad
 „ ducendum nos ad salutem, considerata
 „ conditione nostra! & quia etiam ad vo-
 „ lendum substinere nos, & statum nostrum
 „ omnino est necessarium, quod veniamus ad
 „ manus cum inimicis nostris, super quo
 „ passa est omnino ad providendum sine
 „ tem-

„ temporis ammissione , ita quod omnes ha-
 „ beant amplissimam causam ponendi cor-
 „ pora , & vitam in honorem , & statum
 „ nostri Dominj , & per consequens , quod
 „ galeæ nostræ vadant bene armatæ , fulci-
 „ tæ , & paratæ in tantis , & sic arduis ne-
 „ gotiis nostris : Quia in hoc puncto pen-
 „ dent omnia facta nostra , & si unquam
 „ fuit tempus salubriter providendi est nunc ,
 „ considerata optima , & perfectissima dis-
 „ positione totius populi nostri .

„ Vadit Pars ad honorem Dei , & glo-
 „ riosæ Virginis Mariæ matris ejus , &
 „ Protectoris nostri Sancti Marci , & to-
 „ tius Curiaë Cœlestis , & ut sua pietate
 „ dent nobis contra inimicos nostros victo-
 „ riam , & honorem . Quod ex nunc sit ca-
 „ ptum , quod veniente tempore pacis , &
 „ facta pace cum inimicis nostris , Consi-
 „ liarj nostri Venetiarum , & Capita de
 „ Quadraginta , qui se reperient , sub pœna
 „ ducatorum mille pro quolibet teneantur in-
 „ fra quindecim dies facere vocare sub pœ-
 „ na Solidorum centum , & congregari Con-
 „ silium Sapientum guerre , quod tunc erit ,
 „ & ipsis congregatis fiat Scrutinium secun-
 „ dum usum in dicto Consilio . Ita quod
 „ quilibet de Consilio prædicto possit ac-
 „ cipere unum , qui sibi placuerit de nostro

„ majori Consilio , & facto scrutinio pro-
 „ bentur omnes electi ad unum ad unum in
 „ dicto Consilio , & illi triginta qui habue-
 „ rint plures balottas aliis sint firmi de no-
 „ stro majori Consilio cum suis hæredibus ,
 „ licet non transirent medietatem Consilii
 „ per illum modum , & cum illis conditio-
 „ nibus , ut sunt alii nostri Nóbiles , & ut
 „ ordinate , & solemniter procedatur in fa-
 „ cto prædicto , quando prædicta fieri de-
 „ bebunt , quilibet de Consilio prædicto
 „ possit in principio , in medio , & in fine
 „ dictæ probæ , & sicut quando sibi vide-
 „ bitur arregare , & dicere quicquid volet ,
 „ & placebit sibi de illis , qui probabuntur ,
 „ & de bonis operibus , & laboribus eo-
 „ rum , ita quod terminatio , quæ fiet , sit
 „ sancta , bona , & optima , & in personis
 „ quæ meruerint beneficium prædictum : &
 „ si Consilium est contra sit revocatum .

De Parte 45 - non Sincere 4 - de non 4.

„ Item ordinetur , quod facta pace , de-
 „ beant expendi , dari , & distribui ad vi-
 „ tam omni anno ducatos quinque mille
 „ de denariis Venetiarum Communis , divi-
 „ dendis ipsos denarios in illis personis , &
 „ in suis per illum modum , & sicut &
 „ cum

„ cum illo ordine , qui videbitur Consilio
 „ prædicto , ut omnes habeant causam bene-
 „ faciendi , sperantes habere præmium de pe-
 „ riculis , & laboribus suis ; sicut justum
 „ est , & conveniens , in quo Consilio qui-
 „ libet consiliarius , Caput de Quadraginta ,
 „ & Sapiens , vel Caput Consilii possit po-
 „ nere partem , ut eis videbitur , ita quod
 „ dicta pecunia detur , & distribuatur in per-
 „ sonis , quæ bene meruerint dictam suben-
 „ ctionem , & in suis declarando , quod nul-
 „ lus Nobilis Venetiarum possit ullo modo
 „ habere aliquid de pecunia supradicta .

De non 4, & alii de Parte, non Sincere 1.

„ Insuper ordinetur , quod omnes foren-
 „ ses cujuscumque conditionis existant , qui
 „ bene se gerent in factis nostris ponendo
 „ personas suas ad honorem & statum no-
 „ stri Dominii , constando Ducali Dominio
 „ de bono portamento suo possint in dicto
 „ Consilio infra unum mensem , facta pace,
 „ fieri Veneti nostri intus & extra tran-
 „ seundo medietatem Consilii , & si Consi-
 „ lium est contra sit revocatum .

De non 4, alii de Parte, non Sincere 3.

„ Et ut prædicta penitus observentur , &
 „ removeatur de mentibus quorumcumque
 „ de non revocando , nec loquendo aliquid
 „ circa revocationem prædictorum , non pos-
 „ sint revocari , nec poni de revocando mo-
 „ do aliquo vel ingenio , sub aliquo mo-
 „ do , colore , vel forma , qui possit dici ,
 „ rationari , vel cogitari , nec per viam de-
 „ clarationis , nec aliter existendi perpetuo
 „ privatus cum suis hæredibus de omnibus
 „ officiis , beneficiis , & Consiliis Commu-
 „ nis Venetiarum pro quolibet ponente ,
 „ vel consentiente Partem in contrarium de
 „ revocatione , vel declaratione tam prædi-
 „ ctorum , quam alicujus alterius Consilii ,
 „ vel aliter providente , pro contrafaciendo
 „ prædictis , vel alicui prædictorum ; & quia
 „ posset reperiri aliquis volens subjacere pe-
 „ riculo de ponendo Partem contra prædi-
 „ cta , vel aliquid prædictorum , sperans po-
 „ stea absolvi per gratiam , vel per alium
 „ modum , ordinetur , quod alicui , qui ta-
 „ lia diceret , vel faceret , aut præsumeret
 „ ullo modo , nec suis hæredibus in perpe-
 „ tuum non possit fieri gratia , donum , re-
 „ missio , revocatio , vel declaratio per ali-
 „ quem modum , vel ingenium , aut colo-
 „ rem , qui possit dici , rationari , vel co-
 „ gitari sub pœnis omnibus prædictis pro
 „ quo-

„ quolibet ponente , vel consentiente Par-
 „ tem , gratiam , vel declarationem , aut re-
 „ vocationem in contrarium , aut alicuius al-
 „ terius Consilii , vel aliter providente ; ita
 „ quod venirent ad contrafaciendum prædi-
 „ ctis , vel alicui prædictorum ; & sic ser-
 „ vetur de omnibus illis ultra prædictis ad
 „ infinitum , qui auderent dicere , vel lo-
 „ qui , vel ponere aliquid contra prædicta
 „ vel alicui prædictorum in aliqua forma de
 „ mundo , cum omnibus ligaminibus , pœ-
 „ nis , & stricturis prædictis , & si Consi-
 „ lium est contra sit revocatum .

„ Et committatur expresse nostris Advo-
 „ catoribus Communis , & addatur in eo-
 „ rum Capitulari , quod teneantur omnino
 „ observare & facere observari omnia predi-
 „ cta , ac etiam exigendo sine ullo defectu pœ-
 „ nam mille Ducatorum a Consiliariis Vene-
 „ tiarum , & Capitibus de Quadraginta , qui
 „ erunt negligentes ad observari faciendum
 „ prædicta , habendo Partem ut aliis sui of-
 „ ficii , & nihilominus licet Consilarii , Capi-
 „ ta de Quadraginta , vel aliquis eorum cade-
 „ rent , & solverent pœnam , tamen ipsi Con-
 „ siliarii , & Capita de Quadraginta sint
 „ astricti , & teneantur omnino usque ad
 „ octo dies tunc proximos facere vocari
 „ Consilia prædicta pro quolibet eorum , &

„ sic de octo in octo diebus sub pœna præ-
 „ dicta, ita quod omnino adimpleantur quæ
 „ superius dicta sunt; & ista pœna sit stri-
 „ cta, & ligata in omnibus, & per omnia,
 „ ut de aliis pœnis, ligaminibus, & stri-
 „ cturis ut superius per ordinem est di-
 „ ctum.

„ Nicolaus Balastro Consiliarius, Donatus

„ Barbaro Caput de Quadraginta:

„ Volunt partem prædictam per totum
 „ cum ista modificatione, quod ubi dici-
 „ tur, quod facta pace, fiant triginta de
 „ Majori Consilio, volunt, quod fiant vi-
 „ ginti cum omnibus solemnitatibus conten-
 „ tis in parte prædicta; verum ut quilibet
 „ possit sperare pro tempore futuro de tan-
 „ to beneficio, & habeant causam ponendi
 „ corpus, & vitam, & honorem, & statum
 „ istius benedicti Domini in temporibus fu-
 „ turis.

„ Ordinetur, quod ultra viginti prædi-
 „ ctos usque ad viginti quinque annos fiat
 „ omni anno unus de nostro Majori Consilio
 „ per modum, & cum solemnitatibus
 „ contentis in dicta Parte, & fiant dicti vi-
 „ ginti in duabus vicibus in uno solo Con-
 „ silio videlicet decem pro vice.

*De ista 4, non Sincere 4: (non fu presa)
 alii de non.*

„ Con-

„ Consiliarii , Capita de Quadraginta ,
 „ & Sapientes omnes:
 „ Quod prædicta , quæ capta sunt , cri-
 „ dentur in locis solitis pro bono exemplo
 „ omnium , & pro bono agendorum nostro-
 „ rum .

*De non 7 - non Sincere 3 - alii de
 Parte .*

Questa fu la serie delle deliberazioni prese nelle fatali circostanze, in cui si ritrovava costituita la Veneziana Repubblica ; in essa risplendono la pietà, la buona fede, e la più risoluta costanza ; onde i sudditi non avessero a dubitarne . Registrati sono questi Decreti nel *Lib. 36 del Pregadi a Carte 85 della Ducale Cancelleria* . A' graziosi inviti del Sovrano Governo non può dirsi abbastanza con qual prontezza esibissero gli uomini sostanze, ed impiego . Marin Sanudo e Rafaele Caresini continuatore del Dandolo , e molte altre Cronache ancora inedite , registrano per disteso le offerte , ed i nomi di tutti coloro che offerirono le sostanze loro e le loro persone alla *Camera dell' Armamento* , ma noi per non attediare con narrazione cotanto prolissa i giovani stu-

studiosi sull' esempio di Marco Barbaro scriveremo solamente le profferte di quelli, che furono ballottati con li trenta che rimasero eletti ed aggregati alla Patrizia Nobiltà.

1 *Marco Stornado*, ovvero secondo altri Cronichisti da me veduti *Stornado*, della Parrocchia di *San Cassan* offerì Giovanni suo figlio per andare sopra l' Armata con un Balestriere ed un famiglio a tutte sue spese fino al termine della guerra, ed inoltre la paga di Balestrieri XL a Ducati otto al mese per uno, dando ad essi anticipatamente la mercede di tre mesi; e donava al Principato il frutto, o sia interesse de' suoi danari dati a censo nel pubblico Erario per la somma di Lire 2000 de' Grossi finchè durasse la guerra: i quali danari ch' erano il capitale che rendeva frutto, erano allora da' Veneziani chiamati *Imprestidi*; e però di questa voce ci varremo nel riferire tutte le seguenti profferte.

2 *Donado de Verardo*, il quale era stato sette mesi sopra il Lido a tutte sue spese con Lorenzo de' Prioli si offerì di ritornare sopra il Lido medesimo, o sopra le Galee fin al terminare della guerra in compagnia d' un suo Nipote a tutte loro spese.

3 *Bar-*

3 *Bartolommeo e Domenico de Vidal* fratelli si esibirono di andare sopra l' Armata con due famigli a tutte loro spese per un anno , ed altrove dove sembrato fosse alla Signoria conveniente di mandarli sin al fine della guerra .

4 *Paolo Trevisan* della Parrocchia di *San Stae* esibì di pagare Balestrieri L a Ducati otto al mese , e questo per mesi due , i quali dovessero incominciare dopo la partenza delle Quaranta Galee : promise inoltre di pagare 150 uomini da remo a Ducati quattro per uno al Mese per mese uno solamente . Offerì pure di rilasciare il frutto di Ducati 10000 de' suoi *Imprestidi* per il tempo già decorso , ed in avvenire sin al terminare della guerra ; e finalmente la sua Persona ad ogni piacere della Signoria .

5 *Bandin di Garzoni* offerì Giovanni e Niccolò Cavalier suoi figliuoli alla Ducale Signoria , ed inoltre Ducati 2000 d' oro , i quali debbano essere dispensati in quelle donne , e figliuoli , che rimanessero Vedove ed Orfani in questa guerra . Promise pure di pagare i marinari tutti e Soldati della Galea comandata dal Doge per mese uno liberamente e senza alcuna restituzione . Esibì pure , come scrive Marco Barbaro , *prestar*
tan-

tanti ducati, che facciano la paga de Zorini quindici a tutti li balestrieri delle venticinque Galie armade ultimamente, il qual imprestido si debba scontar nell'imprestidi, & altre impositioni si farà di tempo in tempo, essendoli restituido de quello restasse infino a uno anno dapò la pace. Et perchè la Signoria ha tolto due Coche, in una delle quali lui ha caratti dodeci, & nell'altra caratti otto e mezzo, se li corpi di quelle saranno di mestier consumar per utilità della Città lui dona la sua portion liberamente. Item dona tutta la sua portion delli Imprestidi, cioè li prò di detta sua portion, li quali sono circa lire cinquanta mille con tutti li altri, che si farà sino a guerra finida. Item offerisce li detti duoi suoi figlioli, & Andrea suo terzo fiol vegnando da Bologna a tempo con tanti balestrieri appresso loro, quanti per la parte presa si può menare, & altrettanti huomini d'arme avvanzadi, & altri tanti famegli fino guerra finida a tutte sue spese, mandando quelli, dove piacerà alla Signoria.

6 Giacomo Condulmer della Parrocchia di S. Marcuola offerì la sua Persona con un famiglio a suo soldo pronto a servire la Patria o sopra il Lido, o sopra l'Armata.

Pro-

Promise ancora di salariare Balestrieri L a Ducati otto al mese per uno secondo il solito stipendio , e ciò sin al termine della guerra : propose inoltre di pagare uomini L da remo colla mercede solita pagarsi dal Principato . Finalmente rilasciò alla Cassa pubblica tutti i frutti degl' *Imprestidi* , che montavano alla somma di Lire 3000 con la loro imposizione , la quale era di Lire 2000 di Grossi , coll'obbligo di far portar alla Città staja mille di frumento da vendere nel pubblico Fondaco delle farine .

7 *Antonio Zancarella quondam Giacomo* esibì alla Signoria la sua persona con un famiglia a tutte sue spese per andare sull'Armata e di pagare Balestrieri X. Donò ancora Lire 800 degl' *Imprestidi* all' Erario .

8 *Biagio Bertoldo* da Santa Maria Formosa esibì al Dominio la sua persona con un servidore a suo proprio peso per imbarcarsi sopra le Galee , pagando inoltre Balestrieri XXV ; e donò all' Erario Lire 2000 de' suoi *Imprestidi* , e Lire 1200 delle sue imposizioni ; offerì pure di prestare all' Erario Ducati 500 d'oro da essergli restituiti un anno dopo il termine della guerra .

9 *Marco , e Pietro Zaccaria* fratelli , della Parrocchia di *S. Pantalon* offerirono le loro persone con un servo e con due buoni

Ba-

Balestrieri per uno a tutta loro spese sopra l' Armata , e la paga di Balestrieri XXX per mesi due . Oltre ciò donarono Lire 1000 del frutto de' loro *Imprestidi* , e 1000 d' imposizioni fatte , non potendo esibire di più a cagione del Testamento del loro Avo .

10 *Marco e Bon Arian* della Parrocchia dell' *Angelo Rafaele* s' esibirono d' andare sopra la Galea detta *Zorza* con quattro buoni Balestrieri a sue spese per due mesi , e di continuare nel loro personale servizio sin al termine della guerra .

11 *Marco Orso* della Parrocchia di *Sau Silvestro* offerì d' andare con un suo servitore sull' Armata per tutto quel tratto di tempo , che la medesima si ritroverà fuori de' Lidi , e pagare per mesi due la ciurma e i Balestrieri d' una Galea al solito stipendio del Principato , ed inoltre di far alla Cassa pubblica *il prestito* di Ducati 500 d' oro . Promise finalmente di donare all' Erario tutti i frutti de' suoi *Imprestiti* , ed imposizioni fatte sin alla somma di Lire 800 e mezza .

12 *Francesco de Gbirardo* , detto *Franceschin* da Marco Barbaro , della Parrocchia di *Santa Fosca* offerì la sua Persona con due famigli sopra l' Armata a tutte sue spese

se fin al terminare della guerra , e lo stipendio di Ducati otto al mese per Balestrieri XL per tutto il tratto di tempo , che potesse durare la guerra , sborsando anticipatamente la mercede di mesi due : oltre a questo rilasciò tutti i frutti de' suoi *Imprestidi*, ch' erano Lire 10000 coll' offerirsi di dare a prestido Ducati d' oro 800 diffalcandoli dalle imposizioni , che si faranno di tempo tempo , e che se per avventura avanzasse qualche somma della detta prestanza , gli fosse restituita un anno dopo il termine della guerra.

13 *Marco Cigogna* della Parrocchia di *S. Marcellian* offerì alla Ducale Signoria la sua Persona con un servitore per andare sull' Armata , e di stipendiare Balestrieri XII per tutto quel tempo , che sembrasse al Governo ; e rinunziò a qualunque mercede ad esso dovuta per il suo lungo servizio sopra il Lido , anzi rilasciò tutti li suoi *Imprestidi*, ch' erano Lire 4000 circa de' Grossi , e donò finalmente un suo Naviglio a libera disposizione della Signoria .

14 *Antonio d' Arduin* della Parrocchia di *San Simeon Profeta* esibì la mercede di uomini XXX da remo secondo il metodo tenuto dal Governo . Donò pure una sua Ancora , e tutti li suoi *Imprestidi* fin al termine

mine della guerra, siccome Caratti XXVII, che egli avea sopra tre Navigli, che erano al servizio della Repubblica.

15 *Giovanni da Ca. Vere* della Parrocchia di *Santa Margherita* promise d'andare sopra l'Armata con un suo famiglio a tutte sue spese, pagando inoltre Balestrieri L, e donando un suo Naviglio con Lire 2600 de' suoi *Imprestidi*; finalmente offerì di fare la prestanza di Ducati d'oro 600, i quali gli fossero restituiti mesi due dopo che si fosse fatta la pace.

16 *Pietro Reggia* della Parrocchia di *San Giacomo dell'Orio* si offerì d'andare con un suo servo sopra l'Armata a tutte sue spese per un mese col pagare pure Balestrieri X per mesi due, e se occorrerà per tutto quel tempo, che la suddetta Armata sarà fuori de' Lidi. Donò pure Ducati 300 d'oro, e tutti li suoi *Imprestidi*, ch' erano di Lire 2000 de' Grossi fin al termine della guerra.

17 *Rafaele Caresin*, detto *Rafain* Cancellier Grande di Venezia esibì alla disposizione del Governo la sua persona con due buoni Compagni, da lui salariati, sopra l'Armata, obbligandosi a pagare tutta la Ciurma e Soldatesca d'una Galea per due mesi a Ducati 4 al Mese per ognuno, e li Bale-

lestrieri a Ducati otto . Donò pure tutti li suoi *Imprestidi* , e tutte le sue imposizioni coll' esibizione di prestare Ducati 500 d'oro i quali gli fossero restituiti mesi due dopo fatta la pace .

18 *Marco Pasqualigo di Candia* promise di servire sopra l' Armata con due servi , e di pagare Balestrieri L a Ducati otto al Mese per mesi quattro , dando a' medesimi la mercede anticipata di mesi due . Donò pure al Governo un suo Naviglio atto al carico di botti 250 , obbligandosi inoltre di pagare uomini 50 da remo per mesi quattro coll' offerta di prestar all' Erario Ducati 500 d'oro , i quali gli fossero restituiti un anno dopo il fine di quella guerra .

19 *Niccolò Polo* della Parrocchia di *San Geremia* benchè fosse stato a servire sul Lido con un suo famiglio per Mesi sei a proprie sue spese esibì tutti li suoi *Imprestidi* , non solo i già fatti , ma quelli ancora che fosse per fare durante la guerra ; s' obbligò inoltre di andare con due servitori sopra l' Armata a sue spese , e di pagare Balestrieri VIII per due mesi , ed uomini XXV da remo per mese uno .

20 *Francesco de Mezzo* della Parrocchia di *San Luca* offerì la sua Persona con un famiglio a sue spese per andare sopra l'

Armata conducendo seco XXX Balestrieri da lui salariati anticipatamente per mesi due. Donò finalmente Lire 10000 de' suoi *Imprestidi*.

21 *Niccolò Bicaram* della Parrocchia di *San Bartolommeo* offerì la sua Persona con un Servitore a sue spese , pagando uomini XX da remo , e Balestrieri XX fin al termine della guerra . Promise pure di donare Lire 1300 delli suoi *Imprestidi* , e di fare la prestanza di Ducati d'oro 300 , i quali gli venissero restituiti fatta che fosse la pace .

22 *Niccolò Darmano* della stessa Parrocchia di *San Bartolommeo* esibì Pietro suo figliuolo , il quale si trovava a servire in una Galea con Balestrieri VI per mesi due a sue proprie spese .

23 *Donà Ravagnan* offerì al Governo Paganin suo figliuolo a servire sull' Armata , e la sua persona dovunque piacesse alla Signoria sin al termine della guerra senza mercede alcuna , obbligandosi anzi di salariare per due mesi Balestrieri VIII.

24 *Giacomo Trevisan* , detto dal sopralliegato Barbaro ed altri Cronichisti *Giacomello* , della Parrocchia di *San Barnaba* , offerì la sua persona con un famiglio a proprie sue spese col pagare inoltre Balestrieri tre
per

per mesi tre . Donò pure al Governo una sua Nave capace del carico di 250. botti .

25 *Giovanni da la Ciera* e Bernardo suo figliuolo si esibirono d'andare con un servitore per uomo sopra l'Armata a tutte loro spese finchè durasse la guerra col pagare per un Mese uomini 100 da remo ; oltre ciò fecero constare d'essere stati nell'accampamento di Malamocco dall'incominciamento della guerra sin a quel giorno .

26 *Niccolò Longo* della Parrocchia di San *Marcelian* offerì la sua persona con un servitore a sue spese a libera disposizione della Signoria , e di pagare la ciurma d'una Galea di uomini 150 per un mese a Ducati quattro al mese , e di più Balestrieri 50 per un mese parimente a Ducati otto per uno .

27 *Giovanni Negro* della Parrocchia di S. *Aponal* si esibì di andare sull'Armata con un famiglio a tutte sue spese , e di pagare Balestrieri LX a Ducati 8 per uno al mese , dando ad essi la mercede anticipata di mesi due . Lasciò pure all'Erario li suoi *Imprestidi* , che montavano a Lire 6000 coll'offerta di prestare Ducati d'oro 400 , ed obbligo di far venire nella Città Staja 1000 di frumento da vendersi nel pubblico Fondaco .

28 *Andrea de Vendramin* quondam Luca offerì Bartolommeo suo figliuolo con due buoni famigli a tutte sue spese sin al termine della guerra , perchè andassero sopra la Armata , lasciando un buon Soldato in vece sua sopra il Lido . Si esibì inoltre di pagare Balestrieri XXX a Ducati otto per uno al mese , dando ad essi il Salario anticipato di mesi due ; e di stipendiare la Ciurma tutta d'una Galea per mesi due nella guisa solita della Signoria . Donò ancora un suo Naviglio da Botti 200 , e tutti li suoi *Imprestidi* , ch' erano Lire 800 de' Grossi .

29 *Donado Polini* della Parrocchia di *S. Raffaele* donò al Principato liberamente Ducati 10000 d'oro ; e si esibì di pagare Balestrieri V a Ducati otto al mese sin al termine della guerra .

30 *Bartolommeo Gratiano* della Parrocchia di *S. Canciano* si offerì per andare con un suo servitore a tutte sue spese sull' Armata , pagando inoltre Balestrieri XII , uomini da remo XII , e facendo alla Signoria libero dono d'un suo Naviglio , e di Lire 300 delle sue imposizioni ed *Imprestidi* .

Biagio Mocenigo , e secondo che scrive il *Barbaro Drapier* , promise di andare con un suo famiglio a tutte sue spese sull' Armata per mesi due . Esibì pure la mercede di Ba-
le-

Iestrieri XV ed altrettanti uomini da remo per mesi due oltre il dono di mille Lire de' suoi *Imprestidi*, e delle sue fazioni.

32 *Antonio Lambrizon* della Parrocchia di *Sant' Aponal* offerì al Comune di Venezia la sua persona con un servitore a tutte sue spese sin al terminare della guerra pagando ancora uomini cento da remo per mesi due oltre il dono di Lire 1200 delli suoi *Imprestidi*, ed una *Coca* da Botti 200. Si esibì pure di fare al Principato l'imprestanza di Ducati d'oro 500, i quali però li fossero restituiti mesi due dopo la conclusion della pace.

33 *Alessandro, Domenico, Dario, e Costantino Zucholi* dalla Giudecca offerirono alla Signoria la mercede di Balestrieri XXIV per mesi due oltre il loro personale servizio con un famiglia e due buoni uomini armati per ciascheduno a tutte sue spese sin al termine della guerra.

34 *Giovanni Arduin* da Castello esibì la sua persona con un famiglia per andare sull' Armata a tutte sue spese sin al termine della presente guerra oltre la mercede di Balestrieri L a Ducati otto al mese per tutto il tempo, che durasse la guerra medesima. Donò pure Lire 10000 de' suoi *Imprestidi*, e promise di far venire a Venezia staja 500

di frumento da vendersi nel pubblico Fondaco a comodo de' Cittadini , e finalmente di fare il prestito di Ducati d'oro 300 , i quali però gli fossero restituiti due mesi dopo fatta la pace .

35 *Natale da Ca Tagiapiera* e suo figliuolo *Niccolò* della Parrocchia di *Santa Fosca* si esibirono di andare con un servitore per ciascheduno sull' Armata , finchè questa si ritroverà fuori de' Lidi in mare , pagando ancora *Balestrieri XL* per mesi quattro colla mercede anticipata di mesi due . Promisero pure di far la prestanza all' Erario di Ducati 1000 d'oro , i quali si dovessero scontare colle imposizioni , che si facessero per la presente guerra ; e al caso che non fossero scontati , da restituirsi due anni dopo che fosse conchiusa la pace .

36 *Bartolommeo Mazadego* della Parrocchia di *S. Pantalon* offerì la sua persona con un famiglio per andare sopra l' Armata , e la mercede di due *Balestrieri* per mesi due a Ducati otto il mese .

37 *Giacomo Vicemano* della Parrocchia di *S. Lio* si esibì di andare sull' Armata con un servitore a tutte sue spese per tutto quel tempo , che la medesima fosse in mare pagando inoltre tutta la *Ciurma* d'una *Galea* per mesi due , vale a dire uomini 150 , ed inol-

inoltre Soldati XL a Ducati otto al mese. Donò finalmente Lire 1000 del frutto de' suoi *Imprestidi* coll' esibizione di prestare Ducati d'oro 500, i quali gli fossero restituiti due mesi dopo la pace.

38 *Niccolò Dalce* parimente della Parrocchia di *S. Lio* propose di andare sull' Armata con un famiglio a tutte sue spese, e di continuare il suo servizio finchè il Doge fosse sopra l' Armata medesima, pagando nello stesso tempo uomini 100 da remo per un solo mese oltre il dono di Lire 1300 de' Grossi delli suoi *Imprestidi*.

39 *Marco Marioni* offerì di andare personalmente sull' Armata conducendo seco Balestrieri sei a sue spese oltre il libero dono di Lire 2000 delli suoi *Imprestidi*.

40 *Pietro Penzia*, detto pure *Penzin*, ovvero *Pencin*, esibì la sua persona per andare sull' Armata con un servitore a tutte sue spese e la mercede di uomini L da remo, e di Balestrieri XXV per mesi due. Donò ancora liberamente Lire 2000 delli suoi *Imprestidi* oltre la prestanza di Ducati d'oro 500 da essergli restituiti un anno dopo che fosse seguita la pace.

41 *Giorgio Calergi* offerì il suo servizio personale in compagnia d' un suo servitore a tutta spesa per andare sull' Armata; pa-

gando ancora uomini L da remo , e Balestrieri XXX oltre l'imprestanza di Ducati d'oro 400 , ed il libero dono di tutti li frutti de' suoi *Imprestidi* , i quali montavano alla somma di Lire 7000 de' Grossi.

42 *Niccolò Renier* esibì la mercede di Balestrieri XL e di uomini L da remo giusta la paga solita darsi dal Governo per mesi due; donò pure il quarto d'un suo Naviglio affondato per sovrano comando nell'acque di S. Marco di Bocalame , e tutti li suoi *Imprestidi* , ch'erano di Lire 4000 de' Grossi , finchè durerà la guerra.

43 *Bartolommeo Paruta* della Parrocchia di *Sant' Angelo* esibì la mercede di uomini 240 da remo , e di tutti i Soldati necessarij per due Galee a ragione di uomini 120 per Galea oltre lo stipendio di Balestrieri XL per ciascheduna delle dette Galee per due mesi al prezzo della Signoria . Offerì pure Giovanni suo figliuolo con dieci uomini d'arme a tutte sue spese , per mesi tre .

44 *Matteo Venturella* della Parrocchia di *Santi Apostoli* esibì la sua persona con un famiglia a sue spese sin al termine della guerra con lo stipendio di Balestrieri X a Ducati otto al mese , ed uomini da remo XXV a Ducati quattro per uno al mese oltre il do-

dono di Lire 2000 delli suoi *Imprestidi* ; ed imposizioni.

45 *Giovanni Pavon* della Parrocchia di *S. Marcelian* offerì Antonio suo figliuolo con un famiglio per imbarcarsi sull'Armata, e continuare a proprie spese il servizio sin al termine della guerra, conducendo seco due buoni compagni per mesi due oltre lo stipendio di Balestrieri XL a Ducati otto al mese, ed il libero dono di Lire 1000 de' suoi *Imprestidi* per tutto il corso della guerra.

46 *Ludovico della Fornase de Birri* esibì la paga di uomini L da remo per un mese, e quella di Balestrieri X per due mesi a Ducati otto per uno, oltre il rilasciare liberamente il frutto de' suoi *Imprestidi* fatti, ovver che si facessero sin al termine della guerra.

47 *Bonaventura Savina*, detto malamente da alcuni Cronisti Cancellier Grande, e Giovanni suo fratello offerirono Lire 1200 de' suoi *Imprestidi* sin al termine d'anni quattro dopo la pace, oltre lo stipendio di Balestrieri VI per mesi due.

48 *Leonardo dall' Agnella* della Parrocchia di *Santa Maria Mater Domini* esibì il suo personale servizio con un famiglio sull'Armata a tutte sue spese ; e promise pure
di

di pagare uomini da remo 150 per un mese.

49 *Pietro Lippomano* della Parrocchia di *Santa Fosca* essendo troppo avanzato in età, e perciò impotente alla guerra offerì le persone di Giovanni e Filippo suoi Nipoti con un famiglio per ciascheduno a tutte sue spese sin al terminare della guerra oltre il dono di Lire 10000 de' Grossi de' suoi *Imprestidi*, e lo stipendio di Balestrieri LX per mesi due a Ducati otto al mese.

50 *Donado da Ca da Porto* offerì la sua persona per servire a tutte sue spese sull' Armata sin al termine della guerra, e la mercede di Balestrieri X per due mesi oltre il dono di Lire 5000 de' suoi *Imprestidi*, e la prestanza di Ducati 500 d'oro, i quali gli fossero restituiti due mesi dopo la pace. Rilasciò liberamente a disposizione della Signoria un suo Naviglio capace di Botti 200.

51 *Pietro Carlo* della Parrocchia di *San Geremia* offerì la mercede di Balestrieri XXX per due mesi, donando ancora Lire 4000 delli suoi *Imprestidi*, vale a dire i frutti scaduti, o che scadessero nel tempo della guerra, ed il medesimo fe libero dono di Lire 1000 de' Grossi delle sue fazioni ed imposizioni.

52 *Pietro Biasiol* detto da alcuni *Cronichi-*

chisti, tra' quali Marco Barbaro, *Basadelo*, della Parrocchia di *San Barnaba* esibì la sua persona con un compagno ed un Fante sulla Galea del nobile Vitale Lando a tutte sue spese fin al termine della guerra oltre il dono gratuito di Ducati 400 d'oro, e la prestanza di altri Ducati 400, i quali gli dovessero essere restituiti due mesi dopo terminata la guerra.

53 *Cristoforo e Niccolò Perazzo quondam Perazzin* offerirono alla Signoria d'andare con un famiglio per ciascheduno a tutte loro spese sull'Armata finchè piaciuto fosse al Governo, e la paga di Balestrieri XXX a Ducati otto al mese per uno.

54 *Niccolò e Tommaso da Buona* fratelli, della Parrocchia di *Santa Marina* offerirono al Governo, il primo la sua Casa situata nella detta Parrocchia con tutta la mobilia, che in quella si trovava da esser venduta a conto e piacere del Principato; ed il secondo la sua persona con un compagno a tutte sue spese per andare sull'Armata oltre il dono di Lire 3000 delle sue imposizioni ed *Imprestidi*.

55 *Giovanni e Niccolò Benimpensa* esibirono le loro persone con un Servitore per ciascheduno a tutte loro spese sin al termine della guerra oltre lo stipendio di Balestrie-

strieri XXV, ed il dono di Lire 3000 delli loro *Imprestidi*. Osservo, che in alcuni Cronichisti si legge: *Zuane e Maffio quondam Bortolamio Benintendi ovvero Beninpresa*.

56 *Paolo Nani* della Parrocchia di *San Vitale* esibì d'andare sull' Armata con un famiglio a tutte sue spese, ed il soldo di Balestrieri XII a Ducati otto per ciascheduno al mese sin al termine della guerra. Donò pure tutti li suoi *Imprestidi*, i quali ascendevano alla somma di Lire 3000, e di fare la prestanza di Ducati 1000 d'oro, i quali gli fossero restituiti mesi due dopo fatta la pace, e finalmente donò Caratti X d'un suo Naviglio.

57 *Giacomo Briani* offerì tre suoi figliuoli, perchè andassero sull' Armata con due buoni famigli a tutte sue spese oltre lo stipendio di Balestrieri XVI, ed il dono di Lire 2000 delli suoi *Imprestidi*. Promise pure di far condurre a Venezia staja 1000 di frumento, e di farlo vendere ridotto in buona farina nel pubblico Fondaco.

58 *Tommaso Bollani* della Parrocchia di *San Felice*, e Niccolò suo fratello della Parrocchia di *Santa Maria Formosa* esibirono di andare sull' Armata con due servitori a tutte loro spese sin al termine della guerra; do-

donarono pure Lire 6000 de' loro *Imprestidi* oltre la mercede d'uomini 100 da remo, e di Balestrieri L sin alla fine della guerra. Bisogna osservare, che questa famiglia de' *Bollani* non deve confondersi colla famiglia Tribunizia *Bollani*, la quale è ancora sussistente, come esposto abbiamo nel Tomo II nell' Articolo delle *Famiglie Tribunizie*.

59 *Gio: Matteo, e Pietro Alberti* offerirono d'andare sull' Armata con un famiglio per ciascheduno a tutte loro spese sin al termine della guerra; donarono pure Ducati 500 d'oro oltre lo stipendio di Balestrieri 50, ed il dono di Lire 300 de' Grossi de' loro *Imprestidi*, e finalmente Lire 4000 dell'imposizioni da quell'anno sin ad anni cinque susseguenti.

60 *Andrea Giusto*, ossia *Zusto*, ovvero *Lorenzo Giusto* secondo altri Cronichisti della Parrocchia di S. Tommaso offerì la mercede di 220 uomini per armare due Galee, e quella di Balestrieri XL al prezzo solito darsi dalla Signoria per un intero mese oltre il dono delli suoi *Imprestidi*, che montavano a Lire 7000 de' piccoli, e quelli che scadessero finchè fosse fatta la pace. Conviene quì riflettere, che il suddetto *Andrea Giusto* traeva la sua origine dal ceppo dell'

an-

antica nobile famiglia *Giusto* da noi annoverata tra le *Tribunizie ed antiche* nel Tomo II di questo Saggio.

Ecco la serie delle LX famiglie, che esibirono le loro sostanze e persone in soccorso della Patria. E' ben vero, che le oblazioni rispetto al premio furono molto piccole, e massime quelle di coloro, che esibirono Navigli, ed il frutto degl' *Imprestidi*, poichè i Navigli erano stati affondati alquanto prima ne' Canali per difesa della Città, ed i frutti degl' *Imprestidi*, è verisimile come pensa l'accurato Marco Barbaro, che fossero sospesi, non avendo il pubblico Erario danaro sufficiente per pagarli; ma siccome la Cassa del Principato si ritrovava affatto sproveduta di soldo, quindi fu, che le esibizioni in que' momenti di ristrettezza ed angustia sembrarono degne di esser accolte dal Governo. In fatti si riprese l'antico coraggio per modo che alli 22 Dicembre dell'anno 1379 partirono da Venezia *Galee XXXIV, Coche II, Ganzaruoli LX*, ed altre Barche sin alla somma di Vele quattrocento, e si ricuperò Chioggia nel 1380 alli 24 Giugno, come nel seguente Capo più diffusamente esporremo. La pace co' Genovesi fu conchiusa nella Città di Torino nel giorno 8 Agosto dell'anno 1381; ma

ma prima che si pubblicasse solennemente in Venezia , il Doge Andrea Contarini volle , che si facesse l' elezione delli XXX Cittadini , che doveano esser aggregati alla Patrizia Nobiltà , benchè alcuni non avessero pienamente adempite le loro promesse , e benchè alcuni Nobili tentassero di differirne l' elezione . Fu adunque comandato , che i Cittadini , che si conoscevano degni di tal grado si facessero scrivere nella Ducale Cancellaria colla nota delle loro profferte , e di ciò che aveano di fatto mantenuto . Fatta la ballottazione , si pubblicò il seguente Decreto :

„ Millesimo trecentesimo octuagesimo primo , Indictione quinta , Die quarto Mensis Septembris .

„ Ad honorem Dei , & gloriosæ Virginis Mariæ Matris ejus , & Protectoris nostri Sancti Marci , & totius Curiaë Cœlestis .
 „ In Consilio Rogatorum , Quadraginta Additionis , & in Consilio Sapientum (della Guerra co' Genovesi) secundum formam Partis captæ superinde . Facti fuerunt solemniter infrascripti triginta de Majori Consilio cum suis hæredibus , Ducante Domino Serenissimo & Excellentissimo Domino Andrea Contareno inlyto Venetiarum Duce . ”

Que-

Questo Decreto ritrovasi registrato nel Libro del *Pregadi* 36 a Carte 80, ed in più e più Cronache da me vedute. E' riflessibile, che nel detto Libro non si legge la ballottazione allora seguita, ma siccome ricavasi dal Chinazzo, dal Barbaro, dal Caresini, da Marin Sanudo, ed altri Cronichisti fu la seguente:

Voti pro - Voti cont.

65. ✱	23.	Marco Storlado da <i>San Cassan.</i>
25.	62.	Donado Verardo.
28.	59.	Bartolommeo e Domenico Vidal.
76. ✱	13.	Paolo Trevisan da <i>San Stae.</i>
78. ✱	13.	Giovanni Garzoni.
69. ✱	35.	Giacomo Condulmer da <i>San Marcuola.</i>
27.	60.	Antonio Zancarella.
40.	54.	Biagio Bertoldo.
70. ✱	20.	Marco Zaccaria.
29.	57.	Marco Arian e Bon suo fratello.
64. ✱	23.	Marco Orso da <i>San Silvestro.</i>
66. ✱	30.	Francesco Ghirardo da <i>Santa Fosca.</i>

Voti pro - Voti cont.

61. ✱	32.	Antonio Cigogna da S. Marcelian.
65. ✱	23.	Antonio Arduin , detto Navarese .
43.	48.	Giovanni da Ca-Vere da Santa Margarita .
54.	43.	Pietro Regia da S. Giacomo dell' Orio .
65. ✱	23.	Rafain Caresini Cancellier Grande .
70. ✱	21.	Marco Pasqualigo da Candia .
62. ✱	34.	Niccolò Polo da S. Geremia .
70. ✱	20.	Pietro Zaccaria .
67. ✱	21.	Francesco de Mezzo .
38.	53.	Niccolò Bicarani .
27.	64.	Niccolò Darmano .
25.	69.	Donado Ravagnan .
58. ✱	40.	Giacomo Trevisan .
22.	68.	Giovanni , o Zanin da Cà de Ciera .
69. ✱	24.	Niccolò Longo .
58. ✱	40.	Giovanni Negro .
70. ✱	18.	Andrea Vendramin .
20.	69.	Donado Polini .
40.	52.	Bartolommeo Gratian .
19.	72.	Biagio Mocenigo Drapier .

Voti pro - Voti cont.

42.	51.	Antonio Lambrizon.
35.	61.	Costantino Zuchuol.
68. ✱	22.	Giovanni Arduin.
68. ✱	20.	Niccolò Tagiapiera.
13.	74.	Bartolommeo Mazadego.
72. ✱	19.	Giacomo Vizzamano.
44.	42.	Niccolò Dolce.
28.	59.	Marco Marioni.
78. ✱	13.	Niccolò Garzoni Cavalier.
63. ✱	27.	Pietro Penzin.
64. ✱	24.	Giorgio Calergi.
63. ✱	25.	Niccolò Rhenier.
55. ✱	42.	Bartolommeo Paruta.
32.	59.	Matteo Venturella.
39.	54.	Giovanni Pavon.
63. ✱	24.	Alvise della Fornase de Birri.
43.	45.	Bonaventura Savina.
29.	60.	Leonardo dell' Agnella.
62. ✱	31.	Pietro Lippomano.
68. ✱	19.	Donado da Porto.
31.	59.	Pietro Carlo.
17.	70.	Pietro Biasiolo.
43.	47.	Cristoforo Perazzo.
32.	61.	Niccolò da Buora.
27.	66.	Giovanni Benimpensa.
66. ✱	28.	Paolo Nani.

E' degna di riflesso la confusione , che regna ne' Cronichisti Veneziani per rispetto alle XXX famiglie aggregate . Dalla serie sopra esposta rilevasi , che il Barbaro , il Chinzazzo , ed altri dividono li *Garzoni* , gli *Arduini* , i *Trevisani* , e li *Zaccaria* in due famiglie per ogni Casato ; e pure sembra verisimile , anzi certo a mio giudizio , che i medesimi furono ballottati , ed eletti ad occupare il luogo destinato ad una sola famiglia ; e quindi la loro serie sarebbe di sole 26 famiglie . A compiere adunque il numero delle XXX altri Cronisti aggiungono *Giacomo Briani* , *Tommaso Bollani* , *Giovanni Matteo e Pietro Alberti* , ed *Andrea Zusto* , e soggiungono , che il *Briani* ebbe Voti di sì 66 , di nò 23 , il *Bollani* di sì 81 , di nò 9 , gli *Alberti* di sì 85 , di nò 8 , il *Zusto* finalmente 86 di sì , e 7 di nò . Gaspare Zancarol nella sua Cronaca altrove allegata nomina fra le famiglie aggregate quelle di *Antonio* , e *Giovanni Dordoni fratelli* , e di *Polo Nomj* , ma non ritrovo nessun altro Cronista , che senta con lui . Altra Cronaca inedita d' autore Anonimo colloca nel numero delle XXX. le famiglie *Bini* , e *Lacerini* ; ma di queste non mi è riuscito di ritrovar cenno alcuno ne' più accreditati Chronichisti . Finalmente dob-

biamo osservare , che *Marco Pasqualigo* di Candia quantunque graziato della Nobiltà non volle accettare il dono , perchè provò non avere bisogno di sì fatta aggregazione essendo già Gentiluomo Veneziano , come lo dimostrava la sua *Cavalleria* di Candia : ma di questo Pasqualigo discorso abbiamo nel Tomo III nell' Articolo dell' Istituzione del primo Consiglio Maggiore delli 480 in 500 Nobili .

A compimento di quest' Articolo registreremo quì l' aggregazione onorevolissima della benemerita famiglia *Cavalli*. Prima di procedere all' elezione delle surriferite XXX. famiglie deliberò il Consiglio Maggiore *motu proprio* di remunerare, ed onorare il valore e la fedeltà di *Giacomo Cavalli* , il quale nella suddetta guerra avea costantemente servito ora sul Lido ed ora sull' Armata navale a piacimento del Governo, e attesi questi continuati servigj fu presa la seguente onorevole Parte :

1381. *Septembris primo* .

„ Cum Deo , & mundo valde gratum , &
 „ acceptabile sit recumpensare cum dignis
 „ meritis laudabilia & efficacia opera nota-
 „ bilium personarum ostensa per effectum
 „ in

„ in magnis, & arduis negotiis nostri Domi-
 „ nii, & sicut notorium est egregius Mi-
 „ les Dominus Jacobus a Caballis civis
 „ noster existens Capitaneus gentium no-
 „ strarum in littore exercuit personam,
 „ & virtutem suam, & suorum in guer-
 „ ram elapsam cum magna prudentia,
 „ strenuitate, studio, & sollicitudine, ac fi-
 „ delitate; adeo quod melius, nec ferven-
 „ tius fieri potuisset per aliquem alium, &
 „ similiter cum galeis apud Clugiam, &
 „ subsequenter cum armata, quæ ivit ad
 „ partes Sclavoniæ, & Apuliæ, & pro cer-
 „ to portamentum suum fuit non solum uti-
 „ le, & fructuosum, sed necessarium factis
 „ nostris, & sic est dispositus facere in ho-
 „ noribus nostris, & pro honore nostro fa-
 „ ciat, & pro omni bono respectu, & bo-
 „ no exemplo aliorum ostendere gratiam,
 „ & benevolentiam nostram erga tam nobi-
 „ lem personam, & sic bene dispositam.

„ Vadit Pars, quod in bona gratia ipse
 „ Dominus Jacobus Caballis sit cum suis
 „ hæredibus de Majori Consilio, sicut cum
 „ magna prudentia supplicavit quod sibi re-
 „ putabit ad magnum honorem.

„ Et est Capta per quinque Consiliarios,
 „ & per tria Capita, & per Quadragin-

„ ta , ubi fuerunt non sinceræ I. de Par-
 „ te 33. ”

*In Majori Consilio de Parte 360, de
 non 19, non Sincere 9.*

Finalmente riferisce Marco Barbaro colla scorta del Chinazzo , che li XXX. Cittadini aggregati alla Nobiltà furono pubblicati a S. Marco , & a Rialto nel detto giorno di quattro Settembre , & la mattina seguente à buon hora vestidi di Scarlatto furono in Chiesa di S. Marco , dove con uno cereo bianco in mano udirono Messa . Poi andarono a ringraziar la Signoria di tanto beneficio , proferendo ancora la robba , & le persone a beneficio universale , & li fu dato Sagramento di fedeltà , e credenza delli Consigli Secreti .

*Leggi Veneziane Civili , Criminali , e
 Marittime nel Secolo XIV.*

XIV. Era scorso un intero Secolo dacchè s'era fatta la Compilazione delle Leggi sotto il Principato dell' illustre Doge Giacomo Tiepolo , della quale ragionato abbiamo nel precedente Tomo IV , quando la quotidiana esperienza fece conoscere , che così fatta
 Com-

Compilazione non era bastevole a provvedere all'accresciuta mole delle sociali faccende. Molti casi emergevano tuttodì, a' quali non s'era provveduto, e molte Leggi non poco oscure, ed altre andate in disuso producevano varietà di giudicj nel Foro; e quindi continue cavillazioni, e molteplicità di privati Litigj. Attesa però la provida vigilanza del Governo, sotto la reggenza dei Dogi Lorenzo Tiepolo, Pietro Gradenigo, Giovanni, Francesco, ed Andrea Dandolo uscirono molte nuove Leggi, ed altre dichiaratrici delle già pubblicate. Queste Correzioni ed aggiunte però allo *Statuto Tiepolo* vagavano in Volumi separati, e non autenticati dal Sovrano Governo, e quindi il Diritto Veneziano rimaneva esposto allo scempio ed all'accortezza de' litiganti, e de' Ministri del Foro, i quali avevano agevole il modo d'involgere la ragion de' Giudizj nelle prime oscure Leggi, occultando maliziosamente le più recenti.

Era perciò universale il desiderio d'una nuòva Compilazione, ma questa dopo molte vicende non venne alla pubblica luce se non sotto il governo del soprammentovato Andrea Dandolo il Cronista assunto al Trono Ducale nell'anno 1342 dell'Era Cristiana. Ottenne egli una nuova *Compilazione*

Legale, che non abolendo affatto la primiera di Giacomo Tiepolo si pubblicò unita alla medesima, intitolata perciò *Libro VI dello Statuto Veneziano*. In qual modo seguisse la Compilazione, e chi fossero i Compilatori, fu da noi descritto nella Dissertazione XVII *sull'Origine e progresso della Legislazione Veneziana*: quindi nel presente Articolo ci restringeremo ad esporre la metodica partizione di questo Sesto Libro in *Leggi Civili, Criminali, e Marittime*, onde scorgasi lo spirito legale Veneziano nel XIV. Secolo, di cui ora scriviamo.

Cinquantasette sono i Capitoli, che comprendono le *Leggi Civili* regolatrici delle legittime azioni private, vale a dire, che regolano l'alienazione de' Beni Ecclesiastici, le Tutele, le Doti, i Testamenti, le Successioni, i Contratti di locazione, e di vendita, e finalmente in qualche parte lo stile e norma de' Giudicj nel Foro. Incominciando adunque dall'alienazione de' Beni Ecclesiastici, si conobbe, che la solennità dall'antiche Leggi prescritta abbisognava di freno più severo; laonde si decretò col terzo Capitolo della nuova Compilazione, che acciò fosse valida l'alienazione de' Beni immobili delle Chiese, si richiedessero due parti de' voti de' Cittadini, che hanno pos-

sessioni nella Parrocchia, ovunque questi abitassero, con l'assenso del Capitolo, e Procuratori della medesima oltre l'autorità del proprio Vescovo. Altro Decreto, riguardando i Beni Ecclesiastici, è registrato nel Capitolo 57 del Libro VI suddetto. Fin dai tempi del Doge Francesco Dandolo erasi dal Governo conosciuto, che i Cittadini o con donazioni tra vivi, ovvero co' lor Testamenti disponevano de' loro Beni immobili a favore delle Chiese in tanta copia, che sottraendoli in cotal guisa in perpetuo dalli pesi ed aggravj dovuti al temporale Principato, il pubblico Erario ne risentiva notevole discapito, poichè in vigore delle Leggi, che proibivano l'alienazione quelli non più ritornavano alle famiglie, o persone Laiche allora solamente sottoposte alle pubbliche fazioni, e gravezze. Si pensò adunque ad una regolazione, la quale adempisse la pia volontà de' Testatori defunti, nulla togliesse alle Chiese, ed altri Luoghi pii, ed insieme preservasse da' sofferti discapiti la Cassa del Principato. Si comandò perciò col sopraccennato Decreto, che i beni immobili pervenuti che fossero a' Luoghi pii, Chiese, o persone Ecclesiastiche dovessero tosto essere venduti senza riguardo alcuno alle clausule comprese ne' Testamenti, restando però il

prezzo , ossia Danaro ricavato a libera disposizione de' Legatarj stessi a norma de' Testamenti , o pie donazioni tra vivi . Di questa Legge più diffusamente discorreremo al Secolo XVI .

Furono prese ancora in esame nel Libro VI le Tutele sì de' pupilli , come de' mentecatti . Si aggiunse perciò al Libro II degli *Statuti* , nel quale delle *Tutele* si dispone ; che se alli Tutori era accordato il diritto di poter convenire in giudizio i debitori contumaci , potessero pure i Tutori essere convenuti da' rispettivi Creditori senza disparità alcuna da creditori privati , a credito del *Comune* . Leggesi questa deliberazione nel Capo 22 . Si vietò però colla medesima a' Tutori di assumere sopra il pupillo o mentecatto sentenze volontarie , dovendo di questi giudicarsi da' competenti Magistrati , senza lasciarli esposti a private intelligenze e frodi . Essenziale è un'altra Legge registrata nel Capitolo 24 ; da questa correggendosi le antiche , si comandava , che l'età pupillare ne' Maschi durasse sin agli anni XIV compiuti . Tre altri Capitoli di questo Libro VI dispongono delle Tutele testamentarie , vale a dire , i Capitoli 48 , 49 , e 50 . Col primo si prescrisse , che non più 90 giorni , ma soli 30 fossero ac-

cor-

cordati ai Commissarj non assenti per assumere la Commissaria , ed un anno e un giorno agli assenti in paesi lontani ; e lo scopo di questa regolazione era di scansare i pregiudicj , che i pupilli resentirne potevano dalla mancanza di giusta amministrazione de' loro Beni . Il secondo Capitolo assoggetta all' inquisizione de' Magistrati competenti la persona de' Tutori o Commissarj a freno di quelle frodi , che avvenire sogliono nell' amministrazione dell' altrui roba . Il terzo finalmente vietò a' Commissarj Testamentarj (siccome erasi prescritto a' Tutori) di poter assumere alcuna sentenza volontaria sopra le loro Commissarie .

Aveva ancora in questo Secolo molto uopo di correzione l' antica , ma abusata costumanza di verificare e liquidare la quantità o sia valore delle Doti a favore delle Vedove , ed eredi loro . La *Vadia* , come a que' tempi appellavasi , ora detta nel Foro *Vadimonio* ; cioè la prova della Dote faceasi ab antico per mano di pubblico Notajo senza ingerenza d' alcuna Magistratura , e perciò rimaneva appoggiata alla sola fede d' un uomo solo ; cosa in vero esposta a molte frodi e disordini . Con espresso Capitolo adunque , il quale corregge il secondo del Libro I , fu prescritto , che le suddette *Vadie* o pro-

ve Dotali dovessero farsi nell'antico Magistrato del *Proprio* con la deposizione giurata de' Testimonj maschi o femmine , e con quel rito legale, che si costuma in altri casi , che richieggono il giuramento . La stessa materia delle Doti fu di nuovo delegata alla medesima Magistratura col Capitolo XVI di questo Libro VI. Il Capitolo XVII poi contiene una Legge assai riflessibile , e non solamente contraria al Diritto Comune dell'estere Nazioni , ma a quello pure delle Città suddite del Continente d'Italia . Tende questa a conservare la quiete , ed il vantaggio delle famiglie ; e a quest'oggetto comanda , che quando la Moglie rimasta Vedova ha ottenuto dagli Eredi del defonto Marito l'intero pagamento delle sue ragioni Dotali e Dimissoriali insieme con la Veste Vedovile , ch'è un dono soprabbondante permesso dalle Leggi , debba nel termine di mesi due uscire dalla Casa del Marito , onde ulteriore peso ed aggravio non abbiano a risentirne gli Eredi , se però questi non avesse altrimenti disposto nel proprio Testamento .

Ora che abbiamo fatto motto de' Testamenti , copiose furono le Aggiunte del Libro VI intorno a' medesimi . Ma poichè oltrepasseranno i confini d'un Saggio Storico , se volessimo dar un esatto conto di tutte
quel-

quelle Leggi ; le quali prescrivono le solennità e requisiti del Veneziano Testamento , perciò rimettiamo i Legittori alli Capitoli 10, 44, e 45 del detto Libro , e solamente discorreremo delle prescrizioni comprese nel Capitolo LVI. Contiene questo tre gravi ed importanti provvedimenti ; ognuno de' quali è diretto a render certa e palese l' importante verità , che la volontà espressa, e scritta nel Testamento non è di altri, ma del Testatore medesimo . Il primo comanda, che i Testatori non iscrivano ne' loro Testamenti, che i loro Commissarj abbiano a prestar fede e credenza a quel tutto , che fosse asserito da Persona Ecclesiastica , o Secolare ella sia o Regolare, essere ordinazione ed espressa volontà del Testatore defonto . Il secondo stabilisce , che non si possa lasciare nessun Legato a libera discrezione d'alcun Ecclesiastico , quando non sia nel Testamento specificata la quantità , persona, o luogo , a cui debba consegnarsi il Legato . Il terzo finalmente vieta a' pubblici Notaj di scrivere alcun Testamento sull' asserzione sola di qualche Persona Ecclesiastica . Lo scopo di questi provvedimenti , com'è manifesto , altro non fu che di rendere difficile il passaggio de' Beni immobili ne' Luoghi pii o Ecclesiastici contra
l'in-

l'intenzione , forse non ben maturata , de' Testatori secolari .

Comprende pure il Sesto Libro alcuni regolamenti , i quali tendono a migliorare la Legislazione antica per rispetto alle *successioni ab intestato* . Il Capitolo 52 comanda , che i figli e figlie nate da maschio siano ammessi alla successione per la persona del Padre cogli altri figli del Testatore non *per Capi* , ma *per Stirpe* : che le *Nipoti e Pronipoti* nate da Maschio vengano anch' esse ammesse alla successione con le figlie non *per Capi* , ma *per Stirpe* , così prescrive il Capitolo 53 del Libro IV della Compilazione Tiepolo . E' degna di riflesso la nuova Legge compresa nel Capitolo 54 : a norma dell' antica Veneta Legislazione erano le Madri affatto escluse dalla successione a' figliuoli , e figlie . Reputata fu irragionevole questa costumanza , e perciò si decretò , che mancando tutti li discendenti , ascendenti , e collaterali , la Madre succeda al figlio , ed alla figlia . Legge fu questa d' eguale equità e nel provvedimento ben dovuto alle relazioni materne , e nella moderata limitazione del caso : giacchè neppur la Madre è costretta dal Diritto Veneziano a lasciare nel suo Testamento porzione alcuna de' suoi Beni Dotali o Dimissoriali a' proprj figliuoli .

Ven-

Vennero ancora sotto il riflesso de' nuovi Compilatori i *Contratti* , e principalmente si osservarono bisognosi di correzione e riforma quelli di *locazione* , e di *vendita e compera* . Quanto alla locazione i Capitoli 25 , 26 , e 27 s'aggirano nello stabilire , e limitare i casi , ne' quali il Padrone locatore può espellere dalla Casa o abitazione il Conduttore sì al termine, come avanti il termine della Locazione , concedendo tempo conveniente al conduttore per procacciarsi nuovo tetto ed alloggio , e donando nel tempo medesimo al Padrone il diritto di non esser tenuto a' patti della Locazione , quando o per proprio uso desideri la sua casa , o la voglia di nuovo riedificare . Per rispetto al contratto di vendita e compera oltre alcuni Capitoli riguardanti le solennità da osservarsi in questi contratti versò la nuova Compilazione intorno al diritto di prelazione già donata dalle antiche Leggi alli propinqui del Venditore ; fu tolta adunque col Capitolo 35 a' propinqui del Venditore la prerogativa di acquistare per minor prezzo del pattuito nel contratto ; e nel caso che i propinqui pretendenti sieno molti in eguale grado , questi abbiano parte nella compera non per *Capi* , ma per *Stirpe* col metodo sopra esposto delle *successioni ab in-*

testato : così fu ancora comandato col Capitolo 36 in aggiunta al Capo XXII del Libro III, che le figlie del Venditore non sieno anteposte alli Nipoti, ed altri della linea maschile. Con li Capitoli poi 37 e 38 andò il Governo contra un altro frodolento abuso. Alcuni propinqui del Venditore abusando della graziosa preferenza ad essi dalla Legge accordata, davano poi ad altre Persone straniere con segreto previo patto la proprietà de' fondi tolti al primo compratore non propinquo; quindi fu prescritto ai Giudici competenti di esigere giuramento da' compratori e Venditori oltre il diritto d' inquisizione sopra i medesimi. Sotto la classe de' Contratti possiamo collocare ancora le Carte di credito, e debito, alle quali provvede la nuova Compilazione colli Capitoli 13, 14, 15, 18, 19, e 20. Colli Capitoli finalmente 5, 6, 11 e 12 fu stabilito qualche nuovo stile e rito alli Giudizj Forensi, siccome li Capitoli dal 58 sin al 68 trattano della competente giurisdizione ad ognuna delle già istituite Magistrature.

Ora passiamo a discorrere succintamente delle Leggi criminali, la cronologia delle quali indica il costume popolare della Veneziana Nazione, la quale in questo XIV Secolo ebbe uopo di freno in tre generi di deli-

delinquenza massimamente, vale a dire di furto privato, di furto pubblico, e di falsificazione della Nazionale Moneta. Al Libro adunque altrove mentovato della *Promissione del Maleficio* s'aggiunsero molte severe pene afflittive contro questi delitti. Riduconsi esse alla frusta, bollo col ferro rovente, perdita degli occhj, naso, mani, labbra, orecchie colla rispettiva proporzione dal primo al secondo delitto. A' falsificatori poi della pubblica Moneta, si prescrisse che abbiano a provare il grave castigo di essere vivi abbruciati a terrore di sì fatti malfattori. Trattano di queste pene i Capitoli di questo Sesto Libro dal 77. sin all' 84; e' degno però di particolare riflesso il Capitolo 82, il quale coerentemente al Diritto comune criminale lascia ad arbitrio ed alla prudenza de' Giudici il castigo da darsi al reo, che non sia confesso, o convinto di furto per la giurata asserzione de' Testimonj. Cotanta severità ricercò nel XIV. Secolo la giusta difesa degli averi sociali, non mai meglio custoditi che col terrore de' castighi a' malfattori minacciati.

Alle Leggi Nautiche da noi registrate nella XVII Dissertazione, e nel Tomo IV. di questo Saggio aggiunsero i Compilatori IX Capitoli, ai quali diedero il titolo di

Ag-

Aggiunte e Correzioni sopra gli Statuti delle Navi, e de' Naviganti, le quali si pubblicarono nel Principato di Francesco, e di Andrea Dandoli. Lo spirito della prima Compilazione Tiepolo si aggirava tutto nell'imporre pene severissime a' furti, non meno che alle frodi de' Naviganti sopra i Legni Veneziani con Veneta Bandiera; ma la presente Compilazione profondò più nelli provvedimenti, e regole pratiche della Mercatura. La sostanza adunque delle nuove Leggi Nautiche è riposta principalmente in tre soggetti della massima importanza; vale a dire, nell'impedire le frodi solite praticarsi nel caricare i Vascelli, nell'osservanza de' patti reciprochi tra Mercatanti, marinaj, Capitani, e Piloti delle Navi, e finalmente nell'avaria, cioè a dire nella computazione, e nello spartimento del danno che si fa nel getto della nave ne' casi di naufragio, o altro infortunio marittimo. Il primo Capitolo pertanto, ch'è il 68 del Libro VI, va incontro alla frode d'occultare le mercanzie nelle Navi senza descriverle, e registrarle nel Quaderno; la quale occultazione è, come appare manifestamente, dannosa non solamente al Principato, ma alli Proprietarj medesimi a cagione delle gravezze, noli, ed avarie. Concordano le Leggi Venete

nete in questa materia con li Capitoli 85, 98, 112, e 113 del *Consolato del Mare*, di cui altrove si ragionò . Il Capitolo poi 69. del nostro Libro VI. impose alli Marinai, che abbandonano le Navi, oltre la solita pena del doppio della già ricevuta mercede, il castigo della carcerazione a discrezione de' Giudici competenti sin alla totale soddisfazione del loro debito . Si confronti questo Capitolo con quelli del *Consolato*, che sono il 154, ed 155. La medesima pena di carcere impone il susseguente Capitolo 70 contro qualunque debitore a cagione de' noli, o viaggj non seguiti, noli non restituiti ec. Il Capitolo 71 provvede all' integrità e giustizia de' patti tra il Padrone della Nave ed i Marinai, lasciando ad arbitrio del Giudice la pena . Si reputò pure da' Compilatori del Libro VI troppo sommario, ed eccedentemente ristretto il termine prescritto alla definizione delle marittime controversie prima di scaricare le Navi, onde si ampliò a giorni 30, e non più coll' oggetto lodevole di non ritardare la negoziazione, ritardo sempre nocivo al Nazionale commercio : così fu prescritto nel Capitolo 72; il seguente 73 stabilì l'ordine da tenersi nella decisione delle avarie, onde l' assenza di alcuni mercatanti interessati

sati anch'essi nel carico non debba impedire la definizione, bastando la maggiore e più sana parte de' mercatanti presenti. Discorda in questo punto il Diritto Veneto dal Comune coll'oggetto di rendere breve e sommaria la definizione di questi nocevoli litigj. Il Capitolo finalmente 75 dispone in conformità del Diritto Comune degli Scrivani delle Navi, del loro Capitolare giurato, del Quaderno, su cui debbono descrivere i contratti, la qualità delle merci ec. ec. Di questa materia dispongono diffusamente li Capitoli 55, 56, e 57 del *Consolato del Mare* soprammentovato, al quale rimettiamo i Leggitori.

Fine del TOMO QUINTO.





DG 676.3 .T4 1785 v.5 IMS
Tentori, Cristoforo,
Saggio sulla storia civile,
politica, ecclesiastica e su

PONTIFICAL INSTITUTE
OF MEDIAEVAL STUDIES
59 QUEEN'S PARK
TORONTO 5, CANADA

